




# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO/LUGLIO 2024



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA .....	31
SEZIONE SECONDA .....	74
SEZIONE TERZA .....	124
SEZIONE LAVORO .....	213
SEZIONE TRIBUTARIA .....	290
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	357
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	478

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15383 del 03/06/2024 (Rv. 671518-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)**

M. (GALLO MICHELE) contro C. (SANTACROCE PAOLO)

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Affidamento di pubblico servizio - Fase intermedia tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto - Dichiarazione di decadenza da parte della p.a. ed escussione delle garanzie - Contestazioni dell'appaltatrice e domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di affidamento di un pubblico servizio, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui l'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, ha revocato l'aggiudicazione, disponendo l'escussione della garanzia fideiussoria, e la conseguente domanda risarcitoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ove venga imputata all'amministrazione la violazione non delle regole della procedura concorsuale, che possono portare all'esclusione del concorrente dalla gara, ma degli obblighi comportamentali di correttezza e buona fede, trattandosi di questione che investe la fase esecutiva del rapporto, sebbene non esitato poi nella stipula del contratto di appalto. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta ad accertare che la stazione appaltante aveva violato i doveri di correttezza e buona fede, per avere indicato nel bando di gara un dato storico degli interventi sottodimensionato rispetto a quello reale, inducendo la società a formulare un'offerta economica insostenibile, che aveva poi determinato la revoca dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/2006 num. 163 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13595 del 2022 Rv. 664657-01, N. 24411 del 2018 Rv. 651341-01, N. 13191 del 2018 Rv. 648652-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 15364 del 03/06/2024 (Rv. 671517-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

K. (CASTELLI ANDRÈ) contro W.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/05/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione sullo straniero - Azione del professionista nei confronti di consumatore straniero - Inderogabilità del foro del consumatore ex art. 18, comma 2, Reg. UE n. 1215/2012 - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il cliente (artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012) - Onere di immediata e specifica allegazione e prova - Esclusione.

*In tema di giurisdizione sullo straniero, il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg.*

## SEZIONI UNITE

*UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituenti.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 29575 del 2023 Rv. 669301-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15404 del 03/06/2024 (Rv. 671520-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*A. (COLAGRANDE ROBERTO) contro O. (PALLADINO KATIA)*

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Contributo erogato alle strutture sanitarie regionali accreditate, a norma dell'art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 34 del 2020, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

*In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall'art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con l. 77 del 2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività ordinaria, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l'amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 4 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21062 del 2011 Rv. 619009-01, N. 929 del 2022 Rv. 663904-01, N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15389 del 03/06/2024 (Rv. 671519-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)*

*F. (DI PIRAMO ALESSANDRO) contro E. (SPADAFORA NICOLA)*

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità - Effetti della deroga - Esclusività del foro straniero - Condizioni - Fattispecie

*Al convenuto residente o domiciliato in Italia è consentita la contestazione della giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, purché questa risulti per iscritto e la causa non verta in materia di diritti indisponibili;*

## SEZIONI UNITE

*a tali condizioni, l'effetto "negativo" della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale di Dubai, a fronte dell'eccezione sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società italiana, sulla scorta di un contratto scritto di agenzia concluso con una contraente avente sede negli Emirati Arabi).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29879 del 2018 Rv. 651441-01, N. 12585 del 2019 Rv. 653932-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15673 del 05/06/2024 (Rv. 671730-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

**A. (TANZARELLA FRANCESCO) contro E. (CARACUTA FERNANDO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/03/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino.

*Le controversie in materia di inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata declinata la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda concernente l'esecuzione di un accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12725 del 2005 Rv. 582144-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15911 del 06/06/2024 (Rv. 671733-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

*contro*

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ANCONA, 29/01/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia tra enti pubblici - Domanda di rilascio di bene immobile concesso in comodato - Rapporto concessorio - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Natura dei contraenti - Irrilevanza - Fattispecie.

*La controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale, non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, ed è*

## SEZIONI UNITE

*irrelevante la natura giuridica dei soggetti contraenti. (Principio affermato con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di comodato e di condanna al rilascio dell'immobile, proposta dal proprietario Ente nazionale per la cellulosa e per la carta nei confronti del comodatario Ministero dell'università e della ricerca).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Civ. art. 1803

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15378 del 2009 Rv. 608918-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15848 del 06/06/2024 (Rv. 671731-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

I. (GIANNASIO MICHELE) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/01/2023

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici dipendenti - Istanza di certificazione dell'ente previdenziale sulla situazione previdenziale e pensionistica (art. 54 l. n. 88 del 1989) - Diniego - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

*La controversia concernente la domanda di condanna dell'ente previdenziale al rilascio dell'estratto conto contributivo, richiesto ai sensi dell'art. 54 della l. n. 88 del 1989, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto connessa all'ottenimento ed alla misura della pensione, poiché funzionale alla verifica della corretta gestione del rapporto assicurativo e pensionistico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01, N. 28020 del 2022 Rv. 665909-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15861 del 06/06/2024 (Rv. 671732-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

A. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro S. (BORGNI BARBARA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/05/2022

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fondamento.

*Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 c.p.c., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; per le clausole compromissorie "per relationem" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è*

## SEZIONI UNITE

*soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62 art. 1, Legge 19/01/1968 num. 62 all. 1 art. 2, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11529 del 2009 Rv. 608195-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 16031 del 10/06/2024 (Rv. 671521-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*E. (TEDOLDI ALBERTO) contro U. (COPPETTI ALDO)*

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Mandato relativo al recupero di crediti da sanzioni amministrative previste dal C.d.S. - Giudizio di rendiconto - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO In genere.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

*In tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall'ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l'emissione di ingiunzione fiscale rivolta all'incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1713

*Massime precedenti Vedi:* N. 22063 del 2017 Rv. 657799-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 16125 del 11/06/2024 (Rv. 671734-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*S. (DELLA ROCCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento del credito del consorzio di difesa delle produzioni intensive nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nella formulazione antecedente alla l. n. 228 del 2012) - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

## SEZIONI UNITE

*Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012) volto all'accertamento del credito vantato dall'esecutato consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora, organismo collettivo di difesa) nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili (terzo pignorato), attesa la natura privatistica del predetto consorzio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8770 del 2016 Rv. 639481-01, N. 15658 del 2023 Rv. 668345-01, N. 3773 del 2014 Rv. 629606-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16136 del 11/06/2024 (Rv. 671735-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (RIENZI CARLO) contro R.

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Pandemia da Covid-19 - Domanda risarcitoria proposta contro la Repubblica Popolare di Cina - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fondamento - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Configurabilità - Atti compiuti "iure imperii" - Limiti.

*Difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, in ragione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti "iure imperii", costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l'umanità.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 17/08/1957 num. 848 art. 1 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01, N. 4461 del 2009 Rv. 606972-01, N. 20442 del 2020 Rv. 659019-01, N. 28180 del 2020 Rv. 659910-02

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16288 del 12/06/2024 (Rv. 671522-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

T. (SANSONE PAOLO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica - Illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016 - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

## SEZIONI UNITE

*I concessionari autostradali, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016, non sono obbligati ad affidare i contratti di lavori mediante procedura di evidenza pubblica, pur potendo fare ricorso discrezionalmente a tale normativa, né sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 1 CORTE COST., Legge 28/01/2016 num. 11 art. 1 com. 1 lett. III CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

---

**Sez. U, Sentenza n. 16682 del 17/06/2024 (Rv. 671388-01)**

*Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)*

*S. (SERIO MARIO) contro C.*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/03/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Condotta scorretta - Abitualità e gravità - Concorrenza dei requisiti - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Per la configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006 non è richiesto che la condotta scorretta del magistrato sia, al contempo, grave ed abituale, essendo sufficiente - alla stregua del tenore testuale della disposizione, nella quale i due aggettivi sono separati da una congiunzione disgiuntiva - che ricorra uno solo di tali requisiti, sicché anche una singola condotta, se grave, consente di ravvisare la violazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34675 del 2022 Rv. 666364-01, N. 29823 del 2020 Rv. 660013-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

*M. (MARZANO ELVIRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/10/2023

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli - Strumenti.

115001 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE In genere.

*Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale*

## SEZIONI UNITE

*imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 104, Costituzione art. 107, Costituzione art. 110, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15601 del 2023 Rv. 667991-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 (Rv. 671736-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

*S. (CUTAJAR ORNELLA) contro C. (CANUTI CHIARA)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Autosufficienza del controricorso - Specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) - Riferimento alla sentenza impugnata - Sufficienza - Fondamento.

*Ai fini dell'ammissibilità del controricorso il requisito di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., è valutato in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per il ricorso, avendo l'atto, non dotato di autonomia processuale, la funzione di sostenere la decisione impugnata e di replicare all'avversa impugnazione, senza proposizione di altri e diversi motivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18483 del 2015 Rv. 637061-01, N. 13140 del 2010 Rv. 613334-01, N. 1150 del 2019 Rv. 652710-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 17054 del 20/06/2024 (Rv. 671524-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

*contro*

Regola giurisdizione

## SEZIONI UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Prestazioni sanitarie - Degenza in regime di convenzionamento - Pagamento del corrispettivo -  
Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al petitum sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 9488 del 2019 Rv. 653594-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024 (Rv. 671525-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

F. (VALENTINI ALDO) contro K. (MAZZI MARIA RAFFAELA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/10/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico - Funzione dichiarativa della pretesa del comune - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprietà pubblica o privata di una strada ed esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

*L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 26897 del 2016 Rv. 641805-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2368 del 2024 Rv. 670005-01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 17620 del 26/06/2024** (Rv. **671737-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

A. (BRANDSTATTER GERHARD) contro A. (FADANELLI LAURA)

Cassa e decide nel merito, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 20/12/2022

001007 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONSORZI - COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE Acque minerali - Determinazione del canone di concessione ex art. 13 l.p. Bolzano n. 7 del 2005 - Modalità - Distinzione tra canone di concessione e componente tariffaria aggiuntiva - Esclusione - Fattispecie.

049012 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - CONTENUTO - DOVERI DEL CONCESSIONARIO In genere.

*Le modalità di determinazione del canone dovuto per la concessione di acque minerali, di cui all'art. 13 della l.p. Bolzano n. 7 del 2005 (nella formulazione ratione temporis applicabile), non consentono una distinzione tra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del TSAP e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuta la somma che la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano aveva richiesto alla società concessionaria in forza di una pretesa distinzione tra canone di concessione e "componente tariffaria legata all'ambiente").*

*Riferimenti normativi:* Legge Prov. 30/09/2005 num. 7 art. 13, Legge Prov. 07/08/2017 num. 12 art. 7, Legge Reg. Trentino Alto Adige 26/07/1954 num. 22, Cod. Civ. art. 1372

---

Sez. **U**, **Ordinanza n. 17634 del 26/06/2024** (Rv. **671738-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

B. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P.

Rigetta, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 05/12/2022

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari - Ulteriore esperibilità di azione risarcitoria da parte dell'azienda sanitaria - Ammissibilità prima della l. n. 24 del 2017 - Fondamento - Cumulo del danno risarcibile - Esclusione.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazione attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito; tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede.*

*Riferimenti normativi:* Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4871 del 2022 Rv. 663851-01, N. 26659 del 2014 Rv. 634036-01

## SEZIONI UNITE

---

Sez. U, **Ordinanza n. 18092 del 02/07/2024** (Rv. **671739-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

B. (ZUCCOLO ANDREA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2023

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Inserimento dell'offerta in lingua inglese su un sito Internet - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di contratti conclusi dal consumatore (nella specie, di mediazione immobiliare), l'inserimento dell'offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell'Unione europea - non qualifica l'attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del "forum consumatoris" ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l'interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l'utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati. (Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazione stipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, affermando che non costituiva attività del mediatore diretta verso l'Austria - Stato in cui era domiciliato il consumatore - la pubblicazione su un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'uso della lingua inglese, la più diffusa in ambito internazionale e non principale idioma di detto paese).*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 1 lett. C), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 15, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6456 del 2020 Rv. 657210-01

---

Sez. U, **Sentenza n. 18286 del 04/07/2024** (Rv. **671740-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

C. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Confisca ex art. 301 T.U. dogane - Natura e finalità - Violazione del principio di proporzionalità del diritto unionale - Esclusione - Fondamento.

*In tema di tributi doganali, la confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 ha natura di misura di sicurezza, avente una finalità special-preventiva mirata, mediante l'ablazione del bene, da un*

## SEZIONI UNITE

*lato a neutralizzare la realizzazione dell'illecito ove lo stesso sia lasciato nella disponibilità del contravventore e, dall'altro, a recuperare all'erario, nella misura più celere e massima, il tributo evaso, dovendo pertanto escludersi che la sua applicazione si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità, nell'accezione fatta propria dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-273/13.*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

T. (NANNI ALBERTO) contro C. (TAMPELLI CLAUDIO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immissioni inquinanti - Controversia tra privati - Domanda inibitoria e di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Esecuzione di opere di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8092 del 2020 Rv. 657588-01, N. 25578 del 2020 Rv. 659460-01, N. 17976 del 2003 Rv. 568459-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

T. (NANNI ALBERTO) contro C. (TAMPELLI CLAUDIO)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ricorso - Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità - Fattispecie.

*Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di*

## SEZIONI UNITE

*oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Conformi:* N. 20045 del 2018 Rv. 650292-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 18623 del 08/07/2024 (Rv. 671743-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

T. (SANINO MARIO) contro E. (PROTTO MARIANO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 14/07/2022

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Servizio idrico integrato - Affidamento diretto a società "in house" - Legittimità - Fondamento - Violazione del principio comunitario di concorrenza - Esclusione - Ragioni.

159129 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*L'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 147, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 149 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 5 lett. C CORTE COST.

---

**Sez. U, Sentenza n. 18623 del 08/07/2024 (Rv. 671743-02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

T. (SANINO MARIO) contro E. (PROTTO MARIANO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 14/07/2022

159129 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società "in house" - Requisito del controllo analogo congiunto ex art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 175 del 2016 - Presupposti - Costituzione di un ufficio comune tra gli enti locali partecipanti - Ammissibilità.

*Il requisito del cd. "controllo analogo congiunto" - previsto, per le società "in house", dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 175 del 2016 - implica la necessaria previsione, da parte dello statuto, di strumenti idonei ad assicurare che ciascun ente partecipante, insieme agli altri, sia in grado di controllare l'attività della società controllata, potendo tale risultato essere raggiunto anche attraverso la costituzione, con apposita convenzione ex art. 30 TUEL, di un ufficio comune preposto alla consultazione e coordinamento degli enti locali coinvolti, in vista dell'approvazione degli atti fondamentali della vita sociale.*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 5 lett. C CORTE COST.

---

**Sez. U, Sentenza n. 18625 del 08/07/2024 (Rv. 671744-02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

M. (JACCHIA ROBERTO A.) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2019

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Attività di raccolta di scommesse attraverso agenzie stabilite in altro Stato membro - Restrizioni imposte dalla legislazione interna - Violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 TFUE - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

*Le restrizioni imposte dalla legislazione interna di uno Stato membro all'esercizio dell'attività di raccolta, accettazione, registrazione e trasmissione di scommesse da parte di società aventi sede in un altro Stato membro integrano una violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., se non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell'incitamento alle spese eccessive legate al gioco, nonché, più in generale, di turbative dell'ordine sociale, essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e di definire in dettaglio il livello di protezione ricercato, col solo limite del rispetto delle condizioni di proporzionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una società di scommesse inglese, operante in territorio italiano attraverso una rete di agenzie, nei confronti dello Stato italiano, sul presupposto che la preclusione all'accesso alle procedure selettive per la prestazione transfrontaliera dei servizi di scommessa - che la legislazione italiana razione temporis applicabile prevedeva per le società di capitali ad azionariato diffuso - non integrasse una violazione del diritto comunitario, traducendosi in una limitazione alla libera prestazione di servizi giustificata in considerazione di obiettivi specifici, quali la lotta contro la criminalità e il controllo delle attività di gioco d'azzardo).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 56, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 51, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52, Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496 art. 1, Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496 art. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3997 del 2024 Rv. 670311-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14697 del 2019 Rv. 653988-02

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18643 del 08/07/2024 (Rv. 671747-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

A. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (QUICI EMANUELA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 16/03/2023

## SEZIONI UNITE

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Fattispecie.

*L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 T.U. acque, con riguardo alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico era tenuto a cedere gratuitamente alla regione, in forza dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 23 del 2019).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11291 del 2021 Rv. 661127-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (ZOPPINI ANDREA) contro P.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/01/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.

*L'eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprime la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo il giudice ad un sindacato di merito con una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un parere negativo alla sanatoria di difformità edilizie, le Sezioni Unite hanno escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera di attribuzioni dell'autorità amministrativa, essendosi il giudice limitato a confermare la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, avuto riguardo all'assetto normativo e al carattere di ruralità del sito, senza sostituirsi alla P.A. in apprezzamenti di merito sulla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela archeologica e paesaggistica).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14264 del 2019 Rv. 654032-01

---

## SEZIONI UNITE

**Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 05/04/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092020 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA In genere.

*Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 24/06/1998 num. 260 art. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 103

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 19280 del 2018 Rv. 649755-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18652 del 08/07/2024 (Rv. 671749-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

C. (STRAPPELLI ETTORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 08/07/2022

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.

*In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 488 del 2019 Rv. 652491-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 157 del 2020 Rv. 656509-02

## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18653 del 08/07/2024 (Rv. 671750-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

*In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 8799 del 2017 Rv. 643562-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26270 del 2016 Rv. 641798-01, N. 7218 del 2020 Rv. 657217-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18636 del 08/07/2024 (Rv. 671746-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

D. (NOCITA CARLO) contro B. (CRISCOLI FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2023

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Presupposto della direzione dell'attività verso l'Italia ex art. 15, par. 1, lett. c - Portata - Fattispecie.

*L'azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano - in virtù del criterio della "direzione dell'attività", cui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca. (Nella specie - relativa alla domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana nei confronti di due istituti di credito elvetici per l'inadempimento di due contratti di investimento finanziario, formalmente conclusi in Svizzera, ma all'esito dell'attività di intermediazione svolta*

## SEZIONI UNITE

*in Italia, da due soggetti successivamente imputati per truffa -, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, la giurisdizione svizzera, sebbene l'appellante avesse prospettato lo svolgimento, da parte delle banche convenute, di un'attività diretta verso l'Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all'investimento ad opera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financo raccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, presso la sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppo dell'omologa svizzera).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9782 del 2023 Rv. 667450-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18651 del 08/07/2024 (Rv. 671748-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

F. (ABBAMONTE ANDREA) contro C. (STARVAGGI PAOLO)

Regola giurisdizione

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Elezioni del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi - Controversie in ordine alla validità delle operazioni elettorali - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Fondamento - Contrasto con l'art. 102 Cost. - Esclusione - Ragioni.

*A seguito dell'estensione agli Ordini dei biologi - in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 12, e 9 della l. n. 3 del 2018 - della disciplina di cui al d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi spetta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (integrata da biologi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 14 ottobre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.p.c.m. 28 aprile 2023), senza che ciò comporti una violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., non essendosi determinato alcun ampliamento delle materie attribuite al giudice speciale preesistente, ma solo una ri-perimetrazione della categoria delle professioni sanitarie, frutto dell'emersione di nuove istanze di salvaguardia del bene primario della salute.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 1, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4 com. 1, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4 com. 12, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 9, DPCM 14/10/2021 art. 1 com. 1, DPCM 28/04/2023 art. 2, Costituzione art. 102 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 8958 del 2006 Rv. 590513-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 18625 del 08/07/2024 (Rv. 671744-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

M. (JACCHIA ROBERTO A.) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario - Principio di effettività - Portata - Tipologia della fonte violata - Rilevanza - Esclusione - Preventiva pronuncia della CGUE dichiarativa dell'inadempienza statale - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

## SEZIONI UNITE

*La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è improntata al principio di effettività, sicché, per la sua configurabilità, non rileva la tipologia della fonte violata, né è necessario che sia preventivamente intervenuta una pronuncia interpretativa o dichiarativa dell'inadempienza statale da parte della CGUE, potendo essere integrata, quindi, anche dalla diretta violazione di norme contenute nei trattati comunitari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30502 del 2019 Rv. 655837-01, N. 29736 del 2011 Rv. 621074-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (ZOPPINI ANDREA) contro P.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/01/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Diniego di giurisdizione - Nozione - Estensione ai casi di mancata ammissione di prove - Esclusione.

*Il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024 (Rv. 671751-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.**

N. (VILLATA RICCARDO) contro P. (PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/07/2023

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore,*

## SEZIONI UNITE

*trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all'individuazione della normativa applicabile al caso concreto).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19244 del 2021 Rv. 661657-01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279-01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 19299 del 12/07/2024 (Rv. 671753-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

*S. (LUCIANI MASSIMO) contro P. (MASSARO ROCCO)*

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Scuole europee - Scuola europea di Varese - Decisioni relative al passaggio di un allievo alla classe superiore - Impugnazione - Sentenza della CGUE del 21 dicembre 2023, causa C-431/22 - Giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione di Lussemburgo del 21 giugno 1994, recante Statuto delle scuole europee.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

*Sulle controversie vertenti sulla legittimità delle decisioni di un consiglio di classe di una scuola europea (nella specie, Scuola Europea di Varese) relative al passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2023, causa C-431/22, sussiste la giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi, ex art. 27 della Convenzione di Lussemburgo del 21 giugno 1994, dopo l'esaurimento della via amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 21/06/1994 art. 27, Legge 17/08/1994 num. 212, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 138 del 1999 Rv. 524116-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/06/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario.

*Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però*

## SEZIONI UNITE

*invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 166 art. 11 com. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14893 del 2010 Rv. 613729-01, N. 3562 del 2020 Rv. 656953-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 19293 del 12/07/2024 (Rv. 671752-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*S. (GRANARA DANIELE) contro M.*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

---

## SEZIONI UNITE

**Sez. U, Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024 (Rv. 671755-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro P. (MAFFEIS DANIELE)

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Nei confronti dello straniero - Giudicato esterno - Conseguenze - Fattispecie.

*Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che l'accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica o ad una questione di fatto o di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse dal primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione della High Court of Justice di Londra sul presupposto che gli effetti del giudicato della prima sentenza, relativa alla validità di due contatti di swap emessi a copertura di un prestito obbligazionario, si estendessero anche alle successive controversie, instaurate dinanzi al Tribunale di Roma, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della banca al contratto di investimento ed il risarcimento dei danni conseguenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 36, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27304 del 2018 Rv. 651467-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1717 del 2020 Rv. 656766 - 05

**Sez. U, Ordinanza n. 19452 del 15/07/2024 (Rv. 671754-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

T. (CARDONE ANDREA) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE CONTI )

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 24/03/2023

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità nei confronti di soggetto privato - Giurisdizione ordinaria o contabile - Criteri di riparto - Rapporto di servizio pubblico - Rilevanza - Fattispecie.

*L'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico, configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, quale controparte contrattuale della P.A. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria nei confronti di una società titolare di una concessione di cava e del suo legale rappresentante, in relazione all'omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, sul presupposto della qualificazione di questi ultimi alla stregua di obbligazioni contrattuali estranee a un rapporto di servizio, siccome tendenti a indennizzare il mancato sfruttamento del bene pubblico da parte della P.A.).*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 art. 27

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 486 del 2019 Rv. 652490-01, N. 20902 del 2022 Rv. 665186-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 19726 del 17/07/2024 (Rv. 671756-01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)**

L. (TORNAMBE' ANTONINO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/10/2023

026004 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE Requisito ex art. 17, comma 1, lett. h), l. n. 247 del 2012 - Nozione - Valutazione di gravità - Necessità - Qualità di imputato del richiedente - Rilevanza - Limiti - Fondamento - Presunzione di innocenza - Fattispecie.

*Il requisito della "condotta irreprensibile" - previsto dall'art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati - impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell'idoneità dell'interessato, sotto il profilo dell'onorabilità, a garantire l'affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è - di per sé - ostativa, essendo necessario quantomeno che l'accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva ritenuto ostative all'iscrizione al registro dei praticanti avvocati le circostanze di avere riportato una pregressa condanna definitiva alla multa di Euro 2.000,00 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e di essere sottoposto a due procedimenti penali per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, senza tener conto della risalenza nel tempo delle condotte e senza verificare se l'attuale condizione di imputato del ricorrente, per fatti di circa nove anni addietro, si fosse tradotta nell'avvenuto accertamento della sua responsabilità penale mediante l'emissione di una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 com. 1 lett. H, Costituzione art. 27

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30589 del 2017 Rv. 646735-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024 (Rv. 671757-01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

P. (FUNARI LUIGI) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/10/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Causa sopravvenuta di inammissibilità - Condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - Esclusione - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla*

## SEZIONI UNITE

*S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 31732 del 2018 Rv. 651779-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024 (Rv. 671759-01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

A. (ZUNARELLI STEFANO) contro P.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Requisiti - Fattispecie.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

*In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13109 del 2024 Rv. 671234-01, N. 4678 del 2022 Rv. 664195-01, N. 5574 del 2024 Rv. 670191-01, N. 4893 del 2023 Rv. 666809-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 20006 del 19/07/2024 (Rv. 671758-01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

U. (REINA VINCENZO) contro B. (CARUSO MARIAGRAZIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2019

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Medici specializzandi - Trattamento economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2005-2006 - Adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 - Blocco temporaneo - Sussistenza - Fondamento.

*L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento*

## SEZIONI UNITE

*annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6 com. 1, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 36 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 33 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 66 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 22 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 212 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 9104 del 2021 Rv. 660868-01, N. 4449 del 2018 Rv. 647457-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**C. (GUZZO ARCANGELO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)**

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/09/2022

092070 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carezza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni.

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI In genere.

*Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carezza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 5102 del 2024 Rv. 670188-01, N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 13880 del 2020 Rv. 658309-01, N. 6985 del 2019 Rv. 653108-01, N. 15399 del 2018 Rv. 649408-01

---

## SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 20036 del 22/07/2024** (Rv. **671760-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

contro

Regola giurisdizione

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Voto negativo dell'Agenzia delle entrate - Domanda risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

*La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, a causa del voto negativo dalla stessa manifestato nei confronti della proposta di trattamento falcidiato prevista in un concordato preventivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'espressione del voto non può neppure astrattamente ricondursi al novero degli atti amministrativi, sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte attrice non interferisce con l'esercizio dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge Falliment. art. 182 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 28895 del 2020 Rv. 660096-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8504 del 2021 Rv. 660876-02

Sez. **U**, **Sentenza n. 20881 del 26/07/2024** (Rv. **671763-01**)

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

L. (FRANCESCATO ELISABETTA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/07/2023

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Dovere di astensione ex art. 24, comma 5, del codice deontologico - Applicabilità alle ipotesi di cui all'art. 68, comma 4, del codice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di astensione previsto dall'art. 24, comma 5, del codice deontologico - qualora le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale - trova applicazione anche nelle ipotesi contenute nel comma 4 dell'art. 68 dello stesso codice (secondo cui l'assistenza del minore in controversie familiari impone all'avvocato di astenersi dal prestare la propria assistenza in successive controversie familiari), atteso che l'esigenza d'impedire - soprattutto nella delicata materia di famiglia - il conflitto di interessi, anche solo potenziale, resterebbe radicalmente vanificata se fosse permessa la sua agevole elusione in caso di strette e continuative collaborazioni professionali tra avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva ravvisato un'ipotesi di conflitto d'interessi - potenziale, ma comunque rilevante - nella condotta di un difensore che aveva accettato il mandato conferito per il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento di status di una minore, sebbene il curatore di quest'ultima, che in concreto aveva aderito alla domanda di riconoscimento, fosse un avvocato facente parte della medesima associazione professionale).*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8337 del 2022 Rv. 664220-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 20877 del 26/07/2024 (Rv. 671762-01)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

B. (BARCELLINI LUCA) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/10/2023

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Sospensione dell'esecutività della sentenza del CNF - Istanza contenuta nel ricorso alle Sezioni unite - Ammissibilità - Fondamento.

*L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 6967 del 2017 Rv. 643286-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024 (Rv. 671532-01)**

**Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

R. (GRANDE CORRADO) contro U. (DE ROSA SEVERINO ANIELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Diversa qualificazione giuridica del contratto - Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

*Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 6292 del 2023 Rv. 667281-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024 (Rv. 671531-01)**

**Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

R. (OLIVIERI GIUSEPPE) contro R. (BUONDONNO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2019

024047 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE Atto amministrativo non normativo - Interpretazione - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

*L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di merito concernente la liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime di alluvione, secondo quanto previsto da ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri o del commissario straordinario appositamente nominato, ritenendo che di detti atti amministrativi fosse stata fornita una interpretazione plausibile non adeguatamente contrastata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20181 del 2019 Rv. 654876-02

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 15533 del 04/06/2024** (Rv. **671349-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

M. (DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/05/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.f. - Esenzione dal contributo unificato - Esclusione - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato.

*Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ex art. 18 l.fall. non rientra tra quelli esentati, in forza dell'art. art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal pagamento del contributo unificato sicché, in ipotesi di rigetto di detta impugnazione, risulta dovuto il raddoppio del contributo medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26981 del 2023 Rv. 668786-01, N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024** (Rv. **671533-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

S. (ROMANO DAVIDE) contro C. (ERROI LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 15/01/2021

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.

*Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1813

Massime precedenti Vedi: N. 24699 del 2017 Rv. 647740-01, N. 15929 del 2018 Rv. 649529-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 15825 del 06/06/2024** (Rv. **671535-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (MENCARELLI ALESSANDRO) contro C. (GILIBERTI STEFANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISTOIA, 10/05/2018

## SEZIONE PRIMA

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento del correntista - Formazione dello stato passivo - Contratti bancari contenenti clausola di compensazione - Giudicato endofallimentare sulla collocazione temporale delle operazioni di anticipazione su crediti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento - Opponibilità - Conseguenze.

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

*In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1846, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3336 del 2016 Rv. 638710-01, N. 6524 del 2017 Rv. 644597-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (FERRARI BARBARA) contro I. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/11/2022

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

*Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 32069 del 2023 Rv. 669426-02, N. 9925 del 2024 Rv. 670687-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del 06/06/2024 (Rv. 671536-01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

H. (LOLLI ANDREA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 07/06/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento.

*In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

*Massime precedenti Conformi:* N. 12085 del 2020 Rv. 658058-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4696 del 2022 Rv. 663849-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16097 del 10/06/2024 (Rv. 671538-01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.**

I. (GARGANI BENEDETTO) contro B. (ELIA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/08/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l'investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell'intera operazione, sì da escludere l'effetto di "sorpresa" che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6, Cod. Civ. art. 1373

*Massime precedenti Vedi:* N. 22221 del 2023 Rv. 668388-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13905 del 2013 Rv. 626684-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16047 del 10/06/2024 (Rv. 671537-01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.**

P. (RANIERI MASSIMO) contro G. (CAVALLARO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2020

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI S.r.l. - Quota sociale data in pegno - Spettanza del diritto di voto in assemblea - Al creditore pignoratizio - Conservazione in capo al socio del diritto di impugnare la delibera assembleare.

*Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2471 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2053 del 1999 Rv. 523993-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.**

B. (LOMBARDI WALTER) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2015

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Comunanza di interessi - Condanna in solido - Domande di valore notevolmente diverso - Insussistenza della solidarietà - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite i due soccombenti, uno dei quali aveva avanzato una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, mentre l'altro una richiesta di soli 10.000 euro).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 6976 del 2016 Rv. 639448-01, N. 27476 del 2018 Rv. 651335-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 16052 del 10/06/2024** (Rv. **672160-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

G. (*GIOVANNINI GIACOMO*) contro G. (*RIZZO ANTONIO*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/01/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Applicabilità dell'art. 1722 c.c. - Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare - Fondamento.

*In tema di amministrazione di sostegno, la procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell'amministratore, abbia conferito a quest'ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l'interdetto e l'inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 3600 del 2024 Rv. 669962-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 16166 del 11/06/2024** (Rv. **671540-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 03/02/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti - Condizioni - A far data dall'ammissione del credito al passivo - Sussistenza - Equipollenza dell'istanza di ammissione al passivo - Esclusione - Fattispecie.

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sé, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita né dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, né - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-03

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16231 del 11/06/2024** (Rv. **671541-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

L. (ANCONA ANGELO MICHELE) contro C. (GORGOGNONE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/06/2018

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Cooperativa edilizia - Assegnazione di alloggio conseguente alla stipula del contratto di acquisto - Richiesta di adeguamento del prezzo - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno - di carattere associativo - che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente; pertanto, in caso di controversia sulla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cui l'acquisto da parte dei soci della proprietà dell'alloggio - per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito - passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in cui la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, occorre verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza chiarire a quale dei due rapporti sopra descritti si riferisse, aveva ritenuto legittima una delibera di spesa che richiedeva a ciascun socio, ben dopo l'assegnazione dell'alloggio, un contributo finanziario per il pagamento del mutuo contratto dalla cooperativa per la costruzione del complesso edilizio oggetto del rapporto sociale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2511

Massime precedenti Conformi: N. 7646 del 2007 Rv. 596020-01

Massime precedenti Vedi: N. 12949 del 2021 Rv. 661445-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024** (Rv. **671542-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

P. (RIGNANESE MATTEO) contro I. (MONTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/03/2020

085002 FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - IN GENERE Omessa escussione del fideiussore da parte del creditore - Comportamento contrario a buona fede - Insussistenza - Danno risarcibile a favore del debitore - Esclusione.

*La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18086 del 2013 Rv. 627330-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-02)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

P. (RIGNANESE MATTEO) contro I. (MONTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/03/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Interpretazione - Necessità della produzione ai fini del decidere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluyente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamente espunta dalla novella del 2012.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29506 del 2023 Rv. 669299-03

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 (Rv. 671543-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.**

S. (DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/06/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di apertura di credito - Regime anteriore alla l. n. 154 del 1992 - Conclusione per facta concludentia - Ammissibilità - Onere della prova - Contenuto.

*Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 34997 del 2023 Rv. 669644-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024 (Rv. 671545-01)**

*Presidente:* **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

M. (MARINO AURELIO) contro C. (CONTE FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2020

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Clausola interessi ultralegali - Necessaria indicazione in cifra - Esclusione - Determinabilità - Condizioni - Fattispecie.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

*In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 com. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28824 del 2023 Rv. 669019-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

B. (VETTORI GIUSEPPE) contro S. (FERRARI ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2020

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità.

*Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiara l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6550 del 2008 Rv. 602287-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

B. (VETTORI GIUSEPPE) contro S. (FERRARI ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2020

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell'ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni.

*Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19124 del 2004 Rv. 577300-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024 (Rv. 671547-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

U. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/04/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

*Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione,*

## SEZIONE PRIMA

*adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 16812 del 2018 Rv. 649421-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10790 del 2023 Rv. 667612-01, N. 5216 del 2022 Rv. 664057-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16511 del 13/06/2024 (Rv. 671546-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

O. (CAPUTO EUGENIO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 12/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittime di tratta - Audizione - Finalità - Modalità - Verifica da parte del giudice del merito.

*In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione concernente la qualità di vittima di tratta di esseri umani, l'audizione della richiedente è finalizzata a fare emergere integralmente i fatti, nonché a consentire alla vittima di aderire al programma di protezione anti-tratta, e deve pertanto svolgersi nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida elaborate dall'Agenzia ONU per i rifugiati, la cui osservanza deve essere specificamente verificata da parte del giudice del merito.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/07/1954 num. 722, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 24573 del 2020 Rv. 659572-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

F. (GARONE GIANFRANCESCO) contro P. (CASCIANO GIUSEPPA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Giudizio di cassazione promosso da società estinta per incorporazione - Legittimazione della società incorporante a costituirsi in giudizio in luogo della società estinta - Sussistenza - Necessità per i giudizi introdotti sino al 31 dicembre 2022 di notificazione del ricorso per intervento alle altre parti - Sussistenza - Omissione - Nullità - Sanatoria - Modalità - Incidenza della nullità non sanata sulla proseguibilità del giudizio di legittimità - Insussistenza - Ragioni.

133182 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM In genere.

*Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove*

## SEZIONE PRIMA

*le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 8708 del 2000 Rv. 538062-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13118 del 2024 Rv. 671136-01, N. 2496 del 2021 Rv. 660546-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024 (Rv. 671548-01)**

*Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*B. (LUCONI MASSIMO) contro N. (SRUBEK TOMASSY CARLO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2018*

*056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Domanda di condanna della banca - Saldo intermedio - Attualità al momento della decisione - Onere della prova da parte del correntista - Sussistenza.*

*In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1832 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 4214 del 2024 Rv. 670268-01, N. 31187 del 2018 Rv. 652066-01 Rv. 652066-02, N. 21646 del 2018 Rv. 650473-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16604 del 14/06/2024 (Rv. 671549-01)**

*Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.*

*B. (PELLE' LEONE) contro F. (LENOCI GIOVANNI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/11/2019*

*056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze.*

*056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.*

*In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29576 del 2020 Rv. 660184-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26957 del 2023 Rv. 668793-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16932 del 19/06/2024 (Rv. 671551-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**  
N. (CARRANO RAFFAELE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2022

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Decreto di omologazione - Impugnazione - Creditore non opponente ex art. 180 l.fall. - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3954 del 2016 Rv. 638805-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16860 del 19/06/2024 (Rv. 671658-01)**

*Presidente:* **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**  
A. (MAGNI PIERCARLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 09/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Ratio - Piena applicabilità delle norme ordinarie - Esclusione - Successiva precisazione dei motivi di impugnazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam.

## SEZIONE PRIMA

Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Costituzione art. 24, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27

*Massime precedenti Vedi:* N. 5097 del 2021 Rv. 660742-01, N. 565 del 2007 Rv. 593764-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17248 del 21/06/2024 (Rv. 671552-01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (CASUCCI ROBERTO) contro F. (CARUSO NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 23/01/2020

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito per prestazioni professionali - Assistenza stragiudiziale prima della dichiarazione di fallimento - Preveducibilità ex art. 111 l.fall. - Condizioni - Fondamento.

*In tema di fallimento, il credito del professionista, che abbia assistito in sede stragiudiziale il debitore poi fallito, gode della prededuzione cd. funzionale ex art. 111, comma 2, l.fall., purché le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e, quindi, siano valutabili, secondo un giudizio ex ante che prescindano dal risultato effettivamente conseguito, come funzionali o alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 111 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 22604 del 2021 Rv. 662379-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 17326 del 24/06/2024 (Rv. 671659-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

C. (CAGGIA ALESSANDRO) contro A. (RUSSO ROMEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/02/2018

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione delle aree - Copertura di tutti i costi di acquisizione - Obbligo di conguaglio - Legittimazione passiva degli assegnatari - Condizioni - Fondamento.

*In tema di edilizia popolare ed economica, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al Comune la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo ex art. 1273 c.c. ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13595 del 2020 Rv. 658254-02 Rv. 658254-02

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 25/06/2024 (Rv. 671554-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

**A. (CITTADINO ANTONELLA) contro F. (TINAGLI SIMONE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2022

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Procedimento promosso dal curatore nel regime riformato - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Esclusione - Sentenza di estensione del fallimento - Reclamo - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Esclusione - Fondamento.

*A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 21430 del 2016 Rv. 642064-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17415 del 25/06/2024 (Rv. 671553-01)**

**Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

**I. (TAVORMINA VALERIO) contro F. (MINERVINI VITTORIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2020

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Pagamento mediante bonifico - Erronea indicazione del codice Iban - Responsabilità della banca da contatto sociale qualificato - Natura - Prova liberatoria - Contenuto.

*In tema di operazioni bancarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la responsabilità della banca in caso di pagamento mediante bonifico, da eseguirsi in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, osserva la disciplina del diritto comune, sicché, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del codice Iban, grava sull'intermediario, responsabile secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione o, quanto meno, di essersi adoperato per consentire all'ordinante di individuare il soggetto concretamente beneficiario anche comunicando, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2950 del 2017 Rv. 643717-01, N. 3780 del 2024 Rv. 670096-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17648 del 26/06/2024 (Rv. 671472-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

L. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 25/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 019601/2023 66837401

*Massime precedenti Conformi:* N. 19601 del 2023 Rv. 668374-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17551 del 26/06/2024 (Rv. 672161-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

K. (FEROCI CONSUELO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE FERMO, 19/05/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA  
- STRANIERI Divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c TUI - Convivenza - Necessità.

*Il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora, non essendo sufficiente, nel caso di minore, che quest'ultimo sia stato affidato, in sede di separazione personale dei coniugi, in via condivisa ad entrambi i genitori e non collocato presso il genitore straniero.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C

*Massime precedenti Vedi:* N. 4041 del 2024 Rv. 670264-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17927 del 28/06/2024 (Rv. 671555-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (FORTUNATO VINCENZO) contro F. (RONDINONE NICOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/09/2022

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Enti locali - Divieto di indebitamento ex art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Nullità del

## SEZIONE PRIMA

contratto di finanziamento - Limiti - Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici  
- Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Il divieto previsto dall'art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002, che colpisce con la sanzione della nullità i contratti che comportino un indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, si applica solo agli enti territoriali indicati dall'art. 119, comma 6, Cost. e dall'art. 3, comma 16, della l. n. 289 del 2002, mentre non si estende alle società di capitali partecipate, in tutto o in parte, dagli enti predetti, costituiti per l'esercizio, anche in via esclusiva, di servizi pubblici, alle quali si applicano le norme del codice civile, con conseguente possibilità di porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, in mancanza di specifiche limitazioni stabilite dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 30 com. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 3 com. 16 CORTE COST., Costituzione art. 119 com. 6

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17962 del 01/07/2024 (Rv. 671660-01)**

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

F. (FABIANI MASSIMO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/11/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Credito professionale - Mancata ammissione al concordato - Riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. (Fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18019 del 01/07/2024 (Rv. 671661-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. (SEBASTIANO FABIO) contro F. (LAGHI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Provvedimento reso dal giudice delegato ex art. 169bis l. fall. - Contestabilità in un giudizio a cognizione piena - Sussistenza - Omologazione del concordato preventivo - Preclusione - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 1, Legge Falliment. art. 169 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16532 del 2022 Rv. 664966-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18116 del 02/07/2024 (Rv. 671662-01)**

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (CIOCIA DOMENICO) contro F. (TARSIA VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 01/07/2022

081244 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI Consulente tecnico di parte - Incaricato dal curatore - Figura del coadiutore - Esclusione - Incarico d'opera professionale - Sussistenza.

*L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, l.fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32 com. 2, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 2572 del 1996 Rv. 496538-01, N. 19399 del 2011 Rv. 619758-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18116 del 02/07/2024 (Rv. 671662-02)**

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (CIOCIA DOMENICO) contro F. (TARSIA VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 01/07/2022

081244 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI Consulente tecnico del curatore - Compenso - Tariffe professionali - Valore della pratica - Individuazione.

*Il consulente di parte nominato dal curatore fallimentare nell'ambito di un processo civile svolge attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato avendo riguardo, in ragione della qualità dell'opera prestata, alle relative tariffe professionali e, nei limiti dell'importo domandato, al valore della pratica ivi previsto, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 32, Cod. Civ. art. 2225, DPR 06/03/1997 num. 100 art. 31

*Massime precedenti Vedi:* N. 19399 del 2011 Rv. 619758-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18261 del 03/07/2024 (Rv. 671666-01)**

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**  
*P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*F. (SANTARELLI STEFANO) contro P.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/12/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fusione per incorporazione - Società incorporata insolvente - Applicabilità dell'art. 10 l. fall. - Sussistenza - Instaurazione del contraddittorio nei confronti della società incorporata - Necessità - Società incorporante - Facoltà di intervento.

*In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2504 bis, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14414 del 2024 Rv. 671464-01, N. 17050 del 2016 Rv. 640931-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18232 del 03/07/2024 (Rv. 671665-01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

*S. (LUCONI MASSIMO) contro B. (LASCIALFARI LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

*L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato sull'efficacia di una fideiussione, formatosi in altro processo, tra creditore e uno dei garanti, spiegasse effetti sull'azione revocatoria promossa dal creditore nei riguardi di una donazione di altro fideiussore, in ragione della diversità dell'oggetto di tale giudizio e della presenza, in esso, di una parte estranea al progresso procedimento).*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15817 del 2021 Rv. 661584-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 (Rv. 671664-01)**

*Presidente:* **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

O. (NASUTI GIANFRANCO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/11/2019

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratti bancari - Forma ad substantiam - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni.

*In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 28500 del 2023 Rv. 669186-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18222 del 03/07/2024 (Rv. 671663-01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

V. (CAMILLETTI CARLO) contro C. (DE GIORGI ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/10/2022

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa - Nozione - Occupazione appropriativa - Nozione - Proposizione di azione di risarcimento del danno - In conseguenza di occupazione usurpativa - Accoglimento della domanda - Riqualficata dal giudice come relativa ad occupazione appropriativa - Ammissibilità - Fondamento.

*L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualficazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 12846 del 2018 Rv. 648781-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5968 del 2019 Rv. 653098-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 18285 del 04/07/2024** (Rv. **671667-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

M. (SARROCCO PIETRO) contro I. (SOLINAS GIANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento nel corso del giudizio - Interruzione del processo - Automaticità - Decorrenza del termine per la riassunzione - Individuazione - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 18372 del 05/07/2024** (Rv. **671668-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **POSTIGLIONE ANDREA**. (Conf.)

S. (BIAMONTI LUIGI) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2021

031007 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE Brevetto - Farmaci - Esenzione Bolar - Natura - Applicabilità al produttore del principio attivo destinato alla cessione a terzi genericisti - Condizioni.

*In tema di limitazioni del diritto di brevetto, la c.d. "Bolar clause" o "esenzione Bolar", secondo cui sono consentite le attività di sperimentazione di un farmaco coperto da altrui brevetto finalizzate all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio del farmaco dopo la scadenza del brevetto altrui, persegue il fine di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC (autorizzazione immissione in commercio), pur in costanza del brevetto di riferimento; conseguentemente, tale esenzione può essere invocata anche dal terzo che produce il principio attivo del farmaco brevettato per finalità registrative non proprie, ma di terzi genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare nel mercato alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale, a condizione che - oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista - tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità Bolar.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 68 com. 1 lett. B

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024 (Rv. 671669-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

D. (MALIZIA ROBERTO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/09/2019

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999 - Patrimonio separato - Domande riconvenzionali del debitore ceduto - Nei confronti del cessionario - Esclusione - Fattispecie.

*I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2740, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 1, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2017 num. 2402

*Massime precedenti Vedi:* N. 13162 del 2019 Rv. 653737-01, N. 18896 del 2021 Rv. 661724-01, N. 13735 del 2022 Rv. 664640-01, N. 10039 del 2024 Rv. 671084-01, N. 10885 del 2015 Rv. 635698-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024 (Rv. 671670-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

G. (CHIMISSO PIETRO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2019

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

*Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c., dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214 com. 1, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18042 del 2014 Rv. 631908-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18587 del 08/07/2024 (Rv. 671672-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (MARCHIONNI FABRIZIO) contro F. (GALLETTI DANILO)

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 09/09/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione ex art. 1460 c.c. - Medesimezza dei presupposti richiesti per la risoluzione per inadempimento - Esclusione - Fondamento.

*L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento a opera della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui si contestava la mancata ammissione del credito di un professionista che aveva eseguito prestazioni relative a un concordato preventivo dichiarato inammissibile e seguito da fallimento.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

*Massime precedenti Conformi:* N. 12719 del 2021 Rv. 661312-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18522 del 08/07/2024 (Rv. 671671-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

F. (PERSIO PENNESI ALESSANDRA) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/06/2023

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Avviso del commissario ex art. 207 legge fall. - Portata - Comunicazione ai creditori e ai terzi delle risultanze della contabilità - Efficacia preclusiva sulla formazione dello stato passivo - Esclusione.

*In tema di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria, l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 l.fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; pertanto, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie una ricognizione del credito.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 207 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24316 del 2011 Rv. 620651-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 09/07/2024 (Rv. 671673-02)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**  
*Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

K. (VACCARELLA ROMANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2023

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Registrazione di un segno come marchio - Collegamento territoriale inesistente - Induzione in errore del pubblico - Invalidità - Fondamento - Fattispecie.

*È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrifico nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 10350 del 2024 Rv. 671088-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 09/07/2024 (Rv. 671673-01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**  
*Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

K. (VACCARELLA ROMANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Notifica - Esclusione - Deposito - Sufficienza.

*A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 18760 del 09/07/2024** (Rv. **671675-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

C. (MAFFEI ROSINA) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 21/07/2023

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Insinuazione al passivo di crediti prededucibili - Applicabilità del capo V della l.f. a tutte le insinuazioni - Ritardo del deposito della domanda - Presunzione di colpevolezza - Sussistenza - Ragioni.

*Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l.fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11000 del 2022 Rv. 664735-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 18710 del 09/07/2024** (Rv. **671674-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (GIUSTI LUCA) contro R. (FORLONI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2015

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Contributi pubblici destinati alla conversione boschiva di aree agricole - Riduzione del rimboschimento di oltre il 20% della superficie ammessa al beneficio - Restituzione integrale del contributo ex art. 14, commi 1 e 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 494 del 1998 - Compatibilità con i principi unionali - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di contributi pubblici, l'art. 14, commi 1 e 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 494 del 1998, laddove prevede la decadenza totale dall'aiuto e la sua restituzione integrale nel caso in cui la superficie destinata al rimboschimento finanziato sia inferiore anche solo al 20% di quella ammessa alla contribuzione, sanziona legittimamente un'irregolarità rilevante ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. CE n. 2988 del 1995, idonea a determinare l'obbligo di rimborso degli importi indebitamente percepiti, ed è conforme al principio di proporzionalità, essendo destinato a tutelare gli interessi dell'Unione, segnatamente in tema di tutela dell'effettività degli aiuti destinati all'imboschimento. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando il provvedimento impugnato, dopo rinvio pregiudiziale e sentenza della CGUE 16 novembre 2023, nella causa C-196/22).*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 18/12/1998 num. 494 art. 14 com. 1, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 18/12/1998 num. 494 art. 14 com. 3, Regolam. Comunitario 12/12/1995 num. 2988

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 09/07/2024 (Rv. 671676-02)**

*Presidente:* **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**  
*P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Controversie ex art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, instaurate dopo il 17.8.2017 - Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01, N. 5097 del 2021 Rv. 660742-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 09/07/2024 (Rv. 671676-01)**

*Presidente:* **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**  
*P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

*La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lsg. n. 286 del 1998.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15868 del 2011 Rv. 618907-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18843 del 10/07/2024 (Rv. 671678-01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

T. (COLOMBO PAOLA SILVIA) contro M. (SIMEONE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2023

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Pattuizioni "a latere" strettamente connesse all'accordo di divorzio - Necessità di considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche - Sussistenza - Fattispecie.

*Le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, siano strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, pur non potendo essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto della corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, secondo cui, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, non poteva essere presa in considerazione la scrittura privata con la quale le parti avevano stabilito che, ad integrazione del contributo al mantenimento di € 3.500,00 mensili, stabilito nel ricorso congiunto di divorzio, uno degli ex coniugi si obbligava a versare all'altro la somma aggiuntiva di € 2.500,00 mensili).*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35434 del 2023 Rv. 670464-01, N. 15169 del 2022 Rv. 664830-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18826 del 10/07/2024 (Rv. 671677-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

R. (CIOTTA VALERIA) contro F. (BONFATTI SIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2023

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l. fall. - Declaratoria di inammissibilità - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.

*In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva,*

## SEZIONE PRIMA

*essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 163 com. 4, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

*Massime precedenti Vedi:* N. 29912 del 2019 Rv. 655637-01, N. 33878 del 2022 Rv. 666239-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18891 del 10/07/2024 (Rv. 671679-01)**

*Presidente:* **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

Z. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2021

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società a responsabilità limitata - Clausola statutaria - Obbligo del socio all'alienazione della sua quota senza intervento dell'assemblea - Validità - Applicabilità dell'art. 2473-bis c.c. - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di società a responsabilità limitata, è valida ed efficace la clausola statutaria che individui una specifica situazione al ricorrere della quale il socio è obbligato all'alienazione della quota di partecipazione al capitale della società senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, non potendo tale decisione essere parificata all'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2473-bis c.c. che, invece, richiede, sia pure non espressamente, la decisione dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato valida ed efficace una clausola contenuta nello statuto di una s.r.l. che prevedeva l'obbligo dei soci di minoranza, alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività lavorativa per le società controllate o collegate, di offrire in acquisto agli altri soci le proprie quote di partecipazione al capitale della società.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2473 bis, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2479 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 12498 del 2023 Rv. 667754-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19028 del 11/07/2024 (Rv. 671680-01)**

*Presidente:* **MELONI MARINA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

C. (CUTONILLI VALERIO) contro P. (FANTINI UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2023

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Fonte informativa investigativa o giudiziaria - Verità putativa della notizia - Configurabilità - Condizioni - Verifica dell'evoluzione della notizia al momento della sua divulgazione - Necessità.

*In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui*

## SEZIONE PRIMA

*questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21969 del 2020 Rv. 659408-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19028 del 11/07/2024 (Rv. 671680-02)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

*C. (CUTONILLI VALERIO) contro P. (FANTINI UMBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2023

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Fonte confidenziale - Impossibilità di controllo del fatto riferito oggetto di indagine giudiziaria - Esonero dall'obbligo di controllo - Esclusione - Esimente putativa - Insussistenza.

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria (c.d. "fonte confidenziale"), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12056 del 2014 Rv. 630949-01, N. 21969 del 2020 Rv. 659408-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 (Rv. 671683-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

*A. (BURANELLO ELISABETTA) contro A.*

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Sentenza notificata - Omessa produzione della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 17014 del 2024 Rv. 671373-01, N. 3466 del 2020 Rv. 656775-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19395 del 15/07/2024 (Rv. 671682-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.**

F. (ACCEBBI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

*L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Civ. art. 1242

*Massime precedenti Vedi:* N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01, N. 4585 del 2020 Rv. 657317-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19388 del 15/07/2024 (Rv. 671681-02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

M. (CECHELLA CLAUDIO) contro P. (PETRELLA LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2022

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Crisi familiare - Mantenimento dei figli minori - Contributo determinato con negoziazione assistita - Modifica - Presupposti - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il progresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 quinquies, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6 com. 3, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18608 del 2021 Rv. 661616-01, N. 6639 del 2023 Rv. 667133-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024 (Rv. 671684-02)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**  
T. (PAVANETTO MATTEO) contro L. (FIORENTINO GUIDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 20/02/2020

149136 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO Pegno di bene mobile produttivo - Consegna ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilità - Modalità di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze.

*In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrivibile in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2786 com. 2, Cod. Civ. art. 2787 com. 2, Cod. Civ. art. 1140 com. 2, Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 1 com. 4, Legge 30/06/2016 num. 119

*Massime precedenti Vedi:* N. 6549 del 2023 Rv. 667132-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19536 del 16/07/2024 (Rv. 671685-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

A. (TORTORA EMMA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/04/2020

097207 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Crediti dei farmacisti per medicinali forniti ad assistiti del S.S.N. - Rimborsi della A.S.L. - Imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c. - Esclusione - Fondamento - Unitario rapporto di durata - Conseguenze.

*Ai crediti dei farmacisti per il rimborso dei medicinali forniti ad assistiti del S.S.N. non si applica la disciplina in tema di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c., poiché le prestazioni rese continuativamente dalle farmacie in favore del S.S.N. non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unitario rapporto di durata, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla A.S.L., i cui pagamenti, pertanto, integrando adempimenti parziali, non possono essere imputati, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale senza il consenso del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1194 com. 2, DPR 08/07/1998 num. 371

*Massime precedenti Vedi:* N. 3968 del 2019 Rv. 652740-01, N. 27076 del 2022 Rv. 665902-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024 (Rv. 671684-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

**T. (PAVANETTO MATTEO) contro L. (FIORENTINO GUIDO)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 20/02/2020

149136 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO Pegno di bene mobile produttivo - Ammissibilità - Consegna ex art. 2786 c.c. - Modalità - Trasferimento fisico della cosa al creditore - Necessità - Insussistenza - Nomina di un custode - Possibilità - Ragioni.

*In tema di diritti reali di garanzia, il pegno può essere costituito su un bene mobile, anche di grandi dimensioni, necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa del costituente, poiché la consegna prescritta dall'art. 2786 c.c., funzionale al suo spossessamento, non implica necessariamente il trasferimento fisico della cosa pignorata, essendo sufficiente che essa sia attribuita alla disponibilità materiale di un soggetto diverso dal debitore, che può essere anche un terzo, nominato custode dalle parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2786 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 6549 del 2023 Rv. 667132-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19795 del 17/07/2024 (Rv. 671687-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

**R. (ALBERTELLI FRANCESCO) contro A. (SANTARONI MARIO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2019

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Valutazione della tardività - Criteri.

*In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 17707 del 2021 Rv. 661757-01, N. 33733 del 2023 Rv. 669526-01, N. 39123 del 2021 Rv. 663422-01, N. 3056 del 2011 Rv. 616679-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 19659 del 17/07/2024** (Rv. **671686-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.  
Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

P. (LI CALSI FABIO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/09/2019

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO  
Sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito - Notificazione dell'atto di gravame - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

*La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 20 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12478 del 2013 Rv. 626509-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26856 del 2017 Rv. 645916-01, N. 487 del 2019 Rv. 652241-01, N. 3702 del 2017 Rv. 642537-02

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 19823 del 18/07/2024** (Rv. **671688-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (STIVALETTA SANDRO) contro C. (DE FLAVIIS MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/11/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore generale di aziende sanitarie - Libero professionista non dipendente pubblico - Divieto di cumulo degli incarichi - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

*Al privato libero professionista, che ricopre l'incarico di direttore generale di aziende sanitarie, si applica, come a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni, la normativa in materia di divieto di cumulo degli incarichi, poiché l'art. 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 estende l'incompatibilità ai rapporti di lavoro autonomo, quale è quello che si instaura con la stipulazione di contratto d'opera con l'ente pubblico, in conformità alle finalità, perseguite dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25369 del 2020 Rv. 659458-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 19892 del 18/07/2024** (Rv. **671962-01**)

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

S. (CANCRINI ARTURO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, 02/12/2020

141037 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - IN GENERE Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato ed amministratore o funzionario - Presupposti - Esecuzione di fatto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Nozione di "consentire" - Fattispecie.

*In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che si era arrestata alla presa d'atto del dato formale rappresentato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale da parte di un funzionario diverso da quello sub iudice, senza valutare il ruolo dallo stesso svolto nella fase precedente alla conclusione del contratto e nella sua esecuzione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2041

*Massime precedenti Conformi:* N. 21340 del 2014 Rv. 632675-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 19905 del 19/07/2024** (Rv. **671689-01**)

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

K. (FIORE ANTONIO) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CATANIA, 26/06/2023

100138 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Ricorso per cassazione - Procura speciale conferita all'estero da cittadino straniero - Requisiti di validità - Rilascio successivo alla decisione impugnata - Necessità - Fondamento.

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO In genere.

*In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 22559 del 2015 Rv. 637656-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024** (Rv. **671690-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**  
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

M. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2023

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE  
Separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza -  
Conseguenze.

*In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  
Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1, Cod. Civ. art. 473 bis

Massime precedenti Conformi: N. 16909 del 2015 Rv. 636506-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024** (Rv. **671690-02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**  
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

M. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2023

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE  
Separazione consensuale - Contenuto essenziale ed eventuale - Interpretazione - Criteri -  
Fattispecie.

*In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., se l'attribuzione della casa familiare rispondesse alla finalità, propria delle condizioni essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 bis, Cod.  
Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 337 sexies  
com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16909 del 2015 Rv. 636506-01, N. 18066 del 2014 Rv. 632256-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20059 del 22/07/2024 (Rv. 671691-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.**

S. (BARATTA GIOVANNI MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2023

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Attestatore - Requisiti soggettivi - Indipendenza rispetto al debitore - Ipotesi sintomatica di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

*In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2399 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6922 del 2019 Rv. 653106-01, N. 607 del 2017 Rv. 643455-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 (Rv. 672162-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

N. (CATALDI MARIO) contro C. (BRIGANDI' SEBASTIANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/02/2018

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di somma superiore al dovuto - Conseguenze - Invalidità parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Determinazione della somma dovuta - Potere del giudice dell'opposizione - Fattispecie.

*In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 480, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1224, Cod. Civ. art. 1282

*Massime precedenti Conformi:* N. 2160 del 2013 Rv. 624875-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24704 del 2020 Rv. 659767-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 20075 del 22/07/2024 (Rv. 672082-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 11/11/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Provvedimento emesso ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità di considerare i legami familiari del cittadino straniero, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine - Sussistenza - Fattispecie.

*Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cui consegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di espulsione impugnato, poiché il giudice dell'opposizione non aveva considerato la condizione di inespellibilità del cittadino straniero, che, in data antecedente, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale).*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

*Massime precedenti Conformi:* N. 22508 del 2023 Rv. 668463-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20087 del 22/07/2024 (Rv. 672083-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.**

Z. (LORENZETTI STEFANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 22/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Modalità di idoneo assolvimento - Mancata consegna dell'opuscolo ex art. 4 del Reg. UE n. 604 del 2013 - Rilevanza - Limiti.

*Nel giudizio davanti alla sezione specializzata del Tribunale, su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, l'accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l'apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull'esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell'ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non*

## SEZIONE PRIMA

*sia stato preceduto dalla consegna dell'opuscolo ex art. 4, la violazione dell'obbligo di consegna dell'opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/04/2013 num. 604 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20480 del 24/07/2024 (Rv. 672084-01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

*N. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 26/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Violazione - Conseguenze - Funzione sussidiaria del giudice - Limiti - Fattispecie.

*Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, la funzione sussidiaria del giudice, nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604 del 2013, può essere espletata solo se risulti compatibile con le strette scadenze temporali che caratterizzano il procedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 20087 del 2024 Rv. 672083-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 20862 del 25/07/2024 (Rv. 671963-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**  
*P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

*S. (FARINA MARCO) contro D.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/02/2019

081343 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - CHIUSURA - BILANCIO FINALE - OPPOSIZIONI Riparti parziali - Immediata impugnabilità - Sussistenza - Modalità.

*In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 213 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261

*Massime precedenti Vedi:* N. 5769 del 2001 Rv. 546079-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024 (Rv. 672085-01)**

*Presidente:* **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

P. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
In genere.

*Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso che la società opponente avesse dimostrato la lamentata lesione della propria immagine e reputazione commerciale, sul rilievo che la stessa non avesse prodotto in giudizio i propri bilanci, non considerando che questi ultimi sono destinati ad esporre solo dati di carattere economico-patrimoniale, ma non sono di per sé significativi del pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla società istante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Conformi:* N. 28429 del 2023 Rv. 668947-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20886 del 26/07/2024 (Rv. 671964-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. (DURANTI DANTE) contro C. (ABRIGNANI IGNAZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Pagamento di un debito altrui - Presunzione di gratuità ex art. 64 l. fall. - Fondamento - Azione di inefficacia - Onere

## SEZIONE PRIMA

probatorio gravante sul creditore beneficiario - Contenuto - Compensazione legale con un controcredito dell'accipiens - Carattere oneroso del pagamento - Fattispecie.

*In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23140 del 2020 Rv. 659119-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 21105 del 29/07/2024 (Rv. 672086-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

G. (D'AMICO GIUSEPPE) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2020

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Operazioni di pagamento effettuate a mezzo di strumenti elettronici - Bonifico bancario - Esecuzione in conformità al codice identificativo unico (IBAN) - Responsabilità dell'intermediario bancario - Esclusione - Irrilevanza delle ulteriori indicazioni fornite dall'ordinante.

*In tema di pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, l'art. 25 del d.lgs. n. 11 del 2010 - di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - attribuisce all'IBAN la funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui occorre accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione, con la conseguenza che se un pagamento risulta eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal solvens, non sussiste responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 13/11/2007 num. 64, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2015 num. 2366

*Massime precedenti Vedi:* N. 17415 del 2024 Rv. 671553-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21344 del 30/07/2024** (Rv. **671966-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA.** (Conf.)

A. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) contro B. (AURICCHIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/03/2019

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratti bancari - Disciplina introdotta dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013 - Divieto dell'anatocismo - Necessità dall'adozione di apposita delibera da parte del CICR - Esclusione.

*In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 21293 del 30/07/2024** (Rv. **671965-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.**

B. (IANNETTI GIANLUIGI) contro F. (BARBIERI CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 29/01/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 002061/2021 66030702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307-02

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 21431 del 31/07/2024** (Rv. **672088-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

E. (COLAPINTO FILIPPO) contro C. (DAMMACCO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 13/04/2022

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Proposta di concordato preventivo - Crediti oggetto di contestazione giudiziale - Inserimento in apposita classe - Necessità - Ragioni.

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere*

## SEZIONE PRIMA

*direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 170, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5689 del 2017 Rv. 644659-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024 (Rv. 672087-01)**

*Presidente:* **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

A. (FALCONE BARTOLOMEO) contro B. (ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 035102/2022 66645401

*Massime precedenti Conformi:* N. 35102 del 2022 Rv. 666454-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 15468 del 03/06/2024 (Rv. 671694-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

D. (GIARDINA PAOLA) contro D. (VALETTINI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/12/2019

168017 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Chiamato all'eredità investito della nuda proprietà di un immobile - Occupazione dell'immobile - Possesso - Configurabilità ex art. 1140 c.c. - Conseguenze - Acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c.

*Il chiamato all'eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l'occupazione di quest'ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell'usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all'art. 485 c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 1140

*Massime precedenti Vedi:* N. 6167 del 2019 Rv. 652798-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 15473 del 03/06/2024 (Rv. 671695-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

F. (MAZZAMUTO SALVATORE) contro F. (ANGELETTI RIZIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2019

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Limiti.

*In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01, N. 25403 del 2019 Rv. 655271-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 04/06/2024 (Rv. 671697-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

L. (LORUSSO PIERO) contro S. (LAURO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FROSINONE, 21/03/2023

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Attore - Impugnazione per incompetenza del giudice adito - Ammissibilità - Esclusione - Anche in caso di pronuncia sfavorevole nel merito - Fondamento.

*L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 25235 del 2017 Rv. 645821-01, N. 5873 del 2018 Rv. 648349-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 15517 del 04/06/2024 (Rv. 671696-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

D. (PUGLIESI FILIPPO) contro A. (LOGUERCIO UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/02/2020

071047 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IN GENERE Cessione gratuita della quota di cooperativa edilizia - Donazione indiretta dell'immobile assegnato - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di collazione.

*La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2518

*Massime precedenti Conformi:* N. 56 del 2014 Rv. 629344-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 15653 del 05/06/2024 (Rv. 671698-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.**

G. (TROILO GREGORIO) contro G. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/06/2020

## SEZIONE SECONDA

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Tolleranza - Relativa eccezione - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Deducibilità per la prima volta in appello - Condizioni.

*In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 31638 del 2018 Rv. 651602-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 15906 del 06/06/2024 (Rv. 671699-01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

I. (CATTIVERA GIOVANNI) contro B. (CANESTRELLI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2018

046189 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE Veduta in appiombato o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - Diritto del proprietario - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

136112 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" In genere.

136113 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - LATERALE OD OBLIQUA In genere.

*Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombato fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

*Massime precedenti Conformi:* N. 5732 del 2019 Rv. 652708-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024 (Rv. 671369-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

C. (MARTINO RINALDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2021

## SEZIONE SECONDA

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio.

*In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15474 del 2011 Rv. 618559-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16039 del 10/06/2024 (Rv. 671700-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**T. (TORTORICI FILIPPO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/02/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione nel giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello - Presupposti - Proposizione del rimedio acceleratorio di cui all' art. 281 sexies c.p.c., applicabile ex art. 352, comma 6, c.p.c. razione temporis vigente - Modalità - Nozione di cui a Corte Cost. n. 121 del 2021.

*In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. razione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11057 del 2024 Rv. 670890-01, N. 21874 del 2023 Rv. 668556-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16075 del 10/06/2024 (Rv. 671701-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

**C. (BERGAMO MARIO GIORGIO) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/04/2019

## SEZIONE SECONDA

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Appalto - Obbligazione collaterale di versamento dei trattamenti previdenziali e retributivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura - Responsabilità di garanzia del coobbligato - Inadempimento del debitore principale - Conseguenze.

*In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1676, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33403 del 2019 Rv. 656306-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024 (Rv. 671702-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

C. (ARNODO ALESSANDRO) contro F. (TORTORA ADRIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2017

011057 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Indennizzo all'appaltatore per mancato guadagno - Determinazione - Quantificazione sulla base di una percentuale forfettaria presuntiva tratta dalla disciplina dei pubblici appalti - Applicabilità - Condizioni.

*Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1671, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies

*Massime precedenti Vedi:* N. 27690 del 2023 Rv. 669144-02, N. 8853 del 2017 Rv. 643543-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 (Rv. 671370-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

P. (GAGLIARDI CIRO) contro P. (GAVA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/03/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza di non doversi procedere per prescrizione o amnistia - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 1768 del 2011 Rv. 616366-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 16508 del 13/06/2024 (Rv. 671371-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M. PEPE STEFANO. (Parz. Diff.)*

*R. (DI PORTO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2021

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Illecito disciplinare notai - Attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913 - Natura - Attenuanti ad effetto speciale - Concorso - Conseguenze.

*In materia di sanzioni disciplinari notarili, sia le attenuanti generiche che il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 della l. n. 89 del 1913 costituiscono diminuenti ad effetto speciale comportanti la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria; pertanto, in caso di concorso, la sanzione pecuniaria così applicata non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144

*Massime precedenti Vedi:* N. 16859 del 2023 Rv. 668541-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16654 del 14/06/2024 (Rv. 671372-01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

*B. (MENGUCCI MAURO) contro C. (MANISI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA

046080 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Condominio - Azione di annullamento della deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c. - Presupposti - Legittimazione

## SEZIONE SECONDA

ad agire - Anche al momento della decisione della controversia - Necessità - Conseguenze - Assenza dell'interesse ad agire - Limiti.

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In genere.

046086 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE In genere.

*In tema di condominio, l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26842 del 2008 Rv. 605554-01, N. 14037 del 1999 Rv. 532175-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 16760 del 17/06/2024 (Rv. 671703-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

*S. (VERMIGLIO CARLO) contro C. (DI PIETRO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/09/2017

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Condominio - Riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino, che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale - Riparto spese - Competenza assemblea - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di condominio, ove si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e, pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, competente a deliberare sugli interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135

*Massime precedenti Vedi:* N. 24266 del 2018 Rv. 650887-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9839 del 2021 Rv. 661084-03

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024** (Rv. **671373-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

C. (LUCCHETTI ALBERTO) contro Q. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/11/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione, da parte del ricorrente, della copia della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

*In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 16973 del 20/06/2024** (Rv. **671704-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

P. (ACCATTATIS ANTONIO) contro A. (BOSIO GIORGIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2018

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Identità delle parti cui l'affare è stato proposto e quelle tra le quali è stato concluso - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

*Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in parte qua, in forza dell'accertato collegamento di affinità tra la persona fisica nonché amministratore della società venditrice conferente l'incarico di mediazione e la stessa società venditrice, aveva riconosciuto il diritto alla provvigione ritenendolo dovuto dal solo amministratore della società).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 6552 del 2018 Rv. 647854-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 16973 del 20/06/2024** (Rv. **671704-02**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

P. (ACCATTATIS ANTONIO) contro A. (BOSIO GIORGIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2018

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Identità di forma giuridica mediante la quale è concluso l'affare - Necessità - Esclusione - Condizioni.

*il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l'affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 11655 del 2018 Rv. 648495-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 16979 del 20/06/2024** (Rv. **671705-01**)

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.**

I. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (ASTORRI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2018

058049 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo - Domanda originaria di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare - Domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17168 del 2012 Rv. 624347-01, N. 19873 del 2023 Rv. 668142-02, N. 1137 del 2003 Rv. 559995-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 17118 del 20/06/2024** (Rv. **671374-01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

D. (IAPICCA MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO  
Consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado - Questione attinente alla nullità dell'elaborato peritale - Omessa deduzione in appello - Effetti.

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE In genere.

*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irrualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non irrualmente impugnato, resta sanato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786-03

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024** (Rv. **671706-01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. (MAMMI LARA) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/07/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni.

*L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 27415 del 2018 Rv. 651028-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024** (Rv. **671707-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

M. (GIURATO UGO) contro N. (CAPARELLO ANGELO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2022

058058 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO Interpretazione idonea a conferire comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario di cui all'art. 1367 c.c. - Utilizzabilità - Limiti.

*Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 33451 del 2021 Rv. 662753-01, N. 5595 del 2014 Rv. 630563-01, N. 5281 del 2024 Rv. 670156-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17157 del 21/06/2024** (Rv. **671375-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

D. (DE PERNA GAETANO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 28/01/2019

031029 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) Contratto di licenza d'uso di banca dati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova della stipulazione - Presunzioni - Ammissibilità.

138235 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITA' In genere.

*Il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 315 del 2024 Rv. 669963-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 17198 del 21/06/2024** (Rv. **671764-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

I. (INDRACCOLO GIOVANNA) contro I. (MARCUCCHIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/04/2018

## SEZIONE SECONDA

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Collazione imposta da testatore ai legittimari - Restituzione dell'eccedenza alla massa ereditaria - Azione di riduzione - Necessità - Esclusione.

168192 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI In genere.

*Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 737

*Massime precedenti Vedi:* N. 28196 del 2020 Rv. 659836-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17178 del 21/06/2024 (Rv. 671709-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

B. (VACCARELLI SABATINO) contro P. (BERGONZINI ARRIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2018

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Eccezione di ultrapetizione - Elementi di valutazione - Mancata disponibilità fascicolo di parte - Irrilevanza.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

*Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

*Massime precedenti Vedi:* N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01, N. 4835 del 2023 Rv. 666889-05

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17148 del 21/06/2024 (Rv. 671708-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

C. (DI PALMA LUIGI) contro S. (CIUOFFO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/07/2018

## SEZIONE SECONDA

187031 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE  
Compravendita di costruzione abusiva perché difforme da titolo edilizio - Disciplina dell'art. 1489  
c.c. - Applicabilità - Condizioni.

*In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta, quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene, e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Vedi: N. 4786 del 2007 Rv. 595371-01, N. 25357 del 2014 Rv. 633267-01, N. 27559 del 2023 Rv. 669155-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 17331 del 24/06/2024 (Rv. 671710-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

C. (MANFREDI PIETRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2022

031003 BENI - FRUTTI - IN GENERE Spese di produzione e raccolto - Rimborsabilità - Limiti.

*L'art. 821, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere, a colui che fa propri i frutti, il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte quelle affrontate, ancorché superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 821 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16700 del 2015 Rv. 636399-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17585 del 26/06/2024 (Rv. 671711-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

A. (TUORTO GERARDO) contro S. (MASCOLO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/10/2018

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Determinazione dell'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Accordo amichevole - Limiti.

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' In genere.

*Il cd. accordo amichevole per determinare l'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, salva diversa e univoca volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 18581 del 2020 Rv. 658809-01, N. 7112 del 2020 Rv. 657480-02

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024** (Rv. **671713-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (RINALDI ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Integrazione del contraddittorio - Prove assunte anteriormente - Nullità - Deducibilità da parte del solo pretermesso - Modalità.

*La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16034 del 2002 Rv. 558494-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17746 del 27/06/2024** (Rv. **671893-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**. Relatore: **GRASSO GIANLUCA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (STRONATI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2019

077007 ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - CAUSE - MANCATO MIGLIORAMENTO DEL FONDO Artt. 971, 972 e 973 c.c. - Domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento - Prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta su quello del concedente.

*In tema di enfiteusi, il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973 c.c., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 972, Cod. Civ. art. 973

Massime precedenti Vedi: N. 16724 del 2023 Rv. 668349-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17746 del 27/06/2024** (Rv. **671893-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**. Relatore: **GRASSO GIANLUCA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (STRONATI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2019

077007 ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - CAUSE - MANCATO MIGLIORAMENTO DEL FONDO Domanda di devoluzione del fondo - Riconducibilità allo schema

## SEZIONE SECONDA

della risoluzione per inadempimento - Mancato miglioramento del fondo - Accertamento della colpa - Necessità.

*La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico rientra nello schema della risoluzione per inadempimento, cosicché la devoluzione non si avvera per il mero inadempimento dell'enfiteuta, occorrendo, invece, che il giudice ne accerti la colpevolezza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 972

*Massime precedenti Conformi:* N. 599 del 1973 Rv. 362684-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024 (Rv. 671712-02)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

I. (VOLPE MARIO) contro M. (VITIELLO LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/05/2022

136305 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO Distanze legali - Violazione - Esistenza del danno - Prova presuntiva - Elementi.

*In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18108 del 2023 Rv. 668333-01, N. 25082 del 2020 Rv. 659708-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024 (Rv. 671712-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

I. (VOLPE MARIO) contro M. (VITIELLO LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/05/2022

136194 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art. 890 c.c. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Mancanza di disposizioni regolamentari indicanti le distanze da rispettare - Presunzione relativa di nocività - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.

*In tema fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, l'art. 890 c.c. disciplina il regime delle distanze in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 22389 del 2009 Rv. 610534-01, N. 9267 del 2018 Rv. 648082-01, N. 10607 del 2016 Rv. 639891-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17813 del 27/06/2024 (Rv. 671714-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

C. (D'AVINO PAOLO) contro C. (ARENA GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2019

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sequestro e confisca di prevenzione - Soggetto terzo - Accertamento dell'usucapione anteriore al procedimento - Azione davanti al giudice civile - Proponibilità - Condizioni - Richiesta preventiva al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione - Necessità.

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE In genere.

*In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 novies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28242 del 2020 Rv. 659887-01, N. 24061 del 2022 Rv. 665387-01 Rv. 665387-01, N. 12586 del 2017 Rv. 644278-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17956 del 28/06/2024 (Rv. 671717-02)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

F. (FORMICA FRANCESCO MARIA) contro C. (FOTI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/08/2019

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Diritto di uso su area da destinare a parcheggio della propria auto - Compatibilità con la servitù di passaggio in favore del fondo di un terzo - Onere probatorio - Riparto.

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE In genere.

*In tema di compatibilità del diritto di uso su area destinata a parcheggio con la servitù di passaggio a favore del fondo di un terzo, è colui verso il quale è proposta la domanda di adempimento a dover provare tale compatibilità senza che, per converso, gravi a carico della parte che contesta l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'incompatibilità tra parcheggio e servitù di passaggio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1067

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3587 del 2021 Rv. 660419-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024 (Rv. 671716-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

C. (FAVA ANTONIO) contro L. (NUNE' GIANCARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/03/2019

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Applicabilità anche a carico dell'alienante - Condizioni e limiti - Esonero - Presupposti - Onere della prova.

*È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1669

*Massime precedenti Vedi:* N. 777 del 2020 Rv. 656833-01, N. 2238 del 2012 Rv. 621698-01, N. 9370 del 2013 Rv. 625779-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17879 del 28/06/2024 (Rv. 671715-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

C. (CLEMENTE NATALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 29/03/2022

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE Decreto di liquidazione dei compensi a professionisti incaricati dal fallimento - Impugnabilità - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Processo tributario - Fallimento ammesso al gratuito patrocinio - Impugnazione della liquidazione del compenso del difensore - Modalità - Eccezione - Esclusione.

*L'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ex art. 26 l.fall.; tale principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 che devolve al giudice delegato, e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato, tutte le funzioni di vigilanza.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 138, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 139, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8742 del 2016 Rv. 639505-01, N. 7842 del 2015 Rv. 635174-01, N. 21826 del 2017 Rv. 645413-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Ordinanza n. 17956 del 28/06/2024 (Rv. 671717-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

F. (FORMICA FRANCESCO MARIA) contro C. (FOTI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/08/2019

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE Diritto di uso su area da destinare a parcheggio della propria auto - Compatibilità con la servitù di passaggio in favore del fondo di un terzo - Accertamento - Profili.

*Per accertare la compatibilità del diritto d'uso su un'area da destinare a parcheggio della propria auto, con la servitù di passaggio riconosciuta, in via convenzionale, sulla stessa superficie, in favore del fondo di un terzo, è necessaria una verifica su due piani complementari: uno pregiudiziale, in chiave comparativa, circa l'incidenza del posto auto sulla larghezza eventualmente prescritta dal titolo, quale contenuto essenziale non alterabile; l'altro, subordinato ed eventuale, in chiave valutativa, circa l'incidenza della riduzione di una larghezza, non predeterminata dal titolo, sul pieno e agevole perseguimento dell'utilità del fondo dominante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

*Massime precedenti Vedi:* N. 10990 del 1998 Rv. 520312-01, N. 15046 del 2018 Rv. 649070-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 18045 del 01/07/2024 (Rv. 671767-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

P. (PENZAVALLI GIANCARLO) contro C. (GIACCHI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2017

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Riscaldamento centralizzato - Adozione del sistema di contabilizzazione del calore - Ripartizione delle spese - Criterio - Consumo effettivamente registrato - Conseguenze - Ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà - Illegittimità - Fondamento.

*In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione (ancorché parziale) in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all'uso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5, Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 28282 del 2019 Rv. 655689-01, N. 22573 del 2016 Rv. 641639-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024** (Rv. **671765-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

P. (TROILO GREGORIO) contro L. (MARTINI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Annullamento del contratto - Dolus causam dans e dolus incidens - Distinzione - Conseguenze.

*In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggio incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1440

Massime precedenti Vedi: N. 12892 del 2015 Rv. 635929-01, N. 2479 del 2007 Rv. 594847-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 18003 del 01/07/2024** (Rv. **671766-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (ARLEO NICOLA LUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/10/2018

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione di rivendicazione ex art. 103 l.fall. - Legittimazione del singolo condomino a tutela del diritto di comproprietà - Sussistenza - Conseguenze - Opposizione allo stato passivo dei condomini - Ammissibilità.

*Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verifica dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 22116 del 2023 Rv. 668603-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 18133 del 02/07/2024** (Rv. **671718-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

B. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/10/2019

## SEZIONE SECONDA

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Attribuzione del compenso - Presupposti impliciti - Osservanza delle direttive del giudice ed astensione da condotte contrarie alla legge o agli interessi della procedura.

*In tema di liquidazione delle spettanze di ausiliari del giudice e, in particolare, dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati in un procedimento penale, il presupposto implicito, ma indefettibile, dell'attribuzione del compenso (sia a titolo di acconto che di saldo), è che l'ausiliario, nello svolgimento dell'incarico, osservi le direttive del giudice e non realizzi condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura.*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3, DPR 07/10/2015 num. 177 art. 4

---

**Sez. 2, Sentenza n. 18238 del 03/07/2024 (Rv. 671768-01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

Z. (CAMICI GIAMMARIA) contro C. (VIGNOLO EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/05/2018

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Supercondominio - Momento costitutivo - Ipso iure et facto - Configurabilità - Approvazione assembleare - Necessità - Esclusione - Condizioni - Pluralità di edifici condominiali - Impianti e servizi collegati a ciascuno dei fabbricati da vincolo di accessorietà necessaria - Appartenenza pro quota a ciascuno dei proprietari dei singoli edifici.

*Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il cd. supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2017 Rv. 645955-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18351 del 04/07/2024 (Rv. 671772-01)**

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

E. (DEL SIGNORE GIOVANNI) contro H. (LUCENTE ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2018

058215 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Condizione sospensiva - Termine stabilito per il verificarsi dell'evento - Mancato avveramento della condizione - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia del contratto - Decorrenza.

*Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi*

## SEZIONE SECONDA

*inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

*Massime precedenti Conformi:* N. 19146 del 2004 Rv. 577322-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024 (Rv. 671771-01)**

*Presidente:* **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

D. (ROSA MICHELE) contro C. (VISMARA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2018

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE  
Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti - Effettivo pagamento del prezzo - Onere della prova a carico dell'acquirente - Condizioni - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento.

*Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5326 del 2017 Rv. 643061-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18345 del 04/07/2024 (Rv. 671770-01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

G. (GIARRIZZO FRANCESCO) contro P. (TULONE FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/05/2019

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE  
Principio dell'apparenza del diritto - Condizioni - Individuazione - Invocabilità da parte del soggetto in colpa specifica o generica - Esclusione - Valutazione dei fatti del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di pagamento di indennità di medianza ex art. 874 c.c..

*Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del principio in favore dell'acquirente di un fondo che aveva corrisposto l'indennità*

## SEZIONE SECONDA

*ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 874

*Massime precedenti Conformi:* N. 6563 del 2016 Rv. 639312-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4589 del 2023 Rv. 666990-01, N. 1869 del 2018 Rv. 647131-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18294 del 04/07/2024 (Rv. 671769-01)**

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

**P. (PERFETTI UBALDO) contro F. (CALCAGNI LIVIA IDA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/12/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento.

*Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476

*Massime precedenti Conformi:* N. 14081 del 2005 Rv. 582927-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16814 del 2018 Rv. 649422-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18545 del 08/07/2024 (Rv. 671719-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**T. (MACIARIELLO DARIO) contro S. (PALETTA ANGELO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2022

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Presupposti - Sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento previsto nel contratto preliminare ed in quello definitivo - Conseguenze - Fattispecie.

*La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche - non può avere ad oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario*

## SEZIONE SECONDA

*acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell'erigendo edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 1562 del 2010 Rv. 611227-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 18681 del 09/07/2024 (Rv. 671969-01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

G. (LEONETTI UGO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di vendita immobiliare di cosa generica - Oggetto del contratto - Pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. - Necessità dell'esatta individuazione dell'immobile con il preliminare - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 21449 del 2017 Rv. 645553-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 18875 del 10/07/2024 (Rv. 671720-01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

L. (LEPRI FABIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2023

058069 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ' - ATTI A TITOLO ONEROSO Risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare - Forma scritta ad substantiam - Necessità

*La risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 11939 del 1997 Rv. 510466-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024** (Rv. **671995-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

S. (CANFORA MAURIZIO) contro G. (MILITO PAGLIARA DRINGA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/07/2020

005002 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE Diritto di accesso alla documentazione contabile del preponente - Sussistenza - Condizioni e limiti.

*In materia di contratto di agenzia, il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1749, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19319 del 2016 Rv. 641387-01, N. 20707 del 2018 Rv. 649926-02

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 18966 del 10/07/2024** (Rv. **671721-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

G. (QUAGLIETTA DINO) contro S. (SCRIVO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/05/2019

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e quella che decide l'impugnazione per revocazione della prima - Contemporanea pendenza - Riunione - Ammissibilità - Condizioni.

*I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Difformi: N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 18878 del 10/07/2024** (Rv. **671970-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

M. (PAGANELLI MAURIZIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2020

## SEZIONE SECONDA

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE Multiproprietà immobiliare - Natura - Contratto preliminare di quota di multiproprietà - Contenuto - Individuazione della quota o determinabilità della stessa - Necessità - Fondamento - Criteri.

*L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 69

*Massime precedenti Conformi:* N. 6750 del 2018 Rv. 647857-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29599 del 2023 Rv. 669303-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024 (Rv. 671995-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.**

*S. (CANFORA MAURIZIO) contro G. (MILITO PAGLIARA DRINGA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/07/2020

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere - Recesso - Risoluzione consensuale - Distinzione - Prescrizione convenzionale della forma scritta per l'esercizio del recesso - Estensione alla risoluzione consensuale - Inammissibilità - Conseguenze.

*In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 c.c., l'obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) - comporta che la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per l'esercizio del recesso, non è estensibile all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750

*Massime precedenti Conformi:* N. 100 del 1991 Rv. 470405-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18757 del 2013 Rv. 627433-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 19024 del 11/07/2024** (Rv. **671723-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

R. (ABATE SALVATORE) contro G. (MESSINA FRANCESCO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/07/2020

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Subprocedimento incidentale di verifica di scrittura privata - Proposizione dell'istanza in appello per la prima volta da parte della parte contumace in primo grado - Tempestività - Condizioni - Fondamento.

*In tema di subprocedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l'atto introduttivo dell'appello, è tempestiva l'istanza di verifica proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza sia avanzata nel termine previsto per l'interposizione dell'appello incidentale avendo natura e finalità di carattere istruttorio, essendo infatti preordinata alla utilizzazione della prova documentale e non alla confutazione delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7993 del 2018 Rv. 648182-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19022 del 11/07/2024** (Rv. **671722-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**. Relatore: **GRASSO GIANLUCA**.

D. (SIMEONE BRUNO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 05/04/2019

058223 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Condizione potestativa mista - Contenuto - Disciplina di cui all'art. 1358 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

*Il contratto è sottoposto a condizione "potestativa mista" quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede anche con riferimento all'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come condizione meramente potestativa, anziché mista, quella apposta ad una transazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari in favore di un avvocato, condizionato alla previa corresponsione di somme da parte di un terzo, condominio, verso i ricorrenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18450 del 2005 Rv. 583707-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 19061 del 11/07/2024** (Rv. **671996-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (MAZZEO ANTONIO) contro S. (GABELLONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/03/2019

187053 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE Vendita - Obbligazioni del venditore - Clausola "vista e piaciuta" - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del venditore sebbene il marmo consegnato presentasse vizi percepibili ictu oculi, trattandosi di forniture di pezzi di marmo di seconda scelta e di diverse partite già tagliate e, in quanto tali, caratterizzati da colorazioni e venature non del tutto omogenee).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21204 del 2016

---

Sez. 2, **Sentenza n. 19254 del 12/07/2024** (Rv. **671727-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

S. (FABRIS DE FABRIS PAOLO) contro Z. (CIPPONE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/09/2017

168127 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità.

*In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 452

Massime precedenti Conformi: N. 22192 del 2020 Rv. 659330-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024** (Rv. **671725-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

S. (NUZZI PIER FRANCESCO) contro A. (MEZZETTI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/10/2020

## SEZIONE SECONDA

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Donazione simulata - Differenze - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE In genere.

*La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleggi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 809

*Massime precedenti Vedi:* N. 19400 del 2019 Rv. 654557-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 12/07/2024 (Rv. 671724-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

**M. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (RINALDI ANDREA)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 06/11/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali - Procedimento applicabile - Procedimento ex art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Conseguenze.

*Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4330 del 2023 Rv. 666938-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 19246 del 12/07/2024** (Rv. **671726-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Parz. Diff.)

R. (DE PORCELLINIS CARLO) contro A. (RIGHI GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE  
Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Presupposti - Non inadempienza del contraente recedente  
- Necessità - Criterio di valutazione - Accertamento del giudice merito - Conseguenze.

*In tema di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrando nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13241 del 2019 Rv. 653825-01, N. 13627 del 2017 Rv. 644328-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024** (Rv. **671971-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (CIPULLO PAOLA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 22/04/2021

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Conformi: N. 46 del 2021 Rv. 660176-01

Massime precedenti Vedi: N. 14315 del 2024 Rv. 671171-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 19241 del 12/07/2024** (Rv. **671997-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

V. (SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/04/2019

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Documento prodotto da una parte - Valutazione in senso sfavorevole alla parte - Potere del giudice - Sussistenza - Vizio di extrapetizione - Esclusione - Rinuncia della parte al documento - Irrilevanza.

*Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1397 del 1976 Rv. 380109-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19376 del 15/07/2024** (Rv. **671728-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 10/02/2021

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Sospensione provvisoria della patente di guida - Computo del periodo di sospensione nel triennio di cui all'art. 219, comma 3-ter, c.d.s. ai fini del conseguimento della nuova patente - Sussistenza.

*Il periodo di sospensione provvisoria della patente di guida, che ha preceduto il provvedimento definitivo di revoca del titolo abilitativo, va scomputato dal triennio stabilito dall'art. 219, comma 3-ter, c.d.s. ai fini del conseguimento della nuova patente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2021 Rv. 661543-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 19498 del 16/07/2024** (Rv. **671773-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

D. (ORLANDI FERRUCCIO) contro F. (KNOKE CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2019

## SEZIONE SECONDA

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Servitù - Prescrizione del diritto - Atto di precetto - Idoneità ad interrompere il non uso del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19738 del 2014 Rv. 632702-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024 (Rv. 671776-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BERTUZZI MARIO.**

S. (DE' MEDICI LEOPOLDO) contro A. (FERRARA FABIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa - Appello proposto nella forma della citazione in luogo del ricorso - Termine per appellare - Momento del deposito - Rilevanza - Fondamento.

*Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2021 Rv. 661952-01, N. 1020 del 2017 Rv. 642559-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19718 del 17/07/2024 (Rv. 671972-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

S. (SELLITTI GENOVEFFA) contro P. (ANZISI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2019

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE Risposta all'interrogatorio resa dal procuratore speciale - Inammissibilità.

*L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all'art. 231 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 12843 del 1998 Rv. 521918-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19711 del 17/07/2024 (Rv. 671774-01)**

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

*B. (CAFORIO GIUSEPPE) contro P. (CARBONI MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/04/2019

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE Vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito - Successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti - Ammissibilità - Fondamento - Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura - Nullità speciale - Conseguenze.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

*In caso di vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito, è ammissibile la successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti, in quanto la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 è una nullità speciale che può essere fatta valere solo dalle parti interessate che con la loro iniziativa, anche individuale, possono determinare la sanatoria del vizio della mancanza di prova puntuale della destinazione urbanistica del terreno edificabile, costituente mera condizione dell'azione, fino a che non sia stata accertata con efficacia di giudicato la nullità della compravendita. Ne consegue che la destinazione urbanistica di un terreno ineditato è dimostrabile non solo in base ad un certificato emesso in epoca anteriore e prossima alla data dell'accordo traslativo, e comunque entro il termine di validità di cui al comma 3 del citato art. 30, ma anche da un certificato storico emesso dopo il contratto purché recante la disciplina vigente al tempo di stipulazione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3526 del 2008 Rv. 601886-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 19716 del 17/07/2024 (Rv. 671775-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

*S. (STUFANO SEBASTIANO) contro C. (PALMISANO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/04/2022

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del TUB (d.lgs. n. 117 del 1985) o del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) - Poteri del giudice - Contenuto e Finalità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni.

*Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità*

## SEZIONE SECONDA

*del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1985 num. 117

*Massime precedenti Vedi:* N. 6778 del 2015 Rv. 634748-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 19746 del 17/07/2024 (Rv. 671903-01)**

*Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

*S. (CARELLA VITO) contro T. (BRANCATI CLAUDIO PASQUALE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/04/2020

167004 STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI Creazione di strada vicinale agraria - Insorgenza di comunione incidentale - Modalità - Effetti - Collatio privatorum agrorum - Rispetto della funzione sociale - Sussistenza - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Esclusione.

*La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 939

*Massime precedenti Vedi:* N. 2388 del 2023 Rv. 666837-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024 (Rv. 671777-01)**

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.*

*C. (BISOGNO AGATA) contro D. (INFANTE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/05/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Occupazione illegittima di un immobile - Danno subito dal proprietario - Presunzione relativa - Fondamento - Onere della prova contraria a carico dell'occupante - Contenuto - Effetti.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

*In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile,*

## SEZIONE SECONDA

*dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 39 del 2021 Rv. 660183-03

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19897 del 18/07/2024 (Rv. 671973-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

I. (OMARCHI GIOVANNI) contro V. (SELLA ANTONIO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/06/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007521/2022 66420901

*Massime precedenti Conformi:* N. 7521 del 2022 Rv. 664209-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024 (Rv. 671778-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)**

B. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/12/2020

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Art. 2719 c.c. - Applicabilità sia al disconoscimento della conformità della copia al suo originale che al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione - Sottoposizione di entrambe le ipotesi agli artt. 214 e 215 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.

*L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

*Massime precedenti Vedi:* N. 4053 del 2018 Rv. 647808-01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024** (Rv. **671777-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (BISOGNO AGATA) contro D. (INFANTE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/05/2019

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE  
Occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo - Danno da perdita subita -  
Quantificazione - Modalità.

*In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-02

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024** (Rv. **671777-03**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (BISOGNO AGATA) contro D. (INFANTE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/05/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Responsabilità del notaio nei confronti di terzi pregiudicati dall'attività negligente del pubblico ufficiale nel rogitare un atto inter alios, che sia risultato inefficace tra questi ultimi - Sussistenza - Natura - Conseguenze - Fattispecie.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

*Sussiste la responsabilità da "contatto sociale" del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 14446 del 2023 Rv. 667866-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 19947 del 19/07/2024** (Rv. **671780-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

C. (*STENDARDO STEFANO*) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/10/2022

071095 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE Progetto di divisione - Contestazione sulla formazione delle quote - Validità dell'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto - Esclusione - Fondamento.

*Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla formazione delle quote e avanzata da un solo partecipante, ma non recepita dagli altri, impedisce per ciò solo di definire il giudizio divisorio con ordinanza non impugnabile, ricollegando l'art. 789 comma 3 c.c. l'effetto divisorio o alla natura ricognitiva del giudice in ipotesi di mancanza di contestazioni, o all'esercizio del potere decisorio nelle forme di cui all'art. 187 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1495 del 2023 Rv. 666901-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024** (Rv. **671781-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **PEPE STEFANO**.

A. (*GIORDANO MASSIMO*) contro E. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2021

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Contestazione immediata - Omissione - Violazioni estranee alla circolazione stradale - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 19664 del 2005 Rv. 584980-01

Massime precedenti Vedi: N. 11559 del 2017 Rv. 644236-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 19921 del 19/07/2024** (Rv. **671779-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **MONDINI ANTONIO.** Relatore: **MONDINI ANTONIO.**

F. (*AULETTA FERRUCCIO*) contro O. (*SELLITTI EMILIO ANTONIO*)

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 27/10/2023

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Sanzione disciplinare irrogata ad esercente professione sanitaria - Mancata indicazione nel provvedimento sanzionatorio della data di deliberazione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*L'omessa indicazione della data di adozione della sanzione nella decisione pronunciata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria non ne comporta la nullità, ex art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, ove nel provvedimento risulti che la sanzione sia stata assunta nel corso della trattazione orale atteso che la predetta disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione i quali, anche in relazione all'art. 46 dello stesso d.P.R. secondo cui il dispositivo è riportato nel verbale, devono pertanto, di regola, ritenersi coincidenti.*

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 3482 del 2024 Rv. 670291-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024** (Rv. **671974-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.**

B. (*CAVUOTO PELLEGRINO*) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 13/12/2018

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Applicabilità del principio anche al contratto d'opera professionale.

*In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2226

Massime precedenti Conformi: N. 7041 del 2023 Rv. 667011-01

Massime precedenti Vedi: N. 4908 del 2015 Rv. 634561-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024** (Rv. **671781-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

A. (GIORDANO MASSIMO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2021

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Ordinanza-ingiunzione emessa dall' ENAC - Sanzione ex art. 5 del d.lgs. n. 144 del 2007 - Trasmissione dei dati dei passeggeri intempestiva - Applicabilità - Fondamento.

*L'ENAC può emettere ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 144 del 2007 non solo in caso di violazione, incombente sulle compagnie aeree con specifico riferimento a determinati voli o tratte, dell'obbligo di trasmettere i dati dei passeggeri, ma anche in caso di trasmissione intempestiva, e ciò in quanto il mancato adempimento di entrambi i predetti obblighi vanifica lo scopo della norma che è quello prevenire il rischio connesso all'ingresso nel territorio nazionale di soggetti indesiderati e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/08/2007 num. 144 art. 3, Decreto Legisl. 02/08/2007 num. 144 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 82

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024** (Rv. **671974-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

B. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 13/12/2018

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013148/2020 65828201

Massime precedenti Conformi: N. 13148 del 2020 Rv. 658282-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 20129 del 22/07/2024** (Rv. **671729-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

E. (ALTIERI GIORGIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 04/07/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Obbligo ex art. 94, comma 4-bis, c.d.s. - Sussistenza anche a carico del conduttore e sublocatore del veicolo - Fondamento.

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere.

*In tema di circolazione stradale, l'obbligo dichiarativo previsto, ex art. 94, comma 4-bis, c.d.s., a carico dell'avente causa, sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il veicolo per più di trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, poiché tale attività è espressione dell'acquisita disponibilità del mezzo in luogo dell'intestatario della carta di circolazione, con conseguente necessità di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, per consentire l'agevole individuazione dei responsabili di infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, specie ai fini della decurtazione dei punti della patente ex art. 126-bis c.d.s..*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada Nuovo art. 94 com. 4, Cod. Strada Nuovo art. 126 bis, Cod. Strada Nuovo art. 225, Cod. Strada Nuovo art. 226, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 247 bis)

*Massime precedenti Vedi:* N. 10833 del 2020 Rv. 657968-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024 (Rv. 671782-03)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

E. (PASSALACQUA MARCO) contro F. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2019

058197 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

*Le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1352

*Massime precedenti Conformi:* N. 4539 del 2019 Rv. 652488-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024 (Rv. 671782-04)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

E. (PASSALACQUA MARCO) contro F. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2019

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Bonifici bancari - Causale riportata negli stessi - Valenza indiziaria in ordine al titolo sotteso al pagamento - Condizioni.

*La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8829 del 2023 Rv. 667508-02

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024** (Rv. **671782-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

E. (PASSALACQUA MARCO) contro F. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2019

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Rinuncia della parte interessata - Dopo la scadenza del termine - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.

*La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 32238 del 2019 Rv. 656215-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024** (Rv. **671782-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

E. (PASSALACQUA MARCO) contro F. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Contratti - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accessori - Conseguenze in caso di caparra confirmatoria e di sua integrazione.

*Poiché la forma scritta ad substantiam va osservata in ordine agli elementi essenziali del contratto, mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo, la pattuizione di una caparra confirmatoria, così come la sua integrazione, che si perfezionano con la dazione, non esigono la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2020 Rv. 656582-01, N. 19031 del 2022 Rv. 664994-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 20323 del 23/07/2024** (Rv. **671692-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

B. (LA SPINA GIUSEPPE) contro V. (CARBONI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/08/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE In genere

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014461/2024 67141201

Massime precedenti Conformi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20633 del 24/07/2024 (Rv. 671975-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PAROLI SILVIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/04/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Conseguenze.

*In tema di equa riparazione, ove il decreto di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all'alternativa tra la notifica di esso, con conseguente acquiescenza al rigetto parziale della domanda, e l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001, per ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto - che renderebbe improponibile l'opposizione - e dovendo, piuttosto, depositare l'atto di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della legge citata.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 187 del 2017 Rv. 642313-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20975 del 26/07/2024 (Rv. 671977-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SALTALAMACCHIA LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/11/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sottoposti a sequestro preventivo - Amministratore giudiziario - Liquidazione compenso - Abolizione al momento della cessazione dall'incarico dell'art. 2 octies della l. n. 575/1965 - Vuoto normativo - Applicabilità delle abrogate tariffe di cui al D.M. n. 169 del 2010 - Esclusione - Criterio equitativo - Necessità - Parametri.

*In tema di liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo penale, qualora l'incarico sia cessato successivamente all'abolizione dell'art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell'art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011) e prima della entrata in vigore della tariffa professionale approvata, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, con il d.P.R. n. 177 del 2015, non è più applicabile l'abrogata tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al d.m. n. 169 del 2010, neppure quale parametro di riferimento, essendo necessario procedere, in presenza di un vuoto normativo, ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'attività svolta, della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2010 num. 169 art. 29, DPR 07/10/2015 num. 177, Decreto Legisl. 03/02/2010 num. 14 art. 8 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21592 del 2019 Rv. 654903-01, N. 8538 del 2018 Rv. 648011-01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20949 del 26/07/2024 (Rv. 671976-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

O. (CONDEMI RAFFAELE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2018

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob ex art. 193-ter del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura - Applicabilità del principio di retroattività della lex mitior - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB per le violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236 del 2012, ai sensi dell'art. 193-ter del d. lgs. n. 58 del 1998, non ha natura esclusivamente amministrativa in quanto meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente preventiva rispetto alla commissione di nuovi illeciti ma, in relazione alla sua elevata carica afflittiva eccedente il profitto conseguito dall'autore dell'illecito, si caratterizza come sanzione di carattere punitivo assimilabile a quella penale, e come tale a essa trovano applicazione le garanzie che la Costituzione e l'ordinamento internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa quella della retroattività della lex mitior.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 194 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193 ter, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 14/03/2012 num. 236 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 14/03/2012 num. 236 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23814 del 2019 Rv. 655356-01, N. 12031 del 2022 Rv. 664388-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20922 del 26/07/2024 (Rv. 671904-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

B. (MANZOTTI PATRIZIA) contro L. (COEN ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/09/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Compensi professionali - Obbligazione plurisoggettiva in relazione alla prestazione dell'avvocato - Solidarietà passiva - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di compensi professionali di avvocato, la presunzione di solidarietà passiva per il pagamento dei compensi dovuti al professionista che assiste più parti che, seppure con mandati formalmente autonomi uno dall'altro, abbiano una posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, si applica anche alle prestazioni stragiudiziali (nella specie, ausilio nella predisposizione di un contratto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 11685 del 1997 Rv. 510280-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 21119 del 29/07/2024** (Rv. **671978-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

B. (BUCCARELLA ANNA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 10/03/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sequestro amministrativo di veicolo per violazioni del codice della strada - Diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione sequestrante - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

*Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode.*

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11 com. 1, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15515 del 2018 Rv. 649177-01, N. 25643 del 2022 Rv. 665590-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024** (Rv. **671979-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

C. (PALERMO GIANFRANCO) contro I. (CIPRIANI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/02/2019

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Indennizzo ex art. 2041 c.c. - Determinazione - Funzione Recuperatoria - Sussistenza - Funzione Corrispettiva - Esclusione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

*L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subito); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall'esecuzione di dette opere, così assicurando all'appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20884 del 2018 Rv. 650432-02

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Ordinanza n. 21317 del 30/07/2024 (Rv. 671983-01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

**S. (MANUTI FRANCESCO PAOLO) contro G. (SEBASTIO ATTILIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/01/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Originaria domanda di declaratoria della legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. con contestuale incameramento della caparra confirmatoria - Successiva domanda di risoluzione del contratto - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

*La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

*Massime precedenti Vedi:* N. 18392 del 2022 Rv. 664989-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21397 del 30/07/2024 (Rv. 671984-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.**

**C. (RANDISI GIANFRANCO) contro I. (MONTALENTI PAOLO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2019

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura - Norma sostanziale - Abrogazione ex comma 2, dell'art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015 - Operatività - In relazione alle violazioni commesse prima l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la previsione della responsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art. 195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia (ossia dopo l'otto marzo 2016).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10228 del 2024 Rv. 670742-01, N. 1740 del 2022 Rv. 664171-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 21300 del 30/07/2024** (Rv. **671783-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (RIZZELLI ANDREA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA  
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulle spese del giudizio - Esclusione - Del giudice davanti a cui la causa è riassunta - Sussistenza - Fondamento.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2006 Rv. 593060-01, N. 15017 del 2022 Rv. 665114-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 21230 del 30/07/2024** (Rv. **671980-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

M. (PORTINARI PAOLO) contro S. (CASAROTTO GIANGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2020

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Presupposti legittimanti l'opposizione - Individuazione.

*La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6179 del 2009 Rv. 607282-01

Massime precedenti Vedi: N. 11961 del 2024 Rv. 671483-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 21254 del 30/07/2024** (Rv. **671982-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.  
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

F. (EROLI MASSIMO) contro V. (SARDELLITTI ANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2019

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto.

*Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 10169 del 2018 Rv. 648318-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 21244 del 30/07/2024** (Rv. **671981-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

R. (ANTOGNETTI ALBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/04/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 009839/2021 66108402

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 21479 del 31/07/2024** (Rv. **671985-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (ORLANDO GUIDO) contro C. (PENTA AMERIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2020

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni sonore intollerabili - Parametri di cui al DPCM del 14 novembre 1997 - Funzione - Applicabilità ai rapporti tra privati - Esclusione - Applicabilità dell'art. 844 c.c. - Persistenza - Prudente apprezzamento del giudice di merito - Contenuto.

*I parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio*

## SEZIONE SECONDA

*sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPCM 14/11/1997

*Massime precedenti Vedi:* N. 23754 del 2018 Rv. 650628-01, N. 11930 del 2022 Rv. 664838-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2611 del 2017 Rv. 642418-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21500 del 31/07/2024 (Rv. 671905-01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro U. (PENDIBENE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Illecito permanente - Termine per la contestazione degli addebiti nel procedimento di cui all'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 - Decorrenza.

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento dell'infrazione inerente alla condotta specificamente contestata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 all. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 9022 del 2023 Rv. 667516-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5395 del 2007 Rv. 596028-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024 (Rv. 671986-01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**  
*P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)*

C. (BIANCHI BRUNO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 05/12/2023

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua - Controversie relative - Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio di discriminare ai fini della competenza per materia - Fattispecie.

*Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discriminare sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario*

## SEZIONE SECONDA

*senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

*Massime precedenti Conformi:* N. 9279 del 2017 Rv. 643849-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21541 del 31/07/2024 (Rv. 671906-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Illecito tributario - Procedimento applicabile - Ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Disciplina generale ex art. 13 e ss. della l. n. 689 del 1981 - Sussidiarietà.

*In tema di illecito tributario, ivi incluso il contrabbando semplice di tabacchi lavorati, è applicabile il procedimento di irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, e, soltanto in maniera residuale, la disciplina generale ex art. 13 e ss. della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 26

*Massime precedenti Vedi:* N. 19180 del 2022 Rv. 664925-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21506 del 31/07/2024 (Rv. 672089-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

C. (CANEVE LUCIA) contro C. (BERTI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/08/2020

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azioni negatorie e confessorie di servitù - Domanda di rimozione di opere comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini - Necessità - Esclusione.

*Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole*

## SEZIONE SECONDA

*ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1485 del 1996 Rv. 496027-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 919 del 2004 Rv. 569534-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15474 del 03/06/2024 (Rv. 671254-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

B. (MEI ALESSANDRO) contro S. (CAPARRINI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/10/2021

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortuni sul lavoro - Prevenzione - Interferenza tra lavorazioni di diverse imprese appaltatrici - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - Obblighi - Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) - Contenuto minimo - Fattispecie.

*In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di corredare il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) dei requisiti minimi in ordine all'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere e all'organizzazione dello stesso, derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni eseguite e alle prescrizioni operative per la cooperazione tra le imprese impegnate nelle lavorazioni medesime, incombe, non solo sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ma anche sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta, nei confronti, tra gli altri, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dai congiunti di autotrasportatore deceduto sul cantiere in seguito ad infortunio mortale occorsogli durante le operazioni di scarico, fondata sull'erroneo rilievo che l'obbligo gravasse esclusivamente sul responsabile della sicurezza in fase di esecuzione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 100, Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 all. XV

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 (Rv. 671249-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

F. (CANTORE PAOLO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/07/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Constatazione amichevole d'incidente - Sottoscrizione di entrambi i conducenti - Valore presuntivo - Superamento - Onere della prova contraria - A carico dell'assicuratore - Sussistenza.

*In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2, Cod. Civ. art. 2733 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 25770 del 2019 Rv. 655374-01, N. 29146 del 2017 Rv. 647181-01, N. 14599 del 2005 Rv. 583448-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024 (Rv. 671255-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

L. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/02/2021

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE Controversie trattate davanti al giudice di pace - Competenza per materia o per materia con limite di valore - Valore complessivo superiore ad euro 26.000 - Liquidazione delle spese - Scaglione applicabile - Modulazione del compenso tra minimo e massimo - Criteri - Superamento dei valori massimi di tariffa - Limiti - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di liquidazione delle spese di lite, se il valore complessivo di una controversia trattata davanti al giudice di pace (per competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) è superiore ad euro 26.000,00, va comunque applicato lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi innanzi a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia, mentre il superamento dei valori massimi è possibile, in base a principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario massimo, anche se l'importo complessivo delle sanzioni contestate era di molto superiore al valore massimo previsto dalla tariffa per i giudizi davanti al giudice di pace).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 44 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

*Massime precedenti Vedi:* N. 19989 del 2021 Rv. 661839-03, N. 14198 del 2022 Rv. 664685-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10261 del 2018 Rv. 648267-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15504 del 03/06/2024 (Rv. 671250-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

S. (CAPOBIANCO CHIARA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/09/2021

079209 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI Opposizione a decreto ingiuntivo nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione dell'eredità - Configurabilità - Inammissibilità dell'opposizione - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

*L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che*

## SEZIONE TERZA

*tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8529 del 2013 Rv. 625733-01, N. 19711 del 2020 Rv. 659219-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024 (Rv. 671257-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)**

*C. (ANGELINI MARTINO) contro U. (SPECIALE EDMONDO)*

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE  
Accertamento tecnico preventivo - Accoglimento della domanda - Giudizio di merito - Domanda di merito e domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute - Proposizione cumulativa - Rilevanza ex art. 10, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

*Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 696 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 24726 del 2013 Rv. 629146-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9735 del 2020 Rv. 658013-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024 (Rv. 671256-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

*F. (MARTELLA GIUSEPPE) contro C. (PAOLUCCI LORENZO)*

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Pretese creditorie aventi fonte in rapporto locativo - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fattispecie.

*In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 28041 del 2019 Rv. 655582-01, N. 20554 del 2019 Rv. 654880-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15755 del 05/06/2024 (Rv. 671260-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**  
E. (AMBROSINO FRANCESCO) contro G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2021

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Caratteristiche - Analisi ed interpretazione dei fatti - Ammissibilità - Scriminante dell'esercizio del diritto - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 19611 del 2023 Rv. 668141-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15699 del 05/06/2024 (Rv. 671259-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.**

A. (ZAULI ARIELE) contro C. (SALOGNI MICOL)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 30/07/2021

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile da parte del professionista - Applicabilità dell'art. 38, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Adesione all'eccezione - Irrilevanza - Condanna alle spese - Necessità - Fondamento.

*La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20153 del 2023 Rv. 668401-01, N. 33439 del 2021 Rv. 662840-01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 15678 del 05/06/2024 (Rv. 671258-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

G. (DI IACOVO TONIO) contro M. (RUBEN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/08/2020

079050 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Bene pignorato - Atti di gestione del rapporto locativo compiuti dal debitore esecutato senza spendita della qualità di custode o autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Inefficacia - Sussistenza - Estinzione della procedura esecutiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

*Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 65 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2, Cod. Civ. art. 2923, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15297 del 2002 Rv. 558101-01, N. 16375 del 2009 Rv. 609252-01, N. 11219 del 2024 Rv. 670795-01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11830 del 2013 Rv. 626185-01

---

**Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 15772 del 05/06/2024 (Rv. 671261-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

T. (COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro T. (COLUCCIA SALVATORE)

Ordina integrazione contraddittorio

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco - Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 - Mancanza della attestazione dell'autorità centrale dello Stato richiesto - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Fondamento.

*In tema di notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco effettuata, ai sensi dell'art. 142, comma 2, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15 novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata*

## SEZIONE TERZA

*quantomeno tentata dall'autorità centrale del Principato, così privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 142 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 6, Legge 06/02/1981 num. 42

*Massime precedenti Conformi:* N. 19166 del 2015 Rv. 637209-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15847 del 06/06/2024 (Rv. 671262-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

P. (GUARINO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 25/05/2022

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Pronuncia di inammissibilità dell'appello - Soccombenza - Sussistenza - Grave ed eccezionale motivo di compensazione - Esclusione - art. 92, comma 2, c.p.c..

*La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12484 del 2020 Rv. 658214-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15801 del 06/06/2024 (Rv. 671846-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

V. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2022

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Prelazione di locazione - Preliminare unilaterale - Differenze - Violazione del patto di prelazione - Conseguenze - Fondamento.

*A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla locazione di un bene attribuisce al promissario esclusivamente il diritto di essere preferito nella conclusione del contratto alle condizioni concordate, fermo restando il potere del promittente di non concludere affatto il contratto, con la conseguenza che, nel caso di violazione del patto da parte del promittente - che concluda senz'altro con terzi il contratto cui esso inerisce senza effettuare la denuntiatio, oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato al prelazionario per il relativo esercizio, o anche senza tener conto dell'avvenuta accettazione dello stesso prelazionario - questi può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, in quanto l'ordinamento non appresta, per il caso di prelazione*

## SEZIONE TERZA

*volontaria, rimedi lato sensu coercitivi: né il diritto di riscatto, il quale è riservato a ben specifiche ipotesi di prelazione ex lege, né tantomeno l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1571

*Massime precedenti Vedi:* N. 3571 del 1999 Rv. 525225-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15901 del 06/06/2024 (Rv. 671263-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**  
*Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

B. (CASTROGIOVANNI CRISTIANO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO  
Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.

*La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19352 del 2016 Rv. 642618-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12724 del 2023 Rv. 667786-01, N. 18622 del 2016 Rv. 642128-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15993 del 07/06/2024 (Rv. 671266-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**  
*Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (CARROZZA PIETRO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/09/2021

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro  
- Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020  
- Omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza - Equivalenza alla mancata lettura del dispositivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fattispecie.

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO In genere.

*Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C.*

## SEZIONE TERZA

*ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 25305 del 2014 Rv. 633348-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16006 del 07/06/2024 (Rv. 671267-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

T. (PERSICHINO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2021

154133 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - OPPOSIZIONE DI TERZI - LIMITI Riscossione coattiva - Opposizione di terzo - Limitazioni probatorie - Prova dell'appartenenza del bene - Sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

*Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 CORTE COST., Legge 23/02/1997 num. 30 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10961 del 2010 Rv. 612636-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2882 del 2003 Rv. 560718-01, N. 11531 del 2014 Rv. 631165-01, N. 539 del 2002 Rv. 551665-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16007 del 07/06/2024 (Rv. 671268-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

L. (GRACIS ALESSANDRO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2020

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Trasferimento di ramo d'azienda autorizzato dall'Ivass - Successione della cessionaria nel diritto controverso con la cedente - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie.

*La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,*

## SEZIONE TERZA

*è idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto già controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS al conferimento mediante scorporo del "complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti l'attività assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di Assicurazioni Generali s.p.a., originaria impresa designata dal Fondo di garanzia, già costituitasi in primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 286, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2560

*Massime precedenti Vedi:* N. 274 del 2015 Rv. 633963-01, N. 9250 del 2017 Rv. 643843-01, N. 8698 del 2002 Rv. 555100-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15969 del 07/06/2024 (Rv. 671265-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. (CECCHINI MARCELLO) contro U. (BINETTI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2021

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irrualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento - Fattispecie.

*Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente acquisiti al materiale probatorio utilmente scrutinabile, benché privi di specifica indicizzazione, i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta, in assenza di obiezioni al riguardo della controparte).*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Conformi:* N. 14661 del 2019 Rv. 654267-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16235 del 2022 Rv. 664905-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024** (Rv. **671269-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

P. (LIMUTI WILLIAM) contro E. (GRECO RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2021

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.

*In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1763 del 2024 Rv. 669907-02

Massime precedenti Vedi: N. 12348 del 2023 Rv. 667648-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 15985 del 07/06/2024** (Rv. **671138-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (GUSELLA GIOVANNI LORENZO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE FORLI', 21/10/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Decadenza per mancato versamento del prezzo - Conseguenze - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Effetto automatico - Sussistenza - Avvertimento agli offerenti delle conseguenze dell'inadempimento nell'avviso di vendita - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 28461 del 2023 Rv. 668949-01, N. 22343 del 2021 Rv. 662209-01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 07/06/2024 (Rv. 671139-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

P. (CORIGLIANO ANITA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 25/01/2022

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione - Mancanza di espresso addebito - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.

*In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10420 del 2020 Rv. 657992-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024 (Rv. 671264-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

L. (BERARDI DANIELE) contro L. (CONSOLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 24/11/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità - Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza.

*La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 22220 del 2019 Rv. 654828-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21874 del 2019 Rv. 655037-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16006 del 07/06/2024** (Rv. **671267-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

T. (PERSICHINO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2021

086102 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - STORICO-EVOLUTIVA Interpretazione di norme processuali - Mutamento - Giustificazione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale consolidata della norma processuale di cui all'attuale art. 63 d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le limitazioni probatorie del terzo opponente all'esecuzione mobiliare esattoriale, ritenendo non accoglibile la diversa - benché non implausibile - lettura della disposizione offerta dalla ricorrente).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29862 del 2022 Rv. 665940-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16107 del 10/06/2024** (Rv. **671442-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

C. (IAQUINTA FRANCESCO) contro A. (CASTALDI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2022

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO Contratto di mandato - Sinallagomaticità - Diritto del mandatario al corrispettivo ed alle spese - Onere della prova - Mera allegazione del titolo - Sufficienza - Esclusione - Esecuzione del mandato - Necessità - Fondamento.

*Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, essendo invece necessaria la prova del suo adempimento, poiché nella struttura esecutiva del mandato, regolato da una piena corrispettività, il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella, contrapposta, del mandante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720

Massime precedenti Conformi: N. 4585 del 1985 Rv. 442047-01

Massime precedenti Vedi: N. 12681 del 2003 Rv. 566394-01, N. 3373 del 2010 Rv. 611587-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024** (Rv. **671558-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

A. (SCALONI MARIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/01/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA  
Condotta omissiva - Nesso causale - Accertamento - Criterio di probabilità logica - Portata -  
Criterio del "più probabile che non" - Distinzione.

*In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 21530 del 2021 Rv. 662197-01, N. 5922 del 2024 Rv. 670339-01, N. 18584 del 2021 Rv. 661816-01, N. 25884 del 2022 Rv. 665948-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16404 del 12/06/2024** (Rv. **671296-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

S. (DILENGITE GIUSEPPE) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2020

044041 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE -  
MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione  
- Modifica della domanda in corso di causa - Irrilevanza - Esclusione

*La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20118 del 2006 Rv. 592495-01

Massime precedenti Vedi: N. 12900 del 2014 Rv. 631583-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16385 del 12/06/2024** (Rv. **671295-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

C. (ANTONIUCCI SAMUELE) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2021

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Cancellazione volontaria dall'albo - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE In genere.

*La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21359 del 2020 Rv. 659158-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16413 del 12/06/2024** (Rv. **671251-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

A. (VENUTI PELLEGRINO STEFANO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/12/2020

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Concorso di colpa della vittima - Danni patiti "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Riduzione in misura proporzionale alla colpa della vittima - Necessità - Sussistenza - Fondamento.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

*In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non anti-giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9349 del 2017 Rv. 643998-01

Massime precedenti Vedi: N. 4054 del 2023 Rv. 667178-01, N. 34625 del 2023 Rv. 669517-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16487 del 13/06/2024 (Rv. 671297-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

S. (SQUILLACE NICOLA) contro B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/07/2020

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Diritto di ritenzione pattizio - Forma di autotutela dell'istituto di credito - Sussistenza - Efficacia inter partes - Poteri del retentor - Blocco della circolazione del bene e impedimento ad azioni esecutive - Esclusione - Mero diritto di rifiutare la restituzione dovuta - Sussistenza - Privilegio sulla vendita coattiva del bene e diritto di procedere alla vendita diretta - Esclusione.

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

*Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e, inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2796

*Massime precedenti Vedi:* N. 2818 del 2018 Rv. 647144-02, N. 4208 del 1999 Rv. 525808-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16552 del 13/06/2024 (Rv. 671252-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

C. (SCARDIGNO LEONARDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Deposito telematico effettuato ad indirizzo non più attivo - Errore provocato da un software - Scusabilità - Condizioni - Fattispecie.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*In tema di ricorso per cassazione, l'errore nel deposito telematico dell'atto - eseguito ad un indirizzo PEC non più attivo - deve ritenersi scusabile se è provocato da un software e l'utente non è in grado di prevenirlo o intercettarlo con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio, non potendosi pretendere un grado di competenza tecnica specialistica in un settore ancora connotato da forte tecnicismo e difficile intuizione delle relative modalità di funzionamento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la tempestività del deposito telematico del controricorso effettuato ad un indirizzo, generato automaticamente dal software "SL-pct", non più attivo perché sostituito da altro, avendo il controricorrente effettuato un nuovo deposito entro un breve lasso di tempo dall'avvenuta consapevolezza dell'insuccesso del primo tentativo, che aveva generato una RdAC formalmente regolare).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024 (Rv. 671299-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (PIZZOLLA PROSPERO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione - Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Revocazione - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Eventuale erroneità di tale qualificazione - Irrilevanza - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6456 del 2023 Rv. 667104-01, N. 11737 del 2019 Rv. 653510-02, N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 (Rv. 671298-03)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (GENTILE TERESA SESTILIA MARIA) contro D.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/01/2023

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

*Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Conformi:* N. 14916 del 2020 Rv. 658671-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 (Rv. 671298-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (GENTILE TERESA SESTILIA MARIA) contro D.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/01/2023

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità -  
Inammissibilità - Deposito di controricorso - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

*Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicitando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

*Massime precedenti Vedi:* N. 25423 del 2019 Rv. 655272-01, N. 9250 del 2017 Rv. 643843-01, N. 5987 del 2021 Rv. 660761-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024 (Rv. 671301-02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. (COSENTINO PELLEGRINO FABIO) contro F. (COLAVINCENZO DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, 27/10/2020

149205 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO Deposito di cosa altrui - Mancato pagamento del corrispettivo - Diritto di ritenzione e di vendita della cosa depositata in pregiudizio del proprietario - Sussistenza - Condizioni e limiti.

*In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1773, Cod. Civ. art. 2756

*Massime precedenti Vedi:* N. 7493 del 2007 Rv. 596963-01, N. 6839 del 2024 Rv. 670401-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024** (Rv. **671298-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.  
Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

B. (GENTILE TERESA SESTILIA MARIA) contro D.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/01/2023

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi moratori convenzionali - Disciplina antiusura - Applicabilità - Conseguenze.

*La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8103 del 2023 Rv. 667361-01, N. 14214 del 2022 Rv. 664963-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16576 del 13/06/2024** (Rv. **671300-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore:  
**FIECCONI FRANCESCA**.

P. (VACCARELLA ROMANO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/06/2021

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O  
RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti di  
Ente locale - Pignoramento presso un terzo diverso dal tesoriere - Vincolo di destinazione delle  
somme - Onere del terzo di rendere dichiarazione negativa - Esclusione - Fondamento -  
Fattispecie.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO -  
IN GENERE In genere.

*In tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente locale, in caso di pignoramento di somme, su cui è impresso un vincolo di destinazione, presso un terzo diverso dal tesoriere, questi non ha un onere di rendere dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell'ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane s.p.a. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l'istituto fossero indisponibili ai sensi dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25836 del 2020 Rv. 659851-01, N. 6371 del 2024 Rv. 670911-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024 (Rv. 671301-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

D. (COSENTINO PELLEGRINO FABIO) contro F. (COLAVINCENZO DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, 27/10/2020

069042 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE Contratto di ormeggio - Mancato ritiro del natante dopo la scadenza - Clausola facoltizzante l'ormeggiatore al deposito del natante presso terzi - Contratto con il terzo - Qualificazione - Deposito di cosa altrui - Sussistenza.

109001 NAVE - IN GENERE In genere.

*Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1773

*Massime precedenti Vedi:* N. 7493 del 2007 Rv. 596963-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16576 del 13/06/2024 (Rv. 671300-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

P. (VACCARELLA ROMANO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/06/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Posizione del terzo pignorato - Rapporto con il creditore precedente - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione falsa o reticente - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Responsabilità contrattuale nei confronti del creditore del terzo - Esclusione.

*Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore precedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 5037 del 2017 Rv. 643141-02

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 16664 del 14/06/2024** (Rv. **671377-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

B. (MERLA GIOVANNI) contro F. (RANIERI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2021

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo - Sentenza - Riforma in appello del solo quantum debeatur - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Modifica in diminuzione - Effetto sostitutivo del titolo - Prosecuzione del processo esecutivo - Limiti.

*In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 2406 del 1986 Rv. 445527-01, N. 29021 del 2018 Rv. 651659-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 16668 del 14/06/2024** (Rv. **671253-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

T. (RICCI TOMMASO) contro M. (FEMIA ROSANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/05/2023

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Avvocato iscritto all'albo del Foro di un tribunale - Esercizio di attività di GOT in altro tribunale nel medesimo distretto di Corte d'Appello - Incompatibilità a svolgere attività difensionale innanzi la Corte d'Appello - Insussistenza - Fondamento.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

*L'avvocato iscritto al foro di un tribunale che esercita anche le funzioni di giudice onorario presso un altro tribunale, rientrante nel distretto della medesima corte d'appello, non versa, per ciò solo, in una situazione di incompatibilità a svolgere attività di difesa in un giudizio pendente davanti a quella stessa corte, posto che l'art. 4, comma 2, l. n. 57 del 2016 (oggi sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017) fa riferimento al circondario (del tribunale) e non al distretto (della corte d'appello) e che tale norma - nel prevedere una causa di incompatibilità e, quindi, nel limitare la generale libertà dell'esercizio della professione, desumibile dall'art. 4, comma 2, Cost. - ha natura eccezionale e, in conformità ai principi generali, va interpretata in senso restrittivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 28/04/2016 num. 57 art. 4 com. 2, Costituzione art. 4 com. 2, Preleggi art. 14

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 16669 del 14/06/2024** (Rv. **671529-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

E. (PERRINO PATRIZIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/04/2021

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Confessione - Nozione di "fatto sfavorevole" - Limitazione al rapporto obbligatorio tra confitente e destinatario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza confessoria, nei confronti di una banca, delle dichiarazioni con cui i suoi fideiussori avevano ammesso di essere debitori di una società, a favore della quale avevano concesso ipoteca sui propri beni, diversa dalla debitrice principale della medesima banca, nell'ambito di un giudizio da questa proposto e volto ad accertare la nullità dell'ipoteca per inesistenza del credito garantito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228

Massime precedenti Vedi: N. 38626 del 2021 Rv. 663224-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16663 del 14/06/2024** (Rv. **671302-01**)

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

2. (MASTRILLI PASQUALINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2021

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto di appello - Notificazione presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

*La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 29037 del 2018 Rv. 651637-01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 10312 del 2012 Rv. 623026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

D. (SANDULLI ALDO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/11/2020

138015 PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Omessa indicazione di attività espletate - Prova dello svolgimento - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

*Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27288 del 2022 Rv. 665724-01, N. 27471 del 2017 Rv. 646436-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

D. (SANDULLI ALDO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/11/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Incompletezza della cartella clinica - Rilevanza ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta del medico e danno patito dal paziente - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27561 del 2017 Rv. 646472-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 34427 del 2023 Rv. 669738-01, N. 6209 del 2016 Rv. 639386-01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024** (Rv. **671560-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

B. (**BOSSI PAOLO**) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2022

138233 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia nei confronti di obbligati diversi dal Ministero della Salute - Sussistenza - Fondamento.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

*Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36504 del 2023 Rv. 669740-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-02

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 16755 del 17/06/2024** (Rv. **671559-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**. Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

P. (**MORRONE PIETRO**) contro P. (**COPPOLA SALVATORE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/02/2020

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Obbligazione derivante da fatto illecito - Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati - Incidenza sul regime dell'interruzione del termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurare il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 22164 del 2019 Rv. 654937-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13143 del 2022 Rv. 664654-04

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024 (Rv. 671561-01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

C. (TOSCANO GIUSEPPE MARIA) contro B. (BARTESAGHI MATTEO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2022

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione - Mera difesa - Conseguenze - Decadenze processuali - Operatività - Esclusione - Rituale acquisizione probatoria dei fatti a supporto - Necessità - Fondamento.

*La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 2963 del 2023 Rv. 666852-01, N. 23721 del 2021 Rv. 662115-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10531 del 2013 Rv. 626194-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024 (Rv. 671562-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

G. (CARLEVARO ANSELMO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/08/2021

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA Obbligazione del fideiussore - Condizioni patrimoniali del debitore principale - Mutamento - Cumulo della qualità di socio di minoranza e di garante della società debitrice - Liberazione del fideiussore per mancanza di preventiva autorizzazione per il credito - Esclusione - Fondamento.

*Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1956

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 2902 del 2016 Rv. 638550-01, N. 7444 del 2017 Rv. 643818-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-03

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16967 del 19/06/2024 (Rv. 671445-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

L. (RICUPERO UGO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/04/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA  
Omessa diagnosi di malformazione del feto - Danni da lesione del diritto all'interruzione della gravidanza e del diritto all'informazione - Autonomia - Fondamento.

*In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9706 del 2020 Rv. 657783-01, N. 2798 del 2023 Rv. 667051-01, N. 10424 del 2019 Rv. 653581-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16924 del 19/06/2024 (Rv. 671444-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

S. (RIZZELLI ANDREA) contro G. (ARIETA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2022

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008884/2020 65786801

*Massime precedenti Conformi:* N. 8884 del 2020 Rv. 657868-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024 (Rv. 671564-03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

I. (TOCCI LUIGI) contro R. (VITALE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/09/2021

## SEZIONE TERZA

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Rappresentanza genitoriale del figlio divenuto maggiorenne nel corso del giudizio - Ultrattività - Nomina di amministratore di sostegno - Perdita di capacità processuale dell'amministrato e di rappresentanza processuale del genitore - Esclusione - Dichiarazione della nomina da parte del difensore nella comparsa conclusionale - Finalità interruttiva perseguita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

*Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un'amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30009 del 2018 Rv. 651872-01, N. 32845 del 2022 Rv. 666134-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 17055 del 20/06/2024 (Rv. 671446-01)**

*Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro E.*

*Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 23/11/2021*

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

*Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 8911 del 2023 Rv. 667554-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9479 del 2023 Rv. 667446-02, N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024 (Rv. 671564-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

**I. (TOCCI LUIGI) contro R. (VITALE VINCENZO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/09/2021

058050 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI Prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione - Contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo - Limiti - Azione contrattuale per danno iure proprio - Legittimazione ad agire del padre del concepito - Sussistenza.

*Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411

*Massime precedenti Vedi:* N. 10812 del 2019 Rv. 653826-01, N. 14615 del 2020 Rv. 658328-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16980 del 20/06/2024 (Rv. 671563-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

**A. (MERLO ARTURO) contro C. (TOMMASINI RAFFAELE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/02/2020

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Indebito arricchimento - P.A. - Prestazioni sanitarie erogate in mancanza di accreditamento per intervenuta revoca della convenzione - Carattere "imposto" dell'arricchimento - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di indebito arricchimento, le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A. in mancanza di accreditamento della struttura, per intervenuta revoca della convenzione, implicano il carattere "imposto" dell'arricchimento, che preclude l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto ammissibile il riconoscimento dell'indennizzo dell'azione di arricchimento, omettendo di considerare gli effetti dell'accertamento della mancanza di autorizzazione sanitaria e accreditamento istituzionale, coperto da giudicato amministrativo esterno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041

*Massime precedenti Vedi:* N. 14735 del 2024 Rv. 671176-02, N. 13884 del 2020 Rv. 658618-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10798 del 2015 Rv. 635369-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024 (Rv. 671564-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

**I. (TOCCI LUIGI) contro R. (VITALE VINCENZO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/09/2021

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca - Azione risarcitoria - Prescrizione - Decorrenza - Dalla costituzione in sede penale - Configurabilità - Fondamento.

*La costituzione di parte civile nel processo penale, se successivamente revocata, conserva il suo valore di atto interruttivo della prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, sicché da essa inizia a decorrere un nuovo termine prescrizione, non potendo la revoca della costituzione in sede penale, in assenza di prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5961 del 2000 Rv. 536356-01, N. 21489 del 2014 Rv. 632777-01, N. 872 del 2008 Rv. 601457-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 17122 del 20/06/2024 (Rv. 671565-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

**R. (MORI LUIGI) contro D.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2021

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Clausola pattizia sulla legge regolatrice del contratto oggetto della domanda di revoca - Art. 3 della Convenzione di Roma del 1980 - Opponibilità al creditore pregiudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema conferimento di immobili nel patrimonio di società inglese.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

*La clausola pattizia sulla legge regolatrice del contratto, stipulata ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma, avendo effetti soltanto tra le parti, non è opponibile al creditore che agisce in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del negozio che la contiene, anche perché tale azione non è equiparabile a quella con cui si fa valere un'invalidità, né a quella volta al recupero del bene oggetto del negozio, di cui all'art. 10 della medesima Convenzione, non incidendo sugli effetti del contratto tra le parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto regolata dalla legge italiana l'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di conferimento di una proprietà immobiliare in una società di diritto inglese, perché, concernendo la controversia obbligazioni contrattuali, la legge applicabile era da individuarsi sulla base dell'art. 57 l. n. 218 del 1995 e, per l'effetto, della Convenzione di Roma del 1980, e non dell'art. 51 della stessa legge, in tema di diritti reali).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Legge 18/12/1984 num. 975

*Massime precedenti Vedi:* N. 25735 del 2014 Rv. 633423-01, N. 22153 del 2021 Rv. 662422-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17108 del 20/06/2024 (Rv. 671526-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

V. (DE SIMONE GIUSEPPE) contro D. (IUCCI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2021

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell'intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell'illiceità dell'intesa - Rilevanza ai fini della nullità del contratto "a valle" - Condizione - Fattispecie.

*In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità del contratto in ragione del fatto che lo stesso era stato stipulato in epoca precedente alla diffusione del modello ABI e del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza integrante un'intesa anticoncorrenziale).*

*Riferimenti normativi:* Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 29810 del 2017 Rv. 646199-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17171 del 21/06/2024 (Rv. 671447-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

D. (MANFREDI DANILO) contro A. (COLETTI PIERFILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/04/2021

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Teoria dello scopo della norma violata - Presupposti e portata - Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria.

*Allorquando l'illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio. (Nella specie, relativa alla domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l'una dall'altra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'insorgenza della seconda potesse essere eziologicamente correlata all'operato dei sanitari, essendo la regola dell'arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all'individuazione dell'altra).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 8429 del 2024 Rv. 670627-01, N. 13830 del 2010 Rv. 613311-01, N. 11609 del 2005 Rv. 582803-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024 (Rv. 671568-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

F. (MERLINI RENZO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 07/05/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO  
Domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica - Applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. - Questione di qualificazione giuridica della domanda - Esclusione - Individuazione della regola di riparto dell'onere della prova - Sussistenza - Formazione di giudicato interno - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE In genere.

*In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31330 del 2023 Rv. 669467-02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024 (Rv. 671567-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

R. (MAZZEO LORENZO) contro F. (CUSANO MARIATELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2022

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA  
Cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio - Legittimazione attiva all'impugnazione - Socio succeduto alla società estinta - Sussistenza - Onere di allegazione della qualità di successore - Necessità - Fattispecie.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 2312

*Massime precedenti Vedi:* N. 34373 del 2023 Rv. 669489-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024 (Rv. 671568-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

F. (MERLINI RENZO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 07/05/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni da fauna selvatica - Urto tra veicolo e animale - Presunzioni ex art. 2052 e 2054, comma 1 c.c. - Concorso - Conseguenze - Superamento da parte di entrambi gli interessati delle presunzioni poste a loro carico - Necessità - Onere probatorio del danneggiato - Stesso conducente - Contenuto - Prova del fortuito da parte della Regione - Contenuto.

*Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5783 del 1997 Rv. 505537-01, N. 31335 del 2023 Rv. 669468-01, N. 13848 del 2020 Rv. 658298-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024 (Rv. 671566-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

E. (MINGIARDI GIUSEPPE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/08/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da un genitore - Azione in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore - Testuale riferimento nella procura esclusivamente al genitore - Riferibilità anche al minore - Condizioni.

*La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto*

## SEZIONE TERZA

*processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Vedi:* N. 4559 del 2002 Rv. 553369-01, N. 16251 del 2018 Rv. 649484-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024 (Rv. 671566-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

*E. (MINGIARDI GIUSEPPE) contro L.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/08/2021

081271 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 14768 del 2019 Rv. 654096-01, N. 27163 del 2023 Rv. 668815-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 (Rv. 671569-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

*E. (LONGANESI CATTANI ROBERTO) contro D. (RAMPAZZO VICTOR)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/12/2022

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Misurazione dei consumi mediante contatore - Accettazione da parte dei contraenti - Ripartizione degli oneri della prova - Possibilità per l'utente di contestare il malfunzionamento dello strumento - Onere di contestazione specifica - Contenuto.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 297 del 2020 Rv. 656455-01, N. 15771 del 2022 Rv. 665051-01, N. 28984 del 2023 Rv. 669321-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024 (Rv. 671570-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

B. (OLIVO FRANCESCO) contro R. (JANNUZZI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2020

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Comunicazione alle parti costituite della relazione di CTU - Nomina di un consulente di parte - Possibilità di trasmettere la bozza di relazione al consulente di parte - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

*La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 195

*Massime precedenti Vedi:* N. 16012 del 2024 Rv. 671269-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024 (Rv. 671572-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.**

P. (CATANIA VITUCCIA) contro A. (ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 21/02/2022

152008 RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO Danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale - Risarcibilità - Limiti - Valutazione da parte del giudice di merito - Assenza di prova dell'esborso indicato nel preventivo - Irrilevanza - Fattispecie.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

*I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9942 del 2016 Rv. 639833-01, N. 11765 del 2013 Rv. 626786-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17668 del 26/06/2024 (Rv. 671571-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.**

B. (SCORZA GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 17/06/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Classificazione delle strade - Strade urbane incluse in centri abitati - Natura di strada comunale - Configurabilità - Condizioni - Popolazione superiore a diecimila abitanti - Necessità - Conseguenze - Individuazione - Criteri.

*A norma dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune ha un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada art. 2, Cod. Strada art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7742 del 2010 Rv. 612294-01 Rv. 612294-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17738 del 27/06/2024 (Rv. 671573-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro D. (D'AVELLA ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all'oblio - Interesse alla conservazione delle notizie negli archivi informatici dei giornali - Bilanciamento - Liceità della pubblicazione - Necessità - Fattispecie.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

*L'interesse alla conservazione delle notizie negli archivi informatici dei giornali può prevalere sul diritto della persona all'oblio delle notizie che la riguardano soltanto nel caso di liceità dell'iniziale pubblicazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata che, dopo avere accertato il carattere diffamatorio delle notizie pubblicate su una testata on line, relative all'uso per fini personali dell'auto di servizio di un politico, ne aveva ordinato la cancellazione dall'archivio telematico).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 196 art. 25, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 34658 del 2022 Rv. 666447-02, N. 16111 del 2013 Rv. 626952-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17926 del 28/06/2024 (Rv. 671575-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

I. (PETRETTI ALESSIO) contro A. (DI VITA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2019

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ordinata dal giudice - Prescrizioni erronee - Pronuncia d'inammissibilità dell'atto rinnovato - Esclusione - Conseguenze - Art. 111 Cost..

*Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 279 del 2017 Rv. 643246-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17942 del 28/06/2024 (Rv. 671576-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

M. (MAIOLINO ANGELO) contro A. (CAPUZZI DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/04/2021

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Pista da motocross - Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. - Ostacolo costituente pericolo "atipico" - Nozione - Fattispecie.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

*In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3997 del 2020 Rv. 656902-02, N. 16223 del 2022 Rv. 664901-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 17893 del 28/06/2024** (Rv. **671574-01**)

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (BERNI LUCA) contro B. (DE MICHELE DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/04/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

*La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20091 del 2023 Rv. 668547-01, N. 2461 del 2009 Rv. 606590-01, N. 6815 del 2024 Rv. 670501-02

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 17985 del 01/07/2024** (Rv. **671784-01**)

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

V. (MAGLIARO FABRIZIO) contro Y.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2021

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Gioco lecito - Disciplina dei flussi finanziari tramite strumenti di pagamento tracciabili - Destinatari dell'obbligo - Individuazione - Installatore di macchine per il gioco - Inclusione.

*La disciplina dei flussi finanziari relativi al gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, impone l'obbligo di non effettuare pagamenti in contanti a "tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera" e dunque non solo al concessionario, ma anche a chi installa le macchine necessarie al gioco on line.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 1, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7966 del 2023 Rv. 667102-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18048 del 01/07/2024** (Rv. **671578-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

H. (CAVALIERE CRISTINA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/06/2021

018007 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento - Citazione - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del coassicuratore delegante - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

*In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

*Massime precedenti Conformi:* N. 1754 del 2005 Rv. 580074-01, N. 9469 del 2004 Rv. 572941-01, N. 16862 del 2016 Rv. 641419-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3958 del 2018 Rv. 647418-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18037 del 01/07/2024** (Rv. **671785-01**)

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

G. (ADORISIO SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Disciplina antiusura - Determinazione del tasso di interesse - Penale a carico dell'utilizzatore per l'estinzione anticipata - Computo - Esclusione - Fondamento.

*In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382

*Massime precedenti Vedi:* N. 3025 del 2022 Rv. 663760-01, N. 13536 del 2023 Rv. 667658-01, N. 32538 del 2023 Rv. 669520-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 18196 del 02/07/2024 (Rv. 671789-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (FRADEANI FRANCESCO) contro F. (UPPI UGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/05/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 785

*Massime precedenti Vedi:* N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01, N. 12685 del 2021 Rv. 661329-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024 (Rv. 671577-01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

S. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze.

*La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29424 del 2019 Rv. 655711-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20621 del 2023 Rv. 668224-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18140 del 02/07/2024** (Rv. **671787-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

P. (BECCARI SELVINO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2021

133212 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA' DI PARTI Persona fisica partecipante al giudizio in nome proprio e come rappresentante legale - Notifica di atti processuali in unica copia - Sufficienza.

*L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, la società a responsabilità limitata in liquidazione), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18761 del 2011 Rv. 619656-01

Massime precedenti Vedi: N. 20982 del 2021 Rv. 661891-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024** (Rv. **671788-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

Z. (TOZZI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/01/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Fondamento.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209

Massime precedenti Vedi: N. 13304 del 2024 Rv. 671147-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 18127 del 02/07/2024 (Rv. 671786-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

G. (GALASSO ALFREDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 21/09/2022

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Pluralità di condanne per lo stesso fatto - Unicità della prestazione con effetto liberatorio dell'adempimento - Configurabilità - Fondamento.

*Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18983 del 2017 Rv. 645129-01, N. 21927 del 2008 Rv. 604200-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18276 del 03/07/2024 (Rv. 671790-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

B. (BERTOLANI MASSIMO) contro K. (PENNESI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2022

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Pubblicazione di ritratto fotografico - Consenso tacito - Ammissibilità - Fondamento.

*Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110

*Massime precedenti Conformi:* N. 10957 del 2010 Rv. 612720-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11491 del 2006 Rv. 590955-01, N. 1748 del 2016 Rv. 638446-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18308 del 04/07/2024** (Rv. **671791-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

M. (CICCHETTI MARIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2020

*In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.*

---

Sez. 3, **Sentenza n. 18368 del 04/07/2024** (Rv. **671940-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (OLIOSI FEDERICO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2021

149135 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - ASSEGNAZIONE DELLA COSA IN PAGAMENTO Prelazione pignoratizia - Effetto solutorio - Sussistenza - Conseguenze - Diritto di rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale - Momento di insorgenza - Escussione del pegno.

*In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1203

Massime precedenti Vedi: N. 23561 del 2023 Rv. 668692-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18367 del 04/07/2024** (Rv. **671792-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

L. (CARRANO RAFFAELE) contro F. (UTZERI EVA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Autonomia di ciascun motivo - Sussistenza - Cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali - Assorbimento delle questioni di inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul regime delle spese.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta*

## SEZIONE TERZA

*l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9899 del 2022 Rv. 664455-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024 (Rv. 671939-03)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .**  
*Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

C. (SPADARO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/02/2020

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Danno ex art. 1591 c.c. - Parametro del canone dovuto - Conseguenze - Adeguamento ISTAT - Spettanza - Richiesta del locatore - Necessità - Esclusione - Interessi - Spettanza - Decorrenza.

*In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

*Massime precedenti Vedi:* N. 10926 del 2018 Rv. 648804-01, N. 10560 del 2002 Rv. 555972-01, N. 25599 del 2016 Rv. 642333-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024 (Rv. 671794-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

D. (DIGREGORIO SAVINO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 06/12/2022

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.

*Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza; ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte*

## SEZIONE TERZA

*alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 27871 del 2017 Rv. 646647-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18381 del 05/07/2024 (Rv. 671894-02)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**  
*Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2023

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Procura - Certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione - Funzione - Autenticazione in senso proprio - Esclusione - Prova dell'autenticità - Attestazione della sottoscrizione in presenza del difensore - Necessità - Esclusione - Obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura - Esclusione.

*In tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703

*Massime precedenti Vedi:* N. 144 del 1985 Rv. 438350-01, N. 19785 del 2018 Rv. 650194-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18464 del 05/07/2024 (Rv. 671793-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

S. (GALLONE VALTER) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Specializzazione in "Medicina del lavoro" - Diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie - Sussistenza - Fondamento - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Accertamento dell'equipollenza ai corsi previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Esclusione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TERZA

*Il corso di specializzazione di "Medicina del lavoro" è del tutto corrispondente, e non meramente equipollente, a quello denominato "Occupational medicine", incluso nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE, di cui costituisce la mera traduzione in italiano, di modo che la relativa frequenza dà diritto, per ciò solo, all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di una verifica che ha natura di mero diritto, senza necessità dell'accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie di corsi inclusi nelle direttive ovvero istituiti in almeno due Stati membri.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 18736 del 2023 Rv. 668124-01, N. 37251 del 2021 Rv. 663320-01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18381 del 05/07/2024 (Rv. 671894-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**  
*Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2023

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto cui si riferisce - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte - Modalità - Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.

*In caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando essa sia apposta in chiusura dell'atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28004 del 2021 Rv. 662518-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01, N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 (Rv. 671797-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (DE MARTINO ANGELA) contro C. (SPIRITO BENIAMINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/07/2021

## SEZIONE TERZA

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA  
Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Onere della prova a carico del danneggiato -  
Nesso causale tra cosa ed evento - Custodia - Sufficienza - Diligenza nel relazionarsi con la res  
oggetto di custodia - Esclusione - Fattispecie.

*In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del  
custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del  
danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria  
assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con  
rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla  
condotta di guida diligente e prudente della vittima).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26142 del 2023 Rv. 669110-01, N. 12663 del 2024 Rv. 670982-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18502 del 08/07/2024 (Rv. 671796-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

B. (NOVELLINO ROBERTO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Condanna provvisoria ex  
art. 539 c.p.p. - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio  
al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione -  
Nuovo procedimento esecutivo - Necessità - Fattispecie.

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O  
DELLA CASSAZIONE In genere.

*La condanna provvisoria ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde  
efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese  
in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito  
alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo  
accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva  
del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione  
forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto  
dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in  
conseguenza di condanna provvisoria riformata in appello, ritenendo ininfluyente la  
sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli  
imputati).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.,  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16169 del 2022 Rv. 665055-01, N. 6042 del 2009 Rv. 607207-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024** (Rv. **671795-01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/11/2020

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

*La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione sul rilievo che, dopo l'invito del mediatore ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, le parti non si erano soffermate su profili procedurali o formali ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 69 art. 5 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 8473 del 2019 Rv. 653270-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 40035 del 2021 Rv. 663177-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024** (Rv. **671799-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Termine per il deposito ex art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Deposito tardivo - Conseguenze - Improcedibilità.

*Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9097 del 2019 Rv. 653242-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18486 del 08/07/2024** (Rv. **671941-01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Z. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2020

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Mancanza di titolarità del diritto di proprietà in capo al locatore - Rilevanza nei rapporti con il sublocatore - Ipotesi - Fattispecie.

*La proprietà, in capo al locatore, della cosa concessa in godimento non costituisce presupposto per la conclusione del contratto di locazione, ma la sua carenza può assumere rilevanza - anche nei rapporti fra il locatore di un bene di proprietà altrui e il conduttore - allorché il proprietario lamenti la lesione del suo titolo e dell'insita disponibilità del godimento del bene e faccia valere i suoi diritti verso il locatore, così incidendo sul rapporto locativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento dei canoni, proposta dal sublocatore nei confronti del subconduttore, in ragione del passaggio in giudicato della decisione - pronunciata nei confronti del conduttore-sublocatore e anche del subconduttore - che aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di locazione stipulato dal proprietario dell'immobile, poi fallito, presupposto legittimante alla stipula della sublocazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594

Massime precedenti Vedi: N. 9899 del 2022 Rv. 664455-02, N. 27910 del 2023 Rv. 669106-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024** (Rv. **671799-02**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2021

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura extracontrattuale - Danno risarcibile - Conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa - Esclusione - Presupposti - Fattispecie.

*Ai fini dell'insorgenza della responsabilità, di natura extracontrattuale, dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva condannato l'agente della riscossione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un'esecuzione forzata immobiliare, inficiata dalla nullità della notificazione dell'avviso di vendita, sebbene questa fosse avvenuta nell'osservanza della disciplina dell'epoca - ovvero mediante il mero adempimento dell'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale - solo successivamente dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 258 del 2012).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 78, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 17814 del 2020 Rv. 658690-01, N. 2340 del 2022 Rv. 663673-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18531 del 08/07/2024 (Rv. 671798-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

L. (SELLITTI EMILIO ANTONIO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/10/2021

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia successiva alla camera di consiglio fissata con adunanza camerale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 390

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28182 del 2020 Rv. 659710-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024 (Rv. 671802-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. (DE BERARDINIS GABRIELLA) contro B. (ALESI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/06/2019

034037 CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE Fauna selvatica - Ente responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. - Individuazione - Affidamento di poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna - Accertamento in concreto - Necessità - Art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - Rilevanza sintomatica di allocazione dei poteri - Sussistenza - Fattispecie.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

*L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna; al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge Reg. Marche 05/01/1995 num. 7 art. 34 bis, Legge Reg. Marche 29/07/2008 num. 25 art. 15

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 7969 del 2020 Rv. 657572-01, N. 13848 del 2020 Rv. 658298-01, N. 31330 del 2023 Rv. 669467-01, N. 23151 del 2019 Rv. 655507-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18765 del 09/07/2024 (Rv. 671801-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

M. (DE CARO FRANCESCA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2021

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Permanenza del requisito della impossidenza per tutto il corso del rapporto - Necessità - Sopraggiunta perdita del requisito - Conseguenze - Decadenza automatica dell'assegnatario - Momento dell'accertamento dell'autorità amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di edilizia residenziale pubblica, il requisito della impossidenza, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999, deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 31320 del 2021 Rv. 662953-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29095 del 2011 Rv. 620144-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18676 del 09/07/2024 (Rv. 671800-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (SANTULLI TERESA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/10/2020

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' Limiti delle immissioni posti da regolamenti - Mancato superamento - Liceità - Criteri di valutazione.

*In materia di immissioni, il rispetto dei limiti posti da regolamenti non consente, di per sé, di considerare senz'altro lecite le immissioni, poiché la tollerabilità deve essere valutata nella situazione concreta, tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 644

*Massime precedenti Vedi:* N. 28201 del 2018 Rv. 651181-01, N. 939 del 2011 Rv. 615959-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 18831 del 10/07/2024** (Rv. **671803-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.  
P.M. **CENICCOLA ALDO**.

Z. (SANDRI STEFANO) contro P. (ROMANATO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2019

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Assegno intrasferibile con importo e indicazione del beneficiario - Promessa di pagamento - Sussistenza - Onere della prova - Finalità diversa dall'impegno di pagamento o della circolazione contro la sua volontà - A carico del traente.

*L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 731 del 2020 Rv. 656756-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18881 del 10/07/2024** (Rv. **671804-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**.  
Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 24/11/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza d'ufficio - Eccezione di incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su istanza di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo - Riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente per materia o territorio inderogabile - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16359 del 2015 Rv. 636347-01, N. 25391 del 2023 Rv. 668822-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

S. (POMES MARCO) contro L. (IPPOLITO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 10/02/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di interessi a tasso superiore a quello ex art. 1284, comma 1, c.c. - Esclusione.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

*In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 22457 del 2017 Rv. 645770-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19034 del 11/07/2024 (Rv. 671931-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (TARQUINI GIANLUCA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/10/2021

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Quietanza - In genere - Necessità di forme particolari - Esclusione - Sottoscrizione del soggetto da cui proviene - Necessità - Efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.. - Fattispecie.

*La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia probatoria di quietanza, rispetto ad alcune rate di mutuo, a documenti privi di sottoscrizione riferibile alla banca mutuante la quale, peraltro, li aveva disconosciuti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2726

*Massime precedenti Conformi:* N. 5919 del 1993 Rv. 482525-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31243 del 2021 Rv. 662709-01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024** (Rv. **671806-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

2. (VIGNA GIULIA) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2020

018006 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE Obbligo - Inosservanza - Carattere doloso e colposo - Conseguenze - Onere della prova gravante sull'assicuratore - Contenuto - Fattispecie.

*Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Conformi: N. 24210 del 2019 Rv. 655436-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024** (Rv. **671953-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (LABANCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Proposizione di ricorso per cassazione da parte di altro soccombente - Effetti - Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, la riserva di impugnazione differita avverso una sentenza non definitiva rimane priva di effetti quando uno degli altri soccombenti ha proposto impugnazione immediata, con la conseguenza che, in mancanza di un'impugnazione immediata (eventualmente, incidentale e tardiva) di chi ha formulato la riserva, si determina il passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva nella parte non impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso incidentale proposto avverso la sentenza d'appello definitiva posto che l'impugnazione immediata, formulata da altri soccombenti contro la sentenza d'appello non definitiva, aveva determinato l'inefficacia della pregressa riserva d'impugnazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 19031 del 11/07/2024 (Rv. 671895-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**  
*Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

L. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro B. (PIPPI NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/02/2022

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Giudizio di cassazione - Mancata notifica dell'impugnazione alla parte che deve necessariamente parteciparvi - Attività difensiva della stessa espletata mediante il controricorso - Necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Esclusione.

*Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8895 del 1994 Rv. 488291-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024 (Rv. 671953-02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. (LABANCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Sentenza d'appello non definitiva e prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione - Questioni decise e questioni presupposte - Vincolo per il giudice - Effetti.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

*Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12160 del 1990 Rv. 470286-01, N. 12034 del 1995 Rv. 494728-01, N. 13513 del 2007 Rv. 597370-01, N. 17950 del 2021 Rv. 661742-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 19123 del 11/07/2024** (Rv. **671807-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

P. (PIANTI FABIO) contro B. (COLOMBO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Condanna alla consegna di cose mobili determinate consacrata in titolo esecutivo - Perdita di disponibilità o distruzione delle cose - Diritto del creditore a procedere ex art. 605 c.p.c. - Esclusione - Imputabilità dell'impossibilità della prestazione - Rilevanza nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Fattispecie.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

*Nel caso in cui le cose mobili determinate, oggetto di condanna alla consegna risultante da titolo esecutivo, non siano più nella disponibilità dell'obbligato o siano andate distrutte, non sussiste il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., indipendentemente dalla imputabilità al debitore dell'impossibilità della prestazione, poiché tale circostanza non assume alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nell'eventuale giudizio di responsabilità a carico del debitore. (Fattispecie relativa ad un caso di decreto ingiuntivo esecutivo contenente la condanna della banca alla consegna di documenti, parte dei quali distrutti dall'obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Civ. art. 1256

Massime precedenti Vedi: N. 33723 del 2019 Rv. 656350-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 19148 del 11/07/2024** (Rv. **671808-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

C. (CORAPI SALVATORE) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2021

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c. - Estensione ai rapporti giuridici sorti anteriormente - Limiti - Conseguenze - Prescrizione applicabile.

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI In genere.

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.

*In tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 1661 del 2005 Rv. 578790-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 19340 del 15/07/2024 (Rv. 671811-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Parz. Diff.)**

M. (MORO MANUELA) contro M. (VITALI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/02/2022

055088 CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI Esclusione dell'erede legittimario dal testamento - Impossibilità di impugnare il testamento con l'azione di riduzione - Esercizio dell'azione di cui all'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Sussistenza - Condizioni.

*In materia di contratti agrari, l'erede legittimario (nella specie, figlio) - anche se rimasto escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto, durante la vita del de cuius, un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e, per tale ragione, impossibilitato ad esperire l'azione di riduzione - ha comunque titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 l. n. 203 del 1982 e, sussistendone i presupposti, può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, nonché di essere considerato affittuario delle stesse.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17006 del 2015 Rv. 636306-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 19358 del 15/07/2024 (Rv. 671908-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

V. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro R. (MERCANTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/10/2020

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Effetti - In generale - Esazione del credito ceduto a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Limiti - Estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione garantita - Conseguenza - Ritrasferimento nella sfera giuridica del cedente, nella stessa misura, del credito ceduto - Sussistenza - Operatività - Automatica.

*La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4796 del 2001 Rv. 545408-01

Massime precedenti Vedi: N. 10092 del 2020 Rv. 657764-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 19350 del 15/07/2024 (Rv. 671896-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

A. (PILEGGI ANTONIO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2021

104024 LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - SPIRARE DEL TERMINE - - IN GENERE Locazione ad uso commerciale - Immobile classificato quale bene di interesse particolarmente importante - Vincolo artistico e culturale anche sugli arredi e sulla licenza - Vincolo per il locatore di intimare la licenza per finita locazione - Esclusione - Fattispecie.

*Qualora il bene immobile oggetto di contratto di locazione ad uso commerciale risulti classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 1089 del 1939, quale bene di interesse particolarmente importante, si determina un vincolo artistico e culturale non soltanto sull'immobile, ma anche sugli arredi, sulle decorazioni, sui cimeli storici e sulla relativa licenza di esercizio, il che non comporta, per il proprietario, il divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto l'obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo di quel vincolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la convalida della licenza per finita locazione dell'Antico Caffè Greco, considerato immobile rappresentativo della vita artistica e culturale della città di Roma).*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1737 del 1995 Rv. 490499-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19584 del 16/07/2024 (Rv. 671809-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

E. (DOMPE' CLARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2021

082312 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Iscrizione ipoteca - Assegno di divorzio - Titoli per l'iscrizione - Principio di tassatività - Fattispecie.

149051 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - TITOLO PER L'ESECUZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile razione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2818 com. 2, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8 com. 2, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 189

*Massime precedenti Vedi:* N. 1100 del 2000 Rv. 542159-01, N. 12216 del 2023 Rv. 667809-03

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19651 del 16/07/2024 (Rv. 671812-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. (PUTZOLU DOMENICO) contro A. (LUMINOSO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/12/2017

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per vizio di sussunzione - Carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - Criteri distintivi.

*Il vizio di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per erronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 6035 del 2018 Rv. 648414-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19777 del 17/07/2024 (Rv. 671813-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GALARDO ANTONIO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 20/09/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva - Lettura in udienza - Indicazione, nell'ordinanza, del dies a quo dal "momento della comunicazione dell'ordinanza" - Irrilevanza - Ragioni.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

*Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale - comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910-01, N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19808 del 17/07/2024 (Rv. 671815-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

O. (FERRAIOLI VINCENZO) contro O. (BARBATELLI MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare ad uso abitativo - Violazione dell'obbligo di registrazione di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 - Nullità del contratto - Diritto all'indennità di occupazione - Sussistenza - Predeterminazione legale ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Condizioni e limiti - Fattispecie.

*Alla nullità del contratto di locazione per violazione dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue il diritto del proprietario del bene alla corresponsione dell'indennità di occupazione, la cui quantificazione soggiace alla predeterminazione legale di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 nel solo caso in cui, ricorrendone gli altri presupposti, il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare nullo ex art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, un contratto di locazione del 2010 - che era stato successivamente denunciato, nel 2012, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 -, aveva condannato gli occupanti dell'immobile al pagamento di un'indennità parametrata al canone convenuto tra le parti, ritenendo inapplicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015).*

*Riferimenti normativi:* Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23637 del 2019 Rv. 655369-01, N. 26493 del 2022 Rv. 665667-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19806 del 17/07/2024 (Rv. 671814-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

G. (BUONANNO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/08/2020

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Indennizzo ex art. 44 d.lgs. 327 del 2001 - Caratteristiche ed effetti - Conseguenze in termini di prescrizione - Durata e decorrenza - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

*L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizione relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario*

## SEZIONE TERZA

*di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15223 del 2014 Rv. 631735-01, N. 7112 del 2020 Rv. 657480-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19899 del 18/07/2024 (Rv. 671816-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

T. (TAIARIOL RICCARDO) contro T. (RIVOSACCHI MIRCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2022

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Esclusione - Fondamento.

*La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisoria.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 32380 del 2023 Rv. 669497-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3875 del 2024 Rv. 670193-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19934 del 19/07/2024 (Rv. 671818-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

I. (CARRIERI CARLO) contro S.

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Modificazione della competenza per ragioni di connessione ex art. 34 c.p.c. - Pregiudizialità tecnica - Necessità - Pregiudizialità logica - Irrilevanza.

044055 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI In genere.

*La modificazione della competenza per ragioni di connessione può determinarsi, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., soltanto in caso di pregiudizialità tecnica - che ricorre se, in ragione di una disposizione di legge o di una domanda di parte, è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale - e non anche in ipotesi di mera pregiudizialità logica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 24427 del 2022 Rv. 665626-01, N. 12999 del 2019 Rv. 653913-01, N. 41895 del 2021 Rv. 663372-01, N. 14578 del 2005 Rv. 583441-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024 (Rv. 671817-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

M. (CURCIULLO ANGELO) contro B. (CALABRESI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 21/10/2021

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fattispecie.

*In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18723 del 2017 Rv. 645159-01, N. 7051 del 2012 Rv. 622630-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20021 del 19/07/2024 (Rv. 671909-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

T. (TRANFA ALESSIO) contro M. (ISIDORI ISIDORO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/01/2021

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453

*Massime precedenti Conformi:* N. 28647 del 2011 Rv. 620459-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17489 del 2012 Rv. 624091-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 20269 del 22/07/2024** (Rv. **671821-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

V. (ANTONINI GIUSEPPE) contro R. (MANGIAFICO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2021

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE  
Attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia  
"successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale e reputazionale -  
Configurabilità - Danno in re ipsa - Esclusione - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
In genere.

*In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  
Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 5769 del 2024 Rv. 670338-01, N. 8861 del 2021 Rv. 660992-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 20128 del 22/07/2024** (Rv. **671910-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

G. (PALMIGIANO ALESSANDRO) contro C. (MONTEROSSO TITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2022

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Questionario anamnestico  
- Formulazione generale - Richiesta relativa ad ogni stato morboso - Omessa indicazione analitica  
delle patologie - Disinteresse dell'assicuratore in relazione alle patologie non indicate - Esclusione  
- Fondamento.

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI,  
DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL  
CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE  
In genere.

*L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della*

## SEZIONE TERZA

*stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893

*Massime precedenti Conformi:* N. 27578 del 2011 Rv. 621009-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20140 del 22/07/2024 (Rv. 671819-01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.**

*E. (LAURITA LONGO LUCIO) contro N.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/10/2021

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Somministrazione di energia elettrica - Servizio di salvaguardia ex art. 1, comma 4, d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007 - Assunzione di fatto della qualità di aggiudicatario per una determinata area territoriale - Fattispecie di "scambio senza accordo" - Comunicazione delle condizioni economiche - Regola di validità - Esclusione - Fondamento.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale eteroregolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/06/2007 num. 73 art. 1 com. 4, Legge 03/08/2007 num. 125, DM min. SEC 23/11/2007

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26724 del 2007 Rv. 600329-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20170 del 22/07/2024 (Rv. 671820-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

*M. (NATALE GIUSEPPE) contro L. (RIZZICA CECILIA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2022

148077 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO Pluralità di possibili autori del danno - Azione in giudizio contro uno solo di essi - Rinuncia alla solidarietà - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA

*In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggiati, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerge la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

*Massime precedenti Conformi:* N. 2066 del 2018 Rv. 647360-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20337 del 23/07/2024 (Rv. 671822-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

E. (BURGIO MANFREDI) contro C. (PETTINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/05/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diffusione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini - Liceità - Condizioni - Nozione di "essenzialità" dell'informazione - Valutazione e motivazione - Art. 329 c.p.p. - Irrilevanza.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

*La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l'art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

*Massime precedenti Vedi:* N. 17408 del 2012 Rv. 624082-01, N. 28378 del 2023 Rv. 669056-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 23/07/2024 (Rv. 671913-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CIONI VALERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2022

## SEZIONE TERZA

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado - Interpretazione della sentenza da parte del giudice d'appello - Impugnabilità - Presupposti e limiti - Fattispecie.

*Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 15185 del 2003 Rv. 567415-01, N. 3248 del 2003 Rv. 560866-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20351 del 23/07/2024 (Rv. 671824-02)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (DELL'AQUILA VENANZIO ROSARIO) contro G. (ABBATE ANIELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/10/2020

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio sull'"an debeatur" e quello sul "quantum" - Rapporto di pregiudizialità logica - Sussistenza - Conseguenze.

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In genere.

*Tra la domanda di risarcimento del danno relativa all'"an debeatur" e quella relativa al "quantum debeatur" non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapporto di pregiudizialità logica, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica; ne consegue che, nell'ipotesi in cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi, non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul "quantum" in attesa della definizione di quello sull'"an", mentre, in caso di contemporanea proposizione delle domande al medesimo giudice, quella pregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l'accertamento sul diritto pregiudicato (oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sul rapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica), a cui si estende l'effetto di giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01, N. 19934 del 2024 Rv. 671818-01, N. 4442 del 2017 Rv. 643266-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 20348 del 23/07/2024** (Rv. **671823-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (DURANTE SANTA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2021

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Inidonea manutenzione di ufficio giudiziario - Azione risarcitoria per danni verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015 - Legittimazione passiva del Comune - Fattispecie.

*Legittimato passivo all'azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015, è il Comune in cui esso è sito, ente gravato dall'obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti il 27/2/2002 da un dipendente dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, il quale, mentre stava arieggiando i locali del piano seminterrato, era rimasto travolto da una finestra blindata, che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocando gravi lesioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19606 del 2013 Rv. 627534-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 20351 del 23/07/2024** (Rv. **671824-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

V. (DELL'AQUILA VENANZIO ROSARIO) contro G. (ABBATE ANIELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/10/2020

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Giudizio ex art. 622 c.p.p. - Proposizione alternativa di domanda di condanna generica e specifica - Poteri del giudice.

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" In genere.

*In tema di domande risarcitorie, se la vittima dell'illecito ha chiesto in via alternativa, sia nel giudizio penale (con la costituzione di parte civile), sia nel giudizio ex art. 622 c.p.p. (instaurato a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento dell'imputato), la condanna specifica dei responsabili al risarcimento dei danni o la condanna generica con liquidazione del danno in separata sede, la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 5402 del 2019 Rv. 652927-01, N. 27181 del 2023 Rv. 668673-01, N. 2148 del 2004 Rv. 569894-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29862 del 2022 Rv. 665940-02

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024 (Rv. 671957-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Danno morale - Autonomia e successività rispetto al danno biologico - Non immediata percezione e conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato - Diversa considerazione degli oneri di allegazione - Rilevanza delle massime di esperienza.

*La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20658 del 24/07/2024 (Rv. 671826-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

I. (MORGANTI DAVID) contro A. (GAZZOLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2021

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA  
Contratto di assicurazione - Descrizione del rischio - Onere dell'assicurato - Reticenze del contraente - Obbligo dell'assicuratore di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l'adempimento delle prescrizioni per l'operatività della copertura - Esclusione - Assicurazione per conto altrui - Obbligo dell'assicuratore di riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità - Esclusione.

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE  
In genere.

*Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi*

## SEZIONE TERZA

*per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1909

*Massime precedenti Vedi:* N. 7913 del 2024 Rv. 670462-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20650 del 24/07/2024 (Rv. 671825-01)**

*Presidente:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**  
*Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

U. (LODI LAURA ALESSANDRA) contro R. (ANTONINI ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/07/2020

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Parte assistita da due difensori - Notifica eseguita al difensore che ha rinunciato al mandato - Presso domicilio dell'altro difensore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento.

*Nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno dei quali abbia rinunciato al mandato, la notifica eseguita nei confronti dell'avvocato non rinunciante, ma presso il domicilio dell'altro legale, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, trattandosi di un procedimento notificatorio che non è privo dei suoi elementi essenziali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 20614 del 24/07/2024 (Rv. 671955-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**  
*P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.**

C. (D'AMICO ANGELO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2021

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Creditore intervenuto - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili pignorati - Caducazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per l'intervenuto - Esclusione - Fondamento.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

*In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 14602 del 2020 Rv. 658323-01, N. 12239 del 2019 Rv. 653778-01, N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20552 del 24/07/2024 (Rv. 671954-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

P. (MELUCCO ANDREA) contro S. (RASI SALVATORE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/01/2021

113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO  
Rifiuto del creditore in assenza di giustificato motivo - Contrarietà all'obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14531 del 2013 Rv. 626703-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6291 del 2008 Rv. 601983-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20659 del 24/07/2024 (Rv. 671827-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

A. (GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2019

133173 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - IN GENERE Interventore adesivo - Qualità di parte del giudizio - Conseguenze - Condanna dell'attore soccombente a rifondergli le spese - Legittimità.

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere.

*L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11202 del 2003 Rv. 565221-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024** (Rv. 671957-02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2020

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale per spese di assistenza in favore di persona affetta da paraplegia - Necessità di assistenza continua - Contributo assistenziale fornito da un familiare - Esclusione dell'esistenza del danno - Illogicità della motivazione - Fattispecie.

*In tema di danno patrimoniale per spese di assistenza in favore di persona affetta da paraplegia necessitante di assistenza continua, è illogica la motivazione che esclude l'esistenza del danno in presenza del volontario contributo assistenziale fornito da un familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente un danno patrimoniale in conseguenza del fatto che la madre del ragazzo paraplegico apportava un volontario contributo assistenziale, peraltro affermando, in maniera arbitraria, o non adeguatamente supportata sul piano argomentativo, che il ragazzo paraplegico con invalidità all'85% avrebbe avuto bisogno solo di quattro ore al giorno di assistenza e accudimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 16844 del 2023 Rv. 667870-02

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024** (Rv. 671956-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

G. (CARROZZA PIETRO) contro M. (MARTELLA SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/04/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

*La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2021 Rv. 661416-01

Massime precedenti Difformi: N. 18439 del 2023 Rv. 669113-01

Massime precedenti Vedi: N. 19039 del 2024 Rv. 671556-01, N. 10641 del 2019 Rv. 653626-01

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35110 del 2021 Rv. 662942-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20790 del 25/07/2024 (Rv. 671958-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

M. (DI MAURO ALBERTO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/02/2021

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Danno subito dallo studente durante una lezione di educazione fisica consistente nella simulazione di una fase del gioco del rugby - Riconducibilità ad attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - Esclusione - Fondamento.

*Non è riconducibile ad un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. l'infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica nel corso della lezione di educazione fisica, durante la quale era stata simulata una fase del gioco del rugby, non trattandosi di una partita, bensì di esercizi di approccio a tale sport, dei quali vanno rilevati - conformemente alla ratio dell'art. 33, ult. comma (introdotto dalla l.cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell'avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 33 com. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge Cost. 26/09/2023 num. 1 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 9983 del 2019 Rv. 653425-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20738 del 25/07/2024 (Rv. 671961-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

C. (ROCA MODESTINO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/11/2020

171016 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO Verso gli altri obbligati cartolari - Presupposti - Levata del protesto - Azione nei confronti dell'emittente del titolo - Necessità del protesto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie riguardante azione esperita con procedimento monitorio fondato sui titoli di credito.

*In caso di omesso pagamento di assegno bancario e in mancanza della levata del protesto nei confronti del traente, il portatore non può esercitare l'azione di regresso contro gli obbligati cambiari, ma mantiene i suoi diritti contro l'emittente del titolo, che non dispone di azione di regresso e, dunque, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al tempestivo protesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso i presupposti per l'esercizio dell'azione causale di regresso - esercitata, con ricorso monitorio, da parte del portatore degli assegni nei confronti dei giranti e del traente -, senza considerare che quattro dei dieci titoli azionati erano stati protestati e che l'emittente doveva ritenersi obbligato per l'intero importo indicato da tutti i titoli, a prescindere dal protesto).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 46, Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 75

*Massime precedenti Vedi:* N. 8552 del 1994 Rv. 488161-01, N. 9027 del 2000 Rv. 538283-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024 (Rv. 671932-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

B. (SAMMARIA CIRIACO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Art. 148 c.ass. - Decorrenza del termine in assenza di inoltro da parte dell'assicuratore della richiesta di integrazione della documentazione già inviata dall'assicurato - Proponibilità della domanda - Sussistenza - Fondamento.

*L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Conformi:* N. 32919 del 2022 Rv. 666114-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21036 del 26/07/2024 (Rv. 671839-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.**

A. (NOCERA WILLIAM) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 2965

*Massime precedenti Conformi:* N. 12462 del 2024 Rv. 670901-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 8894 del 2020 Rv. 657843-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20997 del 26/07/2024 (Rv. 672040-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.**

C. (PAOLINI ENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/10/2021

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Passaggio dal regime di convenzionamento esterno a regime di accreditamento previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - Stipula di apposito contratto della struttura con la ASL - Accettazione delle tariffe - Necessità - Conseguenze - Fonte del rapporto con la ASL - Convenzione - Esclusione - Fattispecie.

*Il regime transitorio - dettato dall'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994 e relativo al passaggio dei soggetti privati già convenzionati dal regime di convenzionamento esterno al nuovo sistema dell'accreditamento, previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - consente la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, in attesa dei provvedimenti di accreditamento, subordinatamente alla stipula di un contratto con l'ASL con il quale la struttura accetta il sistema di remunerazione sulla base delle tariffe regionali, con la conseguenza che la fonte del rapporto con l'azienda sanitaria non è più la convenzione precedentemente stipulata in base alla l. n. 833 del 1978. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato a una casa di cura il pagamento di somme, a titolo di differenze tariffarie, per le prestazioni erogate nell'anno 1995, correttamente individuando la fonte regolatrice dei rapporti nell'accordo inter partes, anziché nella convenzione originaria, integrata ex lege, ai sensi dell'art. 1339 c.c., mediante l'inserimento automatico dei nomenclatori tariffari vigenti).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DM Sanità 14/12/1994, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 17588 del 2018 Rv. 649553-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20870 del 26/07/2024 (Rv. 671836-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

F. (CARDONE LUIGI) contro D. (DATTOLA FORTUNATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/09/2022

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità di deduzione - Criteri - Prospettazione critica di una soluzione diversa da quella adottata dal giudice di merito - Fondamento.

*Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C.*

## SEZIONE TERZA

*di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4)

*Massime precedenti Conformi:* N. 16038 del 2013 Rv. 626926-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21025 del 26/07/2024 (Rv. 672041-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

*C. (REBOA ROMOLO) contro U. (SORDELLI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2021

018047 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGIERI - ABBONAMENTO Sinistro stradale - Sentenza di riconoscimento delle misure delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - Impugnazione da parte di uno solo dei conducenti - Giudicato sulla misura della responsabilità dell'altro - Esclusione - Fondamento.

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO In genere.

*In tema di sinistro stradale, se la sentenza che stabilisce la misura delle responsabilità dei conducenti coinvolti è impugnata soltanto da uno di questi, non si forma il giudicato interno sulla misura della responsabilità dell'altro conducente, perché il relativo accertamento deve svolgersi in maniera unitaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30728 del 2022 Rv. 666050-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20935 del 26/07/2024 (Rv. 671933-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

*Z. (FALETTI GIANCARLO) contro D. (BALDASSARRE FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2020

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva adesiva - Ammissibilità - Valutazione in concreto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

*L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due*

## SEZIONE TERZA

*coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20894 del 26/07/2024 (Rv. 671911-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

B. (DEL FANTE FAUSTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2022

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Causalità giuridica - Criteri - Liquidazione - Fattispecie - Fattispecie.

*La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26851 del 2023 Rv. 668759-02

---

**Sez. 3, Sentenza n. 20941 del 26/07/2024 (Rv. 671847-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

D. (COLLAVINI FABIO) contro A. (GIORDANO MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE CREMONA, 28/11/2018

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Danno da ritardo - Prova - Necessità - Applicabilità analogica del Reg. CE n. 261 del 2004 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che*

## SEZIONE TERZA

*prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 28/05/1999, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9474 del 2021 Rv. 661239-01, N. 15352 del 2024 Rv. 671167-02, N. 4996 del 2019 Rv. 653015-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 (Rv. 671837-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

L. (CASALINO GILBERTO) contro A. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/03/2022

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di Pronto Soccorso - Efficacia Probatoria - Confessione stragiudiziale resa al terzo - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11898 del 2020 Rv. 657978-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21021 del 26/07/2024 (Rv. 671934-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

D. (VERRENGIA RENATO GIUSEPPE) contro G. (COLIVA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2022

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Azione ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 - Azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro e dei rispettivi assicuratori - Cumulo - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che*

## SEZIONE TERZA

*trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

*Massime precedenti Vedi:* N. 17963 del 2021 Rv. 661834-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024 (Rv. 671838-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

H. (PAPPALARDO ALESSANDRO GIANCARLO) contro C. (ESINI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2022

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizza unit-linked - Qualificazione come assicurazione sulla vita - Requisiti - Copertura del rischio demografico con previsione di un indennizzo - Conseguenze - Fattispecie.

*La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza "unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1882

*Massime precedenti Vedi:* N. 3785 del 2024 Rv. 670219-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024 (Rv. 671829-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

E. (FILIPPONI LUCA) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2021

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione ex art. 1460 c.c. - Inadempimenti afferenti a rapporti diversi - Applicabilità - Condizioni - Contratti di somministrazione di energia elettrica - Esclusione - Fondamento.

160017 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE In genere.

## SEZIONE TERZA

*Posto che l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1565

*Massime precedenti Vedi:* N. 5938 del 2006 Rv. 587704-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21050 del 27/07/2024 (Rv. 671841-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

*Z. (BARBAGALLO VENERANDO) contro I. (PATANE' ROSARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/07/2020

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Istanza di cessione - Accettazione seguita dall'integrale pagamento del prezzo - Morte dell'assegnatario - Diritto dell'erede alla cessione dell'alloggio - Esclusione - Ragioni.

*In tema di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui l'assegnatario, il quale abbia avanzato istanza di cessione dell'immobile e ne abbia pagato integralmente il prezzo a seguito dell'accettazione dell'Istituto, muoia prima della stipula dell'atto di compravendita, i suoi eredi non possono vantare alcun diritto alla relativa conclusione, essendo pur sempre necessaria la positiva verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in capo a colui che, al momento dell'acquisto, ne divenga effettivo proprietario.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge 02/04/2001 num. 136 art. 2 com. 3, Cod. Civ. art. 2932

*Massime precedenti Conformi:* N. 204 del 2019 Rv. 652417-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27057 del 2018 Rv. 651015-01, N. 5032 del 2022 Rv. 663922-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17623 del 2017 Rv. 644925-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21051 del 27/07/2024 (Rv. 671842-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

*D. (STOCCO VIRGILIO) contro S. (PORRETTA ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare in favore di due conduttori - Solidarietà passiva - Recesso di un conduttore - Conseguenze - Persistente obbligo di pagamento dell'intero canone da parte dell'altro - Sussistenza - Occupazione di una porzione dell'immobile - Irrilevanza.

*Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non*

## SEZIONE TERZA

*è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 1292, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST.

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21081 del 27/07/2024 (Rv. 671897-01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**  
Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

R. (PULVIRENTI GRAZIA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/10/2020

074030 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI  
Edilizia popolare ed economica - Procedimento per il mancato pagamento dei canoni e lo sfratto  
- Art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938 - Applicabilità per gli alloggi assegnati ai sensi della l.r. Sicilia  
n. 15 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di edilizia popolare ed economica, il procedimento per il mancato pagamento dei canoni e lo sfratto di cui all'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938 - riconducibile al procedimento per ingiunzione, non a quello di convalida di sfratto per morosità, e idoneo a consentire agli Istituti autonomi per le case popolari di ottenere contestualmente l'ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, quello di sfratto - è applicabile anche agli alloggi assegnati ai sensi della l.r. Sicilia n. 15 del 1986, non potendosi trarre indicazioni contrarie dall'art. 21 della stessa legge, atteso che la materia processuale non è attribuita alla competenza, nemmeno concorrente, delle Regioni.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 25/03/1986 num. 15 art. 21, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 354 del 1993 Rv. 480257-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 21049 del 27/07/2024 (Rv. 671840-01)**

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

A. (PAMPANA PAOLA) contro C. (CAPPONI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2021

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO  
- FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Costituzione di parte civile - Effetto interruttivo della  
prescrizione - Estensione fino all'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza - Applicabilità  
nei confronti dei coobbligati in solido estranei al processo penale - Fattispecie.

*La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo -*

## SEZIONE TERZA

*e non permanente - all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11190 del 2022 Rv. 664506-01, N. 16408 del 2014 Rv. 632537-01, N. 17412 del 2016 Rv. 640678-01, N. 9638 del 2018 Rv. 648427-01, N. 28456 del 2017 Rv. 646782-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21045 del 27/07/2024 (Rv. 671828-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

C. (RICCIO ANGELO) contro G. (GAMBERINI URSULA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/12/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita di chance - Nozione e caratteri - Fattispecie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato.

*Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 3824 del 2024 Rv. 670112-01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862-02, N. 26851 del 2023 Rv. 668759-04

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21079 del 27/07/2024 (Rv. 671831-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (MINARDI MIRCO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/04/2023

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Responsabilità civile dei magistrati - Termine di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria - Modifica dell'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - Applicazione in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TERZA

*In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25216 del 2015 Rv. 638090-01, N. 6810 del 2016 Rv. 640314-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21082 del 27/07/2024 (Rv. 671937-02)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.**  
*Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. (BACCI MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2021

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Alloggi di servizio - Contratti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Ultrattività delle norme previgenti - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di alloggi di servizio destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici, fino alla cessazione del periodo di durata pendente all'atto dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 continuano a valere le disposizioni imperative della legge n. 392 del 1978, limitative dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che rimane applicabile la normativa sull'equo canone. (Fattispecie relativa ad alloggi di servizio per i quali non era prevista né una tacita rinnovazione, né una rinnovazione per accordo, ed in relazione ai quali, non essendo stato esercitato il potere di determinazione del canone dovuto dal Ministero competente, lo stesso doveva ritenersi ancora assoggettato alla disciplina dell'equo canone).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 23, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 12996 del 2009 Rv. 608386-01, N. 1618 del 2016 Rv. 638443-01, N. 19231 del 2015 Rv. 636999-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21080 del 27/07/2024 (Rv. 671832-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**  
*Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

V. (CAMPANILE MASSIMO NICOLA) contro D. (SEGHINI SANTINA CHIARA)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 16/12/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Documenti formati dopo la sentenza di primo grado - Rappresentazione di fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.

*Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.*

## SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 7977 del 2022 Rv. 664235-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21082 del 27/07/2024 (Rv. 671937-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

S. (BACCI MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2021

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Alloggi di servizio - Canone - Determinazione - Art. 23 della l. n. 146 del 1998 - Rinvio "dinamico" alla l. n. 392 del 1978 e successive modificazioni - Conseguenze.

*In tema di canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici, l'art. 23 della l. n. 146 del 1998, nel richiamare una disciplina complessiva e le sue "successive modificazioni", opera un rinvio dinamico alla l. n. 392 del 1978, sicché sono applicabili le successive modifiche, medio tempore, intervenute, tra cui l'art. 14 della l. n. 431 del 1998, che ha sostanzialmente abrogato il cd. equo canone, determinando l'adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla l. n. 537 del 1993.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 23, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 1618 del 2016 Rv. 638443-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21077 del 27/07/2024 (Rv. 671830-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. PEPE ALESSANDRO.**

S. (NABORRE CAMILLO) contro A. (D'AMORE LYDIA)

Regola competenza

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti ereditari - Processi distinti instaurati dagli eredi - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*Il processo instaurato da un erede per far valere l'intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell'esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17623 del 2020 Rv. 658720-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24657 del 2007 Rv. 600532-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21053 del 27/07/2024 (Rv. 671843-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.**

V. (BASILE GAETANO) contro F. (FANTAGUZZI PIERANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2020

113102 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE  
Obbligazioni pecuniarie - Adempimento mediante consegna di un assegno circolare - Estinzione immediata dell'obbligazione - Configurabilità - Fondamento - Rischio di inconvertibilità del titolo - Permanenza a carico del debitore.

*In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Cod. Civ. art. 1197 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 27158 del 2006 Rv. 594119-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26617 del 2007 Rv. 601099-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21153 del 29/07/2024 (Rv. 671912-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Domicilio elettivo del consumatore - Foro esclusivo e inderogabile - Domicilio effettivo in base al luogo di lavoro del consumatore - Rilevanza - Esclusione.

*Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 c.c., sicché non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 181 del 2015 Rv. 633968-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 21162 del 29/07/2024** (Rv. **671833-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

F. (*GECELE CHRISTIAN*) contro S. (*COLINI CLAUDIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/03/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE  
Soggetto affetto da morbo di Alzheimer - Ricovero in istituto di cura - Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazioni socioassistenziali - Condizioni - Fondamento - Prevalenza - Irrilevanza.

*Le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34590 del 2023 Rv. 669534-02, N. 2038 del 2023 Rv. 666967-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 21275 del 30/07/2024** (Rv. **671845-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

F. (*RUSSI ROSSANA*) contro F. (*LAGO DANNI LIVIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/10/2021

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO  
Nozione - Maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Relativo credito risarcitorio maturato al momento della cessione - Riconducibilità fra gli accessori del credito ceduto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Trasferimento automatico - Incompatibilità con la non riconducibilità del credito per gli interessi scaduti - Esclusione.

*In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 9823 del 1999 Rv. 530082-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024 (Rv. 671835-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

D. (ALBANO ANTONIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO )

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Deduzione di errores in procedendo - Trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non incidere la stessa sostanza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d'appello aveva erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell'atto di citazione, non allegato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 4840 del 2006 Rv. 587360-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21385 del 30/07/2024 (Rv. 671936-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

D. (MANCUSO NICOLA) contro F. (TONEATTO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/04/2020

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Condotte del preposto dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Rilevanza - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (Nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso*

## SEZIONE TERZA

*la corresponsabilità ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell'istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2020 Rv. 656687-01, N. 31675 del 2023 Rv. 669473-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

C. (OCCHIPINTI FRANCESCO PAOLO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 15/04/2021

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine.

*In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 8525 del 2020 Rv. 657810-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024 (Rv. 671935-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

A. (MORGANTI DAVID) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Lesione del diritto alla salute - Danno biologico differenziale - Concorso tra una menomazione ascrivibile ad errore medico e menomazione ad esso non ascrivibile - Distinzione tra condizioni concorrenti e coesistenti - Risarcibilità del danno - Condizioni.

*In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 32

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 6341 del 2014 Rv. 630671-01, N. 28986 del 2019 Rv. 656174-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21264 del 30/07/2024 (Rv. 671844-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

B. (CANIGLIA CARLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/02/2022

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.

*La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15363 del 2011 Rv. 619222-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024 (Rv. 671935-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

A. (MORGANTI DAVID) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2020

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Lesione dell'integrità fisica conseguente a inessata esecuzione di intervento medico - Paziente già affetto da situazione di compromissione della salute - Risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato - Applicazione del sistema tabellare - Modalità di liquidazione del danno differenziale.

*In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residua anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 6341 del 2014 Rv. 630671-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 21415 del 30/07/2024 (Rv. 672042-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

A. (TAVAZZI MICHELE) contro I. (CALANDRELLA ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/05/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di chance di sopravvivenza - Vittima vivente al momento dell'introduzione del giudizio, ma deceduta a momento della liquidazione dei danni - Danni risarcibili agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure hereditario - Esclusione.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26851 del 2023 Rv. 668759-04 Rv. 668759-03 Rv. 668759-05

**Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)**

E. (LOCCISANO VALTER) contro R. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/05/2022

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Committenza e attività di progettazione di opera comportante rilevanti lavori di scavi e movimentazione del terreno - Qualificabilità come attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c. - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

*Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 15732 del 2018 Rv. 649409-02, N. 16638 del 2017 Rv. 644946-01, N. 8688 del 2009 Rv. 607901-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024 (Rv. 672043-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (CORNELIO ENRICO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/11/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA  
Responsabilità della struttura sanitaria - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova - A carico del danneggiato - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 26700 del 2018 Rv. 651166-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26907 del 2020 Rv. 659901-01, N. 28991 del 2019 Rv. 655828-01, N. 10050 del 2022 Rv. 664402-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15453 del 03/06/2024** (Rv. **671230-01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

I. (PREDEN SERGIO) contro P. (ANDREONI AMOS)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/04/2018

129091 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE Pensioni in favore dei superstiti - Trattamenti integrativi erogati in forza del Regolamento dei Ministeri della Tavola Valdese - Natura reddituale - Conseguenze.

*In tema di pensione di reversibilità, il trattamento integrativo erogato in forza del Regolamento dei Ministeri della Tavola Valdese è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a, del TUIR e, dunque, costituisce reddito ai fini dell'art 1, comma 41, l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che concorre con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall'INPS ed è cumulabile a questo nei limiti di cui alla tabella F.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. A, Legge 08/08/1995 num. 335 all. F

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15451 del 03/06/2024** (Rv. **671229-01**)

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

U. (PALLINI MASSIMO) contro A. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP) - Trattative per il rinnovo del c.c.n.l. del 2006-2007 - Rappresentatività sufficiente - Esclusione - Ragioni - Collocazione dei segretari nell'ambito del comparto Regioni ed Enti Locali.

*Ai fini del rinnovo del contratto collettivo per gli anni 2006-2007, va escluso il diritto alla partecipazione al tavolo negoziale dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), perché, essendo disciplinata l'attività lavorativa delle predette figure professionali nell'alveo del comparto Regioni ed Enti Locali, il predetto sindacato difetta della necessaria rappresentatività.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 02/06/1998 art. 11 lett. C), Contr. Coll. 18/12/2002 art. 10 com. 2, Contr. Coll. 11/06/2007 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 43, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15597 del 04/06/2024** (Rv. **671272-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

C. (RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita - Revoca, modifica e rettifica da parte del Fondo di previdenza - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di liquidazione dell'indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall'amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento, con il quale l'amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, alla retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale, trovando applicazione il disposto dell'art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R..*

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 30 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15568 del 04/06/2024** (Rv. **671271-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**.

T. (IVELLA ENRICO) contro R. (FILARDO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2021

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Periodo di comporta - Aspettativa senza stipendio ex art. 51 c.c.n.l. del 31 maggio del 2011 del personale dipendente dei servizi di pulizia - Prolungamento - Licenziamento - Violazione dell'art. 2110 c.c. - Sussistenza.

*La richiesta del lavoratore, anteriore alla scadenza del periodo di comporta, di fruire dell'aspettativa senza stipendio di cui all'art. 51 del c.c.n.l. personale servizi di pulizia del 31 maggio 2011 determina il naturale prolungamento del comporta oltre il previsto termine di dodici mesi, con la conseguenza che nessun licenziamento può essere validamente intimato in detto periodo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367, Contr. Coll. 31/05/2011 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 2794 del 2015 Rv. 634313-01, N. 799 del 2017 Rv. 642509-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15604 del 04/06/2024** (Rv. **671273-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

C. (D'ONOFRIO CARMINE) contro Y. (COCUZZA CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/10/2021

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Licenziamento prima del compimento del periodo di comporto - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Novella dell'art. 18, comma 7, st.lav. - Previsione della tutela cd. attenuata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze del lavoratore per malattia od infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., né la riconduzione alla categoria della nullità è impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato ex art. 18, comma 7, st.lav. (novellato dalla l. n. 92 del 2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio in ragione di un giudizio di minore riprovazione; conseguentemente, la previsione del citato comma 7 è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso art. 18 st.lav., che disciplina le altre ipotesi di nullità previste dalla Legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva qualificato come nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice che - per evitare il superamento del periodo di comporto - aveva chiesto di fruire di un periodo di ferie, negato senza la sussistenza di ragioni obiettive di carattere organizzativo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33016 del 2023 Rv. 669408-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12568 del 2018 Rv. 648651-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 15747 del 05/06/2024** (Rv. **672165-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

I. (SALONIA ROSARIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2023

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Periodi di integrazione salariale - Computabilità ai fini del periodo di comporto - Esclusione - Ragioni - Rilevanza della contemporanea situazione di malattia del lavoratore - Esclusione.

*I periodi di integrazione salariale non possono essere computati ai fini della durata del comporto, in quanto quest'ultimo, come limite temporale al potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro in mancanza della controprestazione, presuppone l'attualità dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa ed incide quindi in concreto sul sinallagma contrattuale, mentre la situazione che genera il trattamento di cassa integrazione costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto estraneo al lavoratore, sicché rende priva di rilievo la contemporanea situazione di malattia dello stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2021 Rv. 661510-02

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Sentenza n. 15697 del 05/06/2024** (Rv. **671433-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

A. (BAGLIO PAOLA) contro R. (PENELLO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/01/2023

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021 - Rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid - Illegittima sospensione per mancato repêchage - Risarcimento del danno - Cessazione del pregiudizio.

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.

*In tema di vaccinazione anti-Covid, nella vigenza dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione del vaccino e sospeso illegittimamente, per inottemperanza del datore all'obbligo di repêchage, compete il risarcimento del danno, che cessa dal 15 dicembre 2021, in conseguenza dell'abrogazione dell'obbligo datoriale di recupero del prestatore in altre mansioni, conseguente all'introduzione dell'art. 4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/02/2006 num. 43 art. 1 com. 2, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 21/01/2022 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12211 del 2024 Rv. 670986-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15740 del 05/06/2024** (Rv. **671275-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**.

B. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/11/2021

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 2112 c.c. - Revoca dell'autorizzazione della cedente allo svolgimento dell'attività bancaria - Incidenza sulla autonomia dell'azienda - Esclusione - Ragioni.

*In tema di trasferimento di azienda, la revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa cedente, allo svolgimento dell'attività bancaria non incide sul requisito dell'autonomia del compendio aziendale, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., in quanto l'autorizzazione non è un bene immateriale, né un elemento costitutivo dell'attività economica organizzata, bensì l'esito della verifica preliminare sulla sussistenza di tutte le condizioni tecniche e finanziarie per l'esercizio, da parte di un determinato soggetto, dell'impresa bancaria, come tale insuscettibile di cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2008 Rv. 603694-01, N. 22249 del 2021 Rv. 662089-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15682 del 05/06/2024** (Rv. **671274-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

I. (*GAMBADAURO FELICE*) contro B. (*GAGLIARDI ROBERTO*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/10/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Termini e competenza - Determinazione - Criteri.

*In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28928 del 2019 Rv. 655701-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024** (Rv. **671432-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

C. (*FORCELLA GABRIELE*) contro E. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/07/2022

098053 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Svolgimento in fatto delle mansioni superiori - Differenze retributive - Autista ed autista soccorritore di Croce Rosse Italiana - Giudizio cd. trifasico - Necessità - Contenuto.

*Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 04/11/2011 art. 8, Contr. Coll. 09/10/2003, Contr. Coll. 01/10/2007

Massime precedenti Vedi: N. 5942 del 2004 Rv. 571524-01, N. 27887 del 2009 Rv. 611166-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15814 del 06/06/2024** (Rv. **671277-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.**

P. (BONANNI ALESSANDRO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti a termine stipulati prima dell'adozione della Direttiva 1999/70/CE - Risarcimento del danno - Agevolazione probatoria - Esclusione.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, per i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'adozione della direttiva 1999/70/CE è esclusa l'agevolazione probatoria accordata al lavoratore che agisce per il risarcimento del danno.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2175 del 2021 Rv. 660332-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 15845 del 06/06/2024** (Rv. **671278-01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

P. (BRUNELLI ILARIA) contro L. (SAMPAOLESI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2021

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Art. 70 del c.c.n.l. Carta Industria del 30.11.2016 - Giorni di accesso al pronto soccorso - Computo nel periodo di comparto - Esclusione.

*In tema di malattia del lavoratore, l'art. 70 del c.c.n.l. Carta Industria del 30.11.2016 deve essere interpretato nel senso che i giorni di accesso al pronto soccorso sono esclusi dal computo nel periodo di comparto.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 30/11/2016 art. 70, DPCM 12/01/2017 art. 36, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5752 del 2019 Rv. 652923-01, N. 20458 del 2004 Rv. 577762-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 15815 del 06/06/2024** (Rv. **671434-02**)

*Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

A. (RIZZO ANTONIO) contro U. (MELONI GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/03/2016

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Autisti di linea - Applicabilità del Regolamento CE n. 561 del 2006 - Regole sulla durata dell'orario di lavoro e riposi di cui alla Direttiva n. 2002/15/CE - Applicazione congiunta - Limiti - Fondamento.

103355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE In genere.

*Nei casi in cui è applicabile il Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza CGUE del 9 novembre 2023 in causa C-477/2022, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea è quella di miglior tutela di cui agli artt. 6-9 del predetto Regolamento, ferme le ulteriori regole previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali (come il d.lgs. n. 234 del 2007) di attuazione di quella sovranazionale, dovendosi in ogni caso escludere un raddoppio della protezione.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 11/03/2002 num. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 234

*Massime precedenti Vedi:* N. 18884 del 2019 Rv. 654492-01, N. 12127 del 2023 Rv. 667595-01, N. 26963 del 2019 Rv. 655516-01

Sez. L, **Sentenza n. 15815 del 06/06/2024** (Rv. **671434-01**)

*Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

A. (RIZZO ANTONIO) contro U. (MELONI GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/03/2016

103355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE Regolamento CE n. 561 del 2006 - Ambito applicativo - Percorso superiore ai 50 chilometri - Nozione - Tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento - Condizioni - Rilevanza di attività diverse dalla guida - Esclusione.

*In tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di "percorso superiore ai cinquanta chilometri" - di cui al Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2023, in causa C-477/2022 - va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell'ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del "periodo di guida" accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto per la tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del medesimo Regolamento), le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 21/10/2009 num. 1073 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 12127 del 2023 Rv. 667595-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 15810 del 06/06/2024 (Rv. 671276-01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*S. (TUCCI ERMINDO) contro N.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2022

082250 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE  
Impresa familiare - Utili non ripartiti - Acquisti di beni da parte del titolare dell'impresa familiare - Diritti di partecipazione del collaboratore - Natura obbligatoria - Fondamento.

*In tema di impresa familiare, i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza: a) con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa; b) con l'autonomia operativa dell'azienda familiare, non armonizzabile con l'assoggettamento alle normali regole della comunione; c) con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolarità comporterebbe la sottrazione di detti beni al rischio imprenditoriale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 230 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1401 del 2021 Rv. 660175-01, N. 5224 del 2016 Rv. 639222-01, N. 27108 del 2017 Rv. 646500-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 15971 del 07/06/2024 (Rv. 671280-01)**

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

*G. (GUALTIERI ALFREDO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/01/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE  
Dirigenti regionali - Applicazione della normativa sul c.d. spoil system - Presupposto - Preposizione a capo di un ufficio apicale - Necessità.

*Ai fini dell'applicazione della normativa sul c.d. spoil system, la natura apicale dell'incarico conferito a un dirigente va valutata tenendo conto della qualificazione formale contenuta nel contratto, che può tuttavia essere superata dalla verifica della preposizione del dirigente a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Calabria 19/10/2004 num. 25 art. 50, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 2510 del 2017 Rv. 643067-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 15974 del 07/06/2024** (Rv. **671281-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

G. (SANTUORI CRESCENZIO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Conferimento a soggetto privo dei requisiti - Nullità.

*Sono nulli, per violazione di disposizione imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., sia l'incarico attribuito a soggetto privo dei requisiti ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013), sia il contratto individuale che ad esso accede.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6308 del 2021 Rv. 660629-01, N. 23351 del 2012 Rv. 624884-01, N. 4621 del 2017 Rv. 643268-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 15955 del 07/06/2024** (Rv. **671279-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

B. (DEI ROSSI DINO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Ricercatori e tecnologi - C.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca 1998-2001 - Rapporto di lavoro - Natura - Accertamento - Indici da valutare.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*La connotazione intellettuale della prestazione resa da ricercatori e tecnologi e l'autonomia di cui dette figure professionali godono nello svolgimento dell'attività di ricerca comportano che l'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (come configurato dal c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca relativo al quadriennio 1998-2001, applicabile ratione temporis) va accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 02/06/1998 art. 58 com. 1, Contr. Coll. 02/06/1998 art. 60, Contr. Coll. 02/06/1998 art. 27 com. 1, Contr. Coll. 02/06/1998 art. 27 com. 2, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 com. 1 lett. L. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5436 del 2019 Rv. 652921-01, N. 8444 del 2020 Rv. 657648-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 16036 del 10/06/2024** (Rv. **671435-01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

G. (GALLO GIUSEPPE) contro C. (CORNA ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2017

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Eccedenza di personale - Individuazione - Modalità.

*Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere individuata dalla P.A. con specifico riferimento alla consistenza della dotazione organica degli uffici, tenendo conto dell'area e dei profili professionali del personale in esubero.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33

*Massime precedenti Vedi:* N. 18813 del 2019 Rv. 654490-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 16036 del 10/06/2024** (Rv. **671435-03**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

G. (GALLO GIUSEPPE) contro C. (CORNA ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2017

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Contratto di solidarietà - Ambito applicativo.

*Nel pubblico impiego privatizzato, il contratto di solidarietà, intervenuto nel corso della procedura di riduzione dell'eccedenza di personale, è applicabile a tutti i dipendenti dell'ente, ma può disporre solo delle situazioni future, non potendo incidere retroattivamente sui diritti già sorti, né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di Legge.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

---

Sez. L, **Sentenza n. 16036 del 10/06/2024** (Rv. **671435-02**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

G. (GALLO GIUSEPPE) contro C. (CORNA ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2017

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Procedura ex art. 33 d.lgs. n. 165 del 2001 - Personale in sovrannumero - Ricollocazione - Cassa integrazione guadagni - Mancato intervento - Ricorso al contratto di solidarietà - Ammissibilità - Riduzione di orario e retribuzione in carenza di contrattazione di solidarietà - Esclusione.

## SEZIONE LAVORO

*Nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, la ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero o in eccedenza può essere ottenuta, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, anche mediante il ricorso al contratto di solidarietà, in mancanza del quale il datore di lavoro non può unilateralmente disporre per tutto il personale la riduzione dell'orario e, conseguentemente, del trattamento retributivo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 5046 del 2020 Rv. 656937-01, N. 14813 del 2020 Rv. 658182-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16064 del 10/06/2024 (Rv. 671436-01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

L. (PARPAGLIONI MARA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2022

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Licenziamento ingiurioso - Mera illegittimità del recesso - Insufficienza - Modalità offensive del recesso datoriale - Necessità - Fattispecie.

*Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. (Nella specie, la S.C. ha negato che fosse ingiurioso il licenziamento intimato per fatti di reato per i quali il datore aveva anche sporto denuncia all'A.G., in assenza di prova circa l'utilizzo di modalità indebite di comunicazione ed attuazione del procedimento disciplinare).*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

*Massime precedenti Conformi:* N. 23686 del 2015 Rv. 637788-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024 (Rv. 671437-01)**

*Presidente:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (CARIOLI IVAN) contro P. (TROVATO CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2020

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Appello rito lavoro - Prova indispensabile - Eliminazione di ogni incertezza - Necessità - Negligenza della parte tenuta alla prova - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle*

## SEZIONE LAVORO

*preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 401 del 2023 Rv. 666498-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16630 del 14/06/2024 (Rv. 671306-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

*G. (GRATTAROLA MASSIMO) contro L. (GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/09/2021

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Revoca del licenziamento ex art. 18, comma 10, l. n. 300 del 1970 - Termine ultimo - Individuazione - Fondamento.

*Il termine ultimo - di giorni quindici dalla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento - per la revoca del licenziamento (ai sensi dell'art. 18, comma 10, della l. n. 300 del 1970, introdotto dalla Legge n. 92 del 2012) va individuato nel momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 10 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12448 del 2018 Rv. 648969-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16610 del 14/06/2024 (Rv. 671305-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.**

*R. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/01/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime dovere - Vigilanza di infrastrutture civili e militari - Ambito applicativo - Fattispecie.

*In tema di benefici per le vittime del dovere ex art. 1, comma 563, lett. c), l. n. 266 del 2005, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i compiti di sorveglianza dei detenuti ricoverati in infermeria da parte di un agente di polizia penitenziaria siano riconducibili alle attività di vigilanza delle infrastrutture civili e militari).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. C) CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10792 del 2017 Rv. 643941-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Sentenza n. 16636 del 14/06/2024** (Rv. **671307-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (RELA ALBERTO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2022

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Decadenza ex art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 - Illegittimità - Risarcimento del danno - Spettanza - Formale offerta di prestazione lavorativa - Necessità - Esclusione.

*In caso di illegittimità del provvedimento di decadenza per lo svolgimento di attività incompatibili con il pubblico impiego, emesso ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, non essendo necessaria, a fini costitutivi del diritto, una formale offerta di prestazione lavorativa.*

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 18608 del 2009 Rv. 609810-01, N. 20555 del 2018 Rv. 650115-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 16778 del 17/06/2024** (Rv. **671885-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione illegittima o abusiva di contratti a termine - Danno da precarizzazione - Danno presunto - Liquidazione ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Applicabilità anche ai docenti assunti a termine dall'Amministrazione della Difesa per l'insegnamento di materie non militari presso le scuole militari - Ragioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*Al rapporto di lavoro dei docenti civili assunti a termine dall'Amministrazione della Difesa per l'insegnamento presso le scuole militari di materie non militari si applica la disciplina in materia di risarcimento del danno presunto da precarizzazione conseguente alla successione illegittima o abusiva di contratti a termine, da liquidarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 183 del 2010, in quanto, come affermato dalla CGUE con l'ordinanza 8 gennaio 2024 in causa C-278/23, anche tale rapporto rientra nell'ambito applicativo, da intendersi in senso ampio, dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70 CE, e le esigenze di organizzazione di dette scuole non sono idonee a costituire "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il personale incaricato dell'insegnamento di materie non militari ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del medesimo Accordo quadro.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Contr. Coll. 18/03/1999 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2021 Rv. 660248-01, N. 36659 del 2022 Rv. 666200-01, N. 2175 del 2021 Rv. 660332-01

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16740 del 17/06/2024 (Rv. 671580-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

**I. (TRIOLO VINCENZO) contro C. (MAZZI GIOVANNI)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2019

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Cessione di azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Insolvenza del cedente - Ammissione allo stato passivo del lavoratore per la quota del t.f.r. maturata alle sue dipendenze - Contestazione dell'INPS dei presupposti per l'intervento del Fondo - Fondamento - Accordo concluso ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, razione temporis applicabile - Pattuizione della liberazione del cessionario dall'obbligo solidale di pagare la quota di t.f.r. anzidetta - Irrilevanza.

*In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, razione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all'INPS.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 368 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 1861 del 2022 Rv. 663603-01, N. 4897 del 2021 Rv. 660621-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 (Rv. 671579-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

**M. (ZAMPIERI NICOLA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/09/2022

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docente a tempo determinato - Ferie - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Spettanza anche per i giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

*Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.*

## SEZIONE LAVORO

228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 13, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 19, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 55 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 74 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13440 del 2024 Rv. 671200-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 16833 del 18/06/2024** (Rv. **671581-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

C. (DE FRANCESCO GIOVANNI) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2018

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali - Esperimento dell'esecuzione forzata nei suoi confronti - Deduzione dell'INPS del mancato esperimento dell'esecuzione forzata - Natura di mera difesa - Conseguenze - Inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni ex art. 437 c.p.c.

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17593 del 2016 Rv. 640886-01, N. 25434 del 2019 Rv. 655426-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 16875 del 19/06/2024** (Rv. **671918-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ODDINO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2015

## SEZIONE LAVORO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate - Vaccinazioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017 - Vaccinazione antimeningococcica - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 73 del 2017 - Applicazione retroattiva della norma anche agli eventi verificatisi prima della Legge di conversione - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, il diritto all'indennizzo disciplinato dalla l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, tenuto conto anche della sentenza della Corte cost. n. 129 del 2023, ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni previste dall'art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017, il cui art. 5-quater si riferisce tanto alle vaccinazioni obbligatorie quanto a quelle raccomandate, come quella antimeningococcica, e si applica retroattivamente coprendo anche gli eventi verificatisi prima della Legge di conversione, se relativi a profilassi valutabili come raccomandate già al momento della loro somministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 07/06/2017 num. 73 art. 5 quater CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 119 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7354 del 2021 Rv. 660843-01, N. 26615 del 2023 Rv. 668814-01, N. 11339 del 2018 Rv. 648188-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16855 del 19/06/2024 (Rv. 671582-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

F. (VACIRCA SERGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/10/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'UE - Riconoscimento nello Stato italiano ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 115 del 1992, razione temporis vigente - Diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia - Sussistenza - Utilizzo anche ai fini del diritto al punteggio aggiuntivo previsto per l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Il riconoscimento del titolo di formazione professionale (disposto ex art. 13 d.lgs. n.115 del 1992, razione temporis applicabile) implica il pieno riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'UE, nonché il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento, determinandosi altrimenti un ingiustificato vantaggio per coloro che hanno concluso in Italia il percorso formativo e una discriminazione indiretta contraria al diritto dell'Unione e, specificamente, all'art. 45 del Trattato UE. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva negato la piena equiparazione di un titolo professionale conseguito presso un'università slovena, riconosciuto con decreto ministeriale ex art. 13 d.lgs. n.115 del 1992, alla laurea in scienze della formazione primaria, implicante il diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo utile per la collocazione nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole primarie nel biennio 2007/2009).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 13, DM Pubblica Istruzione 19/03/1997

*Massime precedenti Vedi:* N. 37430 del 2022 Rv. 666216-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 16905 del 19/06/2024** (Rv. **671584-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

C. (VENTUROLI CRISTINA) contro I. (FRASCONA' LORELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2021

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Obbligazione contributiva - Determinazione - Premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Premi speciali unitari ex art. 42 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Determinazione con decreto ministeriale - Società cooperative - Calcolo in base alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001 - Insussistenza - Ragioni.

*Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle società cooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001, poiché tale disposizione non ha comportato l'abrogazione o la deroga della normativa a cui è assoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, la disciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall'art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del medesimo d.P.R., che rinvia a tal fine ad un apposito decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore, cosicché la determinazione del premio operata in tal modo è modificabile solo con un nuovo decreto ministeriale.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 42, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 73 del 2014 Rv. 628735-01

Sez. L, **Sentenza n. 16878 del 19/06/2024** (Rv. **671583-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2016

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Pensionati degli enti creditizi privatizzati - Regime perequativo delle pensioni - Perequazione prevista dall'art. 24 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane (c.d."clausola oro") - Domanda di adeguamento della pensione in ragione di tale clausola - Legittimazione passiva dell'INPS - Insussistenza.

*L'iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito privatizzati, in pensione alla data del 31 dicembre 1990, nella gestione speciale istituita presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 357 del 1990, ha comportato l'assunzione a carico di tale gestione solo di una quota del trattamento pensionistico complessivo loro spettante, assoggettata esclusivamente alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché l'INPS non ha legittimazione passiva rispetto alla domanda di adeguamento della pensione proposta in ragione della clausola di cui all'art. 24 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane (c.d. "clausola oro"), per la quale unico legittimato è il Fondo stesso, titolare del trattamento pensionistico complementare.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 4, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 5 com. 2

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 14423 del 2019 Rv. 653980-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17090 del 20/06/2024 (Rv. 671586-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.**

*S. (ITRI GIUSEPPE) contro I. (MASSA MANUELA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/11/2018

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa parziale dell'accertamento e regolazione delle spese processuali - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese - Interesse ad agire - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  
- IN GENERE In genere.

*Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3377 del 2019 Rv. 652901-01, N. 24482 del 2022 Rv. 665389-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17036 del 20/06/2024 (Rv. 671585-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

*D. (AIELLO FILIPPO) contro G.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/05/2021

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo di repêchage - Ricollocazione in mansioni inferiori - Compatibilità con il bagaglio professionale posseduto - Necessità - Obbligo di formazione specifica ai sensi del novellato art. 2103 c.c. - Insussistenza.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10627 del 2024 Rv. 670872-01

Sez. **L**, **Sentenza n. 17111 del 20/06/2024** (Rv. **671587-01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO**. *Estensore:* **SOLAINI LUCA**. *Relatore:* **SOLAINI LUCA**.  
*P.M. VISONA' STEFANO*. (*Diff.*)

I. (*MORAGGI DONATELLA*) contro F. (*ROMITI MASSIMO*)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2016

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Dipendenti del parastato - Fondi di previdenza integrativa di cui all'art. 14 l. n. 70 del 1975 - Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ex E.N.P.I. - Iscrizione a tale fondo di dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975 - Disciplina successiva ex art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, *ratione temporis* vigente - Interpretazione - Omessa adozione del decreto sugli oneri di ricongiungimento o riscatto per l'iscrizione - Insussistenza del diritto all'iscrizione - Cancellazione ex tunc dell'iscrizione effettuata in assenza del decreto - Legittimità.

*L'espresso divieto di iscriversi ai Fondi di previdenza integrativa, stabilito dall'art. 14 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici parastatali assunti successivamente all'entrata in vigore della medesima Legge, è stato abrogato dall'art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, che ha consentito la facoltà di riscatto dei periodi pregressi, subordinandola però, al pari dell'iscrizione ai Fondi, all'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri di calcolo degli oneri di riscatto o ricongiungimento, in mancanza della quale non può configurarsi in capo ai lavoratori già dipendenti dell'E.N.P.I., assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975, un diritto soggettivo all'iscrizione al Fondo integrativo costituito presso l'ente d'appartenenza, cosicché è legittimo il provvedimento di cancellazione ex tunc di tale iscrizione, effettuata in violazione della normativa di riferimento, con restituzione dei contributi versati.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6004 del 2016 Rv. 639050-01

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 17188 del 21/06/2024** (Rv. **671588-01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO**. *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI**. *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI**.

I. (*FABBI RAFFAELA*) contro F. (*MOCCHEGIANI PAOLO*)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/07/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Obbligazioni per premi e contributi previdenziali - Assimilazione alle obbligazioni tributarie - Sussistenza - Scissione di società - Adempimento degli obblighi per premi e contributi previdenziali antecedenti alla scissione - Responsabilità illimitata e solidale di tutte le società partecipanti alla scissione - Deroga all'art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Sussistenza.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

*In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 3233 del 2021 Rv. 660646-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 (Rv. 671886-01)**

**Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.**

R. (PETRACHI LILIA LUCIA) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/12/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Istanza amministrativa - Presentazione con modalità difformi da quelle stabilite dall'I.N.P.S. - Conseguenze - Improprietà della domanda giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improprietà della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall'INPS ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30419 del 2019 Rv. 655870-01, N. 14412 del 2019 Rv. 653976-01, N. 24896 del 2019 Rv. 655317-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024 (Rv. 671589-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

V. (CORDASCO MAURO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/01/2021

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Accertamento - Efficacia determinativa esclusiva - Necessità - Onere della prova a carico del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità - Licenziamento disciplinare - Sproporzione rispetto alla gravità dell'addebito - Rilevanza ai fini della presunzione dell'intento ritorsivo - Condizioni - Rilievo della contrattazione collettiva - Sussistenza.

*In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo*

## SEZIONE LAVORO

*presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione adottata a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23583 del 2019 Rv. 655062-01, N. 6838 del 2023 Rv. 667086-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17306 del 24/06/2024 (Rv. 671590-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**  
P. (STRIANO PIETRO) contro N. (TURRA' SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/09/2021

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Previsione di sanzione espulsiva per la stessa infrazione in caso di maggiore gravità - Valutazione da parte del giudice - Doveri di individuare specificamente gli elementi idonei ad integrare la maggiore gravità - Sussistenza.

*In tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 08/02/2005 art. 41 com. 6 lett. D), Contr. Coll. 08/02/2005 art. 41 com. 7 lett. A)

*Massime precedenti Vedi:* N. 8621 del 2020 Rv. 657667-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17470 del 25/06/2024 (Rv. 671592-01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

S. (PILEGGI ANTONIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2023

103238 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE Licenziamento intimato dal cedente prima della cessione - Applicazione dell'art. 2112 c.c. - Condizioni - Onere del lavoratore di osservare il termine di decadenza per impugnare il recesso - Sussistenza - Invio degli atti impeditivi della decadenza al cedente - Necessità.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE  
In genere.

## SEZIONE LAVORO

*In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15678 del 2006 Rv. 591401-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 17484 del 25/06/2024 (Rv. 671593-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAPONETTI PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2023

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Lavoro carcerario - Pretese retributive del lavoratore detenuto - Prescrizione - Decorrenza dalla cessazione della detenzione - Esclusione - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro - Natura unitaria del rapporto - Sussistenza - Cessazioni intermedie per i periodi in cui il detenuto è in attesa di "chiamata al lavoro" - Irrilevanza.

*In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27340 del 2019 Rv. 655518-01, N. 396 del 2024 Rv. 669710-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17419 del 25/06/2024 (Rv. 671591-01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

C. (LALLI CLAUDIO) contro L. (VERGASSOLA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2022

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Costituzione di un ordinario rapporto full time - Riduzione dell'orario di lavoro - Necessità del consenso del lavoratore - Manifestazione del consenso per "facta concludentia" - Ammissibilità.

*Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno; tuttavia, il datore di lavoro può provare l'esistenza di*

## SEZIONE LAVORO

*sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni, anche per facta concludentia, le quali si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time e le cui successive modifiche non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro, richiedendo un nuovo consenso del lavoratore .*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1375 del 2018 Rv. 647204-02

---

**Sez. L, Sentenza n. 17629 del 26/06/2024 (Rv. 671594-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

A. (MENNITI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/12/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dispensa per persistente insufficiente rendimento - Art.2, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, ratione temporis applicabile - Mancato superamento del periodo di prova - Differenze - Conseguenze.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego, nel settore dell'istruzione scolastica, la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, ratione temporis applicabile, consegue all'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, allo svolgimento della funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, ed assume inoltre una valenza oggettiva, impeditiva ex lege, dell'accesso agli impieghi pubblici; diversamente, il mancato superamento del periodo di prova, di cui all'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, esaurisce i suoi effetti nel recesso datoriale dal rapporto contrattuale a cui accede, senza che detti effetti risolutivi possano riverberarsi anche su un nuovo rapporto, posto che la prova è volta solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro nel cui ambito si svolge.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/05/1994 num. 487 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 439, DPR 16/06/2023 num. 82

*Massime precedenti Vedi:* N. 22466 del 2023 Rv. 668207-01, N. 17897 del 2023 Rv. 668153-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 17587 del 26/06/2024 (Rv. 671887-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

G. (CANNATA ALFONSO) contro L. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/07/2020

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Udienza ex art. 437 c.p.c. con modalità cartolare a trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 - Omessa comunicazione del dispositivo in esito all'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) In genere.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

*Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrelevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Difformi:* N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

---

**Sez. I, Sentenza n. 17692 del 26/06/2024 (Rv. 671595-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

R. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/11/2022

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Destinazione a scuole italiane all'estero - Selezione ex art. 19, comma 1, d. lgs. n. 64 del 2017 - Requisito dei tre anni di servizio effettivo - Valutazione del servizio preruolo prestato con contratti a termine - Art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 - Non applicabilità - Ragioni.

*In tema di personale da destinare alle scuole statali all'estero, la norma dettata dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 64 del 2017 - secondo la quale tale personale è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero - prevale, in quanto disposizione di natura speciale, su ogni altra, compresa quella di cui al novellato art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 in materia di valutazione del servizio preruolo e, inoltre, non può essere disapplicata per violazione del diritto unionale, in quanto tesa ad evitare discriminazioni "alla rovescia" nei confronti del personale di ruolo assunto a seguito di un concorso generale, così integrando una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 64 art. 19 com. 1, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14, Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 14 com. 1, Legge 10/08/2023 num. 103

*Massime precedenti Vedi:* N. 31149 del 2019 Rv. 655985-01, N. 12369 del 2020 Rv. 658101-01

Sez. L, **Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024** (Rv. **671597-01**)

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.**

P. (DRAGO ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Mancato deposito delle note di trattazione scritta - Omessa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. - Decisione della controversia - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 28302 del 2023 Rv. 668944-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 17806 del 27/06/2024** (Rv. **671598-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.**

D. (ODDI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2017

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Beneficio ex art. 44 r.d. n. 1290 del 1922 - Spettanza anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. per gli Enti pubblici non economici del 16.2.1999 - Maturazione con l'accertamento della causa di servizio - Decorrenza dalla presentazione della domanda - Fondamento.

*Il diritto al beneficio dell'incremento retributivo (già previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922) va riconosciuto ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici invalidi per servizio (ai quali è stato esteso dalla l. n. 474 del 1958 e dagli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950) anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici del 16/2/1999 e decorre dalla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, che ne costituisce il necessario presupposto, in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 26 di detto c.c.n.l., nonché la stessa ratio del beneficio, che risiede nella maggiore gravosità del lavoro svolto dal dipendente affetto da invalidità, compensata con una maggiorazione retributiva poiché tale invalidità è conseguenza del rapporto d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1922 num. 1290, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 3, Legge 03/04/1958 num. 474 CORTE COST., Contr. Coll.

## SEZIONE LAVORO

16/02/1999, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 70, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18507 del 2023 Rv. 668156-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 17715 del 27/06/2024 (Rv. 671596-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

Q. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2023

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 *ratione temporis* applicabile (c.d. "whistleblowing") - Tutela del dipendente - Contenuto - Abilitazione a svolgere attività investigative improprie ed illecite - Esclusione - Segnalazione per scopi personali o per contestazioni e rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori - Efficacia scriminante - Esclusione.

*La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 *ratione temporis* applicabile (c.d. "whistleblowing"), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di Legge, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 16, Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 9148 del 2023 Rv. 667173-01, N. 14093 del 2023 Rv. 667706-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17912 del 28/06/2024 (Rv. 671599-01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

L. (PAPADIA FRANCESCO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/05/2021

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Prestazioni di lavoro di fatto - Art. 2126 c.c. - Natura integrativa di disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni e di regole normative sui vincoli di spesa - Sussistenza - Conseguenze in materia di prestazioni di lavoro straordinario - Diritto al compenso - Sussistenza.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione,*

## SEZIONE LAVORO

*come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 18063 del 2023 Rv. 668154-01, N. 15364 del 2023 Rv. 667799-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024 (Rv. 671850-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**  
P. (MARAZZA MARCO) contro L. (SPINOSA BENEDETTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2021

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 20694 del 2018 Rv. 650009-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024 (Rv. 671851-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**  
K. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16214 del 2019 Rv. 654713-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18015 del 01/07/2024 (Rv. 671849-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

R. (DEL FABRO ALBERTO) contro I.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Giusta causa di licenziamento - Proporzionalità della sanzione espulsiva - Trattenimento di somme non riportate in busta paga e di consistente entità - Configurabilità dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 56, comma 6, lett. d) del c.c.n.l. AFAM - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, integra una giusta causa di licenziamento, data la proporzionalità della sanzione espulsiva, la condotta del dipendente che consapevolmente riceve sul proprio conto pagamenti non dovuti di somme illecitamente sottratte all'amministrazione datrice di lavoro, così commettendo un atto doloso che, a prescindere dai profili di rilevanza penale, integra l'illecito disciplinare tipizzato dall'art. 56, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. AFAM. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di una lavoratrice, dipendente di un istituto musicale, licenziata per avere trattenuto consapevolmente - come desumibile dalla circostanza che le somme accreditate sul suo conto corrente nel volgere di un anno e otto mesi superavano l'ammontare dello stipendio corrisposto in un anno - importi non giustificati da provvedimenti motivati, né risultanti dalle buste-paga).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 16/02/2005 art. 56, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

*Massime precedenti Vedi:* N. 6901 del 2016 Rv. 639251-01, N. 25743 del 2007 Rv. 601361-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024 (Rv. 671848-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

B. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro T. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2022

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 037286/2021 66300501

*Massime precedenti Conformi:* N. 37286 del 2021 Rv. 663005-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18074 del 01/07/2024** (Rv. **671899-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

C. (DELOGU MASSIMO) contro E. (BOURSIER NIUTTA ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2020

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 1, commi 48 e segg., l. n. 92 del 2012 - C.d. "rito Fornero" - Reclamo ex art. 1, comma 58, stessa Legge - Reclamo incidentale - Proponibilità - Termini.

*In tema di c.d. "rito Fornero" le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24258 del 2016

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024** (Rv. **671848-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

B. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro T. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2022

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026246/2022 66551401

Massime precedenti Conformi: N. 26246 del 2022 Rv. 665514-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18075 del 01/07/2024** (Rv. **671852-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

S. (LAURO GIOVANNI) contro V. (GALEONE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/11/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 - Presupposti all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022 - Accertamento del giudice - Contenuto.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela*

## SEZIONE LAVORO

*reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29102 del 2019 Rv. 655706-01, N. 6083 del 2021 Rv. 660962-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18093 del 02/07/2024 (Rv. 671853-02)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

*S. (ROTONDI FRANCESCO) contro P. (CHIODETTI GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE  
Licenziamento collettivo - Individuazione dei lavoratori - Limitazione della scelta ad una unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Fungibilità delle mansioni - Oneri di deduzione e prova a carico dei lavoratori - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salva l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui era onere della datrice di lavoro dimostrare l'infungibilità delle mansioni di Supervisor Direct Sales svolte in passato dalla lavoratrice licenziata rispetto a quelle di District Supervisor di altri lavoratori non coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6296 del 2022 Rv. 664005-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18094 del 02/07/2024 (Rv. 671854-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

*S. (PEZONE MICHELE) contro C.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/05/2021

103209 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO  
Invalido assunto con il collocamento obbligatorio - Licenziamento per soppressione del posto conseguente a significative variazioni dell'organizzazione del lavoro - Impossibilità di reinserimento - Accertamento - Competenza - Della commissione medica di cui all'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999 - Oggetto.

## SEZIONE LAVORO

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

*In tema di licenziamento di invalido assunto con il sistema del collocamento obbligatorio, il recesso datoriale per soppressione della posizione lavorativa conseguente a significative variazioni dell'organizzazione del lavoro è legittimo solo se preceduto dall'accertamento, ad opera della commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, della l. n. 68 del 1999, dell'impossibilità di riutilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda - eventualmente all'esito degli opportuni adattamenti - in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 3, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1997 num. 469 art. 6 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 10576 del 2017 Rv. 644088-01, N. 15269 del 2012 Rv. 624011-01, N. 7524 del 2017 Rv. 643573-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18104 del 02/07/2024 (Rv. 671855-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.**

M. (D'ONOFRIO SARA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030909/2021 66261601

*Massime precedenti Conformi:* N. 30909 del 2021 Rv. 662616-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18093 del 02/07/2024 (Rv. 671853-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

S. (ROTONDI FRANCESCO) contro P. (CHIODETTI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006086/2021 66068403

*Massime precedenti Conformi:* N. 6086 del 2021 Rv. 660684-03

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18104 del 02/07/2024** (Rv. **671855-02**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.**

M. (D'ONOFRIO SARA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011637/2021 66111401

Massime precedenti Conformi: N. 11637 del 2021 Rv. 661114-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18114 del 02/07/2024** (Rv. **671856-01**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.**

L. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro A. (ZARLATTI CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2018

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Cambio appalto e clausola sociale - Art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 - Assunzione di quota del personale impiegato nel servizio appaltato per le ridotte necessità di servizio - Vincoli procedurali - Sussistenza - Fondamento.

*In ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la cd. clausola sociale di cui all'art. 16-bis del c.c.n.l. del 20 luglio 2012 sulla mobilità dei lavoratori occupati nelle attività ferroviarie consente all'appaltatore subentrante di assumere solamente una quota del personale già impiegato nel servizio appaltato, in ragione delle ridotte necessità di servizio, a condizione che siano rispettati specifici vincoli procedurali, a garanzia dell'adozione di criteri di selezione trasparenti e riguardanti l'intera platea dei lavoratori già impiegati.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/07/2012 art. 16 bis

Massime precedenti Vedi: N. 36944 del 2022 Rv. 666203-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18215 del 03/07/2024** (Rv. **671858-02**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

G. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) contro R. (CITTERIO CHIARA ADELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/07/2023

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Accordo sindacale ex art. 4, comma 12, l. n. 223 del 1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, l. n. 92 del 2012 - Efficacia sanante - Condizioni.

## SEZIONE LAVORO

*In ipotesi di licenziamento collettivo, la sottoscrizione di un accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, non ha, di per sé, efficacia sanante di eventuali vizi della procedura di riduzione del personale, occorrendo che le parti abbiano inteso procedere, negli effetti, a detta sanatoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'efficacia sanante di un accordo privo di ogni riferimento alla comunicazione e alla verifica congiunta delle ragioni per cui la platea dei lavoratori soggetti a licenziamento era stata limitata ad uno solo dei siti produttivi e le mansioni di tali lavoratori dovevano considerarsi infungibili rispetto a quelle degli altri dipendenti).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 45 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3045 del 2017 Rv. 643077-01, N. 10197 del 2024 Rv. 670756-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18215 del 03/07/2024 (Rv. 671858-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

*G. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) contro R. (CITTERIO CHIARA ADELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/07/2023

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE In genere  
*CONFORME A CASSAZIONE ASN 002390/2022 66373701*

*Massime precedenti Conformi:* N. 2390 del 2022 Rv. 663737-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 18248 del 03/07/2024 (Rv. 671859-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

*R. (NIGRO ALESSANDRO) contro A. (SPEZIALE VALERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/11/2017

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Atti di conferimento e revoca dell'incarico di direttore generale delle ATER - Natura pubblicistica - Ragioni - Conseguenze in relazione all'impugnazione dell'annullamento dell'atto di nomina e alla funzione del contratto di lavoro dirigenziale.

*Gli atti di conferimento e revoca dell'incarico di direttore generale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) hanno natura pubblicistica, in quanto espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell'ente nello svolgimento di una funzione pubblica, sicché l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'annullamento della propria nomina, non scaturendo dal contratto di lavoro dirigenziale - che ha la sola funzione di disciplinare l'incarico conferito - alcun diritto soggettivo a detta nomina.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Abruzzi 21/07/1999 num. 44 art. 20, Legge Reg. Abruzzi 21/07/1999 num. 44 art. 24 bis, Costituzione art. 117 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2485 del 2021 Rv. 660354-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18210 del 03/07/2024** (Rv. **671998-02**)

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

R. (SALONIA ROSARIO) contro R. (MUGGIA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029006/2020 65980501

Massime precedenti Conformi: N. 29006 del 2020 Rv. 659805-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18263 del 03/07/2024** (Rv. **672008-01**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

B. (BERTOLONE BIAGIO) contro C. (PAOLESSI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/04/2021

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni con preavviso - Sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro - Sua durata - Gravità dell'inadempimento datoriale - Giusta causa di recesso - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*La sospensione unilaterale del rapporto disposta dal datore di lavoro durante il periodo di preavviso per dimissioni può integrare un inadempimento di gravità tale da costituire giusta causa di recesso immediato del lavoratore, se - al di là dalla sua durata - è complessivamente realizzata con modalità tali da rendere impossibile, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - conferendo rilievo preminente alla breve durata, di cinque giorni lavorativi, della sospensione - aveva escluso la legittimità del recesso immediato del dipendente, consigliere e amministratore delegato di una società di brokeraggio marittimo, sebbene il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione delle dimissioni con preavviso di sei mesi, avesse, contestualmente alla sospensione, ritirato computer, telefono, carte di credito e chiavi dell'ufficio, nonché disabilitato l'account di posta elettronica del lavoratore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 985 del 2017 Rv. 642516-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18210 del 03/07/2024** (Rv. **671998-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

R. (SALONIA ROSARIO) contro R. (MUGGIA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2022

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro avente veste formale di contratto di lavoro autonomo - Regime decadenziale ex art. 32 l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*Nel caso di domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro avente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime decadenziale ex art. 32 l. n. 183 del 2010, in quanto la riqualificazione operata dal giudice si caratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti di collaborazione autonoma.*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29006 del 2020 Rv. 659805-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 18204 del 03/07/2024** (Rv. **671857-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (GIGANTE CRISTINA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/05/2018

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Dirigenti medici - Controversia avente ad oggetto la contestazione circa il mantenimento della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla p.a. datrice di lavoro - Sussistenza.

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE In genere.

*Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1), Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33975 del 2023 Rv. 669558-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33365 del 2022 Rv. 666191-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18253 del 03/07/2024** (Rv. **671860-01**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

G. (PALMAS SERGIO) contro L. (MACCIOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/08/2020

132097 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE Modifica del decreto con anticipazione dell'udienza di discussione - Notificazione del provvedimento alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado - Esclusione - Notificazione alla parte non costituita personalmente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

*L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18149 del 2007 Rv. 598594-01, N. 20995 del 2019 Rv. 654800-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024** (Rv. **671915-01**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

P. (VALLEBONA ANTONIO) contro L. (GIUSTINIANI MARCELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2023

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Clausola contrattuale - Possibilità di plurime interpretazioni - Scelta ermeneutica del giudice di merito - Contestazione in sede di giudizio di legittimità - Modalità - Indicazione d'interpretazione alternativa - Inammissibilità - Fattispecie.

*In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva rivendicato un'interpretazione alternativa, plausibile e a sé più favorevole, in ordine ad una comunicazione del datore di lavoro che, secondo l'assunto del giudice d'appello, non documentava la cessazione dall'incarico di amministratore delegato ad iniziativa dei vertici aziendali, non consentendogli così di accedere ai benefici previsti da un accordo precedentemente intercorso tra le parti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27136 del 2017 Rv. 646063-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 11254 del 2018 Rv. 648602-01, N. 15471 del 2017 Rv. 645074-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18290 del 04/07/2024** (Rv. **671861-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

C. (MACCHIA ATTILIO) contro V. (PARAGALLO FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2023

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling"  
- Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità  
- Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno da licenziamento illegittimo perché intimato a lavoratrice in maternità, la S.C. ha escluso che il successivo mutamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'esenzione dalla nullità ex art. 54, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2001 si applica anche alla cessazione di un ramo d'azienda - integri un'ipotesi di "overruling", tale da giustificare l'applicazione del precedente indirizzo interpretativo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 552 del 2021 Rv. 660089-01

Massime precedenti Vedi: N. 4826 del 2016 Rv. 639176-01, N. 4085 del 2024 Rv. 670265-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024** (Rv. **671862-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

S. (CICCARIELLO VALERIO) contro D. (FLORIO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/03/2021

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000326/2020 65680101

Massime precedenti Conformi: N. 326 del 2020 Rv. 656801-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18395 del 05/07/2024** (Rv. **671898-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.**

P. (SCANDURRA ANDREA) contro I. (SANDULLI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

129080 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE Compensazione impropria - Ingegneri e architetti liberi professionisti - Credito avente a oggetto ratei della pensione di vecchiaia - Controcredito dell'ente di previdenza - Versamento di ritenute fiscali sulle somme oggetto di compensazione operato dall'ente di previdenza quale sostituto d'imposta - Necessità - Fondamento.

*Nell'ipotesi di compensazione impropria fra il credito di ingegneri e architetti liberi professionisti avente a oggetto ratei della pensione di vecchiaia e il controcredito per contributi non pagati, l'ente di previdenza resta obbligato, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento delle ritenute fiscali sulle somme dovute a titolo di ratei pensionistici, anche se non versate, costituendo la compensazione un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo, che realizza quindi - così come il pagamento - un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente debito.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 21, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6537 del 1995 Rv. 492771-01, N. 14861 del 2001 Rv. 550542-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024** (Rv. **671867-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

T. (UVA SAVERIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 184 bis c.p.c. e art. 153, comma 2, c.p.c. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Onere della prova - Necessità - Fattispecie.

*La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non potev integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17729 del 2018 Rv. 649726-01

Massime precedenti Vedi: N. 24180 del 2019 Rv. 655433-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18390 del 05/07/2024** (Rv. **672094-02**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

S. (MARESCA ARTURO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/05/2020

103355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE Riposo giornaliero e settimanale - Deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno non patrimoniale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.

*La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse lesa dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 18884 del 2019 Rv. 654492-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24563 del 2016 Rv. 641972-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18401 del 05/07/2024** (Rv. **671865-01**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

M. (CARAPELLE ROBERTO) contro T. (DIRUTIGLIANO DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2020

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Personale ferroviario - Indennità di utilizzazione ex art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS - Nozioni di "condotta", "lavoro" e "condotta continuativa" desumibili dalla disciplina collettiva - Conseguenze disciplinari.

103300 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE In genere.

*In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell'indennità di utilizzazione di cui all'art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come "condotta continuativa ed effettiva" esclusivamente l'attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come "lavoro" le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di "condotta continuativa" l'attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 12/12/2016

*Massime precedenti Vedi:* N. 5011 del 2002 Rv. 553576-01, N. 15699 del 2002 Rv. 558337-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18385 del 05/07/2024** (Rv. **671863-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

S. (SANTULLI TERESA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2019

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Applicazione alle progressioni verticali - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - nella parte in cui è previsto che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" - si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A., disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto dei lavoratori a percepire, all'esito di procedura selettiva interna, gli adeguamenti stipendiali conseguenti all'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto, ed aveva statuito che sull'originaria previsione contenuta nel bando del 24 luglio 2007 - secondo cui ai vincitori della selezione sarebbe stato corrisposto il trattamento economico della posizione retributiva conseguita, ai sensi della normativa vigente - aveva inciso lo ius superveniens costituito dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, sul presupposto che la normativa vigente al tempo del bando, salvo che il diritto sopravvenuto non disponga per il passato, non regola lo statuto giuridico ed economico del vincitore della procedura concorsuale, ma la procedura medesima).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34724 del 2023 Rv. 669563-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18405 del 05/07/2024** (Rv. **671866-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**.

P. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro I. (LALLI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2020

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Art. 59 CCNL cooperative sociali - Lavoro svolto in una giornata festiva - Diritto del lavoratore alla retribuzione o a un corrispondente riposo - Sussistenza - Compensazione in banca ore ex art. 52 CCNL cooperative sociali - Esclusione.

*L'art. 59 del CCNL cooperative sociali stabilisce che il lavoratore, se ha prestato la propria opera nelle giornate festive, ha diritto alla retribuzione delle ore lavorate oppure ad un corrispondente riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita; tale disciplina*

## SEZIONE LAVORO

*prevede una regolamentazione specifica ed è incompatibile con quella del sistema della compensazione con la banca ore, prevista dall'art. 52 del medesimo CCNL, che è tarato, invece, su un periodo di tempo più lungo, attraverso un sistema di compensazione che arriva fino a dicembre, allorché il monte ore accumulato, se non compensato con riposi e/o permessi ad hoc, va liquidato con una maggiorazione retributiva.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 26/01/2024 art. 52, Contr. Coll. 26/01/2024 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 18887 del 2019 Rv. 654493-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18388 del 05/07/2024 (Rv. 671864-01)**

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

G. (DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione della sentenza al difensore a mezzo PEC - Ricevuta di accettazione e consegna - Atti equipollenti - Esclusione - Mancata consegna imputabile al destinatario - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 - Necessità.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

*Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5596 del 2024 Rv. 670160-01, N. 856 del 2017 Rv. 642513-01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18568 del 08/07/2024 (Rv. 672067-01)**

*Presidente:* **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ALLAMPRESE LAURA SOFIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Lavoratore socialmente utile - Illegittima sospensione delle liste di mobilità - Impossibilità di

## SEZIONE LAVORO

accedere alla procedura di stabilizzazione - Danno da perdita di chance pretensiva - Sussistenza - Criterio di liquidazione - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*L'illegittima sospensione delle liste di mobilità, a cui consegua il mancato inserimento del lavoratore socialmente utile nel progetto che gli avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, determina un danno da perdita di chance pretensiva, che deve essere risarcito rapportando le somme non percepite alla probabilità statistica di verifica dell'occasione perduta. (Nel caso di specie, la S.C., in parziale accoglimento del ricorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, riconoscendo alla lavoratrice tutte le somme dovute a titolo retributivo e contributivo, aveva liquidato il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, anziché da perdita della relativa chance).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 1884 del 2022 Rv. 663644-01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18529 del 08/07/2024 (Rv. 671925-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

G. (RIZZOTTI DOMENICO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2022

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione per iscritto del licenziamento - Invio di copia informatica di un documento analogico ex art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005 - Necessità - Esclusione - Invio di PEC con allegato in "formato Word" - Sufficienza - Fondamento.

*L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

*Massime precedenti Vedi:* N. 17731 del 2023 Rv. 668273-01, N. 10883 del 2021 Rv. 661011-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18552 del 08/07/2024 (Rv. 671916-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

S. (CIMINELLI SALVATORE ANTONIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/05/2021

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rinnovazione del licenziamento

## SEZIONE LAVORO

nullo per carenza di forma scritta - Rapporto soggetto alla tutela obbligatoria - Secondo licenziamento illegittimo - Reintegra - Esclusione.

*Qualora un primo licenziamento, viziato per carenza di forma, sia seguito da un secondo non affetto da vizi formali, ma illegittimo per carenza di giusta causa, la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito formale è limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi e, qualora non sussista il requisito dimensionale di cui all'art. 18 st.lav., dall'illegittimità del secondo licenziamento derivano unicamente gli effetti di cui alla l. n. 604 del 1966.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3187 del 2017 Rv. 643081-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18612 del 08/07/2024 (Rv. 671942-01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.**

A. (SBARRA ETTORE) contro B. (BERLOCO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/04/2018

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario - Riconducibilità all'orario di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Conseguente diritto alla retribuzione, anche nel silenzio della contrattazione collettiva - Sussistenza - Fattispecie.

*Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Regio Decr. Legge 05/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 12935 del 2018 Rv. 649059-01, N. 7738 del 2018 Rv. 647676-01, N. 20784 del 2024 Rv. 671924-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18534 del 08/07/2024 (Rv. 671926-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

G. (PEZZALI PAOLA) contro G. (PINTO GIUSEPPE POMPEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Ricorso per cassazione - Notificazione della sentenza all'indirizzo PEC di uno dei difensori - Effetto

## SEZIONE LAVORO

- Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Indicazione dell'indirizzo PEC del domiciliatario per le comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01, N. 3685 del 2021 Rv. 660318-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18547 del 08/07/2024 (Rv. 672054-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

P. (FAILLACE TERESA MARIA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2021

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del full-time in part-time o viceversa - Licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time configurato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Differenza - Fattispecie.

*Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part-time in full-time o viceversa, illegittimo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, si distingue dal licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time, nullo perché volto ad eludere - per ritorsione ad un comportamento legittimo del lavoratore - il divieto stabilito da tale disposizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello, accertate l'insussistenza dell'addotta crisi aziendale e la contiguità temporale tra il rifiuto di trasformazione del contratto e la reazione del datore di lavoro, aveva ritenuto che il licenziamento, formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, dovesse considerarsi ritorsivo).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 6838 del 2023 Rv. 667086-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18695 del 09/07/2024 (Rv. 671917-02)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (COLOMBO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere

## SEZIONE LAVORO

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002338/2021 66063601

Massime precedenti Conformi: N. 2338 del 2021 Rv. 660636-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18744 del 09/07/2024** (Rv. **671999-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

T. (VALCANOVER FILIPPO) contro G. (GUGLIELMINETTI SONIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/04/2020

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Mobilità verticale - Interpretazione dell'art. 1, punto C), paragrafo II, lett. c) della Parte IV, Titolo II del CCNL Industria Metalmeccanica privata in base alle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - Passaggio dalla seconda alla terza categoria - Accertamento della concreta capacità di svolgimento di compiti di livelli superiori - Sussistenza - Condizioni.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di mobilità verticale, l'art.1, punto C), paragrafo II, lett.c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacità di svolgere funzioni di livello superiore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 20/01/2008

Massime precedenti Vedi: N. 3521 del 2024 Rv. 670040-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18736 del 09/07/2024** (Rv. **671928-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **FRESA MARIO**.

M. (DELAURENTI ANTONELLA) contro F. (SOMMO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/08/2018

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Assorbimento del personale docente della Fondazione Maria Ida Vaglino per la cultura musicale nell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conseguenze - Applicazione della contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato.

186097 VALLE D'AOSTA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO: IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE In genere.

## SEZIONE LAVORO

*In esito alla l.r. Valle d'Aosta n. 22 del 2012 ed al conseguente assorbimento del personale docente della Fondazione Maria Ida Vaglino per la cultura musicale nell'Istituto Pareggiato Musicale, ai rapporti di lavoro degli insegnanti transitati si applica, in via diretta, la contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato (nella specie AFAM - Alta formazione artistica, musicale, coreutica - del 4/8/2010).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 04/08/2010, Legge Reg. Valle d'Aosta 23/10/1995 num. 45 art. 64 com. 4, Legge Reg. Valle d'Aosta 18/07/2012 num. 22 art. 1, Legge Reg. Valle d'Aosta 18/07/2012 num. 22 art. 6

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18695 del 09/07/2024 (Rv. 671917-01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (COLOMBO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO In genere

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010219/2020 65772001

Massime precedenti Conformi: N. 10219 del 2020 Rv. 657720-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18682 del 09/07/2024 (Rv. 672055-01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NAPOLI SALVATORE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Docente incaricato di compiti coadiuvare il reggente - Qualificazione - Collaboratore del dirigente scolastico - Compenso.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

*Il docente incaricato di specifici compiti consistenti nel coadiuvare il reggente (cioè, il dirigente di un altro istituto che esercita le sue funzioni in più scuole) deve considerarsi alla stregua di collaboratore del dirigente scolastico in applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dev'essere remunerato esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25, Contr. Coll. 16/11/2007 art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 9155 del 2022 Rv. 664141-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18736 del 09/07/2024** (Rv. **671928-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (DELAURENTI ANTONELLA) contro F. (SOMMO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/08/2018

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Indennità di bilinguismo ai sensi dell'art. 1 della l.r. Valle d'Aosta n. 63 del 1988 - Docenti di scuole gestite da enti privati - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

*L'indennità di bilinguismo, di cui all'art. 1 l.r. Valle d'Aosta n. 63 del 1988 (norma efficace fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva a seguito della privatizzazione), non spetta ai docenti di scuole gestite da enti privati (nella specie, la Fondazione Maria Ida Vaglino per la cultura musicale), le quali non sono ricomprese nella categorie delle istituzioni scolastiche "dipendenti" dalla Regione (a cui si riferisce la norma citata), senza che rilevi la ricezione di finanziamenti regionali o il collegamento tra gli organi regionali e quelli della scuola privata.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Valle d'Aosta 23/10/1995 num. 45, Legge Reg. Valle d'Aosta 22/11/1988 num. 63 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17424 del 2009 Rv. 610165-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18682 del 09/07/2024** (Rv. **672055-02**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NAPOLI SALVATORE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Sostituzione piena o svolgimento di fatto dei compiti del dirigente scolastico o del reggente - Esercizio di mansioni superiori - Condizioni e limiti - Spettanza dell'indennità di funzioni superiori - Sussistenza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

*Se - al di fuori dell'ipotesi di sostituzione dovuta ad assenza per ferie - il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/11/2007 art. 146, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 69

*Massime precedenti Vedi:* N. 9155 del 2022 Rv. 664141-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 18745 del 09/07/2024** (Rv. **672166-01**)

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.**

R. (TROIANI ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con la P.A. che bandisce la procedura - Necessità - Fondamento.

*Ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la P.A. che bandisce la procedura è presupposto indefettibile della stabilizzazione, e non è surrogabile con l'ipotesi - non prevista - dello svolgimento di rapporti di lavoro con altra P.A., sia perché le ipotesi di stabilizzazione devono considerarsi tassative agli effetti dell'art. 97 Cost., sia perché in caso di svolgimento del rapporto di lavoro con altra P.A. viene elusa la ratio principale dell'istituto, che è costituita dalla sanatoria del precariato tramite il consolidamento di esperienze lavorative pregresse.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520, Costituzione art. 97

*Massime precedenti Vedi:* N. 6718 del 2021 Rv. 665063-01, N. 6310 del 2021 Rv. 660619-01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18969 del 10/07/2024** (Rv. **672002-01**)

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

F. (MORBIDUCCI PAOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/07/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale sanitario - Art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità del 2001 - Indennità per incarico di coordinamento - Condizioni - Potere di coordinamento del personale - Necessità - Ulteriori determinazioni discrezionali dell'Amministrazione - Irrilevanza.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 18679 del 2015 Rv. 637054-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 41272 del 2021 Rv. 663357-01, N. 18035 del 2017 Rv. 645002-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18965 del 10/07/2024** (Rv. **672001-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

F. (PANNARALE FRANCESCO) contro R. (PETROSILLO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - Conservazione in via transitoria del precedente assetto - Valutazione delle funzioni dirigenziali del personale - Riferimento alle nuove regole - Necessità.

*In seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Legge Reg. Puglia 08/01/1992 num. 1, Legge Reg. Puglia 04/02/1997 num. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12898 del 2017 Rv. 644508-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18963 del 10/07/2024** (Rv. **672056-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

A. (RIZZO FERNANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/01/2019

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale - Domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) - Efficacia interruttiva della prescrizione di tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima - Sussistenza - Necessaria proposizione della domanda di pagamento dei ratei - Insussistenza.

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, ivi incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16120 del 2023 Rv. 668364-02, N. 9542 del 2024 Rv. 670682-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18892 del 10/07/2024** (Rv. **671919-01**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

B. (DAMOLI CLAUDIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2021

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrazione - Nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Necessità - Trasferimento successivo - Limiti e condizioni.

*L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 27844 del 2009 Rv. 610809-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18962 del 10/07/2024** (Rv. **671920-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

G. (LEPERINO ETTORE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2018

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Nuove tabelle di equiparazione ex art. 28 del c.c.n.l. comparto Università 2002-2005 - Personale universitario non medico già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Diritto alla conservazione - Sussistenza.

*In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, ivi compresa l'indennità perequativa ("Indennità De Maria") ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.*

*Riferimenti normativi:* DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28

*Massime precedenti Conformi:* N. 10156 del 2017 Rv. 643765-01

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 5142 del 2024 Rv. 670154-01, N. 4631 del 2018 Rv. 647473-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9279 del 2016 Rv. 639531-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 18960 del 10/07/2024 (Rv. 672000-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**I. (PASSARELLI MARIA) contro F. (NAPPI MASSIMO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/09/2021

129074 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITA' Lavoratrice frontaliere già beneficiaria di indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano - Indennità di maternità - Spettanza con totalizzazione del periodo di lavoro svolto all'estero, ai sensi del regolamento n. 883 del 2004, allegato 2, sezione A - Condizioni - Irrilevanza del mancato svolgimento di attività lavorativa in Italia - Fondamento.

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' In genere.

*Alla lavoratrice frontaliere residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano, spetta l'indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell'allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, in quanto - per il principio di parità di trattamento posto dall'art. 4 del regolamento ed in applicazione dell'art. 6 del medesimo, secondo cui deve tenersi conto dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati in base alla disciplina di altro Stato membro (cd. totalizzazione) - è irrilevante il mancato svolgimento di attività lavorativa in Italia.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 79, Regolam. Consiglio CEE del 2004 num. 883

---

**Sez. L, Sentenza n. 19042 del 11/07/2024 (Rv. 671922-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**S. (PROIA GIAMPIERO) contro Z. (SPINOSA BENEDETTO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2020

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Interposizione fittizia di manodopera - Obbligo retributivo - Decorrenza - Dalla messa alla mora - Necessaria posteriorità rispetto alla sentenza di accertamento della nullità dell'interposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non*

## SEZIONE LAVORO

*sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2990 del 2018 Rv. 647561-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19097 del 11/07/2024 (Rv. 671923-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

G. (ARIOTTO ALESSIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/06/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Competenza dell'organo disciplinare - Individuazione - Criterio - Sanzione massima applicabile - Rilevanza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - nel ritenere legittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal Dirigente scolastico - non aveva tenuto conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato ricondotto nella previsione di cui alla lett.b, del comma 2, dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492 com. 2 lett. B

*Massime precedenti Conformi:* N. 30226 del 2019 Rv. 655866-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28111 del 2019 Rv. 655602-02, N. 20845 del 2019 Rv. 654851-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19030 del 11/07/2024 (Rv. 671921-01)**

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

A. (VALENZANO ROSALBA) contro A. (GIACCARI DANILO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 005417/2020 65694601

*Massime precedenti Conformi:* N. 5417 del 2020 Rv. 656946-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19088 del 11/07/2024** (Rv. **672057-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

A. (LONGHI SERGIO) contro V. (CANGELLA DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2020

103311 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI Personale del ruolo sanitario - Art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 - Indennità in favore dei lavoratori operanti in servizi su turni - Spettanza - Fondamento - Prestazione non eccedente l'orario contrattuale settimanale - Irrilevanza.

*Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi e con servizio articolato su tre turni compete ogniqualvolta il riposo sia volto a consentire il recupero del maggiore stress psico-fisico legato a un turno di servizio svolto con modalità particolarmente intense e gravose, restando irrilevante la circostanza che la prestazione lavorativa non ecceda, nel suo complesso, l'orario contrattuale settimanale.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29632 del 2018 Rv. 651726-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 19039 del 11/07/2024** (Rv. **671556-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA GIANCARLO) contro F. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/10/2020

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato in rito su querela di falso - Preclusione da bis in idem - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

*Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

*Massime precedenti Difformi:* N. 18439 del 2023 Rv. 669113-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5486 del 2019 Rv. 652990-01, N. 26377 del 2014 Rv. 633676-01, N. 25745 del 2017 Rv. 646114-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19188 del 12/07/2024 (Rv. 672058-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

I. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (FUSO RICCARDO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Controversie in materia di discriminazione ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento del domicilio del ricorrente - Nozione di discriminazione - Fattispecie.

*In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tescorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 24419 del 2013 Rv. 628309-01, N. 296 del 2021 Rv. 660407-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19185 del 12/07/2024 (Rv. 672003-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)**

G. (MORRICO ENZO) contro I. (CURATOLA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2022

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Fondamento - Ipotesi di esclusione.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

*Il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza*

## SEZIONE LAVORO

*di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 46, Legge 24/04/2020 num. 27  
CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19413 del 15/07/2024** (Rv. **671881-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

I. (MASSAFRA PAOLA) contro C. (LATINO ANGELO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2018

103089 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASSEMBLEA Assemblea - Dipendenti civili dello Stato - Diritto di riunione durante l'orario di lavoro ex art. 44-bis l. n. 249 del 1968 - Sinallagmaticità con la prestazione lavorativa - Insussistenza - Trattenuta, oraria o retributiva, per il recupero della pausa pranzo - Limitazione illegittima al diritto di assemblea - Sussistenza.

*Il diritto di riunione in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato dall'art. 44 bis l. n. 249 del 1968, costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone al di fuori di qualsiasi logica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa; conseguentemente, qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio del predetto diritto - come l'applicazione di una trattenuta (pur se solo oraria) per il recupero della pausa pranzo - integra una condotta antisindacale (ancorché non dolosa), perché costituisce fattore disincentivante della partecipazione all'assemblea.*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 249 art. 44 bis, Legge 28/10/1970 num. 775 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6080 del 1997 Rv. 505764-01, N. 6442 del 2000 Rv. 536621-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19403 del 15/07/2024** (Rv. **671869-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

G. (PERRONE PAOLO) contro R. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/07/2015

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Designazione del domiciliatorio da parte del procuratore costituito - Cancellazione dall'albo del procuratore - Effetti - Inefficacia della domiciliazione - Esclusione - Interruzione del giudizio - Necessità - Prosecuzione del processo - Conseguenze - Fattispecie.

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO In genere.

## SEZIONE LAVORO

*La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'albo di quest'ultimo, la quale non determina l'inefficacia della domiciliazione, bensì l'interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all'esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine "lungo" ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell'adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest'ultimo si era già cancellato dall'albo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28846 del 2018 Rv. 651504-01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870-01, N. 27995 del 2022 Rv. 665699-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19348 del 15/07/2024 (Rv. 671868-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

**K. (SPATA EMANUELE) contro K. (PELLICELLI LUCA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ex art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001 - Termine per il suo esercizio - Decorso - Anche nel corso del rapporto a termine - Fondamento - Ambito applicativo.

*In tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare - manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto ed anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa - il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 31072 del 2021 Rv. 662714-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19514 del 16/07/2024 (Rv. 671870-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**C. (BARILATI MARCO) contro D. (ZOBOLI LUIGI ALBERTO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2023

## SEZIONE LAVORO

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Rapporti con il procedimento penale - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Automatica incidenza sul giudizio civile - Esclusione - Ragioni.

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

*Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'originaria contestazione disciplinare e all'irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la "formula perché il fatto non sussiste"), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6660 del 2023 Rv. 667034-01, N. 17221 del 2020 Rv. 658537-01, N. 21607 del 2023 Rv. 668939-01, N. 29376 del 2018 Rv. 651706-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19530 del 16/07/2024 (Rv. 671871-01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO**. *Estensore:* **SOLAINI LUCA**. *Relatore:* **SOLAINI LUCA**.

*M. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (PATTERI ANTONELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2018

129093 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI Figli inabili - Requisito dell'inabilità previsto dall'art. 8 della Legge n. 222 del 1984 - Accertamento - Criterio concreto - Applicabilità - Estremi.

*L'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21425 del 2011 Rv. 619375-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8678 del 2018 Rv. 648341-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 19613 del 16/07/2024** (Rv. **671872-01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GUALANDI FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2019

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Inquadramento dei dipendenti trasferiti - Progressioni economiche ottenute presso la P.A. di provenienza - Rilevanza - Condizioni - Rilevanza della R.I.A. - Insussistenza.

*Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione in forza di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, se la P.A. di destinazione, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, decide di utilizzare come parametro di riferimento per l'inquadramento dei dipendenti trasferiti lo stipendio tabellare già percepito presso la P.A. di provenienza, deve tener conto delle progressioni economiche conseguite alle dipendenze di quest'ultima, ma non invece della retribuzione individuale di anzianità ivi maturata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 16846 del 2016 Rv. 640785-01, N. 86 del 2021 Rv. 659964-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19740 del 17/07/2024** (Rv. **671873-01**)

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.**

L. (CINQUEGRANA ALBERTO) contro C. (RIZZO NUNZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2019

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Mancata impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 l. n. 604 del 1966 - Effetti - Consolidamento dell'effetto estintivo - Trasferimento d'azienda - Risoluzione del rapporto intimata dal cedente prima della produzione degli effetti della cessione - Impugnazione - Necessità - Decorrenza del termine - Dalla comunicazione dell'atto di risoluzione - Differimento alla cessazione di efficacia del rapporto di lavoro - Esclusione.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

*In tema di licenziamento, la mancata impugnativa dell'atto di recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro anche quando, in caso di trasferimento d'azienda, l'atto di risoluzione del rapporto sia intimato dal cedente, ma anteriormente alla produzione di effetti di tale trasferimento, dovendosi escludere che il predetto termine decorra dalla cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17470 del 2024 Rv. 671592-01 Rv. 671592-01, N. 6845 del 2014 Rv. 630100-01, N. 15678 del 2006 Rv. 591401-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19759 del 17/07/2024** (Rv. **671874-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

P. (DE OTO ELENA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/01/2019

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Individuazione del contratto collettivo - Attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. - Rilevanza - Fondamento.

*La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19284 del 2017 Rv. 645147-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19681 del 17/07/2024** (Rv. **671882-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (NARDI SANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2019

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale dell'Amministrazione degli affari esteri - Indennità di servizio all'estero - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze.

*L'indennità di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171

*Massime precedenti Conformi:* N. 14112 del 2016 Rv. 640465-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6039 del 2018 Rv. 647504-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 19681 del 17/07/2024** (Rv. **671882-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (NARDI SANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Ministero affari esteri - Dipendenti in servizio all'estero - Dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica - Diritto a permanere nella sede estera per un tempo minimo determinato - Insussistenza - Richiamo in Italia ex art. 34 d.P.R. n. 18 del 1967 razione temporis applicabile - Impugnabilità del provvedimento di richiamo - Ragioni.

*Il dirigente del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale non appartenente alla carriera diplomatica che sia stato destinato a un posto funzione in una sede estera non ha un diritto soggettivo a rimanervi per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del c.c.n.l. Area I Dirigenza del 21 aprile 2006, potendo essere richiamato in Italia per esigenze di servizio dalla P.A. datrice di lavoro con decreto ex art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 razione temporis applicabile, il quale può essere contestato in giudizio dal lavoratore, in particolare in caso di violazione di diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui esso non sia fondato su esigenze di servizio, oppure sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti, o abbia natura discriminatoria o ritorsiva, in quest'ultima evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare tale natura.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/2006, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 22081 del 2018 Rv. 650533-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024** (Rv. **671883-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARNACCIA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Produzione dalla parte contumace in primo grado - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.

*Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7883 del 2019 Rv. 653249-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 19885 del 18/07/2024** (Rv. **671875-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

C. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Dirigenti - Transito dalla seconda alla prima fascia dirigenziale - Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito applicativo - A tutti i dirigenti delle amministrazioni statali e non statali ex art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001 - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di passaggio dalla seconda alla prima fascia dirigenziale, l'art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica a tutti i dirigenti dello Stato, ivi compresi quelli appartenenti alle amministrazioni ad ordinamento autonomo come la Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che a quelli delle amministrazioni non statali di cui all'art. 27 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento sul territorio nazionale; ne consegue che il diritto al passaggio di fascia deve riconoscersi anche al dirigente statale di seconda fascia che ha ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti presso un ente locale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 4876 del 2020 Rv. 656934-01, N. 10320 del 2017 Rv. 644035-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 19948 del 19/07/2024** (Rv. **671876-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

L. (CENTOLA TEODOMIRO) contro A. (BORTONE GIUSEPPINA NORMA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/10/2017

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Area dirigenza medica e veterinaria del s.s.n. - Retribuzione di risultato destinata ai dirigenti medici e veterinari - Contratti collettivi succedutisi da quello del 5.12.1996 a quello del 6.05.2010 - Interpretazione - Volontà delle parti collettive di costituire un fondo unico - Esclusione - Volontà di mantenere una distinzione dei fondi o delle relative quote - Sussistenza - Conseguenze - Illegittimità delle delibere a.s.l. di unificazione dei fondi.

*Nei c.c.n.l. conclusi per l'area della pubblica dirigenza medica e veterinaria succedutisi nel tempo (c.c.n.l. del 5/12/1996, del 8/6/2000, del 3/11/2005, del 17/10/2008 e del 6/5/2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi destinati agli uni ed agli altri e, comunque, le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che ha unificato tali fondi nel momento costitutivo e nella ripartizione, andando così ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 63, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 52, Contr. Coll. 17/10/2008 art. 26, Contr. Coll. 06/05/2010 art. 11, Contr. Coll. 19/12/2019 art. 95

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 33975 del 2023 Rv. 669558-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024 (Rv. 671884-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

O. (PINNETTA SALVATORE) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/03/2022

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione crediti previdenziali - Opposizione - Vizi attinenti al merito della pretesa - Legittimazione passiva dell'incaricato della riscossione - Esclusione - Notifica dell'opposizione all'incaricato della riscossione solo ai fini di litis denuntiatio - Possibilità anche in caso di opposizione ad avviso di addebito - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese di giudizio.

*In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 16425 del 2019 Rv. 654476-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7514 del 2022 Rv. 664407-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20134 del 22/07/2024 (Rv. 672004-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

F. (BARRA ANTONIO) contro R. (DI LASCIO ALBA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2018

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione - Devoluzione al giudice del rapporto di lavoro o al giudice del rapporto pensionistico - Criteri di riparto.

*Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15057 del 2017 Rv. 644579-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20226 del 22/07/2024 (Rv. 672006-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

R. (FORNELLI ISABELLA) contro S. (GOFFREDO LEONARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/10/2018

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Enti pubblici non economici - Rapporti di lavoro regolati da contratti collettivi di diritto privato - Operai agricoli dei Consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994 - Applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Fondamento - Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diritto al superiore inquadramento - Esclusione.

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI In genere.

*Anche se sottoposti alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, salva un'espressa e specifica contraria previsione legislativa, non sono sottratti alle regole generali della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost.) i rapporti di lavoro con un ente pubblico non economico (nella specie, quelli degli operai agricoli utilizzati dai consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994), ai quali, pertanto, deve applicarsi l'art. 52 del citato d.lgs., secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento non comporta l'acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5, Costituzione art. 117 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10811 del 2023 Rv. 667413-01, N. 14809 del 2007 Rv. 597765-01, N. 29897 del 2019 Rv. 655859-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20197 del 22/07/2024 (Rv. 672005-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASCIARO SALVATORE. Relatore: CASCIARO SALVATORE.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GUZZO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2019

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Diritto ad assegno ad personam - Sussistenza - Modifiche ex art. 16, comma 1, lett. c) della l. n. 246 del 2005 - Irrilevanza.

## SEZIONE LAVORO

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi:* N. 10145 del 2018 Rv. 648733-01, N. 86 del 2021 Rv. 659964-01, N. 19613 del 2024 Rv. 671872-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20134 del 22/07/2024 (Rv. 672004-02)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

F. (BARRA ANTONIO) contro R. (DI LASCIO ALBA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2018

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o amministrativa - Criterio - Domanda di versamento della contribuzione a seguito di riammissione in servizio ex art. 6 l. n. 127 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, la domanda volta all'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico in conseguenza del solo parziale accoglimento dell'istanza di ricostruzione della carriera, a fini giuridici, economici e previdenziali, formulata dal dipendente a seguito della sua riammissione in servizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 127 del 1997, istanza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha ad oggetto un diritto connesso al rapporto di impiego.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 com. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5421 del 2021 Rv. 660465-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20423 del 23/07/2024 (Rv. 672069-01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

D. (COSI SAVERIO) contro F. (ANGELOZZI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2019

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Limiti.

*La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori*

## SEZIONE LAVORO

*esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 900 del 2014 Rv. 629249-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27736 del 2022 Rv. 665728-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20427 del 23/07/2024 (Rv. 672070-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Pubblico impiego contrattualizzato - Pagamento di emolumenti in misura maggiore - Azione di ripetizione di indebitto - Mancanza originaria della causa solvendi - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento - Sussistenza - Dalle successive verifiche datoriali - Esclusione - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

*In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebitto - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24628 del 2015 Rv. 638043-01, N. 2660 del 2019 Rv. 652622-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5624 del 2009 Rv. 607218-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024 (Rv. 672068-01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (MASSA MANUELA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 13/02/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Domande di esenzione dal c.d. "ticket" sanitario - Legittimazione passiva in via esclusiva dell'INPS - Sussistenza.

*In tema di controversie assistenziali, nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., l'INPS è il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte all'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23899 del 2021 Rv. 662121-01, N. 20862 del 2022 Rv. 665126-01

---

Sez. **L**, **Sentenza n. 20505 del 24/07/2024** (Rv. **672072-01**)

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. *P.M.* **PIRONE OLGA**. (*Conf.*)

B. (**CARBONELLI ANTONIO**) contro M. (**LA GIOIA CLAUDIO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/02/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato - Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Rilevanza - Ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi - Sussistenza - Ai fini del superamento del limite previsto per la proroga o rinnovo acausale dei contratti a termine - Esclusione.

*In tema di contratti a termine, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 1, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 2, Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30939 del 2023 Rv. 669541-01

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 20589 del 24/07/2024** (Rv. **672073-01**)

*Presidente:* **TRIA LUCIA**. *Estensore:* **BELLE' ROBERTO**. *Relatore:* **BELLE' ROBERTO**.

D. (**DISCEPOLO MAURIZIO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/09/2018

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Art. 1227, comma 2, c.c. - Condotte attive del danneggiato - Contenuto - Dovere di assumere condotte pregiudizievoli - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riducibilità del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11137 del 2024 Rv. 670794-01, N. 3797 del 2019 Rv. 652554-01, N. 22352 del 2021 Rv. 662111-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Sentenza n. 20501 del 24/07/2024** (Rv. **672071-01**)

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M. PIRONE OLGA.* (Diff.)

A. (PALLINI MASSIMO) contro M. (FARANDA RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2020

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Reclutamento del personale - Società a partecipazione pubblica locale - Estensione dei divieti e limitazioni alle assunzioni a carico delle amministrazioni pubbliche - Art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Rilevanza delle ipotesi di controllo c.d. indiretto da parte dell'ente locale - Sussistenza.

*In tema di reclutamento del personale, ai fini dell'estensione alle società a partecipazione pubblica locale dei divieti e limitazioni per le assunzioni a carico delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis a seguito dell'introduzione nel citato art. 18 del comma 2-bis, rilevano anche le ipotesi in cui la partecipazione dell'ente locale sia svolta in chiave di controllo c.d. indiretto o di secondo grado.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 79 art. 19, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Costituzione art. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3722 del 2003 Rv. 561122-01, N. 3621 del 2018 Rv. 647442-01, N. 4571 del 2022 Rv. 663874-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024** (Rv. **672074-02**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

C. (DAL BO DANIELA) contro P. (FERRAJOLI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2021

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privati - Contributo di solidarietà - Art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Presupposti applicativi - Requisito dell'inattività dell'ente - Equiparabilità all'adozione di provvedimenti di riequilibrio finanziario dichiarati illegittimi ex post - Esclusione.

*In tema di enti previdenziali privati, l'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, limitatamente agli anni 2012 e 2013, sia per il caso di inerzia degli enti, alla data del 30 settembre 2012, nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, sia in caso di emissione di parere negativo dei Ministeri vigilanti sulle delibere al riguardo adottate, senza che sia possibile equiparare alla predetta inerzia la dichiarazione ex post di illegittimità dei provvedimenti di riequilibrio adottati.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 CORTE COST., Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 20784 del 25/07/2024** (Rv. **671924-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

D. (DAMIANO LUCA) contro A. (BELLI GERMANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2018

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Personale operante nel comparto della sanità pubblica - Tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro - Obbligo remunerativo - Rilevanza del lavoro a turni - Insussistenza - Rilevanza della sommatoria dei tempi di vestizione e svestizione a quelli di passaggio delle consegne per garantire la continuità assistenziale - Insussistenza.

*Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/05/2018, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12935 del 2018 Rv. 649059-01, N. 27799 del 2017 Rv. 646503-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 20796 del 25/07/2024** (Rv. **671943-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (GUARENTE MARIAGIUSY) contro S. (BARRASSO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2023

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - Diritto ad ulteriore compenso - Esclusione - Anche per eccedenza dovuta ad un errato calcolo del debito orario - Fondamento - Azione di esatto adempimento dell'obbligazione retributiva - Infondatezza - Azione risarcitoria - Ammissibilità - Condizioni.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

*Il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall'A.S.L., non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 16711 del 2020 Rv. 658639-01, N. 8958 del 2012 Rv. 623664-01, N. 28787 del 2017 Rv. 646385-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024 (Rv. 672074-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.**

C. (DAL BO DANIELA) contro P. (FERRAJOLI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2021

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - Contributi c.d. di solidarietà previsti dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali (art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC) - Illegittimità - Fondamento.

*Sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, razione temporis vigente, del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di Legge di cui all'art. 23 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 23, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 24 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 488 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 31875 del 2018 Rv. 652020-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20966 del 26/07/2024 (Rv. 672007-01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.**

L. (FALCONE FABIO) contro P. (ALTOBELLI MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/09/2022

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Licenziamento per cessazione dell'attività aziendale - Applicabilità dell'art. 4 l. n. 223 del 1991 - Comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali - Differenza di contenuto rispetto all'ipotesi di licenziamento per eccedenza di personale - Generica indicazione dell'impossibilità di adottare misure alternative - Sufficienza.

*In tema di licenziamento collettivo, la disciplina dell'art. 4, commi 2-12 e 15-bis, della l. n. 223 del 1991, dettata per le ipotesi di eccedenza di personale, si applica anche al caso di cessazione dell'attività aziendale, per il quale, tuttavia, a differenza di quanto previsto per i licenziamenti per riduzione di personale, non è necessario indicare nella prescritta comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali le misure alternative ai licenziamenti che si intendono adottare, essendo sufficiente esporre in modo chiaro le ragioni che sorreggono la decisione di cessare definitivamente e completamente l'attività aziendale e che impediscono l'adozione delle misure alternative.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Costituzione art. 41

*Massime precedenti Vedi:* N. 14416 del 2000 Rv. 541372-01, N. 28461 del 2018 Rv. 651391-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20955 del 26/07/2024 (Rv. 671946-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STEFANO ROSARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2019

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale ex ANAS trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicazione anche per il trattamento economico accessorio - Condizioni - Carattere fisso e continuativo della voce retributiva - Irrilevanza della distinzione fra trattamento economico fondamentale e accessorio.

*Per il personale dipendente dell'Anas trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, opera il principio di irriducibilità della retribuzione, il quale si applica anche con riferimento alle voci retributive del trattamento economico accessorio purché aventi carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il fatto che tali voci esulano dal trattamento economico fondamentale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 18/12/2002 art. 77, Costituzione art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 30344 del 2022 Rv. 665809-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 20963 del 26/07/2024 (Rv. 671948-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

I. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro D. (SAITTA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/04/2019

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Trattamento pensionistico integrativo degli ex dipendenti collocati in quiescenza prima della soppressione dei consorzi ASI - Obbligo dell'IRSA di erogazione del trattamento pensionistico - Conseguenze - Legittimazione passiva dell'IRSA.

*L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSA), costituito con la l.r. Sicilia n. 8 del 2012, a decorrere dalla chiusura delle operazioni di liquidazione dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), è tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo in favore degli ex dipendenti di tali enti collocati in quiescenza prima della loro soppressione, cosicché allo stesso Istituto spetta la legittimazione passiva per le controversie inerenti a detto trattamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Sicilia 12/01/2012 num. 8 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/2013 num. 9 art. 64

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 20938 del 26/07/2024** (Rv. **671944-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

V. (MARESCA ARTURO) contro M. (RUSCONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/10/2020

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Valore dell'uso dell'autovettura concesso contrattualmente al lavoratore anche per fini personali - Natura retributiva - Configurabilità - Computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto - Sussistenza - Fattispecie.

*Il controvalore in denaro dell'uso e della disponibilità anche per fini personali dell'autovettura aziendale concessa al lavoratore come beneficio in natura, e pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, ha natura retributiva e deve pertanto essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva computato il valore dell'auto parametrandolo al suo costo, ai chilometri annualmente percorsi, ai rimborsi sostenuti per carburante e pedaggi autostradali, ed alle spese di manutenzione e assicurazione poste a carico del datore di lavoro, anziché all'importo forfettizzato indicato in busta paga, per il quale non erano state fornite spiegazioni sulla relativa base di calcolo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16129 del 2002 Rv. 558534-01, N. 16636 del 2012 Rv. 624049-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024** (Rv. **672095-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

P. (SAVELLI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/01/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Notificazione degli estremi della violazione - Termini di cui all'art. 14, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Da parte del giudice del merito - Criteri - Limiti.

*In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8326 del 2018 Rv. 647766-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 21102 del 29/07/2024** (Rv. **672120-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

M. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/05/2021

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Art. 24 l. n. 223 del 1991 - Esonero dall'applicazione delle disposizioni e procedure ivi previste - Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Esonero anche per l'ipotesi di esaurimento di singola fase lavorativa - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili, l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della l. n. 223 del 1991, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, purché tale fase sia conclusa tutta insieme, poiché se il suo esaurimento è invece graduale occorre comunque applicare le norme sul licenziamento collettivo, al fine di comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2782 del 2008 Rv. 601592-01, N. 4349 del 2015 Rv. 634312-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 21167 del 29/07/2024** (Rv. **672075-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

D. (CANNATI GIUSEPPE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/02/2022

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego - Rimborso di spese legali sostenute dai dipendenti - Art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997 - Parere di congruità dell'Avvocatura erariale - Necessità - Sindacabilità da parte del giudice - Sussistenza - Ragioni.

*Ai fini del rimborso ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti nei giudizi promossi nei loro confronti per atti commessi nell'espletamento del servizio o nell'assolvimento degli obblighi istituzionali, è indispensabile il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il quale è però soggetto al vaglio del giudice della causa intentata dal dipendente per ricevere un rimborso maggiore, per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5980 del 2022 Rv. 663995-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13861 del 2015 Rv. 635924-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 21204 del 30/07/2024** (Rv. **672097-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

F. (*GENTILE FRANCESCO*) contro G. (*ARIETA GIOVANNI*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/11/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Rapporto contributivo - Appalto illecito di manodopera - Instaurazione del rapporto contributivo fra ente previdenziale e utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa - Sussistenza - Anche ai fini dell'efficacia di polizza assicurativa privata contro gli infortuni dei dipendenti stipulata dall'utilizzatore - Sussistenza - Ragioni.

*L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa, anche ai fini dell'efficacia di una polizza assicurativa privata da questi stipulata contro gli infortuni dei propri dipendenti che richieda, per la sua copertura, che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale e il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali, trovando applicazione anche per tale ipotesi gli artt. 29 e 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 e, attualmente, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 18278 del 2019 Rv. 654485-01, N. 19098 del 2017 Rv. 645268-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 21312 del 30/07/2024** (Rv. **672076-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

G. (*SCARPANTONI CARLO*) contro M. (*CARACCILO RICCARDO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/06/2019

005006 AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE In genere  
*CONFORME A CASSAZIONE ASN 017572/2020 65854501*

Massime precedenti Conformi: N. 17572 del 2020 Rv. 658545-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 21299 del 30/07/2024** (Rv. **672121-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

T. (*MARRA LUCA*) contro R. (*RUSCONI FRANCESCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/05/2022

048066 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA Obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori - Direttiva n. 98/59/CE recepita con l. n. 161 del 2014 - Applicabilità anche al licenziamento collettivo dei dirigenti - Applicabilità in tutte le ipotesi di licenziamento collettivo - Sussistenza.

## SEZIONE LAVORO

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

*In materia di licenziamento collettivo, le procedure di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 98/59/CE si applicano anche per i dirigenti in tutti i casi di licenziamento collettivo, non rilevando a tal fine che esso sia stato disposto per riduzione del personale o all'esito di procedura di mobilità.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59, Legge 30/10/2014 num. 161, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5513 del 2018 Rv. 647663-02

---

**Sez. L, Ordinanza n. 21224 del 30/07/2024 (Rv. 672098-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMIRANTE VITTORIA. Relatore: AMIRANTE VITTORIA.**

L. (LI VOLSI SANTO) contro E. (SCACCIANTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/12/2019

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 2103 c.c. - Diritto alla qualifica superiore - Condizioni - Pienezza dell'assegnazione alle mansioni superiori - Raffronto con gli inquadramenti previsti dal contratto collettivo - Necessità - Inquadramento come profilo ad esaurimento - Irrilevanza - Fattispecie.

*Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato, non rilevando invece che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia classificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". (Nella specie la S.C. ha affermato che il diritto all'acquisizione ex art. 2103 c.c. della superiore qualifica di educatore professionale, di cui al c.c.n.l. AIOP-ARIS 1988-1990, non poteva essere negata a lavoratore assegnato a tali mansioni in ragione del mancato possesso del titolo previsto dal d.m. n. 520 del 1998, poiché tale contratto prevede anche il profilo dell'educatore professionale senza titolo, qualificandolo come figura "ad esaurimento", per la quale non è richiesto detto titolo abilitante).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Sanità 08/10/1998 num. 520, Contr. Coll. 25/10/1990 art. 31, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11125 del 2001 Rv. 548998-01, N. 12103 del 2004 Rv. 574026-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 21579 del 31/07/2024 (Rv. 672096-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)**

C. (QUADRINI MARGHERITA) contro L. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2018

## SEZIONE LAVORO

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza alla PEC del difensore non domiciliatario - Validità - Decorso dei termini brevi per impugnare - Sussistenza - Obbligo di notificare al domiciliatario eletto - Esclusione - Ragioni.

*In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 41 bis, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01, N. 3685 del 2021 Rv. 660318-01, N. 10129 del 2021 Rv. 661068-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 21437 del 31/07/2024 (Rv. 672122-01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

A. (SCISCA ROBERTO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2019

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con handicap grave - Art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Indennità spettante al lavoratore fruitore del congedo - Detrazione della indennità corrisposta al lavoratore dai contributi previdenziali dovuti - Spettanza anche alle aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza.

*In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 24694 del 2022 Rv. 665462-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 21527 del 31/07/2024 (Rv. 671947-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.**

D. (PILEGGI ANTONIO) contro C. (AGOSTINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

## SEZIONE LAVORO

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - Definizione - Prova della sussistenza - Onere gravante sul lavoratore - Prova specifica - Necessità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29047 del 2017 Rv. 646390-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 25743 del 2018 Rv. 651145-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria



**Sez. 5, Sentenza n. 15436 del 03/06/2024 (Rv. 671246-02)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**  
**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

E. (TRILLO' ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2016

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Mancato esercizio del potere di accertamento all'esito delle attività di verifica e controllo - Atto conclusivo del procedimento - Assenza - Successivo avviso di accertamento in esito ad ulteriore verifica - Nuovi elementi rispetto alla prima verifica - Insussistenza - Fondamento.

*Le attività di verifica e di controllo documentale rimaste al mero stadio di attività istruttoria e non sfociate in un atto di accertamento, sono "ex se" insuscettibili di assurgere ad una stabilità impediente un'ulteriore verifica, con successiva diversa valutazione esitante in un avviso di accertamento, la cui validità non è per l'effetto condizionata dall'emersione di "nuovi elementi", poiché richiesti dagli artt. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, unicamente nella diversa ipotesi di integrazione o modifica in aumento, mediante nuovo avviso, di un accertamento già compiuto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1973 num. 633 art. 57 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 10226 del 2024 Rv. 670836-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 15436 del 03/06/2024 (Rv. 671246-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**  
**Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

E. (TRILLO' ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Agenzie delle Entrate nelle grandi aree metropolitane - Decreto di riparto di competenze tra i vari uffici - Violazione dei criteri da parte degli uffici o del privato - Irrilevanza - Fondamento.

*Gli uffici di una medesima Agenzia delle Entrate nelle grandi aree metropolitane sono espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni - denominati decreti direttoriali - aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi d'efficacia verso il pubblico degli utenti. Pertanto, la loro violazione da parte degli uffici non comporta alcun vizio e, per converso, l'atto che il privato indirizzi all'organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l'azione dell'amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31

*Massime precedenti Conformi:* N. 16436 del 2009 Rv. 609176-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 15553 del 04/06/2024** (Rv. **671247-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. (D'AVINO ARCANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/01/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione di cartella di pagamento - Tardività del ricorso a seguito di notifica per irreperibilità assoluta - Impugnazione per difetto di siffatto "genus" di irreperibilità - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Fondamento.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazione di cartella di pagamento, avverso la declaratoria di tardività del ricorso da parte del giudice di primo grado, sul presupposto del perfezionamento della notifica della cartella secondo le regole della cd. irreperibilità assoluta, può essere dedotta anche solo in appello l'inesistenza dei presupposti di detta irreperibilità - da considerarsi, invece, soltanto relativa - senza alcuna violazione del divieto di "nova", trattandosi di questione collegata alla motivazione della decisione, suscettibile di censura dell'appellante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15730 del 2020 Rv. 658550-01, N. 30227 del 2022 Rv. 666084-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 15766 del 05/06/2024** (Rv. **671248-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PITITTO GIOVANNA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/09/2016

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Base imponibile - Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Contributi versati dal dipendente - Inclusione - Contributi previdenziali obbligatori - Esenzione - Fondamento.

*In tema di Irpef, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore per la loro natura facoltativa, in quanto gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto quelli di carattere obbligatorio versati in ottemperanza a disposizioni di legge.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33827 del 2019 Rv. 656435-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 15750 del 05/06/2024 (Rv. 671284-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

M. (RUSSO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/11/2020

168041 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE Avviso di accertamento intestato al de cuius - Interesse a reagire dell'erede beneficiario - Entità della pretesa tributaria - Limite dell'attivo ereditario - Ammissibilità.

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento fiscale, l'erede, che ha accettato con beneficio di inventario, ha interesse a reagire avverso l'avviso intestato al de cuius, notificatogli in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza di essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria entro il limite dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 490 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 484

*Massime precedenti Vedi:* N. 11458 del 2018 Rv. 648510-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 15679 del 05/06/2024 (Rv. 671282-03)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BERTO DELIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENETO, 18/05/2022

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Regime di sospensione di imposta IVA ex art. 8, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicazione da parte del cedente - Condizioni - Detrazione integrale IVA da parte dei cessionari - Ammissibilità.

*In tema di Iva, il regime di sospensione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni ad esportatori abituali di autoveicoli da strada - beni per i quali l'Iva è di regola non integralmente detraibile, ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), del citato d.P.R. - è legittimamente applicato dal cedente quando prova la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del regime fiscale derogatorio di non imponibilità Iva e, in particolare, la sussistenza delle ipotesi eccezionali - con riguardo alla tipologia degli acquirenti di operatori esercenti la rivendita di autoveicoli ovvero di agenti o rappresentanti di commercio ovvero di operatori per i quali l'uso del veicolo può considerarsi oggettivamente strumentale - per le quali è ammessa da parte dei cessionari la detrazione integrale dell'Iva.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. D CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 9586 del 2019 Rv. 653364-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 15730 del 05/06/2024 (Rv. 671283-01)**

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

S. (GASTALDO ANDREINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/07/2022

179416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Rimborso di un credito IVA - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 a cautela dei controcrediti - insussistenza dei controcrediti - Decorrenza e maturazione interessi nel periodo di vigenza del fermo - Esistenza dei controcrediti definiti in via agevolata - Inapplicabilità - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di rimborso di un credito IVA esposto in dichiarazione, il principio secondo cui l'accertata insussistenza dei controcrediti, a cautela dei quali sia stato disposto il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, comporta la produzione di interessi sull'importo richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo, nonostante la sua mancata impugnazione, non trova applicazione nei casi di definizione agevolata delle controversie relative ai controcrediti, cristallizzando tale atipica definizione del rapporto tributario l'an debeatur, seppur mitigato nell'ammontare, con conseguente conferma pure della legittimità del fermo.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16097 del 2022 Rv. 664725-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 05/06/2024 (Rv. 671285-01)**

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CAMPANELLA SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 28/02/2023

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Restituzione di azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario - Rimanenze, miglioramenti, incrementi - Autonoma oggettività contrattuale - Assoggettabilità IVA - Esclusione - Fondamento.

*In caso di restituzione (retrocessione) dell'azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già "a monte" acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all'usufrutto o all'affitto dell'intero complesso aziendale, che di per sé, in base all'art. 2555 c.c., li ricomprende.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

*Massime precedenti Vedi:* N. 3415 del 2020 Rv. 657380-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 15887 del 06/06/2024** (Rv. **671286-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 03/03/2016

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Società di persone - Accertamento di utili non iscritti in bilancio - Imputazione pro quota dei redditi a ciascun socio - Percezione effettiva - Irrilevanza - Socio accomandante - Applicabilità - Fondamento.

*In caso di accertamento a carico di una società di persone di utili non iscritti in bilancio, la previsione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall'effettiva percezione, opera anche per il socio accomandante, il quale è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società e ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2261

Massime precedenti Vedi: N. 23359 del 2006 Rv. 593671-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 15966 del 07/06/2024** (Rv. **671293-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

F. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Redditi di impresa - Amministratori di società - Indennità di fine mandato - Deducibilità - Presupposti - Conseguenze.

*In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 26431 del 2018 Rv. 651399-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 15999 del 07/06/2024** (Rv. **671289-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **LUME FEDERICO.** Relatore: **LUME FEDERICO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

B. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 21/02/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una s.a.s. - Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Accertamento del reddito imputato ai soci accomandanti - Applicabilità.

*In tema di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2320

Massime precedenti Vedi: N. 26037 del 2016 Rv. 641949-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 15960 del 07/06/2024** (Rv. **671288-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

F. (DI FIORE MICHELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/01/2016

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Oneri di utilità sociale - Erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR - Effettiva destinazione della somma allo svolgimento dell'attività liberale - Onere probatorio del contribuente - Sussistenza.

*In tema di oneri di utilità sociale, le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese tra quelle indicata dal comma 1, sono deducibili in presenza dell'effettivo svolgimento di attività funzionale alla loro realizzazione, non essendo sufficiente il solo riconoscimento statutario dell'esclusività del fine, con onere a carico del contribuente della dimostrazione dei fatti che palesano il raggiungimento dello scopo sotteso all'agevolazione.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 100 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19192 del 2017 Rv. 645029-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 16015 del 07/06/2024** (Rv. **671290-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

F. (BAGNATO MARIKA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Redazione di avviso di accertamento - Indicazione della categoria dell'atto impositivo - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.

*In sede di redazione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad indicare in quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico, etc.) deve essere iscritto l'atto impositivo notificato al contribuente, poiché rilevano, ai fini della legittimità dell'accertamento tributario e del rispetto del diritto di difesa, la sua fondatezza e la chiara intelligibilità.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22003 del 2014 Rv. 632769-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 15948 del 07/06/2024** (Rv. **671287-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

Z. (CARPINELLI EUGENIO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/10/2014

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029722/2020 66003901

Massime precedenti Conformi: N. 29722 del 2020 Rv. 660039-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 16105 del 10/06/2024** (Rv. **671312-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (GENTILE UMBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/10/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Presupposto impositivo della TARSU - Oggettiva occupazione o detenzione del locale o dell'area scoperta - Sufficienza - Titolo che legittima l'occupazione o la detenzione - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Gestione di parcheggio in concessione - Applicazione della tassa - Legittimità.

*In tema di TARSU, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*che occupa o detiene un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

*Massime precedenti Vedi:* N. 5047 del 2015 Rv. 634669-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16195 del 11/06/2024 (Rv. 671513-01)**

*Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*V. (CODEMO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 15/11/2019*

*177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo sottoscritto in data anteriore al termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 vigente razione temporis - Notifica in data successiva - Violazione del contraddittorio procedimentale - Illegittimità - Fondamento.*

*In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, vigente razione temporis, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo deve essere ancora emanato, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17202 del 2017 Rv. 644932-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16223 del 11/06/2024 (Rv. 671313-01)**

*Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.*

*F. (FONDACARO GIOVANNA) contro C.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/07/2021*

*177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso introduttivo all'impiegato addetto all'ufficio - Art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione sulla copia dell'impiegato addetto - Assenza dichiarazione di ricevuta - Apposizione timbro dell'ufficio ricevente con la data di consegna - Validità - Sussistenza.*

*La notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello nel processo tributario - effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. - è valida se, sulla copia dell'atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell'impiegato addetto è accompagnata*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*dall'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente con l'indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2816 del 2012 Rv. 621870-01, N. 2905 del 2017 Rv. 643230-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16248 del 11/06/2024 (Rv. 671314-01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

M. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2019

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Duplice e progressivo trasferimento di fabbricati tra società appartenenti allo stesso gruppo societario entro il triennio - Dichiarazione di avvalersi della agevolazione fiscale (imposta di registro in misura dell'1%; imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) - Finalità - Prolungamento del beneficio fiscale - Illegittimità - Fondamento.

*In tema di elusione fiscale, il ripetuto trasferimento, prima della maturazione di un triennio, di fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo tra società facenti capo allo stesso gruppo, per avvalersi delle agevolazioni previste per l'imposta di registro nella misura dell'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, configura un'ipotesi di elusione fiscale in quanto l'operazione complessiva, in assenza di altre valide e non marginali ragioni extrafiscali, è diretta al solo scopo di evitare la decadenza da detti benefici e prolungarne, attraverso la conservazione della proprietà degli immobili in seno al medesimo gruppo societario, la fruizione per un ulteriore triennio, ponendosi così in contrasto con la finalità delle agevolazioni di favorire il trasferimento degli immobili a soggetti privati, per l'effettiva destinazione ad uso abitativo, entro tre anni dall'acquisto e con il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria previsto in caso di decadenza.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27709 del 2022 Rv. 665671-01, N. 27158 del 2021 Rv. 662423-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 12/06/2024 (Rv. 671514-01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2015

279380 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE Estinzione fondo comune di investimento - Responsabilità della SGR - Debito IVA - Insussistenza - Autonomo titolo di responsabilità - Ammissibilità - Conseguenze.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di esponsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Legge 23/03/1983 num. 77, Cod. Civ. art. 2740

*Massime precedenti Vedi:* N. 16605 del 2010 Rv. 614460-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16287 del 12/06/2024 (Rv. 671402-01)**

*Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

*C. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro P. (CENTORE PAOLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/04/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU e TARI - Disapplicazione atti regolamentari - Discrezionalità tecnica del Comune - Classificazione delle categorie per omogenea potenzialità di rifiuti - Esclusione - Vizi di legittimità - Ammissibilità.

*In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 31461 del 2019 Rv. 656024-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16293 del 12/06/2024 (Rv. 671316-01)**

*Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. POTENZA, 07/02/2019

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032692/2021 66282601

*Massime precedenti Conformi:* N. 32692 del 2021 Rv. 662826-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 16408 del 12/06/2024** (Rv. **671317-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.  
Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

E. (D'AMICO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/07/2014

178376 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente - Variazione - Indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi - Idoneità - Sussistenza - Errore del contribuente - Irrilevanza - Fattispecie.

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO In genere.

*La competenza territoriale degli uffici finanziari si determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest'ultimo li ha indicati erroneamente, non può sfruttare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria per eccepire l'invalidità per incompetenza territoriale dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata erroneamente con la dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della CTR Campania che aveva stabilito la legittimità dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate di Benevento - quale ufficio ritenutosi competente territorialmente sulla base del luogo di residenza erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente - per l'irrilevanza dell'errore ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio e sulla base della coincidenza, per le persone fisiche, del luogo di residenza con il domicilio fiscale, in assenza di una espressa autorizzazione della stessa Agenzia delle Entrate in senso contrario).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4412 del 2020 Rv. 656980-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 16279 del 12/06/2024** (Rv. **671315-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ANTONINI MASSIMO GUIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione IVA - Nullità del contratto di cessione - Conformità alla Corte di giustizia C-114/22 del 25 maggio 2023 - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di detrazione dell'IVA in caso di nullità del contratto di cessione di un bene e relativa fattura emessa dal cedente, il cessionario, in applicazione della sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione secondo il diritto unionale come fittizia, oppure che essa, se effettivamente realizzata, trae origine da un'evasione di imposta o da un abuso di diritto.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12807 del 2020 Rv. 658043-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16287 del 12/06/2024 (Rv. 671402-02)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**  
*P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

*C. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro P. (CENTORE PAOLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/04/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Beni con omogenea potenzialità di rifiuti - Verifica in astratto per la formazione delle categorie - Imposizione commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti - Deroghe e riduzioni tariffarie - Onere della prova del contribuente - Sussistenza.

*La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso d.lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66

*Massime precedenti Vedi:* N. 10163 del 2019 Rv. 653368-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16573 del 13/06/2024 (Rv. 671320-01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VITELLO DANIELE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 16/05/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di "riclassamento" - Motivazione ab origine - Preclusione ad una integrazione in sede giudiziale - Difesa dell'Amministrazione finanziaria - Prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all'Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14931 del 2020 Rv. 658528-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 13/06/2024 (Rv. 671318-01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SABBATINO EDOARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/12/2015

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Scritture contabili - Metodo analitico-induttivo - Presunzioni gravi, precise concordanti - Accertamento induttivo puro - Presunzioni cd. "supersemplici" - Facoltà per l'Amministrazione - Utilizzo contabilità complessivamente inattendibile - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19191 del 2019 Rv. 654710-01, N. 2581 del 2021 Rv. 660477-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16569 del 13/06/2024 (Rv. 671319-01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

B. (GIORDANO VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/10/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Verifica dell'attendibilità del provvedimento di classamento - Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA - Onere della prova degli elementi di fatto giustificativi della pretesa - Ripartizione a carico dell'Amministrazione - Conseguenze.

*Nelle controversie relative all'attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla amministrazione finanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di una maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15495 del 2013 Rv. 627188-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16629 del 14/06/2024 (Rv. 671321-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**  
*Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LOCONTE STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2018

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Inammissibilità appello incidentale - Erronea dichiarazione - Impugnazione in sede di legittimità - Cassa con rinvio - Esame delle ragioni di fatto e di diritto - Necessità.

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE In genere.

*Se è stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata in sede di legittimità va cassata con rinvio, anche se la stessa ha comunque affrontato la specifica questione oggetto dell'appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità non ha consentito al giudice di appello l'esame delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a sostegno della censura.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 54

*Massime precedenti Vedi:* N. 22836 del 2018 Rv. 650813-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16738 del 17/06/2024 (Rv. 671602-01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GIORDANO VITTORIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/07/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Dichiarazione di variazione - Attribuzione della categoria A/10 in luogo della categoria D/5 - Fabbricato con destinazione attività bancaria - Presupposti - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di catasto, il contribuente non può presentare, in sede di procedura DOCFA, apposita dichiarazione di variazione, ex art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015 (cd. legge sugli imbullonati), al fine di attribuire la categoria A/10 (uffici e studi privati), anziché quella D/5 (istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria), a porzioni di fabbricato destinate all'esercizio dell'attività bancaria, sul presupposto che gli impianti e le attrezzature di sicurezza, riconducibili alla previsione di cui al cit. art. 1, sono asserviti solo ai locali operativi, separati dagli uffici direzionali, ostandovi sia la permanente strumentalità degli immobili alla funzione originaria, sia l'esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita di immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la normativa in tema di imbullonati giustificava la separazione, mediante frazionamento catastale, degli uffici direzionali, con l'attribuzione della categoria A/10, non essendo dedicati ad attività bancarie classiche, ma alla gestione dei clienti).*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/12/2015 num. 208 art. 21 com. 1, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/04/1994 lett. 701

*Massime precedenti Vedi:* N. 30166 del 2019 Rv. 655929-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16681 del 17/06/2024 (Rv. 671601-02)**

*Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*S. (LEONETTI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/06/2021*

*279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Contratto risolutorio di precedente donazione - Autonoma espressione di capacità contributiva - Condizioni - Conseguenze - Tassazione in misura proporzionale - Applicabilità - Valore da porre a base dell'imposizione - Fattispecie.*

*In tema di imposta di registro, la risoluzione di una precedente donazione per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990. (Principio applicato con riferimento alla risoluzione per mutuo dissenso di originarie donazioni, che era stata riqualificata dall'Ufficio come un nuovo contratto di retrocessione della proprietà dei beni immobili ivi considerati e sottoposto a tassazione proporzionale, in luogo dell'imposta fissa versata dai contribuenti).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26212 del 2021 Rv. 662326-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 16816 del 17/06/2024** (Rv. **671603-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (ALFONSO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/10/2015

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Presupposto delle "gravi incongruenze" - Soglie legali quantitative di scostamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di accertamento mediante studi di settore, il presupposto delle gravi incongruenze non può fondarsi solo sulle soglie legali quantitative di scostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poiché anche scostamenti minimi possono assumere rilevanza se accompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito non dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto il ricorso del contribuente solo perché lo scostamento tra il quantum accertato secondo lo standard e quello dichiarato era inferiore al 25%, senza prendere in considerazione le ulteriori incongruenze ed anomalie evidenziate dall'Ufficio).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21656 del 2022 Rv. 665147-01, N. 20608 del 2022 Rv. 665064-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 16681 del 17/06/2024** (Rv. **671601-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (LEONETTI MASSIMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/06/2021

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Principio interpretativo ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Contenuto - Intrinseca natura dell'atto e suoi effetti giuridici - Regole civilistiche dell'interpretazione negoziale - Inapplicabilità.

*In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di riquilibrare l'atto sottoposto a registrazione, imponendo di ricercare l'intrinseca natura dello stesso ed i suoi effetti giuridici sulla scorta di un'indagine testuale, ha natura autonoma, propria dell'interpretazione fiscale, e derogatoria rispetto alle comuni regole civilistiche dell'interpretazione negoziale, che pertanto non sono applicabili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6790 del 2020 Rv. 657326-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024** (Rv. **671605-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LUCCHESI TIZIANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/07/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Plurime dichiarazioni negoziali - Incorporazione in uno o più documenti diversi - Sottoposizione ad imposta di registro - Rilevanza - Effetto giuridico finale - Attività riqualificatoria dell'Ufficio - Limiti - Fattispecie.

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI In genere.

*In tema di imposta di registro, l'incorporazione in un solo documento di plurime dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti oppure l'incorporazione in documenti diversi di plurime dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo, sono tecniche operative alternative che, tuttavia, non escludono la sottoposizione ad imposta di registro dell'atto in base alla natura dell'effetto giuridico finale, non potendo l'attività riqualificatoria dell'Ufficio travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non riqualificabile come cessione d'azienda la cessione delle quote di una s.r.l., sebbene preceduta dal conferimento di tale azienda nella s.r.l. predetta).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7470 del 2024 Rv. 670586-01, N. 5748 del 2018 Rv. 649762-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 16945 del 19/06/2024** (Rv. **671604-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

L. (ANDREICICH VIPSANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/05/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto di classamento - Impugnazione - Litisconsorzio necessario del nudo proprietario e dell'usufruttuario - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di un immobile oggetto di usufrutto sono litisconsorti necessari il nudo proprietario e l'usufruttuario, poiché tale accertamento, vincolante ai fini del potere impositivo del Comune in materia di ICI, non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura del diritto sul bene. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di impugnazione di avviso di accertamento, avente ad oggetto la revisione parziale del classamento di un immobile, svoltosi solo nei confronti del nudo proprietario, ha disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, quale litisconsorte necessario pretermesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1272 del 2020 Rv. 656721-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16968 del 19/06/2024 (Rv. 671431-01)**

**Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MODENA FRANCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/03/2017

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004239/2022 66388101

Massime precedenti Conformi: N. 4239 del 2022 Rv. 663881-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17045 del 20/06/2024 (Rv. 671607-01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.**

B. (GIORDANO VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO FIRENZE, 10/02/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Presentazione di una nuova DOCFA - Rettifica della rendita - Provvedimento - Onere di contestazione - Contenuto - Riparto.

*In tema di classamento catastale, il contribuente che, dopo aver presentato una prima Docfa, presenti la dichiarazione ex art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, con conseguente rettifica, da parte dell'Amministrazione, della rendita proposta, ha l'onere, nella controversia riguardante la verifica di attendibilità del provvedimento di classamento, di indicare i componenti produttivi, originariamente inclusi nella stima, da non considerare ai fini della rideterminazione della rendita catastale.*

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/04/1994 lett. 701

Massime precedenti Vedi: N. 26347 del 2021 Rv. 662286-01, N. 4752 del 2021 Rv. 660667-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17068 del 20/06/2024 (Rv. 671608-01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.**

S. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/10/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Strutture turistico-ricettive all'aperto - Installazione stabile di mezzi mobili di pernottamento -

## SEZIONE TRIBUTARIA

Trasformazione irreversibile o permanente del territorio - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di rendita catastale, l'installazione stabile di mezzi teoricamente mobili di pernottamento, nell'ambito di strutture turistico-ricettive all'aperto, determinando una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, incide sul processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfino un bisogno oggettivamente provvisorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto il computo, ai fini della rendita catastale, di maxi-caravan presenti in un campeggio, poiché, essendo dotati di servizi igienici, piani cottura, elettrodomestici ed allaccio ai servizi di rete, erano assimilabili a beni immobili).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. E, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 4426 del 2020 Rv. 657382-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17031 del 20/06/2024 (Rv. 671606-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PINTUS MARIA TERESA ANTONIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 12/05/2020

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Rateizzazione del debito tributario - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni.

178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di riscossione, la richiesta di rateizzazione del debito tributario non consente di procedere all'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, se non dopo il rigetto dell'istanza o la decadenza dalla dilazione, circostanze che, ove non indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

*Massime precedenti Vedi:* N. 6399 del 2021 Rv. 660769-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17123 del 20/06/2024 (Rv. 671609-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.**

E. (SARTI ANDREA) contro A. (D'ADDARIO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/12/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti speciali non pericolosi - Assimilazione ai rifiuti solidi urbani in base al solo criterio qualitativo - Illegittimità della delibera comunale - Disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile razione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 21957 del 2022 Rv. 665327-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 11035 del 2019 Rv. 653663-02

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17400 del 24/06/2024 (Rv. 671612-01)**

*Presidente:* **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SALUSTRI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/11/2022

150031 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE Regime anteriore alla l. n. 69 del 2009 - Decreto presidenziale - Natura amministrativa - Principio della translatio iudicii - Inapplicabilità.

*Nel regime anteriore alla riforma di cui alla l. n. 69 del 2009, il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa, con conseguente inapplicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio della translatio iudicii.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33799 del 2023 Rv. 669556-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15978 del 2001 Rv. 551217-01, N. 23464 del 2012 Rv. 624353-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17404 del 24/06/2024 (Rv. 671613-01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AGOSTINELLI PIERPAOLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/04/2017

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a società - Estinzione dell'ente - Successiva notificazione al socio - Validità - Fondamento.

*In tema di riscossione, il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a società di persone o di capitali estinta, avendo la funzione di consentire al debitore di presentare osservazioni,*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*compulsandone l'adempimento, è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, i quali, in virtù del fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente, subentrano nelle relative obbligazioni inadempite, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 77 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 30736 del 2021 Rv. 662626-01, N. 753 del 2024 Rv. 669949-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17387 del 24/06/2024 (Rv. 671611-01)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

F. (FRATTARELLI PIERO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/10/2021

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Verbale di assemblea ordinaria - Valore probatorio - Contenuto - Prova contraria - Ammissibilità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del socio impugnante - Conseguenze - Fattispecie.

159298 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE In genere.

*Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità dell'istanza di verifica, attribuendo al disconoscimento del verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione la natura di generica contestazione non circostanziata e, quindi, opponibile al socio in mancanza di tempestiva impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 33233 del 2019 Rv. 656579-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17950 del 2005 Rv. 583068-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17328 del 24/06/2024 (Rv. 671610-01)**

*Presidente:* **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

E. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/02/2016

## SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio tributario - Eventi interruttivi - Termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo - Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Pendenza di ulteriori termini - Sommatoria - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, la proroga semestrale prevista dall'art. 40, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 546 del 1992, decorrente dal verificarsi di uno degli eventi interruttivi ivi previsti, trova applicazione, in virtù del successivo comma 4, anche al computo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo della controversia e, se pendenti ulteriori termini che già ne consentivano l'instaurazione oltre l'ordinario termine di legge, questi riprendono a decorrere dal consumarsi della suddetta proroga semestrale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento, senza avvedersi che, al momento della dichiarazione di fallimento, era ancora decorrente il termine di novanta giorni per la definizione con adesione, che doveva essere computato decorsa la proroga semestrale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17528 del 25/06/2024 (Rv. 671615-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PALDERA GENNARO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/08/2016

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione infraquinquennale di immobile ad uso ufficio - Effettiva adibizione ad abitazione principale - Periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione - Tassazione della plusvalenza - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE In genere.

*In tema di redditi diversi, la cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, non comporta l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita, ove il bene sia stato effettivamente adibito, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale, potendosi in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18846 del 2003 Rv. 568761-01, N. 4757 del 2021 Rv. 660660-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024 (Rv. 671614-02)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

G. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R. (GRECO GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/01/2018

## SEZIONE TRIBUTARIA

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Riscossione mediante ruolo - Denuncia assente, incompleta o infedele - Termini ex art. 1, commi 161 e 163, della l. n. 296 del 2006 - Applicabilità - Art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Abrogazione - Limiti.

*In tema di TAR SU, in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, dovendo, per l'effetto, in siffatta evenienza, ritenersi abrogato in parte qua, per incompatibilità, l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui sfera operativa persiste in presenza di una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/11/2006 num. 296 art. 1 com. 163 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19531 del 2022 Rv. 664935-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17441 del 25/06/2024 (Rv. 671618-01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

D. (DALLARI MARZIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLOGNA, 07/10/2022

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Redditi diversi - Art. 67, comma 1, lett. h-ter, del T.U.I.R. - Immobili concessi in godimento al socio - Società semplice - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di IRPEF, la disposizione di cui alla lett. h-ter dell'art. 67, comma 1, del TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice, poiché il presupposto dell'imposizione dei redditi ivi considerati è che si tratti di beni concessi da società che svolgono attività commerciale, preclusa alla società semplice dall'art. 2249 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64 com. 1

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024 (Rv. 671614-01)**

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

G. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R. (GRECO GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/01/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Riscossione mediante ruolo - Denuncia, anche tardiva, del contribuente - Termine di decadenza ex art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Conseguenze - Denuncia assente, incompleta o infedele - Termini ex art. 1, commi 161 e 163, della l. n. 296 del 2006 - Conseguenze.

*In tema di TAR SU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 163 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19120 del 2016 Rv. 641102-01, N. 14043 del 2019 Rv. 654005-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17642 del 26/06/2024 (Rv. 671617-01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

*H. (MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/09/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto verbale di cessione d'azienda - Registrazione d'ufficio - Autonomo presupposto - Criteri di interpretazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Verifica dei dati presuntivi - Fattispecie.

*In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo, è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione, secondo i criteri di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di una pluralità di atti di vendita come cessione di azienda, anziché verificare se ricorrevano i dati presuntivi di un contratto verbale di cessione di azienda, quali cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22327 del 2022 Rv. 665341-01, N. 9446 del 2024 Rv. 670851-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17657 del 26/06/2024 (Rv. 671619-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/05/2019

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000717/2022 66361401

*Massime precedenti Conformi:* N. 717 del 2022 Rv. 663614-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17624 del 26/06/2024 (Rv. 671616-01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

I. (LOVISETTI MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 30/04/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Vani catastali - Rideterminazione del numero - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto.

*In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l'avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica.*

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Difformi: N. 3104 del 2021 Rv. 660644-02

Massime precedenti Vedi: N. 12278 del 2021 Rv. 661200-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 17747 del 27/06/2024 (Rv. 671621-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CALICETI GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/09/2020

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Reddito di lavoro dipendente - Retribuzione convenzionale - Deducibilità oneri contributivi e assistenziali - Esclusione - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di imposte dirette, la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base della retribuzione convenzionale, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, pur escludendo la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui al comma 2, lett. a), del cit. art. 51, non esclude la deducibilità degli oneri medesimi nella determinazione del reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, poiché tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e quelle sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, tale che l'esclusione normativa della deducibilità di taluni oneri per una determinata categoria non ne esclude, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità dal reddito complessivo.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1569 del 2012 Rv. 621770-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17722 del 27/06/2024 (Rv. 671620-01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

R. (BUSSANI MAURO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/11/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Notificazione mediante Posta Raccomandata Pro - Tempestività - Scissione degli effetti della notificazione - Condizioni.

177320 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA In genere.

*In tema di notificazione dell'atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta a un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17850 del 28/06/2024 (Rv. 671622-01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. (LITTA FABIO) contro P. (ESCALAR GABRIELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/10/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico - Esenzione - Regime successivo all'art. 5, comma 2-bis, del d.l. n. 146 del 2021 - Rapporti pendenti - Fondamento - Condizioni.

*In tema di tassa sui rifiuti, gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico sono esenti da imposta ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021, applicabile, in base al successivo comma 2-ter, anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 com. 2, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 41533 del 2021 Rv. 663387-02

Sez. 5, **Sentenza n. 18016 del 01/07/2024** (Rv. **671439-01**)

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

E. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/09/2021

060072 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALI - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE Addizionale IRES - Settore degli idrocarburi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Decorrenza disposta dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 - Effetti sulle obbligazioni tributarie per i periodi d'imposta anteriori al 12 febbraio 2015 - Diritto al rimborso dei relativi versamenti anche successivi - Esclusione.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

*In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 81 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 81 com. 18 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136

*Massime precedenti Vedi:* N. 32716 del 2018 Rv. 652171-01, N. 35566 del 2023 Rv. 669870-01, N. 15698 del 2023 Rv. 668229-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 18006 del 01/07/2024** (Rv. **671624-01**)

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/03/2021

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Avviso di accertamento per tassa di circolazione - Successiva notificazione della cartella di pagamento - Prescrizione triennale - Decorrenza ex artt. 2935 e 2943 c.c. - Irretrattabilità dell'atto interruttivo - Applicabilità.

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO In genere.

*In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14312 del 2024 Rv. 671428-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17967 del 01/07/2024 (Rv. 671438-01)**

*Presidente:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

*A. (AMORESANO ALESSANDRA) contro C. (RENZULLI MAURIZIO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/06/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 034772/2022 66640501*

*Massime precedenti Conformi:* N. 34772 del 2022 Rv. 666405-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18061 del 01/07/2024 (Rv. 671625-01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

*S. (BOTTACCHIARI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/01/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Irretroattività - Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tributario, la presunzione legale di evasione, prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, non è applicabile retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, ma non preclude all'Ufficio di provare l'esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in paesi a fiscalità privilegiata, ricorrendo a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza fare ricorso a detta presunzione legale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2990 del 2024 Rv. 670358-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Sentenza n. 17973 del 01/07/2024** (Rv. **671623-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 14/02/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici fiscali per i residenti nelle Regioni Molise e Puglia a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 - Deroga per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali nel periodo di sospensione - Utilizzazione dei modelli di dichiarazione annessi ai provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Ader pubblicati in G.U. - Adempimenti scaduti successivamente al periodo di sospensione - Esclusione.

*In tema di benefici fiscali ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, per i soggetti residenti in Molise e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la particolare deroga contenuta nella determinazione del direttore dell'Ader dell'11 marzo 2009, diretta a consentire la presentazione in via eccezionale delle dichiarazioni fiscali, scadenti nel periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, entro la data del 16 giugno 2009, non in via telematica, bensì utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Ader, pubblicati in G. U., non è applicabile agli adempimenti scaduti in data successiva al periodo di sospensione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19037 del 2014 Rv. 632448-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 18333 del 04/07/2024** (Rv. **671440-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Oro da investimento - Detrazione di imposta per operazioni esenti - Ambito di applicazione - Disciplina unionale - Lavorazioni in proprio o per conto da parte di terzi - Marchio di identificazione - Necessità.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

*In tema di IVA, l'art. 19, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l'indetraibilità dell'imposta per operazioni esenti non si estende alle cessioni di oro da investimento effettuate dai soggetti che lo producono ovvero che lo trasformano in tale tipologia di oro, si applica - tenuto conto dell'art. 26-ter, lettera D), della direttiva del Consiglio 77/388/CEE, vigente ratione temporis - ai predetti soggetti, sia nel caso in cui le lavorazioni siano effettuate a loro cura, sia nel caso in cui lo siano da altri per loro conto, mantenendo, in questo secondo caso, il cd. "marchio di identificazione", di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 1999.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 lett. D CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 346, Legge 17/01/2000 num. 7 art. 3 com. 5 lett. A, Decreto Legisl. 22/05/1999 num. 251 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 26 ter lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 21659 del 2021 Rv. 661951-02, N. 13742 del 2023 Rv. 668275-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 18323 del 04/07/2024 (Rv. 671626-01)**

*Presidente:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

O. (GIRELLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/12/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'avviso di accertamento - Nullità dell'atto - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione.

*In tema di accertamento fiscale, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

*Massime precedenti Conformi:* N. 14876 del 2007 Rv. 599734-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18411 del 05/07/2024 (Rv. 671653-01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/03/2016

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Procedura di recupero di crediti fiscali in ambito UE - Sospensione dell'esecuzione nazionale per la contestazione del titolo o del credito davanti all'organo competente dello Stato membro - Comunicazione dell'Autorità straniera di prosecuzione della procedura di riscossione - Inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto del contribuente - Fondamento.

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di recupero di crediti fiscali in ambito UE, la sospensione dell'esecuzione di una procedura coattiva avviata da uno Stato membro sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, vigente razione temporis, è disposta in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo da parte del contribuente presso l'organo competente dell'Autorità straniera, salvo quando quest'ultima presenta la domanda contraria a detta sospensione, rispetto alla quale*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*è inapplicabile l'art. 7 dello Statuto del contribuente, atteso che la comunicazione delle determinazioni dell'Autorità straniera non ha contenuto impositivo, ma svolge una mera funzione conoscitiva.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 6, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 9

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34981 del 2023 Rv. 669660-04

---

**Sez. 5, Sentenza n. 18416 del 05/07/2024 (Rv. 671654-01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*B. (BENINCASA FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/01/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Regime dell'inversione contabile IVA - Fattispecie sanzionatoria ex art. 6, comma 9-bis.2 del d.lgs. n. 471 del 1997 per omessa fatturazione - Sanzione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 per omessa dichiarazione - Principio di specialità - Inapplicabilità - Fondamento.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

*In materia di regime dell'inversione contabile IVA e di sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi, l'introduzione della fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 9-bis.2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 per l'omessa fatturazione non fa venir meno per specialità la sanzione di cui all'art 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 per l'omessa dichiarazione, in ragione della diversità tra le due condotte colpite e dell'assenza dell'idem factum, secondo una interpretazione conforme anche alla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9 lett. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1690 del 2022 Rv. 663659-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18420 del 05/07/2024 (Rv. 671441-01)**

*Presidente:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 04/02/2021

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento - Processo verbale di constatazione - Valore probatorio - Fondamento.

*In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24461 del 2018 Rv. 651211-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 18377 del 05/07/2024 (Rv. 671627-01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 16/11/2016

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione - Innalzamento limite massimo previsto per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili - Trattamento normativo - Abolito criminis parziale - Ampliamento della liceità della condotta - Conseguenze.

*In materia di IVA, l'innalzamento del limite previsto dall'art. 34, comma 1, della l. n. 388 del 2000 per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sancito per l'anno 2021 dall'art. 22 del d.l. n. 73 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021, reso permanente a decorrere dall'1/1/2022, ex art. 1, comma 72, della l. n. 234 del 2021, comporta una abolito criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con conseguente applicazione non di un principio di favor rei in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 22, Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST., Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 35385 del 2022 Rv. 666575-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18624 del 08/07/2024 (Rv. 671629-01)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/01/2020

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere

## SEZIONE TRIBUTARIA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008615/2023 66735501

Massime precedenti Conformi: N. 8615 del 2023 Rv. 667355-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 18639 del 08/07/2024** (Rv. **671879-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **POSTIGLIONE ANDREA**. (Conf.)

B. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017045/2024 67160701

Massime precedenti Conformi: N. 17045 del 2024 Rv. 671607-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024** (Rv. **671628-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

I. (SARRACINO FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/11/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento cd. a tavolino - Obbligatorietà del contraddittorio procedimentale - Principio di effettività - Modalità vincolate di realizzo - Insussistenza.

*In tema di accertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocazione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20436 del 2021 Rv. 662002-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 18707 del 09/07/2024** (Rv. **671632-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

D. (SERAFINI BERARDO) contro C. (BAIOCCHI CRISTIAN)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/11/2022

## SEZIONE TRIBUTARIA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione - Non riconducibilità alle eccezioni di decadenza o di prescrizione - Proposizione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 24 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*L'invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione nel processo tributario non è riconducibile all'eccezione di decadenza o di prescrizione, in quanto fondata su elementi diversi dal mero trascorrere del tempo, che richiedono uno specifico ed autonomo accertamento, per cui, ove non proposta nel ricorso introduttivo, non può essere ricondotta alle suddette eccezioni originarie o essere proposta successivamente, in assenza dei presupposti per la formulazione di motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 24 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19929 del 2020 Rv. 659043-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024 (Rv. 671633-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

T. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/09/2015

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società a ristretta base partecipativa - Distribuzione utili extracontabili ai soci - Regole sul riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità successiva al 16 settembre 2022 - Fondamento.

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE In genere.

*In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16913 del 2020 Rv. 658657-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 18677 del 09/07/2024 (Rv. 671631-01)**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ROSETTI RICCARDO. Relatore: ROSETTI RICCARDO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ZOPPINI GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. BOLOGNA, 22/04/2016

178536 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI Riserva a carico del riassicuratore ex art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis - Determinazione secondo gli accordi contrattuali ed il rischio effettivamente trasferito - Riassicurazione per eccesso - Smontaggio della riserva a carico del riassicuratore - Legittimità - Conseguenze - Fondamento.

*La riserva a carico del riassicuratore iscritta nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis, è determinata sulla base di quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell'effettivo rischio trasferito, per cui, in caso di riassicurazione per eccesso, nei limiti della sola eccedenza di una determinata soglia, è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, quando sono venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l'accantonamento e l'iscrizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 37 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 1167 del 2023 Rv. 666724-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18671 del 09/07/2024 (Rv. 671630-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

L. (CUCCA ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/02/2021

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000975/2020 65724502

Massime precedenti Conformi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18910 del 10/07/2024 (Rv. 671636-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

T. (VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/03/2016

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Esenzione IVA - Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione previste dall'art. 10, comma 1, n. 18, del

## SEZIONE TRIBUTARIA

d.P.R. n. 633 del 1972 - Scopo terapeutico - Conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE - Operazioni strettamente connesse - Applicabilità - Fondamento.

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere.

*L'esenzione IVA, prevista dall'art. 10, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, è applicabile, in conformità anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE concernente l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva IVA del Consiglio della Comunità europea del 17 luglio 1977, n. 388, a seguito di interventi medici diretti esclusivamente ad uno scopo terapeutico e si estende - nel rispetto del requisito soggettivo di cui all'art. 99 r.d. n. 1265 del 1934, espressamente richiamato dal citato art. 10, e della conseguente disciplina di attuazione (d.interm. 17 maggio 2002 e d.m. 29 marzo 2001) - anche alle operazioni strettamente connesse alle prestazioni di cui si tratta, quando siffatte operazioni non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovare nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell'erogazione delle prestazioni medesime.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99, DM min. SAL 29/03/2001, DM min. SAL 17/05/2002

*Massime precedenti Vedi:* N. 13279 del 2023 Rv. 668085-01, N. 27947 del 2021 Rv. 662473-01, N. 28940 del 2020 Rv. 659971-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18835 del 10/07/2024 (Rv. 671634-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**  
*Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GALIFFA MARCELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/11/2015

154013 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Impugnazione di un atto cd. impositivo - Successiva intimazione di pagamento - Finalità - Atto autonomamente lesivo della posizione soggettiva - Impugnabilità - Ammissibilità - Motivi.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazione di un atto cd. impositivo, la successiva intimazione di pagamento, ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Legge 30/07/2010 num. 122

*Massime precedenti Vedi:* N. 31090 del 2019 Rv. 656085-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 18837 del 10/07/2024** (Rv. **671635-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **LENOCI VALENTINO.** Relatore: **LENOCI VALENTINO.**

C. (FRANCUCCI FULVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/11/2015

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Spedizione dell'atto di appello a mezzo posta - Prova della data di consegna all'ufficio postale - Data risultante dalla distinta postale - Sufficienza - Fattispecie.

*Nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4151 del 2020 Rv. 656994-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 18990 del 11/07/2024** (Rv. **671637-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI.** Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FERRARA ELIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/04/2018

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo erariale unico sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento privi di nulla osta (cd. PREU) - Accertamento induttivo - Determinazione della imposta dall'inizio dell'anno solare di riferimento - Installazione degli apparecchi da intrattenimento in un momento successivo - Onere della prova a carico del soggetto obbligato.

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO In genere.

*In materia di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all'articolo 38, comma 5, della l. n. 388 del 2000 e successive modificazioni, l'imposta, avendo base imponibile annuale, in caso di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39-quater, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, è calcolata dall'inizio dell'anno solare di riferimento, fatta salva la dimostrazione, a cura del soggetto obbligato, che l'installazione è avvenuta in un momento successivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 3, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 84 CORTE COST. PENDENTE,

## SEZIONE TRIBUTARIA

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38 com. 5, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 14962 del 2019 Rv. 654010-01, N. 33584 del 2019 Rv. 656395-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19049 del 11/07/2024 (Rv. 671638-01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. (DELLA ROCCA CESARE) contro C. (CARIDA' AGOSTINO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 14/03/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011481/2022 66435301

*Massime precedenti Conformi:* N. 11481 del 2022 Rv. 664353-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19232 del 12/07/2024 (Rv. 671640-01)**

**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/10/2016

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033568/2022 66643201

*Massime precedenti Conformi:* N. 33568 del 2022 Rv. 666432-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19319 del 12/07/2024 (Rv. 671641-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CARACCIOLI IVO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/06/2016

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento di costi non documentati - Perdita incolpevole della contabilità ed impossibilità di acquisirne copia - Onere della prova a carico del contribuente - Prova testimoniale e presunzioni - Ammissibilità.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In sede di accertamento di costi non documentati, lo smarrimento della contabilità non esonera il contribuente dalla prova a suo carico, avendo, tuttavia, la facoltà di dimostrare di essere nell'incolpevole impossibilità di produrla a causa di un furto e di non potere neppure acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento, occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2724, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5182 del 2011 Rv. 617111-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 19206 del 12/07/2024 (Rv. 671639-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERIANA ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2016

279387 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA' Accertamento fiscale di differenze inventariali - Presunzione legale di cessioni e di acquisti di beni in evasione di imposta - Errori di conteggio nella movimentazione delle merci - Normale accadimento - Insussistenza - Fondamento.

*La rilevazione di differenze inventariali in sede di accertamento fiscale, registrate tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, comporta l'applicazione della presunzione legale di cessioni e di acquisti in evasione di imposta, anche se gli eventuali errori di conteggio nella movimentazione delle merci hanno una percentuale di scostamento non significativa, tale da configurare un normale accadimento, che non esonerano il contribuente dalla prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, della legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale (per la presunzione di cessione) ovvero del legittimo ingresso degli stessi (per la presunzione di acquisto), tale da rendere inoperante lo stesso regime presuntivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 1, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 3 com. 1, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 2, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 1784 del 2019 Rv. 652320-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19339 del 15/07/2024 (Rv. 671643-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/09/2018

## SEZIONE TRIBUTARIA

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018351/2021 66177101

Massime precedenti Conformi: N. 18351 del 2021 Rv. 661771-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 19435 del 15/07/2024** (Rv. **671644-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANZITTI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/07/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione IRES ex art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997 - Estensione all'IRAP - Reddito derivante dall'utilizzo di navi - Attività di vendita dei trasporti aerei - Esclusione.

*L'agevolazione IRES per il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, prevista dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997, conv. dalla l. n. 30 del 1998, ed estesa all'IRAP dall'art. 12 d.lgs. n. 446 del 1997, non è applicabile, nella formulazione vigente ratione temporis, ai redditi derivanti dall'attività di vendita dei trasporti aerei, anche se funzionali all'imbarco sulla nave.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1997 num. 457 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 12

---

Sez. 5, **Sentenza n. 19472 del 15/07/2024** (Rv. **671645-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

T. (FICARELLI TIZIANA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/10/2020

178456 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Spese detraibili ex art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997 - Edificio residenziale - Possessori o detentori di parti comuni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di IRPEF, la parziale detraibilità dall'imposta lorda delle spese sostenute per gli interventi edilizi, richiamati dall'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997, trova applicazione in favore di tutti i possessori o detentori di parti comuni di un edificio residenziale che le hanno effettivamente sostenute, perché il richiamo alla disciplina del condominio operato dalla disposizione è esclusivamente rivolto ad individuare gli interventi edilizi a cui è applicabile il beneficio e non limita la fruizione dell'agevolazione ai soli possessori o detentori di edifici in condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la detraibilità delle spese per interventi edilizi riguardanti un immobile costituito da due distinte unità immobiliari, con tetto in comune, autonomamente classate e con diverso numero civico, di proprietà indivisa del contribuente per il 75% e del coniuge per il 25%).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20501 del 2016 Rv. 641285-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024** (Rv. **671642-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

G. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/07/2021

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

*Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, poiché, pur avendo il giudice del merito corretto l'errore materiale in essa contenuto senza previamente disporre la notifica dell'istanza alla controparte, non era contestato che il procuratore della parte istante si fosse dichiarato antistatario e non era stato chiarito quale fosse il pregiudizio derivante dal versare le spese di lite ad un soggetto piuttosto che ad un altro).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 594 del 2016 Rv. 638247-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024** (Rv. **671642-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

G. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/07/2021

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella di pagamento cartacea o digitale - Omessa sottoscrizione del funzionario competente - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35541 del 2023 Rv. 669868-01, N. 31605 del 2019 Rv. 656366-01

Sez. 5, **Sentenza n. 19512 del 16/07/2024** (Rv. **672013-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LENOCI VALENTINO.** Relatore: **LENOCI VALENTINO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

C. (BRICCHI GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/11/2015

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Onere probatorio - Riparto e contenuto - Valore normale della transazione - Valutazione - Criteri - Linee guida OCSE - Rilevanza.

*In tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 26, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27018 del 2017 Rv. 646176-01, N. 13850 del 2021 Rv. 661262-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 19512 del 16/07/2024** (Rv. **672013-02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LENOCI VALENTINO.** Relatore: **LENOCI VALENTINO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

C. (BRICCHI GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/11/2015

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - art. 1, comma 281, della l. n. 147 del 2013 - Norma di interpretazione autentica - Portata retroattiva - Contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. - Esclusione - Fondamento.

*In tema di transfer pricing, l'art.1, comma 281, della l. n. 147 del 2013, che ha esteso ai fini Irap l'applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR ai periodi di imposta anteriori rispetto alla sua entrata in vigore, avendo natura di norma di interpretazione autentica, produce effetti anche per il passato e tale portata retroattiva non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo manifestamente irragionevole, né contrario alla libertà di iniziativa economica, prevedere, per la violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18436 del 2021 Rv. 661803-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19535 del 16/07/2024 (Rv. 671646-01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

G. (SIBILLA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termine ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza dal deposito della sentenza - Comunicazione - Irrilevanza - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 100 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 24913 del 2008 Rv. 605373-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6048 del 2013 Rv. 625941-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19799 del 17/07/2024 (Rv. 671647-01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 13/12/2022

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Opzione del regime di IVA per cassa - Desumibilità da comportamenti concludenti - Possibilità - Limiti.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di IVA, l'opzione per il regime "per cassa" di cui all'art. 32-bis del d.l. n. 83 del 2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili, purché egli, nello stesso periodo di imposta, non abbia contemporaneamente assoggettato le operazioni al regime IVA per competenza e a quello per*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*cassa, salve le operazioni ascrivibili ad uno specifico regime, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4112 del 2024 Rv. 670364-01, N. 15178 del 2020 Rv. 658348-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 19734 del 17/07/2024 (Rv. 672014-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.**

**B. (TRINCHERA LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/07/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Giudizio divisionale endoesecutivo - Creditore procedente - Parte necessaria del processo di divisione - Versamento di un conguaglio - Imposta di registro - Assoggettabilità.

*In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 600

*Massime precedenti Vedi:* N. 21700 del 2021 Rv. 662047-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 19843 del 18/07/2024 (Rv. 671648-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)**

**C. (GENOVESI FEDERICO) contro A.**

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/10/2019

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Soggetti passivi dell'imposta - Residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato - Accertamento ex art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023 - Applicabilità a far data dall'1 gennaio 2024 - Fondamento.

*In materia di soggetti passivi dell'imposta ed ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall'1 gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2023 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, Legge 27/12/2023 num. 209 art. 1, Legge 27/12/2023 num. 209 art. 7 com. 1

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Sentenza n. 19843 del 18/07/2024** (Rv. **671648-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

C. (GENOVESI FEDERICO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/10/2019

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Soggetti passivi dell'imposta - Residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato - Domicilio - Nozione ex art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Relazioni affettive e familiari - Rilevanza - Limiti.

*In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, Legge 27/12/2023 num. 209 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2878 del 2024 Rv. 670251-02, N. 11620 del 2021 Rv. 661347-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 20185 del 22/07/2024** (Rv. **672016-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **PAOLITTO LIBERATO.** Relatore: **PAOLITTO LIBERATO.**

P. (NATALE ELPIDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 18/09/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Omesso trasferimento della residenza - Rivendita e acquisto, entro il successivo anno, di nuova abitazione in diversa località - Trasferimento della residenza in quest'ultima - Decadenza - Esclusione.

*In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi da un primo acquisto immobiliare, pur non avendo stabilito la propria residenza nel Comune dell'immobile originariamente acquistato, lo ha rivenduto e ne ha acquistato un altro entro un anno dall'alienazione, provvedendo, entro quest'ultimo termine, a fissare la residenza nel Comune del secondo immobile, destinato ad abitazione principale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 38552 del 2021 Rv. 663155-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 20098 del 22/07/2024 (In attesa del numero di rivista )**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.**

M. (MASSAFRA NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 09/01/2019

279072 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE Denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva ex art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Elevazione del termine - Abolitio criminis parziale - Fondamento - Conseguenze.

279229 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI - OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA In genere.

*In tema di imposta di registro, l'art. 14 del d.l. n. 73 del 2022, conv. dalla l. n. 122 del 2022, nel modificare l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed elevando da venti a trenta giorni il termine per la denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, ha determinato la parziale "abolitio" dell'infrazione sanzionata dal successivo art. 69, con disposizione immediatamente applicabile in assenza di disciplina transitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che, in virtù della norma sopravvenuta, la registrazione dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva, essendo intervenuta dopo ventiquattro giorni, non integrava più l'infrazione).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69, Decreto Legge 21/06/2022 num. 73 art. 14, Legge 04/08/2022 num. 122

*Massime precedenti Vedi:* N. 19738 del 2021 Rv. 661885-01, N. 18377 del 2024 Rv. 671627-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13145 del 2022 Rv. 664655-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20268 del 22/07/2024 (Rv. 672018-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCARAFILE PIETRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/11/2019

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento di utili extra bilancio - Annullamento in autotutela - Presunzione di distribuzione ai soci - Esclusione.

*In tema di società a ristretta base partecipativa, l'annullamento in autotutela dell'accertamento ai fini Ires degli utili extracontabili della società, nella specie azzerati dal computo delle perdite pregresse, esclude che possa operare, nei confronti del socio, una presunzione di distribuzione di tali utili, con conseguente incremento ai fini Irpef dei suoi redditi di capitale in ragione della partecipazione detenuta nella società.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21295 del 2022 Rv. 665308-01, N. 29503 del 2020 Rv. 659972-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 20055 del 22/07/2024 (Rv. 672015-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.**

G. (LANZARA CORRADO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2020

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decreto ingiuntivo - Integrazione con il contenuto del ricorso monitorio - Necessità - Rilevanza ai fini impositivi.

*In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25706 del 2020 Rv. 659826-01, N. 19408 del 2021 Rv. 661661-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14432 del 2023 Rv. 667989-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20240 del 22/07/2024 (Rv. 672017-01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

D. (PELLEGRINO PIER LUIGI) contro C. (TROVATO SERGIO ALVARO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 05/10/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE ICI - Sentenza esecutiva favorevole al contribuente - Immediata iscrizione a catasto della rendita - Ammissibilità - Annullamento dell'atto impositivo - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato e non nella esecutività provvisoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69

*Massime precedenti Vedi:* N. 12074 del 2024 Rv. 670991-01, N. 38552 del 2021 Rv. 663155-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 20353 del 23/07/2024** (Rv. 672019-01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

P. (MANCINI FRANCESCO) contro C. (CIMA ANGELO WALTER)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 03/05/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Obbligo dichiarativo del contribuente - Variazione del classamento o della rendita catastale - Insussistenza - Condizioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema d'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla l. n. 248 del 2006, non sussiste l'obbligo dichiarativo del contribuente ove sia intervenuta, in virtù di un atto di rettifica, una variazione del classamento o della rendita catastale in epoca posteriore all'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17562 del 2016 Rv. 640990-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 20420 del 23/07/2024** (Rv. 672020-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

V. (STASI ALESSANDRA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/01/2021

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sostituzione dell'udienza pubblica di discussione - Modalità alternative - Decisione sulla base degli atti - Condizioni - Istanza di discussione orale - Conseguenze - Fattispecie.

*Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19 consente di sostituire l'udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all'interno dell'ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all'udienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato nulla la sentenza impugnata, che, pur avendo la parte insistito per l'udienza di discussione, era stata pronunciata allo stato degli atti, senza dare atto dell'impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza neppure concedere i termini per la trattazione scritta).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 27, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 594 del 2024 Rv. 669763-01, N. 6033 del 2023 Rv. 667099-02

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 20440 del 23/07/2024** (Rv. **672024-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/12/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Anagrafe tributaria - Comunicazione periodica di rapporti finanziari - Obbligo - Sussistenza - Effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria - Necessità - Mera iscrizione all'albo degli intermediari - Irrilevanza.

*L'obbligo di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di rapporti finanziari e di operazioni compiute al di fuori di rapporti continuativi, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti coinvolti, sussiste solo in caso di effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, da cui può trarsi una mera presunzione di svolgimento di tale attività, che può essere vinta da idonea prova contraria.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 10 com. 1

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 20440 del 23/07/2024** (Rv. **672024-02**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/12/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Iscrizione all'albo degli intermediari finanziari - Mancato svolgimento effettivo dell'attività - Obbligo di segnalazione ex art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973 - Insussistenza - Fondamento.

*La mera iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, a cui non si accompagna l'effettivo esercizio dell'attività, con l'instaurazione di rapporti finanziari continuativi o la reale effettuazione di operazioni compiute anche al di fuori di tali rapporti, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di segnalazione, poiché l'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973 non contempla un obbligo di comunicazione negativa all'anagrafe tributaria, la cui violazione possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 10 com. 1

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 20626 del 24/07/2024 (Rv. 672028-01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)**

F. (CICCOTTI SABINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/06/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119 del 2018 - Estinzione del processo - Presupposti - Pagamento dell'intero piano rateale concordato - Necessità - Esclusione - Perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - Prova dei pagamenti già effettuati - Sufficienza.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

*In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 5, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 198 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 36037 del 2021 Rv. 663054-01, N. 24083 del 2018 Rv. 650607-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19980 del 2014 Rv. 632160-01

**Sez. 5, Sentenza n. 20622 del 24/07/2024 (Rv. 672021-01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 28/01/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Azienda ospedaliera - Operazioni offerte dietro corrispettivo - Assoggettabilità ad IVA - Limiti - Obblighi - Conseguenze.

*In tema di IVA, l'azienda ospedaliera che - pur esercitando il ruolo primario di erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario ed assistenziale, nell'ambito del quale compie operazioni fuori campo IVA o esenti da IVA - pone in essere operazioni riconducibili ad altre attività, anche se svolte in modo non prevalente né stabile e con spesa non a totale carico del SSN, bensì dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti, è tenuta all'adempimento dell'obbligo di regolarizzazione dell'IVA sulle fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta e, in caso di inadempimento, è soggetta alle relative sanzioni, tra cui quella prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 28681 del 2018 Rv. 651646-01, N. 28558 del 2021 Rv. 662528-03

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20613 del 24/07/2024 (Rv. 672027-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**  
W. (CARINCI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/12/2021

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Società di capitali - Disciplina del compenso degli amministratori - Imperatività - Fondamento - Contratti di consulenza di prestazione intellettuale - Deroghe - Esclusione.

*La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c., è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, comma 1, c.c., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2389 com. 1, Cod. Civ. art. 2364 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1418 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 24471 del 2022 Rv. 665800-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21933 del 2008 Rv. 604262-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024 (Rv. 672026-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**  
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (CARINCI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/06/2023

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Illecita somministrazione di manodopera - Contratto di appalto - Distinzione - Conseguenze sul piano fiscale.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

*In tema di deduzione di componenti negativi di reddito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e di esclusione dalla base imponibile ex art. 26-bis della l. n. 196 del 1997 e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 26 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 12807 del 2020 Rv. 658043-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 20553 del 24/07/2024 (Rv. 672025-01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO. P.M. FRESA MARIO.** (Conf.)

R. (CARLONI SIMONA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Calcolo della superficie utile - Criterio funzionale dell'utilizzabilità abitativa - Locali separati dal corpo di fabbrica principale - Inclusione - Condizioni.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

*In tema di agevolazioni dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, ai fini del calcolo della superficie utile ai sensi del d.m. n. 72 del 1969, vanno considerati, in applicazione del criterio funzionale dell'utilizzabilità abitativa, anche i locali separati dal corpo di fabbrica principale, purché destinati a svolgere una funzione servente rispetto ad essa, in quanto diretti a soddisfare le esigenze della vita, nel segno quindi di un rapporto ancillare con l'unità immobiliare centrale.*

*Riferimenti normativi:* DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18480 del 2016 Rv. 640972-01, N. 29643 del 2019 Rv. 655745-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20673 del 25/07/2024 (Rv. 672029-01)**

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

P. (LAROMA JEZZI PHILIP) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Abuso del diritto - Mandato a vendere un immobile - Successivo acquisto, da parte del mandante, di altro alloggio con applicazione delle agevolazioni fiscali - Abuso del diritto - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di benefici fiscali "prima casa", il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 c.c. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, atteso il carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*mandato traslativo stesso, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1719, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 11401 del 2019 Rv. 653718-01, N. 17631 del 2021 Rv. 661764-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20681 del 25/07/2024 (Rv. 672158-01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.**

M. (PESCIERELLI MILENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/02/2019

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Massofisioterapista - Titolo conseguito successivamente al 17 marzo 1999 - Prestazioni - Esenzione IVA - Esclusione - Fondamento - Violazione dei principi di uguaglianza e neutralità - Insussistenza.

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere.

*In tema di IVA, le prestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo 1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionale non è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art. 99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenza con il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati in epoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto il complessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzato ad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità della prestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipo universitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloro che hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento.*

*Riferimenti normativi:* DPR 06/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99 com. 2, Legge 19/05/1971 num. 403 art. 1, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 1, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 6 com. 3 CORTE COST., DM min. SAL 21/01/1994, DM min. SAL 27/07/2000 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 lett. C)

*Massime precedenti Vedi:* N. 9076 del 2021 Rv. 661211-01, N. 4866 del 2014 Rv. 629700-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 20823 del 25/07/2024 (Rv. 672011-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FIORELLI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/03/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di persone ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Presupposti - Condotta della persona fisica - Caratteristiche.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale, realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, rendono possibile o agevolano la consumazione di una violazione tributaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25757 del 2020 Rv. 659649-01, N. 28929 del 2011 Rv. 620862-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20816 del 25/07/2024 (Rv. 672031-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

P. (BARTOLINI FABRIZIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/05/2016

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma di natura sostanziale - Ambito di applicazione - Giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

*In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 2746 del 2024 Rv. 670209-01, N. 18912 del 2018 Rv. 649717-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 20697 del 25/07/2024 (Rv. 672030-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (FLAUTI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Compatibilità - Concorso di terze persone nelle violazioni tributarie relative a società dotate di personalità giuridica - Ammissibilità.

*In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è norma compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, sicché è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze (nella specie, notaio) nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell'illecito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 25757 del 2020 Rv. 659649-01, N. 9448 del 2020 Rv. 657722-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024 (Rv. 671952-01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.**

R. (ROSSI DOMENICO) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/01/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile di culto ove viene svolta attività didattica - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie.

*L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3674 del 2024 Rv. 670361-01, N. 34766 del 2022 Rv. 666403-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21026 del 26/07/2024 (Rv. 671649-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.**

R. (MAZZONI CLAUDIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/11/2014

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Obblighi e responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Avviso di accertamento - Motivazione - Onere a carico dell'Amministrazione di individuare la specifica fattispecie di responsabilità - Necessità.

*In tema di obblighi e responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'avviso di accertamento assolve all'obbligo generale di motivazione ed all'espressa previsione di cui al quinto comma dello stesso articolo, quando l'Amministrazione individua la specifica fattispecie di responsabilità, nell'ambito di quelle tipicamente previste, alla quale intende fare riferimento ed esplicita la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della medesima, come previsti dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 36.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 29474 del 2021 Rv. 662622-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32790 del 2023 Rv. 669631-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 20905 del 26/07/2024 (Rv. 671891-01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.**

A. (MARANO' MICHELE) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 30/05/2022

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Distruzione di bene strumentale oggetto di risarcimento assicurativo - Diritto alla detrazione di imposta assolta su canoni di leasing pagati successivamente alla distruzione - Sussistenza - Fondamento - Rimborso assicurativo - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo - idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte e l'utilizzazione del bene - non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l'utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. D CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 185 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 12457 del 2019 Rv. 653675-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21010 del 26/07/2024 (Rv. 671907-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

S. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/02/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Diniego della variazione catastale richiesta dal contribuente - Impugnabilità - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego dell'Amministrazione a fronte di una richiesta di variazione catastale, concernente l'erronea decorrenza della classificazione catastale di un complesso industriale in categoria F/2, con invito all'amministrazione finanziaria ad apportare la necessaria correzione, sul presupposto della sua non impugnabilità dinanzi al giudice tributario).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19379 del 2008 Rv. 604240-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 29/07/2024 (Rv. 671650-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**  
*Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PARDI ARTURO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/06/2020

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Accertamento delle imposte sui redditi - Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7170 del 2022 Rv. 664082-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 29/07/2024 (Rv. 671657-02)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*U. (PERA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2023

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 - Contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE - Azione di indebito oggettivo nei confronti

## SEZIONE TRIBUTARIA

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Presupposto - Impossibilità, per il consumatore finale, di esperire l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore - Necessità.

*In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 48, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 27099 del 2019 Rv. 655803-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 29/07/2024 (Rv. 671657-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

U. (PERA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2023

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addebito dell'addizionale provinciale (art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) - Utente finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto eurounitario - Legittimazione all'azione di ripetizione di indebito nei confronti dell'Erario - Sussistenza - Prescrizione ordinaria - Ragioni.

*In tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Legge 27/01/1989 num. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 25149 del 2023 Rv. 669074-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21092 del 29/07/2024 (Rv. 672012-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/05/2022

## SEZIONE TRIBUTARIA

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie irrogate alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

*La riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non comporta alcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo (segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica in conseguenza della condotta materialmente realizzata dall'intraneo, dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20823 del 2024 Rv. 672011-01, N. 25757 del 2020 Rv. 659649-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21184 del 29/07/2024 (Rv. 671892-01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.**

O. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro C. (PASQUINI STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 09/12/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzioni o agevolazioni IMU - Immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto - Intesa con lo Stato italiano - Necessità - Esclusione - Fondamento

*Le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto trovano applicazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. 504 del 1992, in riferimento agli artt. 8 e 19 Cost.), senza che sia richiesta una previa intesa con lo Stato italiano.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 8, Costituzione art. 19

*Massime precedenti Vedi:* N. 26217 del 2021 Rv. 662327-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21090 del 29/07/2024 (Rv. 671655-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIULIANO GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/03/2019

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di somministrazione irregolare di manodopera mascherato da contratto di appalto di servizi - Potere-dovere del giudice tributario di qualificazione dell'operazione

## SEZIONE TRIBUTARIA

economica sottostante il contratto - Sussistenza - Certificazione del contratto di cui agli artt.75 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e mancata impugnazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

*In tema di contratto di somministrazione irregolare di manodopera mascherato da appalto di servizi, l'esercizio del potere-dovere del giudice tributario di qualificare l'operazione economica sottostante il contratto (anche sulla base dell'esecuzione dello stesso e al di là delle espressioni formali utilizzate dalle parti) e di pronunciarsi sull'obbligazione tributaria (sorta al verificarsi di un atto o fatto rilevatore di capacità contributiva ex art. 53 Cost.) non è vincolato dalla certificazione del contratto di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e dalla mancata impugnazione di detta certificazione, dovendosi escludere ogni deroga ai poteri ordinari del giudice tributario di qualificazione del rapporto controverso inerente all'imposizione fiscale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 10/09/2003 num. 276 art. 75, Costituzione art. 53

*Massime precedenti Vedi:* N. 7440 del 2022 Rv. 664129-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 29/07/2024 (Rv. 672022-01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*A. (SARDELLA ALFREDO) contro C. (MOLLO RUGGERO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/05/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Produzione di imballaggi terziari - Contestuale produzione di rifiuti assimilati - Detassazione totale dei locali - Esclusione - Riduzione della imposizione sulla base della superficie o della tariffa comunale - Fondamento.

*In tema di TAR SU, la produzione di imballaggi terziari non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 703 del 2019 Rv. 652499-01, N. 12039 del 2024 Rv. 671416-01, N. 9214 del 2018 Rv. 647823-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 29/07/2024 (Rv. 671877-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (JACCHIA ROBERTO A.)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/04/2019

## SEZIONE TRIBUTARIA

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali di società di capitali - Estinzione per cancellazione della società - Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell'art. 2495 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali, i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per le società di capitali estinte e dovendosi trattare dette obbligazioni fiscali al pari di ogni altra obbligazione sociale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 3

*Massime precedenti Difformi:* N. 9094 del 2017 Rv. 646905-02

---

**Sez. 5, Sentenza n. 21202 del 30/07/2024 (Rv. 672023-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

**A. (SARDELLA ALFREDO) contro C. (MOLLO RUGGERO)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/07/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Modifiche alla denuncia di iscrizione TARSU - Istanza successiva del contribuente per chiedere la detassazione delle superfici dei magazzini per produzione di scarti di imballaggi terziari- Necessità di una comunicazione formale tramite l'apposita modulistica prevista dall'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esclusione - Diniego della agevolazione o riduzione richiesta dal contribuente - Avviso di accertamento - Necessità - Cartella di pagamento - Illegittimità - Fondamento.

*In tema di modifiche alla denuncia di iscrizione TARSU, la istanza del contribuente, diretta a richiedere la detassazione delle superfici dei magazzini per la produzione di scarti di imballaggi terziari, smaltiti in proprio dal contribuente stesso, ed inviata al Comune per una sostanziale contestazione della debenza del tributo senza l'utilizzo dell'apposita modulistica prevista dall'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, è circostanza di per sé sufficiente ad impegnare l'ente nella necessaria notifica di un avviso di accertamento per l'incertezza e la controvertibilità del dato concernente le condizioni soggettive e oggettive di determinazione del tributo, la cui mancanza comporta illegittimità della cartella emessa in ragione della assenza delle condizioni per una liquidazione diretta della imposta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

*Massime precedenti Vedi:* N. 703 del 2019 Rv. 652499-01, N. 8165 del 2024 Rv. 670817-01, N. 3657 del 2015 Rv. 634466-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 21333 del 30/07/2024** (Rv. **671651-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GRIPPALDI ANTONINO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/03/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Fallimento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore - Conseguenze - Nullità dell'avviso - Esclusione - Inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori - Sussistenza.

*In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10760 del 2024 Rv. 671076-01, N. 26127 del 2019 Rv. 655556-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 21358 del 30/07/2024** (Rv. **671656-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

B. (PALLOTTA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - Il c.d. trust autodichiarato - Trasferimento imponible - Presupposto - Fondamento.

*In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato - caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee - non comporta un trasferimento imponible, né con l'atto istitutivo del trust, né con quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53 Cost.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 13 del 2021 Rv. 659945-01, N. 8082 del 2020 Rv. 657589-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 21333 del 30/07/2024** (Rv. **671651-02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GRIPPALDI ANTONINO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/03/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Rapporti di imposta anteriori al fallimento - Mera inerzia della curatela nei confronti dell'atto impositivo - Legittimazione processuale straordinaria del fallito - Sufficienza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 21469 del 31/07/2024** (Rv. **671929-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/02/2016

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE Avviso di accertamento correttamente notificato - Data di perfezionamento della notificazione indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario - Annullabilità dell'avviso - Esclusione - Fondamento.

*L'avviso di accertamento, correttamente notificato al contribuente, non è annullabile per la sola indicazione della data di perfezionamento della notificazione nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge ed il contribuente, avendo la piena conoscenza o la conoscibilità dell'atto impositivo, può proporre il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nell'esercizio del proprio diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14781 del 2017 Rv. 644486-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 21444 del 31/07/2024** (Rv. **671878-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**.

P. (CARTONI BERNARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/12/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029952/2022 66582201

Massime precedenti Conformi: N. 29952 del 2022 Rv. 665822-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 21472 del 31/07/2024** (Rv. **671889-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ADAMO CARLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 22/12/2015

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale - Assenza di errori bloccanti - Dichiarazione in bianco - Equiparazione - Conseguenze.

*In tema di dichiarazione dei redditi, la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale contenente i dati necessari per l'individuazione del contribuente, che risulta essere stata accettata dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo e senza l'indicazione di errori bloccanti, è equiparabile alla presentazione di una dichiarazione in bianco, giacché l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere detta omissione.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 4, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 10

Massime precedenti Vedi: N. 1879 del 2021 Rv. 660302-01, N. 866 del 2019 Rv. 652457-01, N. 13313 del 2012 Rv. 623681-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 21560 del 31/07/2024** (Rv. **672033-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

P. (PERILLO GERARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/06/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa dichiarazione dei redditi - Incarico affidato ad un professionista - Esonero da responsabilità del contribuente - Prova del comportamento fraudolento del professionista - Necessità.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 11832 del 2016 Rv. 640018-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10298 del 2024 Rv. 670875-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28640 del 2021 Rv. 662469-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21432 del 31/07/2024 (Rv. 672032-01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BRUZZONE MARIAGRAZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/05/2015

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede dell'impresa - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Efficacia probatoria presuntiva - Condizioni - Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Analisi da parte del giudice tributario e confronto con la contabilità ufficiale - Necessità.

*In tema di accertamento dell'IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

*Massime precedenti Conformi:* N. 21138 del 2018 Rv. 649943-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21590 del 31/07/2024 (Rv. 672100-01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (OTTAVI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/04/2016

## SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iscrizione ipotecaria conseguente a un'ordinata progressione di atti e divenuta definitiva per mancata impugnazione - Diniego di autotutela - Sindacato del giudice tributario - Ammissibilità - Condizioni.

*Rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere.*

*Riferimenti normativi:* DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

*Massime precedenti Vedi:* N. 33610 del 2023 Rv. 670165-01, N. 21146 del 2018 Rv. 650057-01, N. 24032 del 2019 Rv. 655055-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## 1. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza n. 15383 del 03/06/2024** (Rv. **671518-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)**

M. (GALLO MICHELE) contro C. (SANTACROCE PAOLO)

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Affidamento di pubblico servizio - Fase intermedia tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto - Dichiarazione di decadenza da parte della p.a. ed escussione delle garanzie - Contestazioni dell'appaltatrice e domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di affidamento di un pubblico servizio, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui l'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, ha revocato l'aggiudicazione, disponendo l'escussione della garanzia fideiussoria, e la conseguente domanda risarcitoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ove venga imputata all'amministrazione la violazione non delle regole della procedura concorsuale, che possono portare all'esclusione del concorrente dalla gara, ma degli obblighi comportamentali di correttezza e buona fede, trattandosi di questione che investe la fase esecutiva del rapporto, sebbene non esitato poi nella stipula del contratto di appalto. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta ad accertare che la stazione appaltante aveva violato i doveri di correttezza e buona fede, per avere indicato nel bando di gara un dato storico degli interventi sottodimensionato rispetto a quello reale, inducendo la società a formulare un'offerta economica insostenibile, che aveva poi determinato la revoca dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/2006 num. 163 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13595 del 2022 Rv. 664657-01, N. 24411 del 2018 Rv. 651341-01, N. 13191 del 2018 Rv. 648652-01

---

Sez. U, **Sentenza n. 15364 del 03/06/2024** (Rv. **671517-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

K. (CASTELLI ANDRÈ) contro W.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/05/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione sullo straniero - Azione del professionista nei confronti di consumatore straniero - Inderogabilità del foro del consumatore ex art. 18, comma 2, Reg. UE n. 1215/2012 - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il cliente (artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012) - Onere di immediata e specifica allegazione e prova - Esclusione.

*In tema di giurisdizione sullo straniero, il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituenti.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 29575 del 2023 Rv. 669301-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15404 del 03/06/2024 (Rv. 671520-01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*A. (COLAGRANDE ROBERTO) contro O. (PALLADINO KATIA)*

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Contributo erogato alle strutture sanitarie regionali accreditate, a norma dell'art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 34 del 2020, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

*In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall'art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con l. 77 del 2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività ordinaria, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l'amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 4 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21062 del 2011 Rv. 619009-01, N. 929 del 2022 Rv. 663904-01, N. 1946 del 2024 Rv. 669893-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15389 del 03/06/2024 (Rv. 671519-01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)*

*F. (DI PIRAMO ALESSANDRO) contro E. (SPADAFORA NICOLA)*

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità - Effetti della deroga - Esclusività del foro straniero - Condizioni - Fattispecie

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Al convenuto residente o domiciliato in Italia è consentita la contestazione della giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, purché questa risulti per iscritto e la causa non verta in materia di diritti indisponibili; a tali condizioni, l'effetto "negativo" della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale di Dubai, a fronte dell'eccezione sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società italiana, sulla scorta di un contratto scritto di agenzia concluso con una contraente avente sede negli Emirati Arabi).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29879 del 2018 Rv. 651441-01, N. 12585 del 2019 Rv. 653932-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15673 del 05/06/2024 (Rv. 671730-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

**A. (TANZARELLA FRANCESCO) contro E. (CARACUTA FERNANDO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/03/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino.

*Le controversie in materia di inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata declinata la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda concernente l'esecuzione di un accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12725 del 2005 Rv. 582144-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15911 del 06/06/2024 (Rv. 671733-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

*contro*

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ANCONA, 29/01/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia tra enti pubblici - Domanda di rilascio di bene immobile concesso in comodato - Rapporto concessorio - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Natura dei contraenti - Irrilevanza - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale, non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, ed è irrilevante la natura giuridica dei soggetti contraenti. (Principio affermato con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di comodato e di condanna al rilascio dell'immobile, proposta dal proprietario Ente nazionale per la cellulosa e per la carta nei confronti del comodatario Ministero dell'università e della ricerca).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Civ. art. 1803

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15378 del 2009 Rv. 608918-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 15848 del 06/06/2024 (Rv. 671731-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*I. (GIANNASIO MICHELE) contro I. (PATTERI ANTONELLA)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/01/2023

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici dipendenti - Istanza di certificazione dell'ente previdenziale sulla situazione previdenziale e pensionistica (art. 54 l. n. 88 del 1989) - Diniego - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

*La controversia concernente la domanda di condanna dell'ente previdenziale al rilascio dell'estratto conto contributivo, richiesto ai sensi dell'art. 54 della l. n. 88 del 1989, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto connessa all'ottenimento ed alla misura della pensione, poiché funzionale alla verifica della corretta gestione del rapporto assicurativo e pensionistico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01, N. 28020 del 2022 Rv. 665909-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 16031 del 10/06/2024 (Rv. 671521-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*E. (TEDOLDI ALBERTO) contro U. (COPPETTI ALDO)*

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Mandato relativo al recupero di crediti da sanzioni amministrative previste dal C.d.S. - Giudizio di rendiconto - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO In genere.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

*In tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall'ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l'emissione di ingiunzione fiscale rivolta all'incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1713

*Massime precedenti Vedi:* N. 22063 del 2017 Rv. 657799-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16136 del 11/06/2024 (Rv. 671735-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (RIENZI CARLO) contro R.

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Pandemia da Covid-19 - Domanda risarcitoria proposta contro la Repubblica Popolare di Cina - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fondamento - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Configurabilità - Atti compiuti "iure imperii" - Limiti.

*Difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, in ragione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti "iure imperii", costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l'umanità.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 17/08/1957 num. 848 art. 1 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01, N. 4461 del 2009 Rv. 606972-01, N. 20442 del 2020 Rv. 659019-01, N. 28180 del 2020 Rv. 659910-02

---

**Sez. U, Sentenza n. 16125 del 11/06/2024 (Rv. 671734-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

S. (DELLA ROCCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento del credito del consorzio di difesa delle produzioni intensive nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili - Giudizio di

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

accertamento dell'obbligo del terzo (disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nella formulazione antecedente alla l. n. 228 del 2012) - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

*Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012) volto all'accertamento del credito vantato dall'esecutato consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora, organismo collettivo di difesa) nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili (terzo pignorato), attesa la natura privatistica del predetto consorzio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8770 del 2016 Rv. 639481-01, N. 15658 del 2023 Rv. 668345-01, N. 3773 del 2014 Rv. 629606-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16288 del 12/06/2024 (Rv. 671522-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)**

T. (SANSONE PAOLO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica - Illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016 - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

*I concessionari autostradali, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016, non sono obbligati ad affidare i contratti di lavori mediante procedura di evidenza pubblica, pur potendo fare ricorso discrezionalmente a tale normativa, né sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 1 CORTE COST., Legge 28/01/2016 num. 11 art. 1 com. 1 lett. III CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

---

**Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

M. (MARZANO ELVIRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/10/2023

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli - Strumenti.

115001 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE In genere.

*Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 104, Costituzione art. 107, Costituzione art. 110, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15601 del 2023 Rv. 667991-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 17054 del 20/06/2024 (Rv. 671524-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

*contro*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Prestazioni sanitarie - Degenza in regime di convenzionamento - Pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al petitum sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 9488 del 2019 Rv. 653594-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024** (Rv. **671525-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

F. (VALENTINI ALDO) contro K. (MAZZI MARIA RAFFAELA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/10/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico - Funzione dichiarativa della pretesa del comune - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprietà pubblica o privata di una strada ed esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

*L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26897 del 2016 Rv. 641805-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2368 del 2024 Rv. 670005-01

---

Sez. **U**, **Ordinanza n. 18092 del 02/07/2024** (Rv. **671739-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

B. (ZUCCOLO ANDREA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2023

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Inserimento dell'offerta in lingua inglese su un sito Internet - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di contratti conclusi dal consumatore (nella specie, di mediazione immobiliare), l'inserimento dell'offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell'Unione europea - non qualifica l'attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del "forum consumatoris" ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l'interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l'utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati. (Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazione stipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, affermando che non costituiva attività del mediatore diretta verso l'Austria - Stato in cui era domiciliato il consumatore - la pubblicazione su un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'uso della lingua inglese, la più diffusa in ambito internazionale e non principale idioma di detto paese).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 1 lett. C), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 15, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6456 del 2020 Rv. 657210-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 18204 del 03/07/2024 (Rv. 671857-01)**

*Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*A. (GIGANTE CRISTINA) contro P.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/05/2018

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Dirigenti medici - Controversia avente ad oggetto la contestazione circa il mantenimento della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla p.a. datrice di lavoro - Sussistenza.

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE In genere.

*Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1), Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33975 del 2023 Rv. 669558-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33365 del 2022 Rv. 666191-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

*T. (NANNI ALBERTO) contro C. (TAMPELLI CLAUDIO)*

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ricorso - Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Conformi:* N. 20045 del 2018 Rv. 650292-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-02)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

*T. (NANNI ALBERTO) contro C. (TAMPELLI CLAUDIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immissioni inquinanti - Controversia tra privati - Domanda inibitoria e di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Esecuzione di opere di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8092 del 2020 Rv. 657588-01, N. 25578 del 2020 Rv. 659460-01, N. 17976 del 2003 Rv. 568459-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-02)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

*C. (ZOPPINI ANDREA) contro P.*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/01/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Diniego di giurisdizione - Nozione - Estensione ai casi di mancata ammissione di prove - Esclusione.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 374

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8311 del 2019 Rv. 653284-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (ZOPPINI ANDREA) contro P.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/01/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.

*L'eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprime la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo il giudice ad un sindacato di merito con una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un parere negativo alla sanatoria di difformità edilizie, le Sezioni Unite hanno escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera di attribuzioni dell'autorità amministrativa, essendosi il giudice limitato a confermare la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, avuto riguardo all'assetto normativo e al carattere di ruralità del sito, senza sostituirsi alla P.A. in apprezzamenti di merito sulla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela archeologica e paesaggistica).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 374

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 14264 del 2019 Rv. 654032-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18653 del 08/07/2024 (Rv. 671750-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

contro

Regola giurisdizione

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

*In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 8799 del 2017 Rv. 643562-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26270 del 2016 Rv. 641798-01, N. 7218 del 2020 Rv. 657217-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18636 del 08/07/2024 (Rv. 671746-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**D. (NOCITA CARLO) contro B. (CRISCOLI FRANCESCO)**

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2023

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Presupposto della direzione dell'attività verso l'Italia ex art. 15, par. 1, lett. c - Portata - Fattispecie.

*L'azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano - in virtù del criterio della "direzione dell'attività", cui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca. (Nella specie - relativa alla domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana nei confronti di due istituti di credito elvetici per l'inadempimento di due contratti di investimento finanziario, formalmente conclusi in Svizzera, ma all'esito dell'attività di intermediazione svolta in Italia, da due soggetti successivamente imputati per truffa -, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, la giurisdizione svizzera, sebbene l'appellante avesse prospettato lo svolgimento, da parte delle banche convenute, di un'attività diretta verso l'Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all'investimento ad opera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financo raccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, presso la sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppo dell'omologa svizzera).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9782 del 2023 Rv. 667450-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 05/04/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092020 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA In genere.

*Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 24/06/1998 num. 260 art. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 103

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 19280 del 2018 Rv. 649755-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18651 del 08/07/2024 (Rv. 671748-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

F. (ABBAMONTE ANDREA) contro C. (STARVAGGI PAOLO)

Regola giurisdizione

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Elezioni del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi - Controversie in ordine alla validità delle operazioni elettorali - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Fondamento - Contrasto con l'art. 102 Cost. - Esclusione - Ragioni.

*A seguito dell'estensione agli Ordini dei biologi - in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 12, e 9 della l. n. 3 del 2018 - della disciplina di cui al d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi spetta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (integrata da biologi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 14 ottobre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.p.c.m. 28 aprile 2023), senza che ciò comporti una violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., non essendosi determinato alcun ampliamento delle materie attribuite al giudice speciale preesistente, ma solo una ri-perimetrazione della categoria delle professioni sanitarie, frutto dell'emersione di nuove istanze di salvaguardia del bene primario della salute.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 1, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4 com. 1, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4 com. 12, Legge 11/01/2018 num. 3 art. 9, DPCM 14/10/2021 art. 1 com. 1, DPCM 28/04/2023 art. 2, Costituzione art. 102 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 8958 del 2006 Rv. 590513-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024 (Rv. 671751-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.**

N. (VILLATA RICCARDO) contro P. (PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/07/2023

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore, trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all'individuazione della normativa applicabile al caso concreto).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19244 del 2021 Rv. 661657-01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279-01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 19299 del 12/07/2024 (Rv. 671753-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

S. (LUCIANI MASSIMO) contro P. (MASSARO ROCCO)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Scuole europee - Scuola europea di Varese - Decisioni relative al passaggio di un allievo alla classe superiore - Impugnazione - Sentenza della CGUE del 21 dicembre 2023, causa C-431/22 - Giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione di Lussemburgo del 21 giugno 1994, recante Statuto delle scuole europee.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

*Sulle controversie vertenti sulla legittimità delle decisioni di un consiglio di classe di una scuola europea (nella specie, Scuola Europea di Varese) relative al passaggio di un allievo alla classe*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*superiore del ciclo secondario, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2023, causa C-431/22, sussiste la giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi, ex art. 27 della Convenzione di Lussemburgo del 21 giugno 1994, dopo l'esaurimento della via amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 21/06/1994 art. 27, Legge 17/08/1994 num. 212, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 138 del 1999 Rv. 524116-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.*

*Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/06/2023*

*100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario.*

*Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 166 art. 11 com. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14893 del 2010 Rv. 613729-01, N. 3562 del 2020 Rv. 656953-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, **Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024** (Rv. **671755-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro P. (MAFFEIS DANIELE)

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Nei confronti dello straniero - Giudicato esterno - Conseguenze - Fattispecie.

*Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che l'accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica o ad una questione di fatto o di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse dal primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione della High Court of Justice di Londra sul presupposto che gli effetti del giudicato della prima sentenza, relativa alla validità di due contatti di swap emessi a copertura di un prestito obbligazionario, si estendessero anche alle successive controversie, instaurate dinanzi al Tribunale di Roma, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della banca al contratto di investimento ed il risarcimento dei danni conseguenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 36, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27304 del 2018 Rv. 651467-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1717 del 2020 Rv. 656766 - 05

---

Sez. U, **Ordinanza n. 19452 del 15/07/2024** (Rv. **671754-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

T. (CARDONE ANDREA) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE CONTI )

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 24/03/2023

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità nei confronti di soggetto privato - Giurisdizione ordinaria o contabile - Criteri di riparto - Rapporto di servizio pubblico - Rilevanza - Fattispecie.

*L'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico, configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, quale controparte contrattuale della P.A. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria nei confronti di una società titolare di una concessione di cava e del suo legale rappresentante, in relazione all'omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, sul presupposto della qualificazione di questi ultimi alla stregua di obbligazioni contrattuali estranee a un rapporto di servizio, siccome tendenti a indennizzare il mancato sfruttamento del bene pubblico da parte della P.A.).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 art. 27

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 486 del 2019 Rv. 652490-01, N. 20902 del 2022 Rv. 665186-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

C. (GUZZO ARCANGELO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/09/2022

092070 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carezza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni.

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI In genere.

*Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carezza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissal della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 5102 del 2024 Rv. 670188-01, N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 13880 del 2020 Rv. 658309-01, N. 6985 del 2019 Rv. 653108-01, N. 15399 del 2018 Rv. 649408-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 20036 del 22/07/2024 (Rv. 671760-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

contro

Regola giurisdizione

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Voto negativo dell'Agenzia delle entrate - Domanda risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
In genere.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -  
GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

*La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, a causa del voto negativo dalla stessa manifestato nei confronti della proposta di trattamento falcidiato prevista in un concordato preventivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'espressione del voto non può neppure astrattamente ricondursi al novero degli atti amministrativi, sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte attrice non interferisce con l'esercizio dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge Falliment. art. 182 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 28895 del 2020 Rv. 660096-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8504 del 2021 Rv. 660876-02

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20134 del 22/07/2024 (Rv. 672004-02)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

F. (BARRA ANTONIO) contro R. (DI LASCIO ALBA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2018

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o amministrativa - Criterio - Domanda di versamento della contribuzione a seguito di riammissione in servizio ex art. 6 l. n. 127 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, la domanda volta all'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico in conseguenza del solo parziale accoglimento dell'istanza di ricostruzione della carriera, a fini giuridici, economici e previdenziali, formulata dal dipendente a seguito della sua riammissione in servizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 127 del 1997, istanza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha ad oggetto un diritto connesso al rapporto di impiego.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 com. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5421 del 2021 Rv. 660465-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20134 del 22/07/2024 (Rv. 672004-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

F. (BARRA ANTONIO) contro R. (DI LASCIO ALBA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2018

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione - Devoluzione al giudice del rapporto di lavoro o al giudice del rapporto pensionistico - Criteri di riparto.

*Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15057 del 2017 Rv. 644579-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21010 del 26/07/2024 (Rv. 671907-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

*S. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/02/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Diniego della variazione catastale richiesta dal contribuente - Impugnabilità - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego dell'Amministrazione a fronte di una richiesta di variazione catastale, concernente l'erronea decorrenza della classificazione catastale di un complesso industriale in categoria F/2, con invito all'amministrazione finanziaria ad apportare la necessaria correzione, sul presupposto della sua non impugnabilità dinanzi al giudice tributario).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19379 del 2008 Rv. 604240-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 2. COMPETENZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15506 del 03/06/2024** (Rv. **671255-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

L. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/02/2021

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE Controversie trattate davanti al giudice di pace - Competenza per materia o per materia con limite di valore - Valore complessivo superiore ad euro 26.000 - Liquidazione delle spese - Scaglione applicabile - Modulazione del compenso tra minimo e massimo - Criteri - Superamento dei valori massimi di tariffa - Limiti - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di liquidazione delle spese di lite, se il valore complessivo di una controversia trattata davanti al giudice di pace (per competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) è superiore ad euro 26.000,00, va comunque applicato lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi innanzi a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia, mentre il superamento dei valori massimi è possibile, in base a principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario massimo, anche se l'importo complessivo delle sanzioni contestate era di molto superiore al valore massimo previsto dalla tariffa per i giudizi davanti al giudice di pace).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 44 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

*Massime precedenti Vedi:* N. 19989 del 2021 Rv. 661839-03, N. 14198 del 2022 Rv. 664685-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10261 del 2018 Rv. 648267-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024** (Rv. **671256-01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

F. (MARTELLA GIUSEPPE) contro C. (PAOLUCCI LORENZO)

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Pretese creditorie aventi fonte in rapporto locativo - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fattispecie.

*In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 28041 del 2019 Rv. 655582-01, N. 20554 del 2019 Rv. 654880-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024 (Rv. 671257-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)**

C. (ANGELINI MARTINO) contro U. (SPECIALE EDMONDO)

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE  
Accertamento tecnico preventivo - Accoglimento della domanda - Giudizio di merito - Domanda di merito e domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute - Proposizione cumulativa - Rilevanza ex art. 10, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

*Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 696 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 24726 del 2013 Rv. 629146-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9735 del 2020 Rv. 658013-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15699 del 05/06/2024 (Rv. 671259-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

A. (ZAULI ARIELE) contro C. (SALOGNI MICOL)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 30/07/2021

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile da parte del professionista - Applicabilità dell'art. 38, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Adesione all'eccezione - Irrilevanza - Condanna alle spese - Necessità - Fondamento.

*La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20153 del 2023 Rv. 668401-01, N. 33439 del 2021 Rv. 662840-01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377-01

**Sez. 2, Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024 (Rv. 671369-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

C. (MARTINO RINALDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2021

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio.

*In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15474 del 2011 Rv. 618559-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16404 del 12/06/2024 (Rv. 671296-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

S. (DILENGITE GIUSEPPE) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2020

044041 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Modifica della domanda in corso di causa - Irrilevanza - Esclusione

*La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20118 del 2006 Rv. 592495-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12900 del 2014 Rv. 631583-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 18773 del 09/07/2024** (Rv. **671676-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

*La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lsg. n. 286 del 1998.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15868 del 2011 Rv. 618907-01

Sez. 1, **Sentenza n. 18773 del 09/07/2024** (Rv. **671676-02**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Controversie ex art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, instaurate dopo il 17.8.2017 - Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01, N. 5097 del 2021 Rv. 660742-01

**Sez. 3, Ordinanza n. 18881 del 10/07/2024 (Rv. 671804-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 24/11/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza d'ufficio - Eccezione di incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su istanza di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo - Riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente per materia o territorio inderogabile - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16359 del 2015 Rv. 636347-01, N. 25391 del 2023 Rv. 668822-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19188 del 12/07/2024 (Rv. 672058-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

I. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (FUSO RICCARDO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Controversie in materia di discriminazione ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento del domicilio del ricorrente - Nozione di discriminazione - Fattispecie.

*In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tescicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 24419 del 2013 Rv. 628309-01, N. 296 del 2021 Rv. 660407-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19934 del 19/07/2024 (Rv. 671818-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**  
*Relatore:* **SPAZIANI PAOLO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

I. (CARRIERI CARLO) contro S.

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Modificazione della competenza per ragioni di connessione ex art. 34 c.p.c. - Pregiudizialità tecnica - Necessità - Pregiudizialità logica - Irrilevanza.

044055 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI In genere.

*La modificazione della competenza per ragioni di connessione può determinarsi, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., soltanto in caso di pregiudizialità tecnica - che ricorre se, in ragione di una disposizione di legge o di una domanda di parte, è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale - e non anche in ipotesi di mera pregiudizialità logica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24427 del 2022 Rv. 665626-01, N. 12999 del 2019 Rv. 653913-01, N. 41895 del 2021 Rv. 663372-01, N. 14578 del 2005 Rv. 583441-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21153 del 29/07/2024 (Rv. 671912-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Domicilio elettivo del consumatore - Foro esclusivo e inderogabile - Domicilio effettivo in base al luogo di lavoro del consumatore - Rilevanza - Esclusione.

*Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 c.c., sicché non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 181 del 2015 Rv. 633968-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024 (Rv. 671783-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

F. (RIZZELLI ANDREA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulle spese del giudizio - Esclusione - Del giudice davanti a cui la causa è riassunta - Sussistenza - Fondamento.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15694 del 2006 Rv. 593060-01, N. 15017 del 2022 Rv. 665114-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024 (Rv. 671986-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)**

C. (BIANCHI BRUNO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 05/12/2023

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua - Controversie relative - Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio di discriminazione ai fini della competenza per materia - Fattispecie.

*Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discriminazione sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

*Massime precedenti Conformi:* N. 9279 del 2017 Rv. 643849-01

### 3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, **Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024** (Rv. **671299-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.  
Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

B. (PIZZOLLA PROSPERO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione - Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Revocazione - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Eventuale erroneità di tale qualificazione - Irrilevanza - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6456 del 2023 Rv. 667104-01, N. 11737 del 2019 Rv. 653510-02, N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024** (Rv. **671794-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

D. (DIGREGORIO SAVINO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 06/12/2022

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.

*Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza; ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 27871 del 2017 Rv. 646647-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

C. (OCCHIPINTI FRANCESCO PAOLO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 15/04/2021

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine.

*In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 8525 del 2020 Rv. 657810-02

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 (Rv. 671886-01)**

**Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.**

R. (PETRACHI LILIA LUCIA) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/12/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Istanza amministrativa - Presentazione con modalità difformi da quelle stabilite dall'I.N.P.S. - Conseguenze - Improprietà della domanda giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improprietà della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall'INPS ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 30419 del 2019 Rv. 655870-01, N. 14412 del 2019 Rv. 653976-01, N. 24896 del 2019 Rv. 655317-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 20614 del 24/07/2024 (Rv. 671955-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.**

C. (D'AMICO ANGELO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2021

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Creditore intervenuto - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili pignorati - Caducazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per l'intervenuto - Esclusione - Fondamento.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

*In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 14602 del 2020 Rv. 658323-01, N. 12239 del 2019 Rv. 653778-01, N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

---

### 4. TERMINI

**Sez. 3, Ordinanza n. 15901 del 06/06/2024 (Rv. 671263-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

B. (CASTROGIOVANNI CRISTIANO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.

*La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19352 del 2016 Rv. 642618-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12724 del 2023 Rv. 667786-01, N. 18622 del 2016 Rv. 642128-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024 (Rv. 671264-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**  
*Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

L. (BERARDI DANIELE) contro L. (CONSOLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 24/11/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI  
Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza -  
Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione  
dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità -  
Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza.

*La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 22220 del 2019 Rv. 654828-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21874 del 2019 Rv. 655037-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024 (Rv. 671299-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (PIZZOLLA PROSPERO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA  
DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione -  
Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Revocazione -  
Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Eventuale erroneità di tale  
qualificazione - Irrilevanza - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6456 del 2023 Rv. 667104-01, N. 11737 del 2019 Rv. 653510-02, N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17328 del 24/06/2024 (Rv. 671610-01)**

*Presidente:* **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

*E. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/02/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio tributario - Eventi interruttivi - Termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo - Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Pendenza di ulteriori termini - Sommatoria - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, la proroga semestrale prevista dall'art. 40, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 546 del 1992, decorrente dal verificarsi di uno degli eventi interruttivi ivi previsti, trova applicazione, in virtù del successivo comma 4, anche al computo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo della controversia e, se pendenti ulteriori termini che già ne consentivano l'instaurazione oltre l'ordinario termine di legge, questi riprendono a decorrere dal consumarsi della suddetta proroga semestrale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento, senza avvedersi che, al momento della dichiarazione di fallimento, era ancora decorrente il termine di novanta giorni per la definizione con adesione, che doveva essere computato decorsa la proroga semestrale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18196 del 02/07/2024 (Rv. 671789-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

*V. (FRADEANI FRANCESCO) contro F. (UPPI UGO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/05/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 785

*Massime precedenti Vedi:* N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01, N. 12685 del 2021 Rv. 661329-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18074 del 01/07/2024 (Rv. 671899-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

*C. (DELOGU MASSIMO) contro E. (BOURSIER NIUTTA ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2020

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 1, commi 48 e segg., l. n. 92 del 2012 - C.d. "rito Fornero" - Reclamo ex art. 1, comma 58, stessa legge - Reclamo incidentale - Proponibilità - Termini.

*In tema di c.d. "rito Fornero" le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24258 del 2016

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18285 del 04/07/2024 (Rv. 671667-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.**

*M. (SARROCCO PIETRO) contro I. (SOLINAS GIANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento nel corso del giudizio - Interruzione del processo - Automaticità - Decorrenza del termine per la riassunzione - Individuazione - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18388 del 05/07/2024 (Rv. 671864-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

G. (DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione della sentenza al difensore a mezzo PEC - Ricevuta di accettazione e consegna - Atti equipollenti - Esclusione - Mancata consegna imputabile al destinatario - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 - Necessità.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

*Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5596 del 2024 Rv. 670160-01, N. 856 del 2017 Rv. 642513-01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024 (Rv. 671867-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

T. (UVA SAVERIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 184 bis c.p.c. e art. 153, comma 2, c.p.c. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Onere della prova - Necessità - Fattispecie.

*La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*in giudizio, non potev integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 17729 del 2018 Rv. 649726-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24180 del 2019 Rv. 655433-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024 (Rv. 671799-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Termine per il deposito ex art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Deposito tardivo - Conseguenze - Improcedibilità.

*Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9097 del 2019 Rv. 653242-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19395 del 15/07/2024 (Rv. 671682-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.**

F. (ACCEBBI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

*L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Civ. art. 1242

*Massime precedenti Vedi:* N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01, N. 4585 del 2020 Rv. 657317-01

Sez. **L**, **Sentenza n. 19348 del 15/07/2024** (Rv. **671868-01**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)**

K. (SPATA EMANUELE) contro K. (PELLICELLI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ex art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001 - Termine per il suo esercizio - Decorso - Anche nel corso del rapporto a termine - Fondamento - Ambito applicativo.

*In tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare - manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto ed anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa - il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 31072 del 2021 Rv. 662714-01

---

Sez. **5**, **Ordinanza n. 19535 del 16/07/2024** (Rv. **671646-01**)

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

G. (SIBILLA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termine ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza dal deposito della sentenza - Comunicazione - Irrilevanza - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 1 CORTE COST., Regio Decr.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

16/03/1942 num. 267 art. 100 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 24913 del 2008 Rv. 605373-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6048 del 2013 Rv. 625941-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19795 del 17/07/2024 (Rv. 671687-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

R. (ALBERTELLI FRANCESCO) contro A. (SANTARONI MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2019

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Valutazione della tardività - Criteri.

*In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 17707 del 2021 Rv. 661757-01, N. 33733 del 2023 Rv. 669526-01, N. 39123 del 2021 Rv. 663422-01, N. 3056 del 2011 Rv. 616679-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024 (Rv. 671776-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BERTUZZI MARIO.**

S. (DE' MEDICI LEOPOLDO) contro A. (FERRARA FABIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa - Appello proposto nella forma della citazione in luogo del ricorso - Termine per appellare - Momento del deposito - Rilevanza - Fondamento.

*Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21153 del 2021 Rv. 661952-01, N. 1020 del 2017 Rv. 642559-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19777 del 17/07/2024 (Rv. 671813-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GALARDO ANTONIO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 20/09/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva - Lettura in udienza - Indicazione, nell'ordinanza, del dies a quo dal "momento della comunicazione dell'ordinanza" - Irrilevanza - Ragioni.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

*Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale - comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910-01, N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024 (Rv. 671817-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

M. (CURCIULLO ANGELO) contro B. (CALABRESI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 21/10/2021

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fattispecie.

*In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18723 del 2017 Rv. 645159-01, N. 7051 del 2012 Rv. 622630-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024** (Rv. 671932-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

B. (SAMMARIA CIRIACO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Art. 148 c.ass. - Decorrenza del termine in assenza di inoltro da parte dell'assicuratore della richiesta di integrazione della documentazione già inviata dall'assicurato - Proponibilità della domanda - Sussistenza - Fondamento.

*L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 32919 del 2022 Rv. 666114-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024** (Rv. 672095-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

P. (SAVELLI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/01/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Notificazione degli estremi della violazione - Termini di cui all'art. 14, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Da parte del giudice del merito - Criteri - Limiti.

*In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8326 del 2018 Rv. 647766-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 21079 del 27/07/2024** (Rv. **671831-01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (MINARDI MIRCO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/04/2023

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI  
Responsabilità civile dei magistrati - Termine di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria - Modifica dell'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - Applicazione in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

*In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25216 del 2015 Rv. 638090-01, N. 6810 del 2016 Rv. 640314-01

---

### 5. NOTIFICAZIONE

Sez. 2, **Ordinanza n. 15473 del 03/06/2024** (Rv. **671695-01**)

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

F. (MAZZAMUTO SALVATORE) contro F. (ANGELETTI RIZIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2019

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Limiti.

*In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01, N. 25403 del 2019 Rv. 655271-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 15772 del 05/06/2024 (Rv. 671261-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

T. (COJUTTI GIOVANNI MARIA) contro T. (COLUCCIA SALVATORE)

Ordina integrazione contraddittorio

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco - Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 - Mancanza della attestazione dell'autorità centrale dello Stato richiesto - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Fondamento.

*In tema di notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco effettuata, ai sensi dell'art. 142, comma 2, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15 novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall'autorità centrale del Principato, così privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 142 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 6, Legge 06/02/1981 num. 42

*Massime precedenti Conformi:* N. 19166 del 2015 Rv. 637209-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024 (Rv. 671264-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

L. (BERARDI DANIELE) contro L. (CONSOLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 24/11/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità - Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza.

*La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 22220 del 2019 Rv. 654828-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21874 del 2019 Rv. 655037-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16223 del 11/06/2024 (Rv. 671313-01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.**

F. (FONDACARO GIOVANNA) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/07/2021

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso introduttivo all'impiegato addetto all'ufficio - Art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione sulla copia dell'impiegato addetto - Assenza dichiarazione di ricevuta - Apposizione timbro dell'ufficio ricevente con la data di consegna - Validità - Sussistenza.

*La notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello nel processo tributario - effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. - è valida se, sulla copia dell'atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell'impiegato addetto è accompagnata dall'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente con l'indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2816 del 2012 Rv. 621870-01, N. 2905 del 2017 Rv. 643230-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 16408 del 12/06/2024 (Rv. 671317-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.**

E. (D'AMICO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/07/2014

178376 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente - Variazione - Indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi - Idoneità - Sussistenza - Errore del contribuente - Irrilevanza - Fattispecie.

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO In genere.

*La competenza territoriale degli uffici finanziari si determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest'ultimo li ha indicati erroneamente, non può sfruttare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria per eccepire l'invalidità per incompetenza territoriale dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata erroneamente con la dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della CTR Campania che aveva stabilito la legittimità dell'accertamento compiuto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*dall'Agenzia delle Entrate di Benevento - quale ufficio ritenutosi competente territorialmente sulla base del luogo di residenza erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente - per l'irrelevanza dell'errore ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio e sulla base della coincidenza, per le persone fisiche, del luogo di residenza con il domicilio fiscale, in assenza di una espressa autorizzazione della stessa Agenzia delle Entrate in senso contrario).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4412 del 2020 Rv. 656980-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16663 del 14/06/2024 (Rv. 671302-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

2. (MASTRILLI PASQUALINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2021

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto di appello - Notificazione presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

*La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 162

*Massime precedenti Vedi:* N. 29037 del 2018 Rv. 651637-01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 10312 del 2012 Rv. 623026-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 17722 del 27/06/2024 (Rv. 671620-01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

R. (BUSSANI MAURO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/11/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Notificazione mediante Posta Raccomandata Pro - Tempestività - Scissione degli effetti della notificazione - Condizioni.

177320 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di notificazione dell'atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta a un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17926 del 28/06/2024 (Rv. 671575-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

*I. (PETRETTI ALESSIO) contro A. (DI VITA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2019

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ordinata dal giudice - Prescrizioni erronee - Pronuncia d'inammissibilità dell'atto rinnovato - Esclusione - Conseguenze - Art. 111 Cost..

*Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 279 del 2017 Rv. 643246-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18140 del 02/07/2024 (Rv. 671787-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

*P. (BECCARI SELVINO) contro S.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2021

133212 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA' DI PARTI Persona fisica partecipante al giudizio in nome proprio e come rappresentante legale - Notifica di atti processuali in unica copia - Sufficienza.

*L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, la società a responsabilità limitata in liquidazione), essendo in tale ipotesi*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18761 del 2011 Rv. 619656-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20982 del 2021 Rv. 661891-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18253 del 03/07/2024 (Rv. 671860-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

G. (PALMAS SERGIO) contro L. (MACCIOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/08/2020

132097 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE Modifica del decreto con anticipazione dell'udienza di discussione - Notificazione del provvedimento alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado - Esclusione - Notificazione alla parte non costituita personalmente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

*L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18149 del 2007 Rv. 598594-01, N. 20995 del 2019 Rv. 654800-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18534 del 08/07/2024 (Rv. 671926-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

G. (PEZZALI PAOLA) contro G. (PINTO GIUSEPPE POMPEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Ricorso per cassazione - Notificazione della sentenza all'indirizzo PEC di uno dei difensori - Effetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Indicazione dell'indirizzo PEC del domiciliatario per le comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01, N. 3685 del 2021 Rv. 660318-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19403 del 15/07/2024 (Rv. 671869-01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

G. (PERRONE PAOLO) contro R. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/07/2015

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Designazione del domiciliatario da parte del procuratore costituito - Cancellazione dall'albo del procuratore - Effetti - Inefficacia della domiciliazione - Esclusione - Interruzione del giudizio - Necessità - Prosecuzione del processo - Conseguenze - Fattispecie.

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO In genere.

*La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'albo di quest'ultimo, la quale non determina l'inefficacia della domiciliazione, bensì l'interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all'esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine "lungo" ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell'adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest'ultimo si era già cancellato dall'albo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28846 del 2018 Rv. 651504-01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870-01, N. 27995 del 2022 Rv. 665699-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19659 del 17/07/2024 (Rv. 671686-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

P. (LI CALSI FABIO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/09/2019

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito - Notificazione dell'atto di gravame - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 20 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 12478 del 2013 Rv. 626509-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26856 del 2017 Rv. 645916-01, N. 487 del 2019 Rv. 652241-01, N. 3702 del 2017 Rv. 642537-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20650 del 24/07/2024 (Rv. 671825-01)**

*Presidente:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**  
*Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

U. (LODI LAURA ALESSANDRA) contro R. (ANTONINI ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/07/2020

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Parte assistita da due difensori - Notifica eseguita al difensore che ha rinunciato al mandato - Presso domicilio dell'altro difensore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento.

*Nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno dei quali abbia rinunciato al mandato, la notifica eseguita nei confronti dell'avvocato non rinunciante, ma presso il domicilio dell'altro legale, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, trattandosi di un procedimento notificatorio che non è privo dei suoi elementi essenziali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024 (Rv. 672095-01)**

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

P. (SAVELLI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/01/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Notificazione degli estremi della violazione - Termini di cui all'art. 14, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Da parte del giudice del merito - Criteri - Limiti.

*In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8326 del 2018 Rv. 647766-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21469 del 31/07/2024 (Rv. 671929-01)**

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **BROGI RAFFAELLA.** Relatore: **BROGI RAFFAELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/02/2016

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE Avviso di accertamento correttamente notificato - Data di perfezionamento della notificazione indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario - Annullabilità dell'avviso - Esclusione - Fondamento.

*L'avviso di accertamento, correttamente notificato al contribuente, non è annullabile per la sola indicazione della data di perfezionamento della notificazione nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge ed il contribuente, avendo la piena conoscenza o la conoscibilità dell'atto impositivo, può proporre il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nell'esercizio del proprio diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14781 del 2017 Rv. 644486-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 21579 del 31/07/2024 (Rv. 672096-01)**

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**  
P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

C. (QUADRINI MARGHERITA) contro L. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2018

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza alla PEC del difensore non domiciliatario - Validità - Decorso dei termini brevi per impugnare - Sussistenza - Obbligo di notificare al domiciliatario eletto - Esclusione - Ragioni.

*In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 41 bis, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01, N. 3685 del 2021 Rv. 660318-01, N. 10129 del 2021 Rv. 661068-01

---

### 6. FASCICOLO

**Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 (Rv. 671683-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

A. (BURANELLO ELISABETTA) contro A.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Sentenza notificata - Omessa produzione della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 17014 del 2024 Rv. 671373-01, N. 3466 del 2020 Rv. 656775-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17178 del 21/06/2024 (Rv. 671709-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

B. (VACCARELLI SABATINO) contro P. (BERGONZINI ARRIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2018

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Eccezione di ultrapetizione - Elementi di valutazione - Mancata disponibilità fascicolo di parte - Irrilevanza.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

*Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

*Massime precedenti Vedi:* N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01, N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 05

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024 (Rv. 671373-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. (LUCCHETTI ALBERTO) contro Q. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/11/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione, da parte del ricorrente, della copia della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

*In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

### 7. LITISCONSORZIO

**Sez. 5, Ordinanza n. 16945 del 19/06/2024 (Rv. 671604-01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

L. (ANDREICICH VIPSANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/05/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto di classamento - Impugnazione - Litisconsorzio necessario del nudo proprietario e dell'usufruttuario - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di un immobile oggetto di usufrutto sono litisconsorti necessari il nudo proprietario e l'usufruttuario, poiché tale accertamento, vincolante ai fini del potere impositivo del Comune in materia di ICI, non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura del diritto sul bene. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di impugnazione di avviso di accertamento, avente ad oggetto la revisione parziale del classamento di un immobile, svoltosi solo nei confronti del nudo proprietario, ha*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, quale litisconsorte necessario pretermesso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1272 del 2020 Rv. 656721-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 25/06/2024 (Rv. 671554-01)**

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**  
*Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*A. (CITTADINO ANTONELLA) contro F. (TINAGLI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2022

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Procedimento promosso dal curatore nel regime riformato - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Esclusione - Sentenza di estensione del fallimento - Reclamo - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Esclusione - Fondamento.

*A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 21430 del 2016 Rv. 642064-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024 (Rv. 671713-01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

*C. (RINALDI ROBERTO) contro C.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Integrazione del contraddittorio - Prove assunte anteriormente - Nullità - Deducibilità da parte del solo pretermesso - Modalità.

*La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 16034 del 2002 Rv. 558494-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17893 del 28/06/2024 (Rv. 671574-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (BERNI LUCA) contro B. (DE MICHELE DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/04/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

*La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20091 del 2023 Rv. 668547-01, N. 2461 del 2009 Rv. 606590-01, N. 6815 del 2024 Rv. 670501-02

---

### 8. PROVA CIVILE

**Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024 (Rv. 671534-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (FERRARI BARBARA) contro I. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/11/2022

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

*Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 32069 del 2023 Rv. 669426-02, N. 9925 del 2024 Rv. 670687-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15969 del 07/06/2024 (Rv. 671265-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

M. (CECCHINI MARCELLO) contro U. (BINETTI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2021

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritalmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento - Fattispecie.

*Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente acquisiti al materiale probatorio utilmente scrutinabile, benché privi di specifica indicizzazione, i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta, in assenza di obiezioni al riguardo della controparte).*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Conformi:* N. 14661 del 2019 Rv. 654267-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16235 del 2022 Rv. 664905-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024 (Rv. 671269-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

P. (LIMUTI WILLIAM) contro E. (GRECO RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2021

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE - Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.

*In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1763 del 2024 Rv. 669907-02

Massime precedenti Vedi: N. 12348 del 2023 Rv. 667648-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 16669 del 14/06/2024 (Rv. 671529-01)**

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

E. (PERRINO PATRIZIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/04/2021

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Confessione - Nozione di "fatto sfavorevole" - Limitazione al rapporto obbligatorio tra confitente e destinatario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza confessoria, nei confronti di una banca, delle dichiarazioni con cui i suoi fideiussori avevano ammesso di essere debitori di una società, a favore della quale avevano concesso ipoteca sui propri beni, diversa dalla debitrice principale della medesima banca, nell'ambito di un giudizio da questa proposto e volto ad accertare la nullità dell'ipoteca per inesistenza del credito garantito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228

Massime precedenti Vedi: N. 38626 del 2021 Rv. 663224-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

D. (SANDULLI ALDO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/11/2020

138015 PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Omessa indicazione di attività espletate - Prova dello svolgimento - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

*Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27288 del 2022 Rv. 665724-01, N. 27471 del 2017 Rv. 646436-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 20/06/2024 (Rv. 671374-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

D. (IAPICCA MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado - Questione attinente alla nullità dell'elaborato peritale - Omessa deduzione in appello - Effetti.

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE In genere.

*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irrualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786-03

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024** (Rv. **671570-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

B. (OLIVO FRANCESCO) contro R. (JANNUZZI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2020

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE  
Comunicazione alle parti costituite della relazione di CTU - Nomina di un consulente di parte - Possibilità di trasmettere la bozza di relazione al consulente di parte - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

*La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 16012 del 2024 Rv. 671269-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17157 del 21/06/2024** (Rv. **671375-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

D. (DE PERNA GAETANO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 28/01/2019

031029 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) Contratto di licenza d'uso di banca dati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova della stipulazione - Presunzioni - Ammissibilità.

138235 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITA' In genere.

*Il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 315 del 2024 Rv. 669963-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **5**, **Ordinanza n. 17387 del 24/06/2024** (Rv. **671611-01**)

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.**

F. (FRATTARELLI PIERO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/10/2021

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Verbale di assemblea ordinaria - Valore probatorio - Contenuto - Prova contraria - Ammissibilità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del socio impugnante - Conseguenze - Fattispecie.

159298 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE In genere.

*Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità dell'istanza di verifica, attribuendo al disconoscimento del verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione la natura di generica contestazione non circostanziata e, quindi, opponibile al socio in mancanza di tempestiva impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 33233 del 2019 Rv. 656579-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17950 del 2005 Rv. 583068-01

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024** (Rv. **671851-01**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**  
K. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16214 del 2019 Rv. 654713-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024** (Rv. **671862-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

S. (CICCARIELLO VALERIO) contro D. (FLORIO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/03/2021

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000326/2020 65680101

Massime precedenti Conformi: N. 326 del 2020 Rv. 656801-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024** (Rv. **671670-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

G. (CHIMISSO PIETRO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2019

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

*Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c., dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 com. 1, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18042 del 2014 Rv. 631908-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 19024 del 11/07/2024** (Rv. **671723-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

R. (ABATE SALVATORE) contro G. (MESSINA FRANCESCO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/07/2020

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Subprocedimento incidentale di verifica di scrittura privata - Proposizione dell'istanza in appello per la prima volta da parte della parte contumace in primo grado - Tempestività - Condizioni - Fondamento.

*In tema di subprocedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l'atto introduttivo dell'appello, è tempestiva l'istanza di verifica proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza sia avanzata nel termine previsto per l'interposizione dell'appello incidentale avendo natura e finalità di carattere istruttorio, essendo infatti preordinata alla utilizzazione della prova documentale e non alla confutazione delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7993 del 2018 Rv. 648182-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19241 del 12/07/2024 (Rv. 671997-01)**

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

V. (SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/04/2019

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Documento prodotto da una parte - Valutazione in senso sfavorevole alla parte - Potere del giudice - Sussistenza - Vizio di extrapetizione - Esclusione - Rinuncia della parte al documento - Irrilevanza.

*Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1397 del 1976 Rv. 380109-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024 (Rv. 671725-01)**

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

S. (NUZZI PIER FRANCESCO) contro A. (MEZZETTI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/10/2020

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Donazione simulata - Differenze - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE In genere.

*La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleggi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 19400 del 2019 Rv. 654557-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19718 del 17/07/2024 (Rv. 671972-01)**

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

S. (SELLITTI GENOVEFFA) contro P. (ANZISI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2019

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE Risposta all'interrogatorio resa dal procuratore speciale - Inammissibilità.

*L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all'art. 231 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231

Massime precedenti Conformi: N. 12843 del 1998 Rv. 521918-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024 (Rv. 671778-01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Diff.)

B. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/12/2020

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Art. 2719 c.c. - Applicabilità sia al disconoscimento della conformità della copia al suo originale che al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione - Sottoposizione di entrambe le ipotesi agli artt. 214 e 215 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.

*L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

*Massime precedenti Vedi:* N. 4053 del 2018 Rv. 647808-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 (Rv. 671837-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

L. (CASALINO GILBERTO) contro A. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/03/2022

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di Pronto Soccorso - Efficacia Probatoria - Confessione stragiudiziale resa al terzo - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11898 del 2020 Rv. 657978-01

---

### 9. AUSILIARI DEL GIUDICE

**Sez. 2, Ordinanza n. 18133 del 02/07/2024 (Rv. 671718-01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

B. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/10/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Attribuzione del compenso - Presupposti impliciti - Osservanza delle direttive del giudice ed astensione da condotte contrarie alla legge o agli interessi della procedura.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di liquidazione delle spettanze di ausiliari del giudice e, in particolare, dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati in un procedimento penale, il presupposto implicito, ma indefettibile, dell'attribuzione del compenso (sia a titolo di acconto che di saldo), è che l'ausiliario, nello svolgimento dell'incarico, osservi le direttive del giudice e non realizzi condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura.*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3, DPR 07/10/2015 num. 177 art. 4

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20975 del 26/07/2024 (Rv. 671977-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SALTALAMACCHIA LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/11/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sottoposti a sequestro preventivo - Amministratore giudiziario - Liquidazione compenso - Abolizione al momento della cessazione dall'incarico dell'art. 2 octies della l. n. 575/1965 - Vuoto normativo - Applicabilità delle abrogate tariffe di cui al D.M. n. 169 del 2010 - Esclusione - Criterio equitativo - Necessità - Parametri.

*In tema di liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo penale, qualora l'incarico sia cessato successivamente all'abolizione dell'art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell'art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011) e prima della entrata in vigore della tariffa professionale approvata, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, con il d.P.R. n. 177 del 2015, non è più applicabile l'abrogata tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al d.m. n. 169 del 2010, neppure quale parametro di riferimento, essendo necessario procedere, in presenza di un vuoto normativo, ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'attività svolta, della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso.*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2010 num. 169 art. 29, DPR 07/10/2015 num. 177, Decreto Legisl. 03/02/2010 num. 14 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903-01, N. 8538 del 2018 Rv. 648011-01

---

### 10. INTERRUZIONE

**Sez. 3, Ordinanza n. 16385 del 12/06/2024 (Rv. 671295-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

C. (ANTONIUCCI SAMUELE) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2021

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Cancellazione volontaria dall'albo - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE In genere.

*La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21359 del 2020 Rv. 659158-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18285 del 04/07/2024 (Rv. 671667-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**  
M. (SARROCCO PIETRO) contro I. (SOLINAS GIANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento nel corso del giudizio - Interruzione del processo - Automaticità - Decorrenza del termine per la riassunzione - Individuazione - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19403 del 15/07/2024 (Rv. 671869-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

G. (PERRONE PAOLO) contro R. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/07/2015

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Designazione del domiciliatorio da parte del procuratore costituito - Cancellazione dall'albo del procuratore - Effetti - Inefficacia della domiciliazione - Esclusione - Interruzione del giudizio - Necessità - Prosecuzione del processo - Conseguenze - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO In genere.

*La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'albo di quest'ultimo, la quale non determina l'inefficacia della domiciliazione, bensì l'interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all'esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine "lungo" ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell'adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest'ultimo si era già cancellato dall'albo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28846 del 2018 Rv. 651504-01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870-01, N. 27995 del 2022 Rv. 665699-01

---

### 11. SOSPENSIONE

**Sez. 3, Ordinanza n. 18196 del 02/07/2024 (Rv. 671789-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (FRADEANI FRANCESCO) contro F. (UPPI UGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/05/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 785

*Massime precedenti Vedi:* N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01, N. 12685 del 2021 Rv. 661329-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20351 del 23/07/2024 (Rv. 671824-02)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (DELL'AQUILA VENANZIO ROSARIO) contro G. (ABBATE ANIELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/10/2020

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio sull'"an debeatur" e quello sul "quantum" - Rapporto di pregiudizialità logica - Sussistenza - Conseguenze.

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In genere.

*Tra la domanda di risarcimento del danno relativa all'"an debeatur" e quella relativa al "quantum debeatur" non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapporto di pregiudizialità logica, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica; ne consegue che, nell'ipotesi in cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi, non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul "quantum" in attesa della definizione di quello sull'"an", mentre, in caso di contemporanea proposizione delle domande al medesimo giudice, quella pregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l'accertamento sul diritto pregiudicato (oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sul rapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica), a cui si estende l'effetto di giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01, N. 19934 del 2024 Rv. 671818-01, N. 4442 del 2017 Rv. 643266-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21077 del 27/07/2024 (Rv. 671830-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.**

*S. (NABORRE CAMILLO) contro A. (D'AMORE LYDIA)*

Regola competenza

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti ereditari - Processi distinti instaurati dagli eredi - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*Il processo instaurato da un erede per far valere l'intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell'esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 17623 del 2020 Rv. 658720-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24657 del 2007 Rv. 600532-01

---

**12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**

Sez. 1, **Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024** (Rv. **671544-01**)

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

B. (VETTORI GIUSEPPE) contro S. (FERRARI ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2020

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità.

*Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiara l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6550 del 2008 Rv. 602287-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 17178 del 21/06/2024** (Rv. **671709-01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

B. (VACCARELLI SABATINO) contro P. (BERGONZINI ARRIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2018

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Eccezione di ultrapetizione - Elementi di valutazione - Mancata disponibilità fascicolo di parte - Irrilevanza.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

*Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

*Massime precedenti Vedi:* N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01, N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 05

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024** (Rv. **671597-01**)

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.**

P. (DRAGO ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Mancato deposito delle note di trattazione scritta - Omessa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. - Decisione della controversia - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 28302 del 2023 Rv. 668944-01

---

Sez. **3**, **Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024** (Rv. **671953-02**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (LABANCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Sentenza d'appello non definitiva e prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione - Questioni decise e questioni presupposte - Vincolo per il giudice - Effetti.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

*Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12160 del 1990 Rv. 470286-01, N. 12034 del 1995 Rv. 494728-01, N. 13513 del 2007 Rv. 597370-01, N. 17950 del 2021 Rv. 661742-01

### 13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Sentenza n. 15506 del 03/06/2024** (Rv. **671255-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

L. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/02/2021

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE Controversie trattate davanti al giudice di pace - Competenza per materia o per materia con limite di valore - Valore complessivo superiore ad euro 26.000 - Liquidazione delle spese - Scaglione applicabile - Modulazione del compenso tra minimo e massimo - Criteri - Superamento dei valori massimi di tariffa - Limiti - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di liquidazione delle spese di lite, se il valore complessivo di una controversia trattata davanti al giudice di pace (per competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) è superiore ad euro 26.000,00, va comunque applicato lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi innanzi a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia, mentre il superamento dei valori massimi è possibile, in base a principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario massimo, anche se l'importo complessivo delle sanzioni contestate era di molto superiore al valore massimo previsto dalla tariffa per i giudizi davanti al giudice di pace).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 44 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

Massime precedenti Vedi: N. 19989 del 2021 Rv. 661839-03, N. 14198 del 2022 Rv. 664685-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 15847 del 06/06/2024** (Rv. **671262-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

P. (GUARINO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 25/05/2022

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Pronuncia di inammissibilità dell'appello - Soccombenza - Sussistenza - Grave ed eccezionale motivo di compensazione - Esclusione - art. 92, comma 2, c.p.c..

*La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12484 del 2020 Rv. 658214-01

Massime precedenti Vedi: N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 07/06/2024 (Rv. 671139-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

P. (CORIGLIANO ANITA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 25/01/2022

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione - Mancanza di espresso addebito - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.

*In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10420 del 2020 Rv. 657992-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.**

B. (LOMBARDI WALTER) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2015

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Comunanza di interessi - Condanna in solido - Domande di valore notevolmente diverso - Insussistenza della solidarietà - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite i due soccombenti, uno dei quali aveva avanzato una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, mentre l'altro una richiesta di soli 10.000 euro).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 97

*Massime precedenti Vedi:* N. 6976 del 2016 Rv. 639448-01, N. 27476 del 2018 Rv. 651335-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 (Rv. 671298-03)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (GENTILE TERESA SESTILIA MARIA) contro D.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/01/2023

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

*Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Conformi:* N. 14916 del 2020 Rv. 658671-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18367 del 04/07/2024 (Rv. 671792-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

L. (CARRANO RAFFAELE) contro F. (UTZERI EVA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Autonomia di ciascun motivo - Sussistenza - Cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali - Assorbimento delle questioni di inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul regime delle spese.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9899 del 2022 Rv. 664455-01

**Sez. 3, Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024 (Rv. 671794-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

D. (DIGREGORIO SAVINO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 06/12/2022

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.

*Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza; ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 27871 del 2017 Rv. 646647-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20659 del 24/07/2024 (Rv. 671827-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

A. (GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2019

133173 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - IN GENERE Interventore adesivo - Qualità di parte del giudizio - Conseguenze - Condanna dell'attore soccombente a rifondergli le spese - Legittimità.

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere.

*L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11202 del 2003 Rv. 565221-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 2, **Ordinanza n. 15473 del 03/06/2024** (Rv. **671695-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

F. (MAZZAMUTO SALVATORE) contro F. (ANGELETTI RIZIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2019

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Limiti.

*In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01, N. 25403 del 2019 Rv. 655271-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024** (Rv. **671532-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

R. (GRANDE CORRADO) contro U. (DE ROSA SEVERINO ANIELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Diversa qualificazione giuridica del contratto - Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

*Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 6292 del 2023 Rv. 667281-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 1, Ordinanza n. 15533 del 04/06/2024 (Rv. 671349-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.**

M. (DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/05/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.f. - Esenzione dal contributo unificato - Esclusione - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato.

*Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ex art. 18 l.fall. non rientra tra quelli esentati, in forza dell'art. art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal pagamento del contributo unificato sicché, in ipotesi di rigetto di detta impugnazione, risulta dovuto il raddoppio del contributo medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26981 del 2023 Rv. 668786-01, N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 04/06/2024 (Rv. 671697-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

L. (LORUSSO PIERO) contro S. (LAURO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FROSINONE, 21/03/2023

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Attore - Impugnazione per incompetenza del giudice adito - Ammissibilità - Esclusione - Anche in caso di pronuncia sfavorevole nel merito - Fondamento.

*L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 25235 del 2017 Rv. 645821-01, N. 5873 del 2018 Rv. 648349-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15901 del 06/06/2024 (Rv. 671263-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

B. (CASTROGIOVANNI CRISTIANO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.

*La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19352 del 2016 Rv. 642618-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12724 del 2023 Rv. 667786-01, N. 18622 del 2016 Rv. 642128-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024 (Rv. 671264-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**  
*Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

L. (BERARDI DANIELE) contro L. (CONSOLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 24/11/2020

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI  
Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza -  
Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione  
dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità -  
Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza.

*La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 22220 del 2019 Rv. 654828-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21874 del 2019 Rv. 655037-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-02)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. (RIGNANESE MATTEO) contro I. (MONTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/03/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Interpretazione - Necessità della produzione ai fini del decidere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluyente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamente espunta dalla novella del 2012.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29506 del 2023 Rv. 669299-03

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 (Rv. 671298-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (GENTILE TERESA SESTILIA MARIA) contro D.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/01/2023

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Deposito di controricorso - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

*Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicitando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

*Massime precedenti Vedi:* N. 25423 del 2019 Rv. 655272-01, N. 9250 del 2017 Rv. 643843-01, N. 5987 del 2021 Rv. 660761-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024 (Rv. 671299-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (PIZZOLLA PROSPERO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2022

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione - Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Revocazione - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Eventuale erroneità di tale qualificazione - Irrilevanza - Fondamento.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6456 del 2023 Rv. 667104-01, N. 11737 del 2019 Rv. 653510-02, N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16552 del 13/06/2024 (Rv. 671252-01)**

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (SCARDIGNO LEONARDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Deposito telematico effettuato ad indirizzo non più attivo - Errore provocato da un software - Scusabilità - Condizioni - Fattispecie.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*In tema di ricorso per cassazione, l'errore nel deposito telematico dell'atto - eseguito ad un indirizzo PEC non più attivo - deve ritenersi scusabile se è provocato da un software e l'utente non è in grado di prevenirlo o intercettarlo con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio, non potendosi pretendere un grado di competenza tecnica specialistica in un settore ancora connotato da forte tecnicismo e difficile intuizione delle relative modalità di funzionamento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la tempestività del deposito telematico del controricorso effettuato ad un indirizzo, generato automaticamente dal software "SL-pct", non più attivo perché sostituito da altro, avendo il controricorrente effettuato un nuovo deposito entro un breve lasso di tempo dall'avvenuta consapevolezza dell'insuccesso del primo tentativo, che aveva generato una RdAC formalmente regolare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

---

**Sez. 5, Sentenza n. 16629 del 14/06/2024 (Rv. 671321-01)**

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LOCONTE STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2018

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Inammissibilità appello incidentale - Erronea dichiarazione - Impugnazione in sede di legittimità - Cassa con rinvio - Esame delle ragioni di fatto e di diritto - Necessità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALI In genere.

*Se è stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata in sede di legittimità va cassata con rinvio, anche se la stessa ha comunque affrontato la specifica questione oggetto dell'appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità non ha consentito al giudice di appello l'esame delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a sostegno della censura.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 54

*Massime precedenti Vedi:* N. 22836 del 2018 Rv. 650813-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

F. (GARONE GIANFRANCESCO) contro P. (CASCIANO GIUSEPPA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Giudizio di cassazione promosso da società estinta per incorporazione - Legittimazione della società incorporante a costituirsi in giudizio in luogo della società estinta - Sussistenza - Necessità per i giudizi introdotti sino al 31 dicembre 2022 di notificazione del ricorso per intervento alle altre parti - Sussistenza - Omissione - Nullità - Sanatoria - Modalità - Incidenza della nullità non sanata sulla proseguibilità del giudizio di legittimità - Insussistenza - Ragioni.

133182 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM In genere.

*Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 8708 del 2000 Rv. 538062-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13118 del 2024 Rv. 671136-01, N. 2496 del 2021 Rv. 660546-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza n. 16663 del 14/06/2024 (Rv. 671302-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

2. (MASTRILLI PASQUALINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2021

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto di appello - Notificazione presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

*La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 162

*Massime precedenti Vedi:* N. 29037 del 2018 Rv. 651637-01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 10312 del 2012 Rv. 623026-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 20/06/2024 (Rv. 671374-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

D. (IAPICCA MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado - Questione attinente alla nullità dell'elaborato peritale - Omessa deduzione in appello - Effetti.

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE In genere.

*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irrualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non irrualmente impugnato, resta sanato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786-03

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024 (Rv. 671373-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

C. (LUCCHETTI ALBERTO) contro Q. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/11/2016

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione, da parte del ricorrente, della copia della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

*In tema di giudizio d legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

**Sez. U, Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 (Rv. 671736-01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

S. (CUTAJAR ORNELLA) contro C. (CANUTI CHIARA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Autosufficienza del controricorso - Specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) - Riferimento alla sentenza impugnata - Sufficienza - Fondamento.

*Ai fini dell'ammissibilità del controricorso il requisito di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., è valutato in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per il ricorso, avendo l'atto, non dotato di autonomia processuale, la funzione di sostenere la decisione impugnata e di replicare all'avversa impugnazione, senza proposizione di altri e diversi motivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18483 del 2015 Rv. 637061-01, N. 13140 del 2010 Rv. 613334-01, N. 1150 del 2019 Rv. 652710-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 17090 del 20/06/2024 (Rv. 671586-01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

S. (ITRI GIUSEPPE) contro I. (MASSA MANUELA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/11/2018

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa parziale dell'accertamento e regolazione delle spese processuali - Inammissibilità - Ricorso per

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cassazione avverso la regolazione delle spese - Interesse ad agire - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3377 del 2019 Rv. 652901-01, N. 24482 del 2022 Rv. 665389-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 (Rv. 671706-01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. (MAMMI LARA) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/07/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni.

*L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 27415 del 2018 Rv. 651028-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024 (Rv. 671567-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

R. (MAZZEO LORENZO) contro F. (CUSANO MARIATELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2022

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio - Legittimazione attiva all'impugnazione - Socio succeduto alla società estinta - Sussistenza - Onere di allegazione della qualità di successore - Necessità - Fattispecie.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Vedi: N. 34373 del 2023 Rv. 669489-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17926 del 28/06/2024 (Rv. 671575-01)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

I. (PETRETTI ALESSIO) contro A. (DI VITA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2019

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ordinata dal giudice - Prescrizioni erronee - Pronuncia d'inammissibilità dell'atto rinnovato - Esclusione - Conseguenze - Art. 111 Cost..

*Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 279 del 2017 Rv. 643246-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L, **Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024** (Rv. **671851-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.  
K. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16214 del 2019 Rv. 654713-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024** (Rv. **671850-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.  
P. (MARAZZA MARCO) contro L. (SPINOSA BENEDETTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2021

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 20694 del 2018 Rv. 650009-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024** (Rv. **671577-01**)

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

S. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze.

*La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29424 del 2019 Rv. 655711-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20621 del 2023 Rv. 668224-01

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 18388 del 05/07/2024** (Rv. **671864-01**)

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

G. (DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2021

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Rito cd. Fornero - Opposizione - Termine breve per la proposizione del reclamo - Decorrenza - Dalla comunicazione della sentenza al difensore a mezzo PEC - Ricevuta di accettazione e consegna - Atti equipollenti - Esclusione - Mancata consegna imputabile al destinatario - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 - Necessità.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

*Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 5596 del 2024 Rv. 670160-01, N. 856 del 2017 Rv. 642513-01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18534 del 08/07/2024 (Rv. 671926-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.**

G. (PEZZALI PAOLA) contro G. (PINTO GIUSEPPE POMPEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/12/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Ricorso per cassazione - Notificazione della sentenza all'indirizzo PEC di uno dei difensori - Effetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Indicazione dell'indirizzo PEC del domiciliatario per le comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01, N. 3685 del 2021 Rv. 660318-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024 (Rv. 671566-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

E. (MINGIARDI GIUSEPPE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/08/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da un genitore - Azione in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore - Testuale riferimento nella procura esclusivamente al genitore - Riferibilità anche al minore - Condizioni.

*La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Vedi:* N. 4559 del 2002 Rv. 553369-01, N. 16251 del 2018 Rv. 649484-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 2, Ordinanza n. 17178 del 21/06/2024 (Rv. 671709-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

B. (VACCARELLI SABATINO) contro P. (BERGONZINI ARRIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2018

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Eccezione di ultrapetizione - Elementi di valutazione - Mancata disponibilità fascicolo di parte - Irrilevanza.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

*Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

*Massime precedenti Vedi:* N. 5153 del 2019 Rv. 652704-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01, N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 05

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18531 del 08/07/2024 (Rv. 671798-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

L. (SELLITTI EMILIO ANTONIO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/10/2021

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia successiva alla camera di consiglio fissata con adunanza camerale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 390

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28182 del 2020 Rv. 659710-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 18502 del 08/07/2024** (Rv. **671796-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

B. (NOVELLINO ROBERTO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Condanna provvisoria ex art. 539 c.p.p. - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione - Nuovo procedimento esecutivo - Necessità - Fattispecie.

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

*La condanna provvisoria ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisoria riformata in appello, ritenendo ininfluenza la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16169 del 2022 Rv. 665055-01, N. 6042 del 2009 Rv. 607207-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024** (Rv. **671799-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Termine per il deposito ex art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Deposito tardivo - Conseguenze - Improcedibilità.

*Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2019 Rv. 653242-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 09/07/2024 (Rv. 671673-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)**

K. (VACCARELLA ROMANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Notifica - Esclusione - Deposito - Sufficienza.

*A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 18671 del 09/07/2024 (Rv. 671630-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

L. (CUCCA ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/02/2021

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000975/2020 65724502

*Massime precedenti Conformi:* N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 18966 del 10/07/2024 (Rv. 671721-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

G. (QUAGLIETTA DINO) contro S. (SCRIVO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/05/2019

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e quella che decide l'impugnazione per revocazione della prima - Contemporanea pendenza - Riunione - Ammissibilità - Condizioni.

*I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Difformi:* N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024 (Rv. 671953-02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (LABANCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO Sentenza d'appello non definitiva e prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione - Questioni decise e questioni presupposte - Vincolo per il giudice - Effetti.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

*Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12160 del 1990 Rv. 470286-01, N. 12034 del 1995 Rv. 494728-01, N. 13513 del 2007 Rv. 597370-01, N. 17950 del 2021 Rv. 661742-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (ZOPPINI ANDREA) contro P.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/01/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – Diniego di giurisdizione – Nozione – Estensione ai casi di mancata ammissione di prove – Esclusione.

*Il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 374

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8311 del 2019 Rv. 653284-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. 3, Sentenza n. 19031 del 11/07/2024 (Rv. 671895-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

**Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

L. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro B. (PIPPI NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/02/2022

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Giudizio di cassazione - Mancata notifica dell'impugnazione alla parte che deve necessariamente parteciparvi - Attività difensiva della stessa espletata mediante il controricorso - Necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Esclusione.

*Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8895 del 1994 Rv. 488291-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024 (Rv. 671953-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (LABANCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Proposizione di ricorso per cassazione da parte di altro soccombente - Effetti - Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, la riserva di impugnazione differita avverso una sentenza non definitiva rimane priva di effetti quando uno degli altri soccombenti ha proposto impugnazione immediata, con la conseguenza che, in mancanza di un'impugnazione immediata (eventualmente, incidentale e tardiva) di chi ha formulato la riserva, si determina il passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva nella parte non impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso incidentale proposto avverso la sentenza d'appello definitiva posto che l'impugnazione immediata, formulata da altri soccombenti contro la sentenza d'appello non definitiva, aveva determinato l'inefficacia della pregressa riserva d'impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 361

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Sentenza n. 19253 del 12/07/2024** (Rv. **671900-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/06/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario.

*Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 166 art. 11 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14893 del 2010 Rv. 613729-01, N. 3562 del 2020 Rv. 656953-01

---

Sez. **U**, **Ordinanza n. 19293 del 12/07/2024** (Rv. **671752-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

S. (GRANARA DANIELE) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 (Rv. 671683-01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

A. (BURANELLO ELISABETTA) contro A.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Sentenza notificata - Omessa produzione della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 17014 del 2024 Rv. 671373-01, N. 3466 del 2020 Rv. 656775-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 (Rv. 671642-02)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

G. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/07/2021

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, poiché, pur avendo il giudice del merito corretto l'errore materiale in essa contenuto senza previamente disporre la notifica dell'istanza alla controparte, non era contestato che il procuratore della parte istante si fosse dichiarato antistatario e non era stato chiarito quale fosse il pregiudizio derivante dal versare le spese di lite ad un soggetto piuttosto che ad un altro).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 594 del 2016 Rv. 638247-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 19535 del 16/07/2024 (Rv. 671646-01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

G. (SIBILLA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2015

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termine ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza dal deposito della sentenza - Comunicazione - Irrilevanza - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 100 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 24913 del 2008 Rv. 605373-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6048 del 2013 Rv. 625941-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 19651 del 16/07/2024** (Rv. **671812-01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. (*PUTZOLU DOMENICO*) contro A. (*LUMINOSO ANGELO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/12/2017

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per vizio di sussunzione - Carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - Criteri distintivi.

*Il vizio di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per erronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414-01

---

Sez. **1**, **Ordinanza n. 19795 del 17/07/2024** (Rv. **671687-01**)

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

R. (*ALBERTELLI FRANCESCO*) contro A. (*SANTARONI MARIO*)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2019

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Valutazione della tardività - Criteri.

*In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17707 del 2021 Rv. 661757-01, N. 33733 del 2023 Rv. 669526-01, N. 39123 del 2021 Rv. 663422-01, N. 3056 del 2011 Rv. 616679-01

---

Sez. **U**, **Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024** (Rv. **671757-01**)

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

P. (*FUNARI LUIGI*) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/10/2022

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Causa sopravvenuta di inammissibilità - Condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - Esclusione - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 31732 del 2018 Rv. 651779-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024 (Rv. 671759-01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

A. (ZUNARELLI STEFANO) contro P.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/07/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Requisiti - Fattispecie.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

*In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 13109 del 2024 Rv. 671234-01, N. 4678 del 2022 Rv. 664195-01, N. 5574 del 2024 Rv. 670191-01, N. 4893 del 2023 Rv. 666809-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 19905 del 19/07/2024** (Rv. **671689-01**)

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

K. (FIORE ANTONIO) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CATANIA, 26/06/2023

100138 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Ricorso per cassazione - Procura speciale conferita all'estero da cittadino straniero - Requisiti di validità - Rilascio successivo alla decisione impugnata - Necessità - Fondamento.

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO In genere.

*In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 22559 del 2015 Rv. 637656-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

---

Sez. U, **Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024** (Rv. **671761-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

C. (GUZZO ARCANGELO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/09/2022

092070 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carenza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni.

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI In genere.

*Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 5102 del 2024 Rv. 670188-01, N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01, N. 13880 del 2020 Rv. 658309-01, N. 6985 del 2019 Rv. 653108-01, N. 15399 del 2018 Rv. 649408-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 23/07/2024 (Rv. 671913-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CIONI VALERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2022

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado - Interpretazione della sentenza da parte del giudice d'appello - Impugnabilità - Presupposti e limiti - Fattispecie.

*Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 15185 del 2003 Rv. 567415-01, N. 3248 del 2003 Rv. 560866-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 20423 del 23/07/2024 (Rv. 672069-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.**

D. (COSI SAVERIO) contro F. (ANGELOZZI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2019

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Limiti.

*La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 900 del 2014 Rv. 629249-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 27736 del 2022 Rv. 665728-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20935 del 26/07/2024 (Rv. 671933-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

Z. (FALETTI GIANCARLO) contro D. (BALDASSARRE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2020

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva adesiva - Ammissibilità - Valutazione in concreto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

*L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 20870 del 26/07/2024 (Rv. 671836-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

F. (CARDONE LUIGI) contro D. (DATTOLA FORTUNATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/09/2022

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità di deduzione - Criteri - Prospettazione critica di una soluzione diversa da quella adottata dal giudice di merito - Fondamento.

*Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4)

*Massime precedenti Conformi:* N. 16038 del 2013 Rv. 626926-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21080 del 27/07/2024 (Rv. 671832-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**  
*Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

V. (CAMPANILE MASSIMO NICOLA) contro D. (SEGHINI SANTINA CHIARA)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 16/12/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Documenti formati dopo la sentenza di primo grado - Rappresentazione di fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.

*Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 7977 del 2022 Rv. 664235-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024 (Rv. 671835-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

D. (ALBANO ANTONIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO )

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Deduzione di errores in procedendo - Trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non incidere la stessa sostanza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d'appello aveva erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell'atto di citazione, non allegato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 4840 del 2006 Rv. 587360-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 30/07/2024 (Rv. 671980-01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**  
*P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

*M.* (PORTINARI PAOLO) *contro* S. (CASAROTTO GIANGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2020

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Presupposti legittimanti l'opposizione - Individuazione.

*La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6179 del 2009 Rv. 607282-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11961 del 2024 Rv. 671483-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 21444 del 31/07/2024 (Rv. 671878-01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CIAFARDINI LUCIANO.** *Relatore:* **CIAFARDINI LUCIANO.**

*P.* (CARTONI BERNARDO) *contro* A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/12/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029952/2022 66582201

*Massime precedenti Conformi:* N. 29952 del 2022 Rv. 665822-01

---

### 15. COSA GIUDICATA

**Sez. 2, Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 (Rv. 671370-01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

*P.* (GAGLIARDI CIRO) *contro* P. (GAVA GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/03/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza di non doversi procedere per

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

prescrizione o amnistia - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.

*In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 1768 del 2011 Rv. 616366-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024 (Rv. 671568-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

F. (MERLINI RENZO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 07/05/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO  
Domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica - Applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. - Questione di qualificazione giuridica della domanda - Esclusione - Individuazione della regola di riparto dell'onere della prova - Sussistenza - Formazione di giudicato interno - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE In genere.

*In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31330 del 2023 Rv. 669467-02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 18232 del 03/07/2024 (Rv. 671665-01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.**

S. (LUCONI MASSIMO) contro B. (LASCIALFARI LEONARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

*L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato sull'efficacia di una fideiussione, formatosi in altro processo, tra creditore e uno dei garanti, spiegasse effetti sull'azione revocatoria promossa dal creditore nei riguardi di una donazione di altro fideiussore, in ragione della diversità dell'oggetto di tale giudizio e della presenza, in esso, di una parte estranea al progresso procedimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15817 del 2021 Rv. 661584-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 19039 del 11/07/2024 (Rv. 671556-01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

P. (VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA GIANCARLO) contro F. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/10/2020

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato in rito su querela di falso - Preclusione da bis in idem - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

*Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

*Massime precedenti Difformi:* N. 18439 del 2023 Rv. 669113-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5486 del 2019 Rv. 652990-01, N. 26377 del 2014 Rv. 633676-01, N. 25745 del 2017 Rv. 646114-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024** (Rv. **671755-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro P. (MAFFEIS DANIELE)

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Nei confronti dello straniero - Giudicato esterno - Conseguenze - Fattispecie.

*Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che l'accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica o ad una questione di fatto o di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse dal primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione della High Court of Justice di Londra sul presupposto che gli effetti del giudicato della prima sentenza, relativa alla validità di due contatti di swap emessi a copertura di un prestito obbligazionario, si estendessero anche alle successive controversie, instaurate dinanzi al Tribunale di Roma, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della banca al contratto di investimento ed il risarcimento dei danni conseguenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 36, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27304 del 2018 Rv. 651467-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1717 del 2020 Rv. 656766 - 05

---

Sez. **3**, **Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024** (Rv. **671956-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

G. (CARROZZA PIETRO) contro M. (MARTELLA SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/04/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

*La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2021 Rv. 661416-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Difformi:* N. 18439 del 2023 Rv. 669113-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19039 del 2024 Rv. 671556-01, N. 10641 del 2019 Rv. 653626-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35110 del 2021 Rv. 662942-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21025 del 26/07/2024 (Rv. 672041-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

*C. (REBOA ROMOLO) contro U. (SORDELLI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2021

018047 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - ABBONAMENTO Sinistro stradale - Sentenza di riconoscimento delle misure delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - Impugnazione da parte di uno solo dei conducenti - Giudicato sulla misura della responsabilità dell'altro - Esclusione - Fondamento.

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO In genere.

*In tema di sinistro stradale, se la sentenza che stabilisce la misura delle responsabilità dei conducenti coinvolti è impugnata soltanto da uno di questi, non si forma il giudicato interno sulla misura della responsabilità dell'altro conducente, perché il relativo accertamento deve svolgersi in maniera unitaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30728 del 2022 Rv. 666050-01

---

### **16. ESECUZIONE FORZATA**

**Sez. 3, Ordinanza n. 15504 del 03/06/2024 (Rv. 671250-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

*S. (CAPOBIANCO CHIARA) contro S.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/09/2021

079209 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI Opposizione a decreto ingiuntivo nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione dell'eredità - Configurabilità - Inammissibilità dell'opposizione - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

*L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 8529 del 2013 Rv. 625733-01, N. 19711 del 2020 Rv. 659219-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 15678 del 05/06/2024 (Rv. 671258-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**  
*Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

G. (DI IACOVO TONIO) contro M. (RUBEN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/08/2020

079050 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Bene pignorato - Atti di gestione del rapporto locativo compiuti dal debitore esecutato senza spendita della qualità di custode o autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Inefficacia - Sussistenza - Estinzione della procedura esecutiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

*Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 65 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2, Cod. Civ. art. 2923, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15297 del 2002 Rv. 558101-01, N. 16375 del 2009 Rv. 609252-01, N. 11219 del 2024 Rv. 670795-01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11830 del 2013 Rv. 626185-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 07/06/2024 (Rv. 671139-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. (CORIGLIANO ANITA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 25/01/2022

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione - Mancanza di espresso addebito - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.

*In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10420 del 2020 Rv. 657992-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15985 del 07/06/2024 (Rv. 671138-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (GUSELLA GIOVANNI LORENZO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE FORLI', 21/10/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Decadenza per mancato versamento del prezzo - Conseguenze - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Effetto automatico - Sussistenza - Avvertimento agli offerenti delle conseguenze dell'inadempimento nell'avviso di vendita - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 587 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177

*Massime precedenti Vedi:* N. 28461 del 2023 Rv. 668949-01, N. 22343 del 2021 Rv. 662209-01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 16125 del 11/06/2024 (Rv. 671734-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

S. (DELLA ROCCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento del credito del consorzio di difesa delle produzioni intensive nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nella formulazione antecedente alla l. n. 228 del 2012) - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

*Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012) volto all'accertamento del credito*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*vantato dall'esecutato consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora, organismo collettivo di difesa) nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili (terzo pignorato), attesa la natura privatistica del predetto consorzio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8770 del 2016 Rv. 639481-01, N. 15658 del 2023 Rv. 668345-01, N. 3773 del 2014 Rv. 629606-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16576 del 13/06/2024 (Rv. 671300-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

P. (VACCARELLA ROMANO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/06/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Posizione del terzo pignorato - Rapporto con il creditore precedente - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione falsa o reticente - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Responsabilità contrattuale nei confronti del creditore del terzo - Esclusione.

*Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore precedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 5037 del 2017 Rv. 643141-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16576 del 13/06/2024 (Rv. 671300-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

P. (VACCARELLA ROMANO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/06/2021

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti di Ente locale - Pignoramento presso un terzo diverso dal tesoriere - Vincolo di destinazione delle somme - Onere del terzo di rendere dichiarazione negativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

*In tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente locale, in caso di pignoramento di somme, su cui è impresso un vincolo di destinazione, presso un terzo diverso dal tesoriere, questi non ha un onere di rendere dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell'ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane s.p.a. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l'istituto fossero indisponibili ai sensi dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25836 del 2020 Rv. 659851-01, N. 6371 del 2024 Rv. 670911-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16487 del 13/06/2024 (Rv. 671297-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

*S. (SQUILLACE NICOLA) contro B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/07/2020

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Diritto di ritenzione pattizio - Forma di autotutela dell'istituto di credito - Sussistenza - Efficacia inter partes - Poteri del retentor - Blocco della circolazione del bene e impedimento ad azioni esecutive - Esclusione - Mero diritto di rifiutare la restituzione dovuta - Sussistenza - Privilegio sulla vendita coattiva del bene e diritto di procedere alla vendita diretta - Esclusione.

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

*Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e, inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2796

*Massime precedenti Vedi:* N. 2818 del 2018 Rv. 647144-02, N. 4208 del 1999 Rv. 525808-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 16664 del 14/06/2024 (Rv. 671377-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

*B. (MERLA GIOVANNI) contro F. (RANIERI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2021

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo - Sentenza - Riforma in appello del solo quantum debeatur - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Modifica in diminuzione - Effetto sostitutivo del titolo - Prosecuzione del processo esecutivo - Limiti.

*In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Vedi:* N. 2406 del 1986 Rv. 445527-01, N. 29021 del 2018 Rv. 651659-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 16833 del 18/06/2024 (Rv. 671581-01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

*C. (DE FRANCESCO GIOVANNI) contro I. (SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2018

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali - Esperimento dell'esecuzione forzata nei suoi confronti - Deduzione dell'INPS del mancato esperimento dell'esecuzione forzata - Natura di mera difesa - Conseguenze - Inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni ex art. 437 c.p.c.

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17593 del 2016 Rv. 640886-01, N. 25434 del 2019 Rv. 655426-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 17055 del 20/06/2024 (Rv. 671446-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro E.*

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 23/11/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

*Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 8911 del 2023 Rv. 667554-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9479 del 2023 Rv. 667446-02, N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024 (Rv. 671788-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.**

Z. (TOZZI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/01/2022

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Fondamento.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209

*Massime precedenti Vedi:* N. 13304 del 2024 Rv. 671147-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22080 del 2017 Rv. 645323-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza n. 18196 del 02/07/2024 (Rv. 671789-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

V. (FRADEANI FRANCESCO) contro F. (UPPI UGO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/05/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 785

*Massime precedenti Vedi:* N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01, N. 12685 del 2021 Rv. 661329-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 18367 del 04/07/2024 (Rv. 671792-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

L. (CARRANO RAFFAELE) contro F. (UTZERI EVA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Autonomia di ciascun motivo - Sussistenza - Cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali - Assorbimento delle questioni di inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul regime delle spese.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9899 del 2022 Rv. 664455-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 18502 del 08/07/2024** (Rv. **671796-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

B. (NOVELLINO ROBERTO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Condanna provvisoria ex art. 539 c.p.p. - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione - Nuovo procedimento esecutivo - Necessità - Fattispecie.

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

*La condanna provvisoria ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisoria riformata in appello, ritenendo ininfluenza la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16169 del 2022 Rv. 665055-01, N. 6042 del 2009 Rv. 607207-01

---

Sez. U, **Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024** (Rv. **671745-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 05/04/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092020 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA In genere.

*Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 24/06/1998 num. 260 art. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 103

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 19280 del 2018 Rv. 649755-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19123 del 11/07/2024 (Rv. 671807-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

P. (PIANTI FABIO) contro B. (COLOMBO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Condanna alla consegna di cose mobili determinate consacrata in titolo esecutivo - Perdita di disponibilità o distruzione delle cose - Diritto del creditore a procedere ex art. 605 c.p.c. - Esclusione - Imputabilità dell'impossibilità della prestazione - Rilevanza nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Fattispecie.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

*Nel caso in cui le cose mobili determinate, oggetto di condanna alla consegna risultante da titolo esecutivo, non siano più nella disponibilità dell'obbligato o siano andate distrutte, non sussiste il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., indipendentemente dalla imputabilità al debitore dell'impossibilità della prestazione, poiché tale circostanza non assume alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nell'eventuale giudizio di responsabilità a carico del debitore. (Fattispecie relativa ad un caso di decreto ingiuntivo esecutivo contenente la condanna della banca alla consegna di documenti, parte dei quali distrutti dall'obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Civ. art. 1256

*Massime precedenti Vedi:* N. 33723 del 2019 Rv. 656350-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

S. (POMES MARCO) contro L. (IPPOLITO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 10/02/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di interessi a tasso superiore a quello ex art. 1284, comma 1, c.c. - Esclusione.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

*In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 22457 del 2017 Rv. 645770-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19777 del 17/07/2024 (Rv. 671813-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GALARDO ANTONIO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 20/09/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva - Lettura in udienza - Indicazione, nell'ordinanza, del dies a quo dal "momento della comunicazione dell'ordinanza" - Irrilevanza - Ragioni.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

*Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale - comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910-01, N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024 (Rv. 671817-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

M. (CURCIULLO ANGELO) contro B. (CALABRESI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 21/10/2021

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fattispecie.

*In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.  
*Massime precedenti Vedi:* N. 18723 del 2017 Rv. 645159-01, N. 7051 del 2012 Rv. 622630-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 (Rv. 672162-01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

N. (CATALDI MARIO) contro C. (BRIGANDI' SEBASTIANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/02/2018

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di somma superiore al dovuto - Conseguenze - Invalidità parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Determinazione della somma dovuta - Potere del giudice dell'opposizione - Fattispecie.

*In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 480, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1224, Cod. Civ. art. 1282

*Massime precedenti Conformi:* N. 2160 del 2013 Rv. 624875-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24704 del 2020 Rv. 659767-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 20323 del 23/07/2024 (Rv. 671692-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

B. (LA SPINA GIUSEPPE) contro V. (CARBONI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/08/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE In genere  
133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014461/2024 67141201

*Massime precedenti Conformi:* N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Sentenza n. 20614 del 24/07/2024 (Rv. 671955-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.**

C. (D'AMICO ANGELO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2021

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Creditore intervenuto - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili pignorati - Caducazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per l'intervenuto - Esclusione - Fondamento.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

*In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 14602 del 2020 Rv. 658323-01, N. 12239 del 2019 Rv. 653778-01, N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 21264 del 30/07/2024 (Rv. 671844-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

B. (CANIGLIA CARLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/02/2022

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.

*La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15363 del 2011 Rv. 619222-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 2, **Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024** (Rv. **671971-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (CIPULLO PAOLA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 22/04/2021

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Conformi: N. 46 del 2021 Rv. 660176-01

Massime precedenti Vedi: N. 14315 del 2024 Rv. 671171-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 21300 del 30/07/2024** (Rv. **671783-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (RIZZELLI ANDREA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulle spese del giudizio - Esclusione - Del giudice davanti a cui la causa è riassunta - Sussistenza - Fondamento.

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15694 del 2006 Rv. 593060-01, N. 15017 del 2022 Rv. 665114-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 15993 del 07/06/2024** (Rv. **671266-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (CARROZZA PIETRO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/09/2021

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020 - Omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza - Equivalenza alla mancata lettura del dispositivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fattispecie.

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO In genere.

*Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25305 del 2014 Rv. 633348-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024** (Rv. **671437-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (CARIOLI IVAN) contro P. (TROVATO CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2020

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Appello rito lavoro - Prova indispensabile - Eliminazione di ogni incertezza - Necessità - Negligenza della parte tenuta alla prova - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 401 del 2023 Rv. 666498-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L, **Ordinanza n. 17090 del 20/06/2024** (Rv. **671586-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

S. (ITRI GIUSEPPE) contro I. (MASSA MANUELA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/11/2018

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa parziale dell'accertamento e regolazione delle spese processuali - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese - Interesse ad agire - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3377 del 2019 Rv. 652901-01, N. 24482 del 2022 Rv. 665389-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 17587 del 26/06/2024** (Rv. **671887-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

G. (CANNATA ALFONSO) contro L. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/07/2020

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Udienza ex art. 437 c.p.c. con modalità cartolare a trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 - Omessa comunicazione del dispositivo in esito all'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) In genere.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

*Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisivo, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Difformi:* N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13735 del 2023 Rv. 667910-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18074 del 01/07/2024 (Rv. 671899-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

*C. (DELOGU MASSIMO) contro E. (BOURSIER NIUTTA ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2020

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 1, commi 48 e segg., l. n. 92 del 2012 - C.d. "rito Fornero" - Reclamo ex art. 1, comma 58, stessa legge - Reclamo incidentale - Proponibilità - Termini.

*In tema di c.d. "rito Fornero" le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24258 del 2016

---

**Sez. L, Ordinanza n. 18253 del 03/07/2024 (Rv. 671860-01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

*G. (PALMAS SERGIO) contro L. (MACCIOTTA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/08/2020

132097 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE Modifica del decreto con anticipazione dell'udienza di discussione - Notificazione del provvedimento alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado - Esclusione - Notificazione alla parte non costituita personalmente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

*L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18149 del 2007 Rv. 598594-01, N. 20995 del 2019 Rv. 654800-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024 (Rv. 671776-01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.**

*S. (DE' MEDICI LEOPOLDO) contro A. (FERRARA FABIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa - Appello proposto nella forma della citazione in luogo del ricorso - Termine per appellare - Momento del deposito - Rilevanza - Fondamento.

*Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21153 del 2021 Rv. 661952-01, N. 1020 del 2017 Rv. 642559-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024 (Rv. 671883-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARNACCIA ALESSANDRA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Produzione dalla parte contumace in primo grado - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.

*Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7883 del 2019 Rv. 653249-01

Sez. L, **Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024** (Rv. **672068-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (MASSA MANUELA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 13/02/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Domande di esenzione dal c.d. "ticket" sanitario - Legittimazione passiva in via esclusiva dell'INPS - Sussistenza.

*In tema di controversie assistenziali, nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., l'INPS è il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte all'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.*


*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23899 del 2021 Rv. 662121-01, N. 20862 del 2022 Rv. 665126-01

GIUGNO/LUGLIO 2024

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 1, **Ordinanza n. 16511 del 13/06/2024** (Rv. **671546-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

O. (CAPUTO EUGENIO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 12/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittime di tratta - Audizione - Finalità - Modalità - Verifica da parte del giudice del merito.

*In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione concernente la qualità di vittima di tratta di esseri umani, l'audizione della richiedente è finalizzata a fare emergere integralmente i fatti, nonché a consentire alla vittima di aderire al programma di protezione anti-tratta, e deve pertanto svolgersi nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida elaborate dall'Agenzia ONU per i rifugiati, la cui osservanza deve essere specificamente verificata da parte del giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1954 num. 722, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 24573 del 2020 Rv. 659572-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024** (Rv. **671547-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

U. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/04/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

*Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva ommesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione, adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16812 del 2018 Rv. 649421-01

Massime precedenti Vedi: N. 10790 del 2023 Rv. 667612-01, N. 5216 del 2022 Rv. 664057-01

**Sez. 1, Ordinanza n. 16860 del 19/06/2024 (Rv. 671658-01)**

**Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

*A. (MAGNI PIERCARLO) contro M.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 09/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Ratio - Piena applicabilità delle norme ordinarie - Esclusione - Successiva precisazione dei motivi di impugnazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Costituzione art. 24, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27

*Massime precedenti Vedi:* N. 5097 del 2021 Rv. 660742-01, N. 565 del 2007 Rv. 593764-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17648 del 26/06/2024 (Rv. 671472-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

*L. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.*

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 25/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 019601/2023 66837401

*Massime precedenti Conformi:* N. 19601 del 2023 Rv. 668374-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 09/07/2024 (Rv. 671676-01)**

**Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

*O. (BUSANI CHIARA) contro M.*

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

*La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lsg. n. 286 del 1998.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15868 del 2011 Rv. 618907-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 09/07/2024 (Rv. 671676-02)**

*Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Controversie ex art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, instaurate dopo il 17.8.2017 - Diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - Competenza - Individuazione.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 8, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 10470 del 2023 Rv. 667499-01, N. 5097 del 2021 Rv. 660742-01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1, **Ordinanza n. 20087 del 22/07/2024** (Rv. **672083-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

Z. (LORENZETTI STEFANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 22/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Modalità di idoneo assolvimento - Mancata consegna dell'opuscolo ex art. 4 del Reg. UE n. 604 del 2013 - Rilevanza - Limiti.

*Nel giudizio davanti alla sezione specializzata del Tribunale, su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, l'accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l'apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull'esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell'ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non sia stato preceduto dalla consegna dell'opuscolo ex art. 4, la violazione dell'obbligo di consegna dell'opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/04/2013 num. 604 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 20480 del 24/07/2024** (Rv. **672084-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

N. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 26/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Violazione - Conseguenze - Funzione sussidiaria del giudice - Limiti - Fattispecie.

*Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, la funzione sussidiaria del giudice, nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604 del 2013, può essere espletata solo se risulti compatibile con le strette scadenze temporali che caratterizzano il procedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto).*

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 20087 del 2024 Rv. 672083-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 17551 del 26/06/2024** (Rv. **672161-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

K. (*FEROCI CONSUELO*) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE FERMO, 19/05/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c TUI - Convivenza - Necessità.

*Il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora, non essendo sufficiente, nel caso di minore, che quest'ultimo sia stato affidato, in sede di separazione personale dei coniugi, in via condivisa ad entrambi i genitori e non collocato presso il genitore straniero.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 4041 del 2024 Rv. 670264-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 20075 del 22/07/2024** (Rv. **672082-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (*Conf.*)

M. (*FERRARA ALESSANDRO*) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 11/11/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Provvedimento emesso ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità di considerare i legami familiari del cittadino straniero, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine - Sussistenza - Fattispecie.

*Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, cui consegue che, anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di espulsione impugnato, poiché il giudice dell'opposizione non aveva considerato la condizione di inespellibilità del cittadino straniero, che, in data antecedente, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale).*

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 22508 del 2023 Rv. 668463-01

